



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL LAZIO

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECISIONE DI PARIFICA
VOLUME I

Roma, 29 novembre 2013

Consigliere relatore

Maria Teresa D'Urso

Funzionari di settore

*Carlotta Iacuzio
Annalisa Corbucci
Daniela Bellafortuna*

Con la collaborazione di

Marta Cristiani

Per la parte grafica e di supporto

Emanuela Negro

INDICE

Premessa	1
1. L'armonizzazione della contabilità pubblica	6
1.1 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118	6
1.2 Il D.P.C.M. 28 dicembre 2011	19
1.3 L'applicazione del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio della Regione Lazio	20
1.3.1 Il principio di semplificazione gestionale del bilancio	21
2. I documenti contabili	24
2.1 I documenti aventi natura programmatoria	24
2.2 In particolare le previsioni di entrata e di spesa	25
2.3 La mancata adozione del DPEFR	29
2.4 La legge di assestamento di bilancio	30
2.5 La capacità programmatoria della Regione Lazio	32
3. I provvedimenti normativi approvati dal Consiglio regionale nell'anno 2012	36
3.1 Le norme regionali approvate nell'anno 2012	36
3.2 In particolare le norme aventi riflessi finanziari	39
4. I vincoli di finanza pubblica	46
4.1 L'equilibrio di bilancio	46
4.2. I vincoli normativi all'indebitamento	46
4.2.1 I limiti qualitativi all'indebitamento	46
4.2.2 I vincoli dettati dalle norme statali	48
4.3 I limiti quantitativi all'indebitamento dettati dalle norme regionali	51
4.3.1 Verifica del rispetto del limite quantitativo	53
4.4 L'indebitamento della Regione Lazio	55
4.4.1 Gli oneri finanziari per il servizio dei mutui e dei prestiti obbligazionari	58
4.5 I limiti qualitativi all'indebitamento	60
4.6 Le anticipazioni di tesoreria	69
4.7 Gli strumenti derivati al 31.12.2012	72
4.8 Il patto di stabilità	82
4.8.1 Premessa	82
4.8.2 Il quadro normativo 2009-2011	82
4.8.3 La nuova disciplina del Patto di stabilità interno nel triennio 2012-2014	86
4.8.4 Il Patto di stabilità regionalizzato 2012	88
4.8.5 Il Patto di stabilità regionalizzato della Regione Lazio	91
4.8.6 La verifica del Patto di stabilità 2012	101
5. I risultati finanziari del rendiconto 2012	105
5.1 La gestione di competenza	105
5.2 Il saldo di parte corrente	106
5.3 Il saldo di parte capitale	107
5.4 I residui	107
5.5 Il risultato di cassa	108
5.6 Il risultato di amministrazione	110
6. L'andamento delle entrate	114
6.1 L'evoluzione del quadro normativo	114

6.2 Le entrate tributarie del titolo I	122
6.3 Gli indicatori finanziari delle entrate	128
6.4 I residui attivi	130
6.4.1 In particolare l'operazione dell'accertamento dei residui di cui alla DGR 218/2013	135
6.4.1.1 Residui attivi cancellati	136
6.4.1.2 Residui attivi di nuova formazione	137
6.4.1.3 Residui attivi riaccertati	141
6.4.1.4 Conclusioni	143
7. La gestione delle spese	144
7.1 L'analisi economica della spesa	144
7.2 Le previsioni di spesa. Gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti finali di competenza	148
7.3 Gli impegni e i pagamenti	153
7.4 L'analisi degli indicatori della spesa	161
7.5 La gestione dei residui passivi	165
7.5.1 I residui perenti	166
7.5.2 L'istituto della perenzione amministrativa	170
7.5.3 Il concetto di perenzione amministrativa nella normativa regionale	170
7.5.4 La nozione di residui perenti "radiati"	171
7.5.5 La nozione di residui passivi "non riconosciuti"	173
7.5.6 Conclusioni	179
8. La spesa per il personale	181
8.1 Quadro normativo	181
8.2 La spesa di personale dipendente direttamente dalla Regione Lazio	188
8.2.1 In particolare il personale delle Aree Naturali Protette	194
8.3 La spesa del personale delle Società nelle quali la Regione Lazio detiene la quota maggioritaria del capitale sociale	199
8.4 Le posizioni organizzative	204
8.4.1 Premessa	204
8.4.2 L'attribuzione delle posizioni organizzative e dell'alta professionalità nella Regione Lazio	206
8.4.3 Conclusioni	212
8.5 La problematica dei cantieri Scuola-lavoro nella Regione Lazio	212
8.5.1 La normativa statale in materia di stabilizzazione	212
8.5.2 La normativa regionale in materia di cantieri Scuola-lavoro	214
8.5.3 Le delibere di Giunta regionale in materia	216
8.5.4 In particolare la problematica del rapporto tra la normativa statale e la normativa regionale con riferimento alla necessità del contratto di lavoro a tempo determinato	218
8.5.5 In particolare il ruolo della Regione Lazio nel controllo dei cantieri Scuola- lavoro	220
8.5.6 Conclusioni	222
8.6 La tematica della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Regione Lazio	222
9. Il ricorso a soggetti esterni	224
9.1 Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca	224
9.2 Quadro normativo	225
9.3 Criteri per l'affidamento degli incarichi	230
9.4 Il regolamento del Consiglio regionale	232
9.4.1 Gli incarichi di consulenza del Consiglio regionale nell'anno 2012	234

9.5 Il regolamento della Giunta regionale	236
9.5.1 Gli incarichi di consulenza della Giunta regionale nell'anno 2012	237
10. L'esternalizzazione di servizi	239
10.1 Le esternalizzazioni della Giunta regionale nell'anno 2012	241
10.2 Le esternalizzazioni del Consiglio regionale nell'anno 2012	283
11. Gli organismi partecipati: Enti, Agenzie e Società che partecipano all'attività di governo della Regione Lazio	284
11.1 Premessa	284
11.2 Gli organismi partecipati nello Statuto della Regione Lazio	290
11.2.1 Agenzie	291
11.2.2 Enti pubblici dipendenti	295
11.2.3 Enti privati a partecipazione regionale	299
11.3 Il ruolo delle Società partecipate: premessa	300
11.3.1 Le Società partecipate della Regione Lazio	302
12. Il conto del patrimonio e la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio	317
12.1 Quadro normativo	320
12.2 Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	320
12.3 Razionalizzazione dell'uso degli immobili	322
12.4 Il federalismo demaniale	324
12.5 L'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali	325
12.6 Lo stato di attuazione del procedimento di dismissione e valorizzazione	327
13. Il sistema dei controlli interni regionali	331
13.1 Il quadro normativo	331
13.2 L'attività svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	333
13.3 Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio	334
14. Conclusioni	337

Premessa

La presente relazione sulla gestione finanziaria della Regione Lazio inerente l'esercizio 2012 è annessa alla decisione di parifica adottata sul Rendiconto generale della Regione per il medesimo esercizio, a norma dell'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n.213 recante «disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012».

Essa si compone di una prima parte, contenente le risultanze del controllo finanziario e di quello sulla regolarità dell'azione amministrativa, ed una seconda parte dedicata al settore della sanità e al settore dei Fondi Strutturali destinati alla valorizzazione del capitale umano (FSE).

1. Nel contesto del sistema dei controlli sulle Regioni quale risulta ridefinito dall'art.1 del D.L. 10 ottobre 2012, n 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la innovazione più significativa riguardante le attribuzioni conferite alla Corte dei conti si può ritenere la previsione, anche per le Regioni a statuto ordinario, della parificazione del rendiconto generale.

Tale previsione, unitamente alle altre competenze di controllo previste e disciplinate nello stesso testo normativo, si inserisce, secondo l'espressa dichiarazione del Legislatore, nel quadro di un generale rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria di tale livello di governo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica di esso con quello statale oltre che della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Appare di tutta evidenza come tale istituto trovi la sua genesi nell'ordinamento giuscontabile statale.

Infatti, la parificazione del rendiconto generale dello Stato è disciplinata dal T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934, ed essa, come è noto, risulta essere stata applicata nella maggioranza delle Regioni ad autonomia speciale, in quanto così previsto dai rispettivi statuti.

2. A tale fine, l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 174 del 2012 dispone che "Il Rendiconto regionale è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma

che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”.

Dal rinvio che il legislatore nazionale ha inteso fare ai citati articoli del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, il modello prescelto per la parifica del rendiconto delle Regioni a statuto ordinario, così come si è verificato per le Regioni a statuto speciale, ricalca quello dettato per lo Stato, sia per quanto riguarda le tipologie ed i contenuti delle verifiche da effettuare ai fini della decisione di parifica (art. 39), sia per quanto riguarda le modalità del procedimento (art. 40), i contenuti e le finalità della relazione annessa alla decisione (art. 41).

3. Pertanto, gli elementi caratterizzanti del giudizio di parificazione per il rendiconto generale dello Stato, secondo la normativa recata dal Testo Unico, di cui al R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, vanno ricercati, in primo luogo, nella posizione funzionale in cui il giudizio in questione si inserisce nel rapporto dialettico che sussiste tra l'Assemblea e il Governo regionali.

Il richiamato organo legislativo, che è rappresentativo della volontà popolare di quella determinata comunità regionale, è posta così nelle condizioni di meglio controllare, con l'ausilio che ad esso viene assicurato dall'attività svolta da un Organo della Repubblica, che gli indirizzi politici di governo, tradotti nei relativi documenti di programmazione, in particolare nel bilancio di previsione, siano effettivamente portati ad esecuzione non solo sotto il profilo del rispetto dei limiti autorizzatori di spesa, ma anche per quanto attiene alla realizzazione delle politiche pubbliche di interesse della stessa comunità.

3.1 La pronuncia di parificazione, con la quale la Corte esprime le sue valutazioni sulla regolarità del conto stesso, interviene, infatti, nel periodo intercorrente tra la proposta del rendiconto regionale predisposta dalla Giunta regionale e la legge di approvazione del rendiconto (art. 149, R.D. n. 827/ 1924; artt. 38 e 43 R.D n. 1214/1934; art. 38, L. n. 196/2009) e si pone, come già osservato, in un rapporto di ausiliarità nei confronti dell'Assemblea regionale risultando teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto.

La funzione del giudizio di parificazione, dal momento che sussiste una sostanziale continuità dei cicli di bilancio che prescinde dalla separazione in esercizi annuali delle operazioni di contabilizzazione, assicura un contributo tecnico, caratterizzato dalla terzietà nella valutazione dei fenomeni finanziari e gestori, alla più rilevante delle decisioni di fine esercizio, alle Assemblee legislative, consentendo ad esse di esaminare “*cognita causa*” la gestione finanziaria, di addivenire

all'approvazione del rendiconto e di impostare, quindi, la manovra di bilancio per l'esercizio successivo.

3.2 Avuto riguardo ai contenuti, la procedura di parificazione prende le mosse dagli accertamenti compiuti, in genere, sulla base dei dati contabili di preconsuntivo, e trova conclusione in un giudizio finale che, secondo la tipologia dell'atto complesso, è la risultante di due attività da ritenere interconnesse: la decisione di parifica vera e propria, che contiene la verifica della rispondenza dei dati esposti nel rendiconto con i limiti posti dalle previsioni di bilancio, attraverso il confronto tra i dati stessi e le scritture tenute o nella disponibilità della Corte (art. 39 T.U.), e la relazione unita alla decisione, in cui la Corte esprime compiutamente le proprie valutazioni sulle dinamiche delle finanze pubbliche e sui loro riflessi sul bilancio, prendendo anche in osservazione i fenomeni gestori che si dimostrino particolarmente rilevanti (art. 41 T.U.).

Va sottolineato, comunque, che la peculiare caratteristica del giudizio di parificazione è da rinvenire nel fatto che esso si svolge, a norma dell'art. 40 del citato T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, "nelle formalità della giurisdizione contenziosa", con la partecipazione, dunque, del Pubblico Ministero, rappresentato nella specie dal Procuratore Regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria orale.

Le "formalità della giurisdizione contenziosa" implicano il riconoscimento, da un lato, della natura sostanziale di controllo delle attività di parificazione, dall'altro, del carattere di certezza che le risultanze del rendiconto generale assumono, come con efficacia di giudicato, una volta che sia stato emesso la decisione di parificazione.

Dal riconoscimento della formalità giurisdizionale della procedura si fa conseguire la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali di spesa, per la violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81 della Costituzione e per il contrasto con altri parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica.

4. Nel mutato quadro istituzionale che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel concorso al rispetto dei vincoli di finanza europea, il giudizio di parifica non si esaurisce nell'esame sull'attendibilità ed affidabilità delle risultanze contabili sulla base delle scritture contabili.

In effetti, le verifiche di natura finanziaria sono dirette ad accertare, non solo i risultati di esercizio e le modalità di gestione delle entrate e delle spese, ma anche la situazione di equilibrio del bilancio in una visione prospettica.

In tale nuova visione della finanza pubblica, essenziali si dimostrano i riscontri in ordine alle previsioni risultanti dalle leggi di bilancio e dall'assestamento, al fine di accertare i criteri di programmazione delle attività finanziarie e l'osservanza del principio dell'equilibrio del bilancio, avuto riguardo alla copertura finanziaria delle spese imposta dall'art. 81 della Costituzione, risultando forte il richiamo fatto, in questi ultimi tempi, dalla Corte Costituzionale.

5. In un contesto evolutivo delle competenze della Corte dei conti sono da leggere, dunque, le nuove attribuzioni di controllo conferite dal D.L. n. 174/ 2012, tra le quali in principal modo il giudizio di parificazione del rendiconto regionale. Nel ridefinire, infatti, i contenuti della relazione di parifica, l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012 richiamato pone l'accento in particolare sulle sue finalità. Come già affermato, tale disposizione sancisce che la relazione annuale sul Rendiconto generale della Regione, i cui contenuti risiedono principalmente nell'esame della legittimità e della regolarità della gestione e nella proposizione di misure correttive e di interventi di riforma, è in particolare finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio, nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della spesa; richiamo questo che risulta essere, tra l'altro, leggibile anche in precedenti normativi di sostanziale rilievo (nell'art. 3, commi 3 e 5, L. n. 20/94; e, poi, nell'art.7, comma 7, l. n. 131/2003).

6. A una lettura storica, oltre che sistematica, con la previsione normativa di cui al ripetuto art. 1, comma 5, del D.L. n. 174 del 2012, il disegno innovatore del legislatore si dimostra portato sostanzialmente a compimento.

Infatti, la relazione sulla gestione finanziaria annessa alla decisione è assurta al ruolo di parte essenziale della procedura di parificazione, si è arricchita di contenuti che investono tutti gli aspetti che incidono sul giudizio di regolarità e di legittimità della gestione, dal quale possono conseguire proposte di misure correttive e di interventi di riforma in un continuo ideale con quanto previsto dall'art. 41, ultimo periodo, del R. D. n. 1214/1934; e soprattutto ne è stata resa esplicita la finalità, che è quella di assicurare l'equilibrio del bilancio, nonché l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica nelle sue diverse componenti e in relazione alle diverse politiche pubbliche di competenza della Regione.

Pertanto, nell'attuale assetto istituzionale, il ruolo della Corte dei conti, quale Istituzione superiore di controllo, è quello, appunto, di controllore "dell'equilibrio economico-finanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 109 e 120 della Costituzione) ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost). Equilibrio e vincoli che trovano

generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura contabile neutrale e indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico" (Corte costituzionale sentenza n. 70 del 2013). E ciò è tanto ancor più significativo a seguito dell'introduzione nella Carta costituzionale del principio del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti, la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 ha riformato in questo senso l'art. 81 della Costituzione, introducendo, contestualmente, nell'art. 97, comma 1, il principio fondante per il quale "Le pubbliche amministrazioni in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

7. Richiamata l'attenzione sulla natura e sugli effetti della nuova procedura di controllo intestato alla Corte, alcune annotazioni vanno svolte in ordine alla metodologia seguita per la formulazione del giudizio di parificazione del Rendiconto regionale per il 2012.

Innovando la prassi che si è consolidata nella stesura delle precedenti relazioni sulla gestione finanziaria della Regione Lazio, il controllo propedeutico al giudizio di parificazione è stato svolto attraverso l'acquisizione degli elementi istruttori necessari, messi a disposizione da parte dell'Amministrazione regionale, in un continuo e proficuo scambio di informazioni e documenti con i magistrati della Sezione incaricati di tale attività di controllo.

Nel rispetto del principio del contraddittorio, che risulta immanente al sistema di confronto con le Istituzioni coinvolte, le risultanze del controllo successivamente eseguito sono state ugualmente portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, nella sede di incontri tenutisi con i dirigenti del servizio finanziario e delle diverse aree di gestione interessate (sanità e formazione professionale).

Sulla base dei dati contabili acquisiti attraverso un collegamento diretto, operato tra la Sezione regionale di controllo e la Direzione regionale competente della Regione, che ha consentito l'"accesso" concordato alle scritture informatiche della stessa, sul modello del sistema integrato valevole per il sistema contabile dello Stato (RGS - Corte dei conti), si è proceduto, a seguito della definizione di criteri oggettivi necessari alla determinazione di campioni rappresentativi avvenuta con deliberazione n. 51/2013/FRG del 17 aprile 2013, alla approvazione della deliberazione n. 254/2013/FRG recante, appunto, "Verifica del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", dei cui esiti la Regione è stata tempestivamente posta a conoscenza.

1. L'armonizzazione della contabilità pubblica

1.1 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011), recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, ha la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le norme contenute negli articoli da 1 a 3 definiscono le finalità, i soggetti e l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali.

I criteri e i principi direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali - recati dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2, della legge n. 42 del 2009, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196/2009 - prevedono, come per le altre amministrazioni pubbliche:

- l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in "missioni" e "programmi" coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale;
- l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e

riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali.

Va richiamata l'attenzione sul fatto che la problematica relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici ha formato già oggetto di un precedente intervento normativo, effettuato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione operata con la L. Cost. n. 3 del 2001. In particolare l'articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003 (recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", cd. legge La Loggia) aveva previsto una delega nei confronti del Governo per la ricognizione dei principi fondamentali relativi alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.

In attuazione della delega è stato emanato il d. lgs. n. 170 del 12 aprile 2006, recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. In particolare, l'ambito di applicazione del citato decreto legislativo è limitato all'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile degli enti territoriali (Regioni ed Enti locali) rispetto al bilancio dello Stato e le conseguenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità e crescita (articolo 1).

Per le Regioni, quindi, è previsto che esse adeguino con legge i propri ordinamenti contabili ai principi di armonizzazione contenuti nel provvedimento.

In conformità ai principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42/2009, l'articolo 2 prevede che le amministrazioni regionali e locali affianchino, a soli fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria da essi adottato - e confermato dallo schema in esame - un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Analogamente, l'affiancamento dei due sistemi di contabilità risulta essere richiesto per gli enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria. Le aziende speciali e le istituzioni, di cui all'art. 114 del T.U. Enti locali, e gli altri organismi strumentali delle Regioni e degli Enti locali sono tenuti ad adottare il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

L'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria, mediante l'adozione di un piano dei conti integrato, oltre a rendere possibile la predisposizione dei bilanci consolidati, dovrebbe consentire una rappresentazione della gestione in termini di costi/ricavi, che può costituire strumento informativo e di valutazione rilevante nel

processo di attuazione del federalismo fiscale.

Si ricorda, a tale riguardo, che la scelta di indirizzarsi verso una contabilità economico-patrimoniale è connessa all'esigenza - sottolineata nella relazione sul federalismo fiscale trasmessa dal Governo al Parlamento il 30 giugno 2010 - di individuare una soluzione al problema delle c.d. "esternalizzazioni", ossia del trasferimento da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività anche strumentali di propria competenza ad altri soggetti, pubblici o privati.

Al fine di realizzare l'armonizzazione dei sistemi contabili, l'articolo 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni territoriali e i loro enti strumentali di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1¹ al

¹ **1. Principio della annualità**

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile

è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni

programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si

applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una

provvedimento. Per gli Enti strumentali delle Regioni e degli Enti locali che adottano la contabilità economico patrimoniale è altresì previsto che essi conformino la propria gestione anche ai principi del codice civile.

Le Amministrazioni regionali e locali e i loro Enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono altresì tenuti ad uniformare la gestione ai principi contabili applicati, che saranno definiti con i successivi decreti legislativi correttivi, previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, che saranno adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale, ai sensi dell'articolo 35, co. 4.

Al fine di evitare un recepimento non omogeneo dei principi di

distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

armonizzazione, il provvedimento ha previsto una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, alla quale partecipa anche la Regione Lazio, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema

Tra i criteri e i principi di delega recati dall'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 42/2009, si prevede, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari, funzionali ad una omogenea rappresentazione delle spese delle pubbliche amministrazioni ed in grado di riflettere le finalità e le funzioni delle politiche pubbliche.

La Classification of the Functions of Government (successivamente **Cofog**) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici, rispettivamente denominati Divisioni (funzioni di 1° livello), Gruppi (funzioni di 2° livello) e Classi (funzioni di 3° livello).

Le Divisioni rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; i Gruppi riguardano le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; le Classi, infine, identificano i singoli obiettivi in cui si articolano le aree di intervento.

La COFOG permette di avere, attraverso la corretta classificazione delle spese sostenute dalle amministrazioni, l'analisi dell'attività dell'operatore pubblico secondo l'ottica della produzione, individuando chi ha prodotto che cosa per quale fine al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole Amministrazioni.

Le norme contenute negli articoli da 9 a 17 recano la disciplina per l'adozione, da parte delle amministrazioni territoriali e dei loro enti strumentali, della rappresentazione della spesa per "missioni" e "programmi", in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, con distinte modalità per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria e per quelle, invece, che adottano una contabilità di tipo civilistico, con il fine ultimo di assicurare, per entrambe le tipologie di enti, una rappresentazione dei dati contabili utile al consolidamento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con gli schemi adottati in ambito comunitario.

Con riferimento alle amministrazioni regionali e locali e ai loro enti strumentali territoriali in contabilità finanziaria, il sistema di bilancio che essi adottano costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione,

previsione, gestione e rendicontazione, finalizzato a fornire informazioni in merito all'andamento dell'ente, ai programmi in corso di realizzazione e a quelli futuri, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria (articolo 9).

Il bilancio di previsione finanziario, sia annuale che pluriennale, ha carattere autorizzatorio. Il bilancio pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le amministrazioni sono tenute ad allegare ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali (articolo 10).

In conformità ai principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42/2009, l'articolo 11 dispone l'adozione da parte delle suddette amministrazioni di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.

Tali schemi di bilancio saranno definiti con successivi decreti legislativi integrativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale prevista a partire dal 2012 dall'articolo 35.

Con i suddetti decreti integrativi saranno altresì definite le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, la cui definizione rientra tra i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42/2009.

Ai fini di una rappresentazione omogenea dei dati di bilancio, lo schema in esame, all'articolo 12, prescrive l'obbligo per le amministrazioni territoriali di adottare schemi di bilancio articolati secondo una omogenea classificazione per missioni e programmi, tesa ad assicurare una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche, evidenziando le modalità di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e a consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari (regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio del 25 giugno 1996, e successive modificazioni).

La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili, individuati nell'allegato 1 all'articolo 3, cui sono tenute a conformarsi le amministrazioni pubbliche.

Le definizioni fornite dei concetti di "missione" e di "programma" corrispondono a quelle adottate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196/2009. In particolare, le missioni rappresentano le funzioni

principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita almeno dai programmi (articolo 13).

Pertanto, i documenti di bilancio, sia di previsione che di consuntivo, devono essere elaborati, ai sensi dell'articolo 14, adottando una specifica classificazione delle spese, analoga a quella prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 25 della legge di contabilità, articolata per:

a) missioni, che, come detto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa. Le missioni vengono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117e 118 della Costituzione.

Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, la norma prevede che le missioni possano essere definite anche tenendo conto di quelle già individuate per il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) programmi, quali aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica, finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni. E' prevista piena autonomia delle amministrazioni pubbliche nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza. Tuttavia, ferma restando tale autonomia, al fine di permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e delle metodologie individuate nell'articolo 35, comma 4, che prevede l'adozione di decreti legislativi integrativi successivi alla fase di sperimentazione biennale, anche per la definizione dei criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni.

Ai fini del consolidamento dei dati, ciascun programma deve essere corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macro-aggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. La norma indica i macro-aggregati con riferimento alle spese correnti e alle spese in conto capitale. Per la spesa relativa al rimborso prestiti si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la

cui articolazione in programmi viene definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 35;

d) capitoli, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli. Ove previsti, i capitoli e gli articoli devono essere raccordati con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

In analogia a quanto previsto per il bilancio statale è disposto che la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (articolo 14, comma 2).

L'articolo 15 stabilisce, poi, i criteri per la specificazione e classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario - anch'essi in analogia con la classificazione delle entrate del bilancio dello Stato come disciplinata dall'articolo 25 della legge di contabilità - che vengono classificate in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza; tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto; capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Una disciplina apposita è recata per quanto concerne la flessibilità degli stanziamenti contenuti negli schemi di bilancio, con il fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche in sede di gestione.

A tal fine la norma prevede due tipologie di interventi:

- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti in aderenza a un principio ormai consolidato nell'ordinamento contabile nazionale.

Si rileva, al riguardo, che lo schema in esame non reca alcuna distinzione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, come invece previsto per il bilancio dello Stato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che forme analoghe di flessibilità amministrativa nella gestione di bilancio dello Stato sono disciplinate dall'articolo 33, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n.196/2009).

In particolare, la richiamata norma prevede che, nel rispetto dei saldi di

finanza pubblica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, possa adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, limitatamente, però, alle spese per adeguamento al fabbisogno e nell'ambito delle sole spese rimodulabili.

Si segnala, inoltre, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 359, attualmente all'esame della V Commissione bilancio della Camera), nell'ambito della classificazione delle spese iscritte nei documenti contabili per missioni e programmi di cui all'articolo 11, introduce la ripartizione tra "spese non rimodulabili" e "spese rimodulabili", ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità di bilancio previste dall'Allegato 1 recante i principi contabili generali (*cf.* principio contabile n. 11).

Per quanto concerne gli enti strumentali delle amministrazioni pubbliche territoriali che adottano un regime di contabilità civilistica, lo schema di decreto richiamato reca specifiche previsioni per l'armonizzazione dei sistemi contabili e per l'applicazione ad esse di schemi di rappresentazione delle spese articolati per missioni e programmi (articolo 17).

In particolare, gli enti strumentali in regime di contabilità civilistica saranno tenuti ad una serie di adempimenti contabili che vengono definiti dal legislatore delegato quale "tassonomia", finalizzata a consentire l'armonizzazione dei dati contabili di tali enti con quelli delle Regioni e degli Enti locali, che adottano, invece, una contabilità di tipo finanziario.

A tal fine, per gli enti strumentali in contabilità di tipo civilistico è prevista la predisposizione di un budget economico.

Inoltre, per gli enti strumentali individuati dall'ISTAT come facenti parte del Settore istituzionale della pubblica amministrazione - e dunque rientranti nel conto economico della P.A. - è previsto l'obbligo:

- a) di riclassificare i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE, ai sensi della legge di contabilità (articolo 14, comma 6, legge n. 196/2009). Ciò al fine di consentire il consolidamento dei dati di cassa di tali enti con quelli degli enti territoriali di appartenenza.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 6, della legge di contabilità e finanza prevede l'obbligo di trasmissione quotidiana, da parte delle amministrazioni pubbliche, tramite i propri tesoriери o cassieri, dei dati sugli incassi e pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

b) di elaborare un prospetto di ripartizione della spesa complessiva per missioni e programmi, accompagnata, ai fini del consolidamento dei dati contabili secondo l'aspetto funzionale, dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Il prospetto - che deve essere allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE - sarà definito dai successivi decreti legislativi integrativi che saranno adottati dopo il periodo di sperimentazione biennale previsto per l'attuazione della disciplina dettata dal Titolo I dello schema in questione (articolo 35, comma 4).

La relazione sulla gestione deve attestare le attività riferite a ciascun programma di spesa (articolo 17, comma 5).

Sugli adempimenti contabili previsti in capo agli enti strumentali sono tenuti a vigilare gli organi interni di controllo, i quali devono attestare l'attività svolta nella relazione all'assemblea, di cui all'articolo 2429 del codice civile (articolo 17, co. 6).

1.2 Il D.P.C.M. 28 dicembre 2011

Con il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 viene definito in maniera compiuta il principio della competenza finanziaria (cd. rafforzata), che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia attive che passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate, quindi, nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Di converso non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In particolare, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La Regione Lazio è tra le Regioni (attualmente quattro) che ha aderito alla fase di sperimentazione del nuovo sistema contabile².

1.3 L'applicazione del d. lgs. n. 118/2011 al bilancio della Regione Lazio

La Regione Lazio è una delle quattro Regioni che partecipa alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 (D.P.C.M. 25 maggio 2012), i cui principi si applicano al bilancio consuntivo 2012 della Regione Lazio³, anche in forza dell'articolo 9 L.R. 23 dicembre 2011 n. 20 (Bilancio di previsione 2012)⁴, e dell'articolo 7 della L.R. 18 luglio 2012 n.11 (legge di assestamento 2012)⁵.

² DPCM 25 maggio 2012 – Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

³ All'articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si è dato attuazione con D.P.C.M. 28.12.2011 avente ad oggetto la sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, richiamato dall'articolo 9 L.R. 23 dicembre 2011 n. 20 (Bilancio di previsione 2012). Tale norma chiarisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le disposizioni di cui al citato DPCM si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegati 1 e 2 del DPCM).

⁴ Art. 9 (Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"): 1. *Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.* 2. *Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla L.R. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. sulla sperimentazione di cui al comma 1.* 3. *Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del d.lgs. 118/2011, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. sulla sperimentazione.* 4. *La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale.* 5. *Le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. sulla sperimentazione si applicano anche in riferimento alla perenzione amministrativa.*

⁵ Art. 7 (Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell'ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l'esercizio 2012»

1. *Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118).*

2. *Al fine di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi finanziari successivi a quello in corso, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

3. *Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato*

Alla luce di tale principio si formulano le osservazioni che seguono.

1.3.1 Il principio di semplificazione gestionale del bilancio

Con l'articolo 10 della legge regionale 20/2011⁶ l'Amministrazione regionale ha inteso individuare una sorta di "fase intermedia" rispetto alla conformazione della legge di contabilità regionale ai principi e criteri fissati dal d. lgs. 118/2011, adottando un criterio definito di "semplificazione gestionale". Tale operazione di riaccorpamento avrebbe dovuto essere finalizzata, secondo l'espresso disposto normativo, a "garantire una ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse".

In realtà, l'applicazione concreta dell'articolo 10 L.R. 20/2011 al sistema di bilancio regionale, violando l'espresso disposto normativo - in base al quale si sarebbero dovuti ricomprendere, in capitoli di spesa di nuova istituzione, interventi di natura funzionale affine, nel rispetto delle singole UPB di appartenenza - ha

alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. Al fine di garantire l'accertamento per l'intero importo del credito anche nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il "Fondo svalutazione crediti".

5. Alla determinazione dell'ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalità di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, fermo restando che sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

6. Per gli enti strumentali individuati con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2012, n. 8, nel corso della sperimentazione si applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai residui passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalità di cui all'articolo 22 della L.R. 25/2001 e riallocate sui capitoli di provenienza ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

⁶Art. 10

(Semplificazione gestionale del bilancio regionale)

1. La Regione, nell'ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta il criterio della semplificazione gestionale al fine di garantire un'ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in più capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali.

3. I capitoli di spesa interessati dalla semplificazione gestionale restano in vigore per la sola gestione dei residui e sono riferiti ad interventi finanziati con fondi regionali, ad esclusione dei capitoli di spesa di cui all'ambito A e all'ambito T, dei capitoli inerenti le spese obbligatorie e dei capitoli relativi ai fondi con natura vincolata. Sono altresì esclusi dalla semplificazione i capitoli di spesa in conto capitale.

4. Le disposizioni finanziarie delle leggi regionali istitutive dei capitoli di spesa di cui al comma 3 tengono conto della semplificazione gestionale secondo la tabella di cui al comma 5, al fine di garantire il raccordo tra le precedenti e le nuove coperture finanziarie.

5. Ai sensi del presente articolo, nell'ambito dei rispettivi assessorati di appartenenza, sono indicati nell'apposita tabella (Allegato A):

a) il capitolo di spesa che rimane in vigore per la sola gestione dei residui con il relativo riferimento normativo;

b) il capitolo di spesa di nuova istituzione con la relativa nuova denominazione.

consentito di accorpare capitoli eterogenei, con ricadute dirompenti in termini di classificazione delle voci finanziarie.

Nei fatti, tale criterio, di creazione regionale, si è tradotto in una opacizzazione della classificazione delle voci di spesa corrente del bilancio regionale, che, nella formulazione del bilancio consuntivo 2012 non consente più di verificare, con modalità analitica, spese correnti di grosso peso economico e di rilevante significatività sotto l'aspetto del controllo sociale, tra cui rientra il capitolo R11900, oggetto di analisi specifica in sede di verifica del rendiconto 2012 della Regione Lazio⁷ in cui risultano accorpate contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, spese per consulenze prestate da Enti o da privati a favore del Consiglio regionale, ecc..

Tab. n. 1

Capitoli già esistenti	Denominazione capitoli già esistenti	Capitoli di nuova istituzione	Denominazione capitoli di nuova istituzione
R11402	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE - Per la sola gestione dei residui	R11900	Spese di funzionamento degli Uffici e degli Organismi istituzionali del Consiglio regionale
R11405	SPESE PER IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (LR. 28.10.2002, N. 38) - Per la sola gestione dei residui		
R11501	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - Per la sola gestione dei residui		
R11502	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - Per la sola gestione dei residui		
R11503	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O DA PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE: CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE E SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Per la sola gestione dei residui		
R11504	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DI RESOCONTAZIONE DI STAMPA, DI DOCUMENTAZIONE E DI BIBLIOTECA E IN GENERE IN ECONOMATO: SPESE PER ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - Per la sola gestione dei residui		
R11505	SOMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO - Per la sola gestione dei residui		
R11506	SOMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DELLE SOMME DESTINATE AI SERVIZI DI TRASPORTO PER IL PERSONALE REGIONALE (LR. 5/1/1986) - Per la sola gestione dei residui		
R11507	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA STATUTARIA - LR. N. 24 DEL 21 DICEMBRE 2007 - Per la sola gestione dei residui		
R11508	SPESE PER L'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (LR. 6 OTTOBRE 2003, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - Per la sola gestione dei residui		
R11510	SOMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEI FONDI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO - ART. 46, LR. N. 3 DEL 27.2.2004 - Per la sola gestione dei residui		
R11512	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CREL (CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO) (LR. N. 13/2006) - Per la sola gestione dei residui		
R11513	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) - LR. 26 FEBBRAIO 2007, N. 1 - Per la sola gestione dei residui		
R11515	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' - Per la sola gestione dei residui		

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati preventivo 2012.

Le modalità con le quali si è data applicazione alla norma di cui trattasi, quindi, risultano in violazione del principio n. 5 (relativo alla veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del sistema bilancio) e del principio n. 12

⁷ Delibera di questa Sezione n. 254/2013/FRG del 14 novembre 2013.

(comparabilità intertemporale tra i dati di bilancio), di cui al d.lgs. 118/2011 – Allegato 1.

L'Amministrazione regionale⁸ ritiene che l'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20 trova la sua legittimazione nell'ambito del processo di adeguamento del bilancio regionale ai principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). In particolare osserva che gli articoli 13 e 14 del citato d. lgs. n. 118/2011 prevedono che il bilancio per le spese sia articolato in missioni, programmi e macro-aggregati: secondo il comma 1, lettera c), del citato art. 14 i *"macro-aggregati...costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macro-aggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4"..."*. Il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio sarebbe assicurata *"...al livello sistemico, cioè anche attraverso la corretta imputazione della spesa da parte del Consiglio regionale... ai capitoli, associati al macro-aggregato di IV livello, in ragione della natura economica delle spese previste, a fronte del finanziamento indistinto erogato..."*.

Le argomentazioni giustificative fornite dall'Amministrazione non risultano esaustive, dal momento che i rilievi già mossi dalla Sezione nell'esame del rendiconto 2011 della Regione Lazio alla norma *de qua* fanno riferimento non alla previsione astratta della medesima, ma alle modalità applicative della stessa, in quanto l'accorpamento non è stato operato accorpendo interventi di natura funzionale affine.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione regionale, il finanziamento indistinto rappresenta una violazione dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di bilancio, di cui non appare normativamente accettabile una valutazione in termini "macro" al livello sistemico di macro-aggregato di IV livello.

Inoltre, tale sistematica delle voci di bilancio è foriera di rilevanti problematiche operative, che è presumibile ritenere si evidenzieranno nell'ambito dei prossimi bilanci, redatti secondo i criteri dell'armonizzazione di cui al d. lgs. n.118/2011.

⁸ Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. Cdc n.6991 dell'11.11.2013.

2. I documenti contabili

2.1 I documenti aventi natura programmatica

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, approvato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, è stato adottato entro i termini previsti dalla legge, consolidando il processo di risanamento avviato negli esercizi precedenti.

Con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 è stata approvata la legge finanziaria relativa allo stesso anno al fine di apportare modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente come previsto dall' art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione".

La legge di approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2012 (LR 20/2011), ha determinato il totale generale dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2012 in 28.774.496 migliaia di euro, in termini di competenza, e in 36.560.351 migliaia di euro, in termini di cassa.

Per l'esercizio finanziario 2012, l'art. 4, comma 2 della L.R. 20/2011 quantifica in 200.000 migliaia di euro il limite per la contrazione dei mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti.

Quindi, al di là dei limiti "autorizzabili" contenuti nella legge finanziaria e nella legge di assestamento di bilancio, le operazioni relative al finanziamento di nuovi investimenti non possono superare il limite delle 200.000 migliaia di euro.

Tale importo di 200.000 migliaia di euro, con l'art. 5, comma 4 della legge di assestamento di bilancio (L.R. n. 11/2012), è stato aumentato di 100.000 migliaia di euro, conseguentemente il totale complessivo autorizzato per la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari riferita all'esercizio 2012 è pari a 300.000 migliaia di euro.

Delle 637.275 migliaia di euro "autorizzabili" di cui all'elenco 5 allegato al bilancio di previsione, poi aumentate a 872.289 migliaia di euro con legge di assestamento 2012 (+235.014 migliaia di euro), possono essere autorizzate solo 300.000 migliaia di euro.

Con legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19), il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è quantificato nella misura di 4.778.605 migliaia di euro (stanziamenti su capitoli di spesa con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario, di cui all'elenco 5 del bilancio di previsione, pari a 637.275 migliaia di euro, più i mutui a pareggio del disavanzo autorizzati, pari a 4.141.329 migliaia di euro).

Con la legge di assestamento al bilancio di previsione 2012 (L.R. n. 18 luglio

2012, n. 11) con la definitiva quantificazione del disavanzo dell'esercizio precedente (in 5.088.521 migliaia di euro), i sopraindicati importi relativi ai mutui per nuovi investimenti ed il ricorso al mercato finanziario, già definito dalla legge finanziaria 2012 in 4.778.605 migliaia di euro, sono aumentati di 1.182.205 migliaia di euro per arrivare ad 5.960.810 migliaia di euro.

Tab. n. 2

Mutui e prestiti obbligazionari Regione Lazio 2012	
Bilancio di previsione 2012	Ridefinizione ex Legge di assestamento 2012
LR 20/2011 – art. 4	LR 11/2012 – art. 5
LIMITE	RIDEFINIZIONE LIMITE
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MUTUI PER INVESTIMENTI – art. 4, c. 2	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MUTUI PER INVESTIMENTI – Art. 5, c. 4
€ 200.000	€ 300.000 (+€ 100.000)
Elenco 5 – Spese finanziate con indebitamento	Elenco 5 – Art. 5, c. 2
€ 637.275	€ 872.289 (+ € 235.014)
Copertura disavanzo a pareggio	Copertura disavanzo a pareggio
€ 4.141.329	€ 5.088.521
Livello massimo di ricorso al mercato finanziario	
Legge finanziaria 2012	Ridefinizione ex Legge di assestamento 2012 –
LR 19/2011– art. 1	art. 5, c. 3
€ 4.778.604	€ 5.960.810
(€ 637.275 +€ 4.141.329)	(€ 872.289 +€ 5.088.521)

Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio

2.2 In particolare le previsioni di entrata e di spesa

L'analisi delle previsioni di entrata e di spesa 2012, riassunte nelle tabelle seguenti, evidenziano che il pareggio finanziario, di cui agli articoli 1 e 2 L.R. 20/2012⁹, risulta conseguito con lo stanziamento di entrate che, anche in base agli elementi disponibili per l'Amministrazione al momento dell'approvazione del documento contabile, erano da ritenere in parte inesistenti e/o incerte, come già segnalato nei precedenti referti sui bilanci consuntivi 2010 e 2011 da questa Sezione regionale di controllo.

⁹ Art. 1 (Disposizioni in materia di entrate): " Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2012 è approvato in euro 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in euro 36.560.352.644,38 in termini di cassa." Art. 2(Disposizioni in materia di spesa): " Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2012 è approvato in euro 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in euro 36.560.352.644,38 in termini di cassa."

Tab.n. 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE					
PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE		
	(in migliaia di euro)			(in migliaia di euro)	
TITOLI	Preventivo 2012		TITOLI	Rendiconto 2012	
	Residui attivi	Previsioni iniziali		Residui attivi finali da Rend. 2011	Previsioni definitive
TITOLO 0: Saldo A + avanzo amministrativo vincolato	0	1.966.360	TITOLO 0: Saldo A + avanzo amministrativo vincolato	0	3.618.544
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	5.961.247	12.445.436	TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	6.367.131	12.466.357
TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.202.769	921.478	TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.110.907	1.008.361
TITOLO III: entrate extratributarie	639.288	1.018.755	TITOLO III: entrate extratributarie	882.671	1.046.664
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	1.795.419	2.125.183	TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	1.596.200	2.408.558
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0	6.852.844	TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0	8.038.536
TITOLO VI: contabilità speciali.	53.494	3.444.441	TITOLO VI: contabilità speciali.	56.441	3.644.441
Totale entrate	9.652.217	28.774.496	Totale entrate	10.013.350	32.231.460

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati preventivo 2012

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati rendiconto 2011-2012

Tab. n. 4

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESE					
PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE		
	(in migliaia di euro)			(in migliaia di euro)	
TITOLI	Preventivo 2012		TITOLI	Rendiconto 2012	
	Residui passivi	Previsioni iniziali		Residui passivi finali da rend. 2011	Previsioni definitive
TITOLO I - Spese correnti	6.838.095	19.848.514	TITOLO I - Spese correnti	6.600.768	16.416.613
TITOLO II - Spese in c/capitale	1.901.534	2.888.591	TITOLO II - Spese in c/capitale	1.987.873	3.538.135
TITOLO III - Rimborso prestiti	59.565	2.592.950	TITOLO III - Rimborso prestiti	0	2.643.751
TITOLO IV - Contabilità speciali	4.027.992	3.444.441	TITOLO IV - Contabilità speciali	4.505.193	3.644.441
Totale spesa	12.827.186	28.774.496	Totale spesa	13.093.834	26.242.939

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 5

PREVISIONI DI ENTRATA						
(in migliaia di euro)						
TITOLI	2010		2011		2012	
	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi
TITOLO 0: Saldo A + avanzo amministrativo vincolato	4.242.755	4.350.307	2.015.681	2.549.824	1.966.360	3.618.544
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	11.802.200	12.293.828	11.726.564	11.970.276	12.445.436	12.466.357
TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	759.780	1.086.372	1.505.222	1.557.699	921.478	1.008.361
TITOLO III: entrate extratributarie	1.255.164	749.550	1.538.684	1.681.197	1.018.755	1.046.664
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	1.625.861	1.719.004	1.426.561	1.592.843	2.125.183	2.408.558
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	6.194.887	8.399.450	7.174.707	9.541.761	6.852.844	8.038.536
TITOLO VI: contabilità speciali.	1.750	1.750	700	700	3.444.441	3.644.441
Totale entrate	25.882.397	28.600.261	25.388.119	28.894.300	28.774.496	32.231.461

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati da preventivo e rendiconto

Il principio inderogabile dell'equilibrio, di cui all'articolo 81, 4° comma, Cost., in sede di bilancio preventivo di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati i profili della spesa e quelli dell'entrata (Corte Cost., sentenza n. 118 del 2012) e, conseguentemente, che la copertura deve essere sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, oltre che in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare anche con una visione prospettica agli esercizi futuri (Corte Cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 51 del 2013; n. 192 del 2012).

Tale principio, opera, secondo la Corte costituzionale direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (Corte Cost., sentenza n. 26 del 2013) e ad esso non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (Corte Cost. sentenza n. 26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961).

Da ciò discende che in un ottica di complessiva salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica (Corte Cost., sent. n. 70 del 2012) le entrate previste a copertura delle spese devono presentare un sufficiente grado di credibilità da valutarsi *ex ante* secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte Cost., sentenze n. 18 del 2013, n. 192, n. 131, n. 115, n. 70 del 2012, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

Alla luce dei suddetti principi si formulano le seguenti osservazioni sugli

stanziamenti di entrate iscritti nel bilancio preventivo 2012 della Regione Lazio:

- 1) Le previsioni di entrata 2012 del Titolo II (Contributi e trasferimenti dall'U.E., dello Stato e di altri soggetti) corrispondono agli importi iscritti nell'anno 2010 e non considerano quindi gli effetti delle manovre finanziarie nazionali del 2011, con le quali è stata disposta la riduzione dei trasferimenti alle Regioni.
- 2) Con riferimento alle entrate derivanti da alienazioni (Titolo IV), si osserva che lo stanziamento risultava, alla data di approvazione del bilancio preventivo 2012, del tutto incongruo rispetto allo stato di attuazione del piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio.

Questa Sezione, nell'ambito degli ultimi due referti sul rendiconto regionale¹⁰, nell'evidenziare l'estremo ritardo con cui è stato dato inizio a tale attività nella Regione Lazio, aveva già richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sulla non conformità¹¹ dell'utilizzo di tale stanziamento come mezzo di copertura del disavanzo di amministrazione.

Risulta quindi evidente che, anche considerate le previsioni assestate (tab. n. 6), per le quali valgono le stesse osservazioni fatte alle previsioni iniziali, il bilancio preventivo dell'esercizio 2012 presentava una situazione di equilibrio solo formale.

A ciò deve aggiungersi che la posta di saldo finanziario (Titolo 0), pari a 1.966.360 migliaia di euro in sede di bilancio preventivo¹² e a 3.618.544 migliaia di euro in sede di assestamento¹³ applicata per raggiungere il pareggio tra entrate e spese non risulta tracciabile nel suo ammontare né nei documenti contabili né nel sistema contabile informatico (SIRIPA) della Regione Lazio.

Sul punto si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 70 del 2012; n. 192 del 2012) in tema di applicazione di "avanzo presunto" al bilancio preventivo.

¹⁰ Deliberazione n. 123/2013/FRG "il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011" pagg. 249 e ss; Deliberazione n. 92/2012/FRG "il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni al 2011" pagg. 223 e ss;

¹¹ Art.1, comma 6, della legge di assestamento bilancio 2010 (LR 3/2010): "alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2009, pari ad€5.810.833.378,68 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 720.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.090.833.378,68.... Art. 5, comma 1, della legge di assestamento del bilancio 2011 (LR 11/2011): "alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2010, pari ad euro 5.944.534.577,89 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 800.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.144.534.577,89....".

¹² L.R. n. 20 del 23 dicembre 2011: l'importo dell'avanzo presunto risulta dall'UPB 000 - Allegato tecnico alla tabella A - Entrate ed è costituito dalla somma del saldo A + l'avanzo amministrativo vincolato

¹³ L.R. 11 del 18 luglio 2012.

La ricostruzione di tale posta con riferimento al bilancio preventivo 2013 è risultata essere oggetto di verifica, attualmente in corso, nella delibera 243/2013/FRG di questa Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, D.L. 174/2012.

2.3 La mancata adozione del DPEFR

Si premette che la legge n. 196/2009 ha sostituito il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con la c.d. Decisione di finanza pubblica (DFP), fissandone il contenuto; determinando, peraltro, all'articolo 8 che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10.

La successiva legge 7 aprile 2011 n. 39 ha previsto che il ciclo della programmazione inizia con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), caratterizzato dalla integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il semestre europeo.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è uno strumento previsto dalla legge di contabilità regionale (art.10¹⁴, L.R. 25/2001).

Si tratta di un atto di indirizzo predisposto annualmente dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che ha la funzione di stabilire i criteri di impostazione della manovra di bilancio.

Esso rappresenta il documento pluriennale non contabile utile a supportare la definizione degli obiettivi prioritari della Regione in quanto, partendo dall'esame del quadro macroeconomico, dovrebbe essere funzionalizzato a definire le azioni strategiche della Regione nell'arco temporale di riferimento. Esso dovrebbe rappresentare l'atto di indirizzo cui uniformare il bilancio (preventivo) annuale e pluriennale e dovrebbe contenere anche sistemi di indicatori atti a monitorare strategie ed obiettivi di medio e lungo periodo.

Nella prassi, tuttavia, il DPEFR, per la sua struttura articolata per obiettivi di policy, disancorata da elementi economico-temporali per la realizzazione delle

¹⁴ Articolo 10 L.R. 20 novembre 2001 n. 25 (Adozione del DPEFR)

1. Il DPEFR è adottato dal Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta, da presentare al Consiglio stesso entro il 31 luglio.

2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della L.R. 14/1999.

3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.

strategie e in quanto privo di effetti vincolanti, finisce per perdere la propria funzione programmatoria, anche perché non viene rispettata la tempistica, necessariamente preventiva, di approvazione rispetto agli strumenti operativi di programmazione economico finanziaria regionale (bilanci preventivo e pluriennale) e viene degradato ad un documento formale.

Al contrario, la funzione del DPEFR è centrale, in quanto consente al Consiglio regionale di conoscere le strategie e gli obiettivi a medio-lungo periodo della Giunta, che deve poi redigere il bilancio preventivo e pluriennale secondo i criteri fissati nel documento approvato dal Consiglio stesso.

Esso, inoltre, rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale viene annualmente aggiornato o modificato il PRS (Programma Regionale di Sviluppo), presentato dalla Giunta ad inizio legislatura, che contiene gli obiettivi, le strategie e la politica che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura.

L'ultimo DPEFR approvato (relativo al triennio 2009-2011) risale all'anno 2008¹⁵: esso prendeva atto degli effetti dell'inizio della crisi economica globale, modificando la simulazione del quadro economico tendenziale, dettando le linee direttrici delle scelte economiche regionali, ispirate alla promozione della ricerca, dell'innovazione e del rafforzamento della base produttiva, in funzione di sostegno dell'economia.

Il DPEFR 2010-2012, così come i successivi documenti di programmazione relativi ai trienni 2011-2013 e 2012-2014, non risultano essere stati adottati.

Ciò premesso, si evidenzia che, prescindendo dalla sua denominazione, la carenza a livello di governo regionale di documento di siffatta tipologia, in un quadro finanziario regionale economicamente compromesso, che deve inderogabilmente orientarsi alla riduzione della spesa, priva il decisore politico di un utile strumento di programmazione.

E' in tale documento, infatti, che si dovrebbero rappresentare scelte politiche coerenti con gli obiettivi strategici e si dovrebbe effettuare il collegamento con il bilancio preventivo e pluriennale.

2.4 La legge di assestamento di bilancio

L'art. 27, 1° comma, della legge regionale di contabilità 25/2001, dispone che con la legge di assestamento, da approvarsi entro il 30 giugno di ogni anno, il

¹⁵ approvato dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2008 e, successivamente, dal Consiglio regionale il 15 dicembre 2008, in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10, comma 1 della citata legge di contabilità regionale n. 25/2001, fissati al 15 luglio per l'approvazione da parte del Consiglio, a seguito di deliberazione della Giunta da adottare entro il 30 aprile.

Consiglio provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;
- b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
- c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'art. 26.

Proprio il legislatore regionale, quindi, ha fissato tassativamente il contenuto della legge di assestamento, che rappresenta, dunque, lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione, siano esse correzioni di errori di previsione, adeguamenti degli stanziamenti di bilancio ai residui accertati, o eventuali nuove esigenze di spesa, rimandando ai "collegati" la possibilità di disciplinare aspetti a carattere ordinamentale od organizzatorio (art. 12, comma 1 bis, L.R. 25/2001).

La legge di assestamento delle previsioni di bilancio, nell'esplicare la sua principale funzione di aggiustamento delle previsioni nel corso della gestione, costituisce necessario punto di riferimento per le azioni che saranno stabilite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e per la costruzione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

In considerazione di ciò, la legge di assestamento non può e non deve rappresentare un mezzo per attuare una nuova manovra di finanza pubblica dell'esercizio finanziario ormai avviato da molti mesi, né creare nuovi istituti giuridici aventi riflessi sul bilancio.

Al contrario, nell'esercizio 2012 nel testo della legge di assestamento si rinvengono norme a carattere organizzatorio ed ordinamentale che travalicano i limiti dell'art. 27 della L.R. 25/2001, tra le quali spicca l'articolo 8 che detta la disciplina dei residui perenti "radiati", alla cui analisi sono dedicati i paragrafi relativi alla perenzione amministrativa nel capitolo delle Spese.

2.5 La capacità programmatica della Regione Lazio

La programmazione è uno strumento di razionalizzazione dell'attività amministrativa che si ricollega all'esigenza, propria di ogni attività che si proietta nel futuro, di elaborare un progetto, verificare la sua realizzabilità, determinare le risorse necessarie al suo perseguimento, fissandone tempi, modi e luoghi di utilizzazione.

Come si vede dalla tabella che segue gli stanziamenti di competenza risultano assolutamente non congrui rispetto ai pagamenti di competenza, con una percentuale complessiva pari al 58% del totale, ma con percentuali risibili negli ambiti E (3,81%), G (7,08%), B (8,69%) e C (11,43%), mentre presentano percentuali superiori al 50% solo gli ambiti H, R e S.

Tab. n. 6

Anno 2012

AMBITI	Stanziamenti finali di competenza	Pagamenti di competenza	Inc. % stanz./pag.
	(Sfco)	(Pco)	Pco/Sfco
A: Programmi comunitari	1.425.620	182.902	12,83%
B: Attività produttive commerciali e turistiche	220.932	19.198	8,69%
C: Programmazione negoziata, programmi integrati, ecc.	536.530	61.303	11,43%
D: Infrastrutture e trasporti	1.327.082	291.256	21,95%
E: Ambiente, energia e territorio	801.611	30.543	3,81%
F: Istruzione, formazione e lavoro	248.978	29.841	11,99%
G: Cultura, sport e tempo libero	42.268	2.993	7,08%
H: Sanità e servizi sociali	13.220.522	8.070.608	61,05%
R: Organi e funzioni istituzionali	176.932	91.098	51,49%
S: Risorse umane, strumentali e finanziarie	440.160	273.583	62,16%
T: Risorse finanziarie e poste tecniche (*)	4.157.864	4.082.374	98,18%
TOTALE AMBITI	22.598.499	13.135.699	58,13%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3 - UPB T31)			

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati da rendiconto

Tab. n 7

CONFRONTO TRA PREVISIONI DI ENTRATA E ACCERTAMENTI				
				(in migliaia di euro)
TITOLI	2012			
	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	Accertamenti di competenza	Diseconomie (accert. - stanziam.)
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	12.445.436	12.466.357	12.203.288	-263.069
TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	921.478	1.008.361	966.782	-41.579
TITOLO III: entrate extratributarie	1.018.755	1.046.664	73.202	-973.462
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	2.125.183	2.408.558	192.112	-2.216.446
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	6.852.844	8.038.536	4.451.541	-3.586.995
Totale entrate (al netto delle partite di giro)	23.363.696	24.968.476	17.886.925	-7.081.551
TITOLO VI: contabilità speciali.	3.444.441	3.644.441	10.480.488	6.836.047
Totale entrate	26.808.137	28.612.917	28.367.413	-245.504

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio– su dati da preventivo e rendiconto 2012

Tab. n. 8

CONFRONTO TRA PREVISIONI DI SPESA E IMPEGNI				
				(in migliaia di euro)
TITOLI	2012			
	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	Impegni	economie (imp. - stanziam.)
TITOLO I - Spese correnti	19.848.514	16.416.613	15.721.704	-694.909
TITOLO II - Spese in c/capitale	2.888.591	3.538.135	1.669.953	-1.868.182
TITOLO III - Rimborso prestiti	2.592.950	2.643.751	4.915.820	2.272.069
Totale spesa (al netto delle contabilità speciali)	25.330.055	22.598.499	22.307.477	-291.022
TITOLO IV - Contabilità speciali	3.444.441	3.644.441	10.480.157	6.835.716
Totale spesa	28.774.496	26.242.940	32.787.634	6.544.694

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio– su dati da preventivo e rendiconto 2012

L'orientamento consolidato della Corte costituzionale (sentenze n. 250 del 2013; n. 213 del 2008; n. 384 del 1991; n. 1 del 1966), inoltre, evidenzia che l'equilibrio tendenziale del bilancio è un concetto dinamico e *"...consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Detto principio impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per veneti sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio..."*(Corte costituzionale, sentenza n.250 del 21 ottobre 2013).

Al contrario, nel bilancio preventivo 2012, la capacità di entrata (cioè le riscossioni complessive rapportate agli stanziamenti finali di cassa) e la capacità di spesa regionale (cioè i pagamenti totali rispetto agli stanziamenti finali di cassa) fanno emergere, rispetto alle previsioni assestate, percentuali di scostamento patologiche (40,59%, al netto delle partite di giro, per la capacità di entrata; 57,98%, al netto delle partite di giro, per la capacità di spesa), che testimoniano una incapacità programmatoria dell'Ente.

Riflettere su indicatori finanziari, quali la capacità di entrata e di spesa, e sulla significatività degli stessi, in termini di efficacia delle politiche istituzionali, rappresenta un passaggio necessario, in quanto gli effetti di una previsione siffatta si riflettono negativamente sull'attività gestionale, in termini di effettivo utilizzo delle risorse, e sulla programmazione regionale nel suo complesso, rendendola incoerente rispetto alla scelte di politica pubblica che ne sono alla base, oltre che inefficiente ed antieconomica nel suo insieme.

Una programmazione siffatta, oltre che non rispecchiare le reali condizioni finanziarie della Regione, finisce per paralizzare l'attività gestionale, rendendo di fatto inattuata la programmazione regionale nel suo complesso ed inefficaci i singoli interventi di politica istituzionale che riescono ad essere pagati.

Pertanto, come già rilevato nella Relazione di questa Sezione sul Rendiconto 2011, al fine di garantire la veridicità del bilancio preventivo e l'attendibilità dei dati contabili ivi contenuti, appare di assoluta priorità che la programmazione regionale venga, d'ora in poi, calibrata su una realistica capacità di entrata e di spesa.

Tab. n. 9

GESTIONE DI CASSA - RISCOSSIONI									
(in migliaia di euro)									
TITOLI	2010			2011			2012		
	Stanziam. finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. / Stanz. fin. di cassa)	Stanziam. finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. / Stanz. fin. di cassa)	Stanziam. finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. / Stanz. fin. di cassa)
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	17.616.502	12.443.567	70,64%	16.388.647	10.144.911	61,90%	18.833.487	8.690.349	46,14%
TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	2.338.082	1.119.548	47,88%	2.886.942	1.722.679	59,67%	2.119.268	809.047	38,18%
TITOLO III: entrate extratributarie	1.488.878	310.487	20,85%	2.316.281	64.238	2,77%	1.928.387	62.274	3,23%
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	3.400.585	301.667	8,87%	3.240.544	360.915	11,14%	4.004.758	161.359	4,03%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	8.399.450	750.000	8,93%	9.541.761	526.381	5,52%	8.038.536	4.451.541	55,38%
Totale entrate (al netto delle partite di giro)	33.243.497	14.925.269	44,90%	34.374.175	12.819.124	37,29%	34.924.436	14.174.570	40,59%
TITOLO VI: contabilità speciali.	320.593	3.436.146	1071,81%	50.791	3.731.716	7347,20%	3.700.882	10.475.353	283,05%
Totale entrate	33.564.090	18.361.416	54,71%	34.424.965	16.550.840	48,08%	38.625.319	24.649.924	63,82%

Tab. n. 10

GESTIONE DI CASSA - PAGAMENTI									
(in migliaia di euro)									
TITOLI	2010			2011			2012		
	Stanziam. finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/ Stanz. fin. di cassa)	Stanziam. finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/ Stanz. fin. di cassa)	Stanziam. finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/ Stanz. fin. di cassa)
TITOLO I - Spese correnti	21.336.539	12.686.673	59,46%	23.772.219	13.780.494	57,97%	23.016.933	13.801.844	59,96%
TITOLO II - Spese in c/capitale	7.388.767	1.316.430	17,82%	6.701.906	833.222	12,43%	5.525.507	773.525	14,00%
TITOLO III - Rimborso prestiti	2.871.053	883.824	30,78%	2.290.942	334.545	14,60%	2.643.751	3.506.958	132,65%
Totale spesa (al netto delle contabilità speciali)	31.596.359	14.886.927	47,12%	32.765.067	14.948.261	45,62%	31.186.191	18.082.327	57,98%
TITOLO IV - Contabilità speciali	2.078.822	3.433.049	165,14%	1.812.428	1.044.601	57,64%	8.149.634	7.168.736	87,96%
Totale spesa	33.675.179	18.319.976	54,40%	34.577.494	15.992.863	46,25%	39.335.825	25.251.062	64,19%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati da rendiconto 2012

3. I provvedimenti normativi approvati dal Consiglio regionale nell'anno 2012

Nel presente paragrafo si da conto dei provvedimenti normativi approvati dal Consiglio regionale nell'anno 2012.

3.1 Le norme regionali approvate nell'anno 2012

L.R. 28 marzo 2012, n. 1 *"Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche"*.

La presente legge modifica la L.R. 2/1995 e successive modifiche come di seguito: dopo la lettera b), del comma 3, dell'articolo 2, della L.R. 2/1995 e successive modifiche è inserita la seguente:

"bbis) svolge le attività di controllo sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità;".

Al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, con la presente legge la Regione, sostiene lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari ed incentiva la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale. Fissa il marchio regionale collettivo di qualità e definisce i controlli sull'uso dello stesso; fissa i criteri per la programmazione e la concessione dei contributi sia per la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni sia per lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Prevede altresì la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione.

L.R. 13 aprile 2012, n. 2 *"Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo"*.

La legge, attraverso un sistema di intervento mirato, intende riconoscere, promuovere e valorizzare, nel territorio regionale, le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell'identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico.

L.R. 16 aprile 2012, n. 3 *"Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie"*.

La legge modifica l'art. 3 c.1 lett. a) della L.R. 44/1992 ampliando la possibilità di

partecipazione al bando pubblico per la realizzazione dell'intervento n. 1 del programma denominato "La Regione Lazio per il cittadino consumatore III", ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2010 n.440.

L.R. 4 maggio 2012, n. 4 *"Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche"*.

La legge apporta varianti sui temi Giochi Olimpici 2020 e grandi eventi ed è stata abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 settembre 2012, n. 14.

L.R. 12 giugno 2012, n. 6 *"Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza"*.

In attuazione dell'art. 32 della Costituzione, in linea con gli obiettivi espressi dall'Unione europea nel settore delle malattie neurodegenerative, la legge assicura l'assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza, attraverso una rete di servizi sociali e sanitari integrati. All'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi garantiti attraverso i centri territoriali esperti per le demenze, i centri diagnostici specialistici per le demenze, i centri diurni, i centri sollievo, i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri, i nuclei Alzheimer-Perusini, l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria.

L.R. 18 giugno 2012, n. 7 *"Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse"*.

La legge, al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali, promuove la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa, attraverso un processo di innovazione organizzativa e tecnologica atto a favorire la cooperazione e la interoperabilità con i sistemi delle altre amministrazioni, il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici nonché il riuso dei programmi informatici.

L.R. 22 giugno 2012, n. 8 *"Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni*

di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)".

La legge intende conferire ai comuni funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio definendone l'ambito di applicazione. Nell'esercizio di dette funzioni i comuni possono istituire le Commissioni locali per il paesaggio. La Regione, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. La legge abroga la L.R. 16 marzo 1982, n. 13, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59, e i commi 6, 7 e 8 art. 9 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24. Apporta modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

L.R. 18 luglio 2012, n. 9 *"Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)".*

La legge apporta modifiche alla L.R.42/97 e disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, in particolare la norma si riferisce all'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. Pone particolare attenzione ai campi di volo che si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate.

L.R. 6 agosto 2012, n. 12 *"Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche".*

La legge modifica alcune leggi regionali (LL. RR. n.29/1997, n.24/1998, n.21/2009 già modificate dalla L.R. n.10/2011 e LL. RR. n.36/1987, n.27/1990, n.12/1999, n.38/1999, n.11/2007, n.13/2009) in materia di aree naturali protette regionali, pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure, contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto, ed interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica, disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica, governo del territorio, recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L.R. 24 agosto 2012, n. 13 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche"*.

La legge contiene disposizioni urgenti al fine di ottemperare agli obblighi europei circa la conservazione degli uccelli selvatici ed in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

L.R. 27 settembre 2012, n. 14 *"Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012) Soppressione delle commissioni speciali"*.

La legge abroga sia l'art. 1 della L.R. del 21 dicembre 2010, n. 5 riguardante disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012 sia la L.R. del 18 maggio 2012, n. 5 avente stesso oggetto.

L.R. 28 dicembre 2012, n. 15 *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013"*.

In attuazione dell'art. 29 L.R. 20 novembre 2001 n. 25 avente ad oggetto norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione, la legge autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2013.

3.2 In particolare le norme regionali aventi riflessi finanziari

Nell'ambito della produzione normativa del consiglio regionale, si ritiene di dover incentrare l'analisi su specifici interventi normativi, adottati nel 2011 (ma aventi operatività sui documenti contabili del 2012) e nel 2010 aventi riflessi finanziari, che destano perplessità.

Tutte queste norme, pur se talune non hanno trovato applicazione nel corso dell'esercizio 2012, anche a seguito dei rilievi espressi da questo Collegio negli scorsi referti sul rendiconto 2010 e 2011, restano attualmente vigenti nell'ordinamento regionale.

Si ritiene, pertanto, di rinnovare il monito all'Amministrazione, affinché ne valuti la compatibilità con i principi costituzionali ed ordinamentali del sistema civile e contabile.

L'articolo 3 (Misure per garantire l'equilibrio economico-finanziario) della L.R. 3/2010 dispone che *"Per le attività interessate dalla riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, la Regione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) è autorizzata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, a posticipare agli esercizi successivi gli impegni di spesa riferiti all'esercizio finanziario 2010 e seguenti, ovvero a riscrivere negli stanziamenti di competenza dei bilanci annuali successivi degli appositi capitoli gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio 2010 e seguenti..."*.

In base a questa norma, impegni riferiti al 2010 (pari ad euro 459.400.000) ed al 2011 (euro 182.000.000), in materia di trasporti, sono stati stralciati dal bilancio di competenza e differiti ad annualità successive e ad oggi non risultano ancora pagati.

L'Amministrazione ha comunicato¹⁶ di aver recuperato il disallineamento creatosi sui bilanci 2010 e 2011 nel bilancio pluriennale 2013-2015 come segue:

Tab. n. 11

(Missione 10, Programma 02)
(in euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziato 2014	Stanziato 2015
D41913	Contributo regionale per il trasporto pubblico locale - spese per contratti di servizio pubblico	50.000.000,00	380.000.000,00
D41914	Contributo regionale per il trasporto pubblico locale trasferimenti correnti a amministrazioni locali	150.000.000,00	370.000.000,00
TOTALI		200.000.000,00	750.000.000,00

¹⁶ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. n. 3407 del 15.05.2013

Tuttavia, come comunicato dall'Amministrazione¹⁷, tale recupero è subordinato alla capienza di cassa e, precisamente, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: progressiva riduzione del disavanzo sanitario; possibilità di applicazione della leva fiscale.

Non risulta che tale norma abbia trovato applicazione successivamente all'anno 2010 e 2011.

Comunque si evidenzia che l'operatività di tale norma presenta i caratteri di violazione diretta dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione.

Tale formulazione normativa, che rappresenta *un unicum* nel suo genere, è in assoluto contrasto con la nozione giuridica di impegno, che rappresenta la traduzione contabile del *vinculum iuris* dell' obbligazione civilistica perfezionata tra creditore e debitore (i cui elementi caratterizzanti sono il quantum da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito ed il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio), al cui adempimento il debitore (Regione) è tenuto secondo i canoni della correttezza (art. 1175 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). Il vincolo di destinazione, introdotto con l'atto di impegno, è immodificabile finché l'obbligazione è giuridicamente valida e, secondo gli ordinari canoni contabili, è ammesso il disimpegno, totale o parziale solo nel caso di accertata economia, onde consentire il riutilizzo delle somme, mediante nuovo impegno dello stanziamento recuperato.

Alla data odierna deve ritenersi consumato il potere di deroga introdotto dalla citata norma, sia perché contenuto nella legge di assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione, sia perché l'inequivoco richiamo alla legge 42/2009 – richiamo che, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, costituisce il criterio principale di interpretazione della norma – è limitato ad una temporizzazione precisa e ben definita "...nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009 n. 42,...". E, infatti, l'operatività della delega al Governo, inizialmente fissata dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è stato successivamente prorogato di sei mesi dalla legge 8 giugno 2011 n. 85 e risulta scaduto il 5 novembre 2011.

Deve, altresì, evidenziarsi la potenzialità offensiva di questa previsione normativa ai principi dell'annualità, dell'universalità, della veridicità, della significatività e rilevanza, nonché della attendibilità delle informazioni contabili e, quindi, in una parola, dell'intero sistema di bilancio, principi normativizzati dal

¹⁷ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. n. 3176 del 10.05.2013.

richiamo operato nel d.lgs. 118/2011 – Allegato 1 ed applicabili alla Regione Lazio , in quanto ente in sperimentazione.

L'articolo 5, commi 3 e 4, (Utilizzo di fondi a destinazione vincolata) della L.R. 23 dicembre 2011 n. 20 (legge di bilancio 2012) dispone che "...3. *Con riferimento all'utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) e successive modifiche, come confermata dall'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)...* 4. *Ai sensi del comma 3, la Direzione bilancio economia finanza e tributi è autorizzata al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2011, non sono utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui capitoli di spesa di cui all'ambito A o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l'istruzione.*"

In relazione alla formulazione letterale del comma 4, si osserva che la disciplina ivi espressa, relativa alla possibilità di svincolare somme vincolate, deve intendersi integrata dalla disciplina contenuta nella norma nazionale, richiamata *per relationem* dal comma 3, ed, in particolare, dal comma 143 della l. 220/2010, dove si dispone che lo svincolo è possibile "...*purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte, ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della Regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento...*".

L'articolo 6¹⁸ (Limiti agli impegni di spesa) della L.R. 20/2011 (legge di bilancio 2012) limita (al 30 giugno dell'anno successivo) la facoltà di impegno del 70% dello stanziamento per determinate tipologie di spese, ritenute comprimibili,

¹⁸Art. 6(Limiti agli impegni di spesa): 1. *A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale.* 2. *Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2012 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui.* 3. *Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali.* 4. *Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2012 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo.* 5. *La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio.* 6. *La possibilità di svincolare il limite di cui al comma 4 è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.*

salvo deroghe concesse dalla Giunta su proposta motivata dell'assessore competente di concerto con l'assessore al bilancio.

Raggiunge lo stesso effetto l'articolo 7¹⁹ della L.R.20/2011 (legge di bilancio 2012) che, violando direttamente la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, dispone che la direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per il rispetto del patto di stabilità, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

Tali norme vengono in questa sede censurate per la loro formulazione generica, che lascia una amplissima discrezionalità di manovra alla Giunta e/o alla Direzione del bilancio, espropriando, di fatto, il Consiglio Regionale del potere di indirizzo e di controllo sulla destinazione delle risorse attribuite, potere esercitato attraverso l'approvazione del bilancio preventivo.

Legittimare il blocco degli impegni e pagamenti e la non operatività degli stanziamenti, senza che tali interventi limitativi siano ancorati all'andamento delle entrate, annulla il principio giuridico della competenza, governando il sistema di bilancio esclusivamente per cassa, con una stretta finanziaria "a valle" che non risolve i problemi che, "a monte", hanno determinato la crisi di liquidità.

Dell'articolo 10 (Semplificazione gestionale del bilancio regionale) della L.R. 20/2011 (legge di bilancio 2012) e del conseguente accorpamento in capitoli omnicomprensivi, avvenuto senza alcuna verifica preventiva circa la natura affine degli interventi, si è già detto al paragrafo sulla Semplificazione gestionale della presente relazione.

Sull'assoluta anomalia delle norme approvate in materia di perenzione amministrativa, disciplinata dall'articolo 41²⁰ della legge di contabilità regionale (l.

¹⁹ Art. 7 (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno): "1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, visto l'articolo 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012), su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la Direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo...."

²⁰ Art. 41 L.R. 25 del 2001: 1. Decorso il termine previsto dall'art. 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa. 1bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita: a) per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall'amministrazione regionale; b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi. 1ter: La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1-bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell'assessore competente per materia. 2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita l'iscrizione nel

25/2001), e precisamente sull'articolo 1, comma 133, L.R. 13 agosto 2011 n. 12 (Collegato alla legge di Assestamento del bilancio 2011) e sull'articolo 8²¹ della L.R. 18 luglio 2012 n. 1 (legge di assestamento 2012) si fa richiamo al paragrafo sulla perenzione amministrativa di questa relazione.

Un approfondimento deve, infine, essere fatto circa gli effetti che le norme sulla radiazione determinano sul bilancio regionale. Applicando, infatti, tale modalità di computo, si realizza la totale cancellazione dal bilancio dei residui passivi perenti, con evidenti effetti (migliorativi) diretti sul calcolo dello stock di perenzione e, conseguentemente, sull'ammontare dell'avanzo/disavanzo effettivo.

Le sentenze della Corte costituzionale 70/2012 e 250/2013, riprendendo il contenuto della delibera 14/2006 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, hanno ritenuto necessaria la previsione nel bilancio degli enti, di un margine di copertura dei residui perenti pari al 70% dell'ammontare totale degli stessi, in considerazione che i creditori, a prescindere dall'intervenuta perenzione, mantengono comunque il diritto al soddisfacimento del credito, salvo che non si sia prescritto.

Pertanto, il miglioramento di dato contabile di disavanzo, ottenuto attraverso le citate norme regionali, tutte di dubbia legittimità, risulta di grande rilevanza per un bilancio rigido e sostanzialmente deficitario, come quello regionale, dal momento che consente di vincolare minori risorse a copertura dei residui perenti, liberandole per altre finalità.

Accogliendo i rilievi critici che questa Sezione ha formulato negli scorsi referti sull'articolo 8 legge regionale n. 11 del 2012, l'Amministrazione regionale, pur lasciandola in vigore, non ha applicato tale norma nell'esercizio 2012, consolidando l'ammontare dei residui perenti "radiati" del 2011, pari a 1.178.409 migliaia di euro, nello stock dei residui passivi perenti.

In conclusione, dalla disamina svolta appare evidente come le scelte

bilancio annuale di appositi capitolo di spesa.

²¹ Art. 8 commi 1-5, L.R. 18 luglio n 2012 n. 11: In materia di perenzione amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 della presente legge, è disposta la radiazione delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa. Per le somme altresì impegnate nei termini previsti al comma 1, qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo esercizio successivo all'impegno, è disposta la radiazione e l'annullamento degli impegni precedentemente assunti. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi contestualmente al decreto di ricognizione dei residui passivi perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1, 2 e 4. Qualora sia necessario assumere l'impegno ovvero provvedere alla liquidazione in deroga ai termini previsti, le somme radiate sono reimputabili negli stanziamenti dei capitoli di provenienza originariamente preposti a copertura dell'intervento ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 8 del DPCM 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della presente legge. In sede di prima applicazione dei commi da 1 a 4 sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data del 31 maggio 2012 ed il decreto del Presidente di cui al comma 3 è da adottarsi entro la data del 30 settembre 2012.

legislative regionali in materia finanziaria siano state orientate alla riduzione della spesa non mediante una razionalizzazione e una rimodulazione strutturale della stessa, finalizzata all'eliminazione di spese improduttive o riduzione di spese comprimibili, quanto, piuttosto, attraverso una generalizzata compressione della capacità di impegno e pagamento delle strutture regionali e la radiazione dei residui passivi perenti / la non ricognizione dei residui passivi, con l'effetto di migliorare il dato del disavanzo effettivo (che comprende anche le economie vincolate e lo stock di perenzione).

Tali scelte determinano effetti destrutturanti sull'intero sistema normativo regionale, oltre ad essere in grado di creare disequilibri, anche prospettici, di bilancio e pongono delicati problemi agli equilibri politici regionali.

Infatti, il blocco degli impegni e dei pagamenti di competenza, così come disciplinato dalle norme regionali, svuota il potere di indirizzo e di controllo sulla destinazione delle risorse, di competenza del Consiglio Regionale che lo esercita attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, e sposta l'asse del comando della politica regionale sulla Giunta.

Si suggerisce di ancorare l'operatività di tali norme all'andamento delle entrate, onde avere parametri oggettivi e certi, scevri da qualsivoglia discrezionalità, in base ai quali contingentare il numero degli impegni e dei pagamenti per evitare o arginare un disavanzo della gestione di competenza.

In ogni caso, pur se oggettivizzate nei parametri di riferimento, tali norme, operando come misura contenitiva della spesa "a valle" senza una preventiva razionalizzazione della stessa "a monte", creano una massa critica di obbligazioni, che si riversano sugli esercizi futuri, e costituiscono un ulteriore elemento di rischio sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

Inoltre, le norme sopra esaminate non risultano coerenti con i principi dell'ordinamento giuridico e con i principi contabili normativizzati dal d.lgs. 118/2011.

Giudizio positivo deve, invece, esprimersi con riferimento all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012), con il quale al fine di effettuare la stabilizzazione dello stock di debito regionale, si stabilisce che, per le annualità 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle assunzioni di altre forme di indebitamento non deve essere in misura superiore alle quote di capitale rimborsate.

4. I vincoli di finanza pubblica

4.1 L'equilibrio di bilancio

L'equilibrio di bilancio di previsione annuale, stabilito dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (art. 5), è disciplinato dall'art. 26 della legge di contabilità regionale 20 novembre 2001, n. 25⁽²²⁾. Il primo e secondo comma prevedono che:

- 1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.*
- 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all'art. 45.*

L'equilibrio di cassa risulta conseguito in quanto il totale dei pagamenti autorizzati (39.335.825 migliaia di euro), risulta pari al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione (38.625.319 migliaia di euro), sommato con la giacenza di cassa iniziale (710.506 migliaia di euro).

Per quanto riguarda l'equilibrio della competenza, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e da altre forme di indebitamento, autorizzati con la legge di approvazione di bilancio.

La valutazione dell'equilibrio di bilancio contempla, innanzitutto, la verifica del rispetto delle disposizioni dettate per disciplinare le operazioni di ricorso al mercato finanziario.

4.2 I vincoli normativi all'indebitamento.

Vanno preliminarmente ricordati i vincoli posti dal legislatore a garanzia della corretta gestione della contabilità dei diversi livelli di governo.

4.2.1 I limiti qualitativi all'indebitamento

L'art. 119, comma quinto, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, limita il ricorso all'indebitamento

²² Recante "norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione".

esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

Il nuovo testo dell'articolo 119, come modificato dalla legge costituzionale 1 del 2012 (in vigore a decorrere dal 2014), e l'articolo 10 della legge 243/2012, nel ribadire che si può fare ricorso all'indebitamento esclusivamente per spese d'investimento, aggiungono l'obbligo della definizione contestuale di piani di ammortamento, evidenziando, quindi, la necessità per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni di verificare la sostenibilità prospettica dell'indebitamento all'atto di accensione dello stesso.

Inoltre, viene inserito un ulteriore vincolo, costituito dalla necessità che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

Molti capitoli del bilancio, contenuti nell'Elenco 5, allegato al bilancio preventivo 2012, finanziati mediante ricorso al debito, da un esame analitico condotto in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, sono risultati finalizzati a spesa corrente (circa 31 milioni di euro) e non a spesa di investimento, in violazione del citato precetto costituzionale²³.

Sul punto si evidenzia che l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede che *"qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli"*, aggiungendo, nella seconda parte della norma, che *"le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione"* (art. 30, comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con tale disposizione il legislatore, a fronte del ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, ha previsto, quindi, una duplice sanzione: da un lato, ha sancito, sul piano oggettivo, e civilistico, la nullità degli atti e contratti relativi all'indebitamento, dall'altro, ha introdotto, sul piano soggettivo, e cioè, sul piano della responsabilità dei soggetti che abbiano deliberato il ricorso all'indebitamento in violazione del predetto divieto, una sanzione pecuniaria pari a un multiplo dell'indennità di carica percepita.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma, mediante l'individuazione dei soggetti interessati al divieto, nonché le nozioni di "indebitamento" e di

²³ Delibera 254/2013/FRG "Relazione sulla Verifica del rendiconto generale della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2012" pagg. 114 e ss.

"investimento", sono state poi precisate dall'art. 3, commi 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Per l'esame analitico delle singole tipologie di spesa si fa rinvio alla Delibera 254/2013/FRG di questa Sezione "Relazione sulla Verifica del rendiconto generale della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2012"²⁴.

4.2.2 I vincoli dettati dalle norme statali

Devono, poi, aggiungersi i limiti dettati dalle leggi ordinarie:

- art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 76/2000²⁵;

- art. 23 del d.lgs. 76/2000 (commi da 2 a 5);

- art. 41 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), che prevede una serie di misure volte alla utilizzazione più efficiente e flessibile degli strumenti di finanziamento reperibili sul mercato dei capitali, e la cui disciplina di dettaglio è stata successivamente fissata con il decreto ministeriale n. 389 del 1 dicembre 2003, in vigore dal febbraio 2004²⁶.

- art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).

In particolare, il comma 17, nel confermare categorie di indebitamento già presenti nell'ordinamento, ossia i mutui ed i prestiti obbligazionari, aggiunge ad esse le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e quelle con corrispettivo iniziale

²⁴Tra queste tipologie si ricordano, per la peculiarità della fattispecie, il capitolo T92600 relativo al finanziamento del cantiere scuola lavoro lavoratori ex cravattificio Pompei (si veda sul punto il capitolo della presente relazione sulle spese di personale); il capitolo C16523 relativo alla ricapitalizzazione della società ASTRAL spa. Sul punto si precisa che la ricapitalizzazione sottende una ricostruzione del capitale sociale che si è eroso a causa di perdite e che pertanto non corrisponde ad un accrescimento del numero delle azioni o del loro valore nominale detenute dal socio che effettua la ricapitalizzazione. Correlato al concetto di ricapitalizzazione è quello di perdita di esercizio, che rappresenta, da un lato, il decremento del patrimonio netto per effetto della gestione e, dall'altro, il risultato finale del conto economico.

In conclusione, risulta evidente la diversa natura della ricapitalizzazione (volta a ricostituire il capitale sociale, eroso per perdite, che deve essere inquadrata correttamente, dal punto di vista giuridico-contabile, tra le spese correnti) rispetto alla capitalizzazione, che rappresenta, invece, un incremento del capitale sociale e sottende, quindi, ad un investimento. Solo in tale ultima ipotesi, può correttamente farsi ricorso a risorse di parte capitale e, quindi, anche a mutuo e/o indebitamento.

²⁵ La norma indica tutte le forme di copertura alle quali le Regioni possono ricorrere; fissa nel 25% delle entrate del Titolo I il limite dell'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato; afferma il principio della copertura degli oneri futuri, che devono trovare previsione nel bilancio pluriennale della Regione.

²⁶ Alcune Regioni hanno impugnato l'art. 41 dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata con sentenza 376 del dicembre 2003, nel senso dell'infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate, fissando peraltro alcuni importanti principi interpretativi dell'art. 119 della Costituzione, tra cui l'inerenza all'ambito del "coordinamento della finanza pubblica" attribuita alla potestà concorrente dello Stato della disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli Enti territoriali al mercato dei capitali. Il comma 2-bis dell'art. 41, aggiunto dall'art. 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pone l'obbligo di trasmettere preventivamente al Dipartimento del Tesoro i contratti che prevedano operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza o operazioni con strumenti derivati.

inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente specializzata.

Costituiscono, inoltre, indebitamento le cartolarizzazioni assistite da garanzie fornite da pubbliche amministrazioni e le cartolarizzazioni e cessioni di crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni, nonché – sulla base dei criteri Eurostat - l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate.

Il medesimo comma 17 stabilisce, peraltro, che non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.

Il comma 18 classifica le operazioni specifiche che costituiscono investimento²⁷, mentre il successivo comma 19 pone il tassativo divieto del ricorso all'indebitamento per finanziare conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripianamento di perdite.

A tal fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società destinataria del conferimento relativo all'esercizio finanziario precedente, non presenta una perdita di esercizio.

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) prevede, ai commi 71 e seguenti, un'articolata e stringente disciplina circa la rinegoziazione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato:

- Il comma 71 sancisce l'obbligo, se tale facoltà per le Regioni e gli Enti locali di provvedere alla conversione di tali mutui in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi, ove le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Per valutare la convenienza dell'operazione di conversione o di rinegoziazione bisogna verificare

²⁷ Tali sono: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

che sia il costo delle commissioni, sia che l'incremento di valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quello preesistente; in difetto di tale ultima condizione l'operazione di rinegoziazione è vietata (comma 71-*bis* introdotto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 - legge finanziaria 2006).

Inoltre, le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle amministrazioni pubbliche e ad intero carico del bilancio dello Stato devono essere direttamente pagate dal medesimo agli istituti finanziatori (comma 75), norma logicamente collegata alla successiva disposizione del comma 76 che prevede la registrazione del mutuo nel bilancio dell'amministrazione che ne sostiene l'onere, mentre l'ente beneficiario contabilizza il ricavato come trasferimento in conto capitale.

Occorre, inoltre, precisare che l'art. 8, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), modificando l'art. 10 della l. 281/1970, riduce il sopraindicato limite quantitativo dell'indebitamento dal 25% al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012²⁸.

- il comma 2 bis, inserito dall'art. 27, comma 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (c.d. "milleproroghe"), ridimensiona, a date condizioni, l'efficacia della richiamata decurtazione, prevedendo che *"resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale."*

Il già citato articolo 8, al comma 3, stabilisce, inoltre, che gli Enti locali e le Regioni debbano ridurre progressivamente, a decorrere dal 2013, il proprio stock del debito secondo modalità attuative che saranno definite con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata.

²⁸ Art. 10 L. 281/1970 - Mutui, obbligazioni e anticipazioni. *"...L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri i ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa..."*

A tale decreto, che ad oggi non risulta ancora emanato, competerà stabilire:

a) distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare ovvero alle società costituite dal MEF per la dismissione del patrimonio pubblico (art.6 comma 1 della legge di stabilità). Anche tale obbligo, dettato a tutela dell'unità economica della Repubblica, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 149/2011, e dunque, oltre all'impossibilità di contrarre nuovi mutui, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, e di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Tale divieto, com'è noto, si estende alla stipula di contratti di servizio che si configurino come elusivi del blocco delle assunzioni.

4.3 I limiti quantitativi all'indebitamento dettati dalle norme regionali

Il 1° comma dell'art. 45 L.R. 25/2001 dispone che la Regione può contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l'assunzione delle partecipazioni e della quota di saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modifiche.

In base all'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 25/2001, (che riproduce il disposto dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 28 marzo 2000 n. 76) l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione

nell'esercizio considerato non può superare il limite del 20%²⁹ dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio (limite quantitativo).

In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

Non influiscono su tale limite quantitativo l'indebitamento autorizzato in deroga da leggi speciali, le operazioni di rinegoziazione dei mutui, nonché le anticipazioni ordinarie di cassa, concesse dal tesoriere per far fronte alla temporanea mancanza di liquidità per effettuare spese (di qualsiasi natura) per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.

Con l'intento di stabilizzare lo stock di debito, l'art. 8 della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 20), ha stabilito che, per le annualità 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle assunzioni dei mutui e delle altre forme di indebitamento, autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2 della medesima legge, non deve essere superiore alle quote di capitale rimborsate³⁰.

Le misure recentemente introdotte, che impongono l'attuazione di politiche di ristrutturazione e di riduzione del proprio debito, sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, con riflessi positivi sul grado di rigidità della spesa corrente.

Inoltre, in base al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, alle Regioni che abbiano sottoscritto i contratti con il MEF per il pagamento dei debiti anche nel settore sanitario, è data la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di Enti o Società controllati o partecipati, a condizione che attestino il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'art. 119, comma 6, Cost., modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, impone che

²⁹ Art. 10 L. 281/1970 come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183): "...L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa...".

³⁰ Art. 4, comma 2 l. r. n. 20/2011: "E' autorizzata la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari...finalizzati a nuovi investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00, nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa e per la durata massima di ammortamento dei anni trenta."

l'indebitamento regionale sia consentito "con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio".

Infine, il capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 2012, n. 243, regola l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali ed il concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito, ma la relativa disciplina, stante il comma 3° dell'art. 21 della medesima legge, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2016³¹.

4.3.1 Verifica del rispetto del limite quantitativo

Il prospetto seguente ricostruisce per l'anno 2012 il rispetto dei vincoli di indebitamento, evidenziando l'ammontare e la composizione delle entrate tributarie non vincolate, il livello massimo di spesa annuale che non può essere superato, nonché la capacità complessiva di indebitamento.

Il 20% delle entrate tributarie non vincolate, che ammontano a 2.535.401 migliaia di euro risulta pari a 507.080 migliaia di euro. Tale importo, pertanto, rappresenta il limite di natura quantitativa che non deve essere superato nelle operazioni di indebitamento, quale livello massimo della spesa annuale per rate di ammortamento di mutui e prestiti.

³¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 243/2013 le operazioni di indebitamento per finanziare le spese di investimento saranno ammesse "solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti..."

Tab. n. 12

DETERMINAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	
Dati da stanziamento bilancio di previsione 2012	
	(in migliaia di euro)
TITOLO I	
Tributi propri (UPB 111)	
<i>Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica</i>	400
<i>Tasse sulle concessioni regionali</i>	3.500
<i>Tassa automobilistica</i>	700.000
<i>Addizionale all'imposta erariale sul gas metano</i>	60.000
<i>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</i>	35.000
<i>Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo</i>	1.500
<i>Imposta regionale sulla benzina per autotrazione</i>	40.000
<i>Gettito dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili</i>	0
<i>Tassa fitosanitaria</i>	300
Totale UPB 111 - Tributi propri	840.700
Tassa automobilistica da riscossione coattiva	80.000
Fondo perequativo	286.000
Manovra fiscale regionale (al netto 90 mln di euro)	766.484
IRAP - Addizionale IRPEF da recupero fiscale	80.000
Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione	200.000
DLgs 56/2000 - Quota in libera disponibilità	60.000
Quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione	30.000
Quota libera disponibilità art. 1, comma 298, L. 244/07	192.217
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	2.535.401

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Come evidenziato dalla tabella seguente, il totale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti autorizzati è pari a 350.293 migliaia di euro, con una residua disponibilità di 156.787 migliaia di euro, per nove rate di ammortamento.

La capacità teorica di indebitamento (livello massimo di indebitamento complessivo), sempre partendo dal sopra indicato limite di 507.080 migliaia di euro, è quantificata in 6.957.877 migliaia di euro (con una rata annuale sviluppata sulla seguente ipotesi: tasso fisso di 6,079%, rate semestrali per una durata di 30 anni).

Poiché il totale debito contratto e autorizzato è pari a 5.026.740 migliaia di euro, la capacità residua teorica di indebitamento è pari a 1.731.137 migliaia di euro (tab. n. 13)

La Regione, tuttavia, al fine della stabilizzazione del debito, si è posta un ulteriore limite con l'art. 8 della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 20), che per le annualità 2012-2014, fissa nelle quote di capitale rimborsate il limite massimo delle assunzioni dei mutui e delle altre forme di indebitamento.

Per l'esercizio 2012, il reale limite quantitativo di indebitamento è pari a 326.452 migliaia di euro (tab. n. 14).

Tab. n. 13

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO	
(Limiti quantitativi)	
(art. 10, comma 2 della Legge n. 281/1970)	
Dati da stanziamento bilancio di previsione 2012	
(in migliaia di euro)	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO	
(a) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	2.535.401
(b) Livello massimo di SPESA ANNUALE per RATE di ammortamento di mutui e prestiti (limite del 20% delle entrate non vincolate da non superare)	507.080
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2011	893.805
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	14.576
<i>a detrarre:</i>	
Ammontare rate per mutui e prestiti pagati dalla Regione ma assistiti da contributo statale	51.289
Ammontare rate per mutui e prestiti in materia di sanità	492.223
(c) Totale rate mutui e prestiti in ammortamento a totale carico della Regione	350.293
(d) Residua disponibilità per nuove rate di ammortamento (b-c)	156.787
CAPACITA' TEORICA DI INDEBITAMENTO	
Rata annuale sviluppata (ipotesi: tasso fisso 6,079%; rate sem., durata 30 anni)	507.080
(e) Livello max. di indebitamento teorico complessivo	6.957.877
Debito contratto al 31/12/2011	5.026.740
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0
Debito autorizzato dalla Legge in esame	200.000
(f) Totale debiti	5.226.740
(g) Residua capacità teorica di indebitamento (e-f)	1.731.137

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezione regionale di controllo su dati forniti dalla Regione Lazio

Tab. n. 14

STABILIZZAZIONE STOCK DI DEBITO REGIONALE (art. 8 l.r.20/2011)	
Limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento non superiore alle quote di capitale rimborsate	
(in migliaia di euro)	
Descrizione	Importo
Quote di capitale rimborsate *	326.452

* Al netto quota capitale contributi a carico Stato

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezione regionale di controllo su dati forniti dalla Regione Lazio.

4.4 L'indebitamento della Regione Lazio

La successiva tabella evidenzia la situazione debitoria relativa al quadriennio 2009/2012 (tab. n. 15).

Si fa presente che le singole componenti delle altre forme di indebitamento

solo a decorrere dal 2012 sono state correttamente rendicontate, conformemente alle raccomandazioni di questa Sezione contenute nel referto sul rendiconto generale della Regione Lazio esercizio 2011³².

Al termine dell'esercizio 2012 l'esposizione debitoria ammonta a 11.741.449 migliaia di euro³³, di cui 482.562 migliaia di euro a carico dello Stato³⁴ (271.506 migliaia di euro per mutui e 211.056 migliaia di euro per prestiti obbligazionari) e 11.258.887 migliaia di euro³⁵ a carico della Regione (8.770.707 migliaia di euro per mutui, 1.049.258 migliaia di euro per prestiti obbligazionari e 1.438.922 migliaia di euro relativi alle altre forme di indebitamento).

Nel 2012, l'esposizione debitoria regionale effettiva è diminuita del -3,83% rispetto all'esercizio precedente e di -0,63% rispetto al 2009.

I mutui e prestiti a carico della Regione, sono diminuiti di -3,80% rispetto al 2011 e di -0,07% rispetto al 2009, tuttavia i mutui a carico della Regione, diminuiti rispetto all'esercizio precedente (-2,33%), sono aumentati dell'8,65% rispetto al 2009.

³² ; Deliberazione 123/2013/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011" pagg. 97 e ss.

³³ Si rileva tuttavia che nel Bollettino periodico dell'Osservatorio sul debito della regione Lazio - Gennaio 2013, n. 1, continua ad essere riportato un importo di 11.371.354 migliaia di euro non corretto, poiché non sono stati considerati il Piano di rimborso della ricapitalizzazione delle ASL e delle AA.OO (135.000 migliaia di euro), i mutui Cassa depositi e prestiti contratti dai Comuni (220.568 migliaia di euro) ed il debito sanitario transatto (14.527 migliaia di euro) per un totale di 370.096 migliaia di euro.

³⁴ Allegato a rendiconto, ai sensi dell'art. 52 della LR 25/2001.

³⁵ Conto Generale del patrimonio - Passività diverse.

Tab. n. 15

ESPOSIZIONE DEBITORIA REGIONALE
ANNI 2009/2012

(in migliaia di euro)

	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012	Var. % 2012/2011	Var. % 2012/2009
Mutui con oneri a carico della Regione di cui:						
Mutui per la copertura di disavanzi pregressi in sanità	5.630.519	5.504.468	5.891.999	5.747.234	-2,46%	2,07%
Mutui per il ripiano disavanzi nella gest. dei trasporti pubblici locali						
Altri mutui in deroga ai vincoli dell'indebitamento						
Altri mutui	2.441.732	3.170.903	3.087.830	3.023.473	-2,08%	23,82%
Totale mutui a carico Regione	8.072.251	8.675.371	8.979.829	8.770.707	-2,33%	8,65%
Prestiti obbligazionari con oneri a carico della Regione di cui:						
Prestiti per la copertura di disavanzi pregressi in sanità						
Prestiti per il ripiano disavanzi nella gest. dei trasporti pubbl. locali						
Altri prestiti in deroga ai vincoli dell'indebitamento						
Altri prestiti	1.322.504	1.231.422	1.140.340	1.049.258	-7,99%	-20,66%
Totale prestiti obbligazionari a carico Regione	1.322.504	1.231.422	1.140.340	1.049.258	-7,99%	-20,66%
Altre forme di indebitamento (riportate nel rendiconto dal 2012)						
SAN.IM.	1.142.391	1.119.570	1.095.079	1.068.827	-2,40%	-6,44%
Piano di rimborso della ricapitalizz. delle ASL e delle AA.OO.	405.000	315.000	225.000	135.000	-40,00%	-66,67%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti contratti dai Comuni	294.539	270.398	245.625	220.568	-10,20%	-25,11%
Debito sanitario transatto	30.124	23.907	18.005	14.527	-19,32%	-51,78%
Totale altre forme di indebitamento	1.872.054	1.728.875	1.583.709	1.438.922	-9,14%	-23,14%
TOTALE INDEBITAMENTO A CARICO REGIONE	11.266.809	11.635.668	11.703.878	11.258.887	-3,80%	-0,07%
Mutui con oneri a carico dello Stato di cui:						
Mutui per la copertura di disavanzi pregressi in sanità						
Mutui per il ripiano disavanzi nella gest. dei trasporti pubblici locali	271.652	263.479	254.828	245.670	-3,59%	-9,56%
Altri mutui	35.976	32.759	29.381	25.836	-12,07%	-28,19%
Totale mutui a carico Stato	307.628	296.238	284.209	271.506	-4,47%	-11,74%
Prestiti obbligazionari con oneri a carico dello Stato di cui:						
Prestiti per la copertura di disavanzi pregressi in sanità						
Prestiti per il ripiano disavanzi nella gest. dei trasporti pubbl. locali						
Altri prestiti in deroga ai vincoli dell'indebitamento						
Altri prestiti	240.946	231.081	221.119	211.056	-4,55%	-12,41%
Totale prestiti obbligazionari a carico Stato	240.946	231.081	221.119	211.056	-4,55%	-12,41%
TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO STATO (**)	548.574	527.319	505.328	482.562	-4,51%	-12,03%
ESPOSIZIONE DEBITORIA REGIONALE EFFETTIVA	11.815.383	12.162.987	12.209.206	11.741.449	-3,83%	-0,63%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati forniti dalla Regione Lazio

(**) Allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 52 L.r. 25/2001

4.4.1 Gli oneri finanziari per il servizio dei mutui e dei prestiti obbligazionari

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli oneri finanziari per il triennio 2010/2012 del servizio dei mutui e dei prestiti obbligazionari, a carico del bilancio regionale e dello Stato, con distinta considerazione degli interessi e della quota capitale nelle fasi degli stanziamenti finali, degli impegni e dei pagamenti complessivi.

Gli impegni complessivi degli oneri finanziari relativi ai mutui sono stati nel 2012 pari a 661.675 migliaia di euro, con un incremento del 2,71% rispetto al 2011.

L'ammontare degli impegni degli oneri finanziari relativi ai mutui a carico della Regione è stato pari a 623.309 migliaia di euro, con un incremento del 2,83% rispetto al 2011.

Anche nel 2012, la parte preponderante degli impegni degli oneri indicati a carico della Regione ha riguardato il settore sanitario e ammonta a 420.967 migliaia di euro (276.203 migliaia di euro ascrivibili agli interessi passivi e 144.764 migliaia di euro alla quota capitale). L'incidenza percentuale degli oneri riguardanti la sanità sul totale dei mutui a carico della Regione (623.309 migliaia di euro) è stata, nel 2012, del 67,54%.

Gli impegni relativi agli oneri finanziari per prestiti obbligazionari a carico della Regione, pari a 149.203 migliaia di euro, tutti afferenti al settore non sanitario, hanno registrato un decremento rispetto al 2011 (-8,86%).

Tab. n. 16

ONERI FINANZIARI PER IL SERVIZIO DEI MUTUI
ANNI 2010/2012

(in migliaia di euro)

		Stanzamenti finali				Impegni				Pagamenti complessivi			
		2010	2011	2012	Var. % 2012/2011	2010	2011	2012	Var. % 2012/2011	2010	2011	2012	Var. % 2012/2011
Mutui a carico della Regione	Interessi passivi settore non sanitario	103.826	140.620	138.031	-1,84%	103.826	139.474	137.985	-1,07%	171.542	188.533	137.985	-26,81%
	Quota capitale settore non sanitario	41.474	63.692	64.404	1,12%	41.474	62.427	64.357	3,09%	20.830	83.073	64.357	-22,53%
	Interessi passivi sanità	257.183	266.200	277.877	4,39%	256.808	265.422	276.203	4,06%	256.808	265.422	276.203	4,06%
	Quota capitale sanità	126.051	141.300	145.206	2,76%	126.051	138.851	144.764	4,26%	126.030	138.851	144.764	4,26%
	Totale	528.534	611.812	625.518	2,24%	528.159	606.174	623.309	2,83%	575.210	675.879	623.309	-7,78%
Mutui a carico dello Stato	Interessi passivi settore non sanitario	27.667	27.341	26.601	-2,71%	27.667	26.003	25.663	-1,31%	41.823	26.003	25.663	-1,31%
	Quota capitale settore non sanitario	11.390	12.368	12.805	3,53%	11.390	12.029	12.703	5,60%	11.390	12.029	12.703	5,60%
	Interessi passivi sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Quota capitale sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Totale	39.057	39.709	39.406	-0,76%	39.057	38.032	38.366	0,88%	53.213	38.032	38.366	0,88%
Totale oneri mutui	Interessi passivi settore non sanitario	131.493	167.961	164.632	-1,98%	131.493	165.477	163.648	-1,11%	213.365	214.536	163.648	-23,72%
	Quota capitale settore non sanitario	52.864	76.060	77.209	1,51%	52.864	74.456	77.060	3,50%	32.220	95.102	77.060	-18,97%
	Interessi passivi sanità	257.183	266.200	277.877	4,39%	256.808	265.422	276.203	4,06%	256.808	265.422	276.203	4,06%
	Quota capitale sanità	126.051	141.300	145.206	2,76%	126.051	138.851	144.764	4,26%	126.030	138.851	144.764	4,26%
	Totale	567.591	651.521	664.924	2,06%	567.216	644.206	661.675	2,71%	628.423	713.911	661.675	-7,32%

Tab. n. 17

ONERI FINANZIARI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI
ANNI 2010/2012

(in migliaia di euro)

		Stanzamenti finali				Impegni				Pagamenti complessivi			
		2010	2011	2012	Var. % 2012/2011	2010	2011	2012	Var. % 2012/2011	2010	2011	2012	Var. % 2012/2011
Prestiti obbligazionari a carico della Regione	Interessi passivi settore non sanitario	60.618	63.000	58.748	-6,75%	60.618	62.663	58.121	-7,25%	54.554	56.092	58.121	3,62%
	Quota capitale settore non sanitario	100.547	101.300	91.336	-9,84%	100.947	101.044	91.082	-9,86%	91.082	91.082	91.082	0,00%
	Interessi passivi sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Quota capitale sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Totale	161.165	164.300	150.084	-8,65%	161.565	163.707	149.203	-8,86%	145.636	147.174	149.203	1,38%
Prestiti obbligazionari a carico dello Stato	Interessi passivi settore non sanitario	0	0	7.252	-	0	0	7.252	-	6.064	6.570	7.252	10,38%
	Quota capitale settore non sanitario	0	0	10.064	-	0	0	10.064	-	9.865	9.962	10.064	1,02%
	Interessi passivi sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Quota capitale sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Totale	0	0	17.316	-	0	0	17.316	-	15.929	16.532	17.316	4,74%
Totale oneri prestiti obbligazionari	Interessi passivi settore non sanitario	60.618	63.000	66.000	4,76%	60.618	62.663	65.373	4,32%	60.618	62.662	65.373	4,33%
	Quota capitale settore non sanitario	100.547	101.300	101.400	0,10%	100.947	101.044	101.146	0,10%	100.947	101.044	101.146	0,10%
	Interessi passivi sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Quota capitale sanità	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Totale	161.165	164.300	167.400	1,89%	161.565	163.707	166.519	1,72%	161.565	163.706	166.519	1,72%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati forniti dalla Regione Lazio

4.5 La sostenibilità prospettica dell'indebitamento

L'indebitamento, ossia l'accesso al mercato dei capitali, è sottoposto a vincoli normativi che, come si è detto, impongono la stretta osservanza di limiti sia qualitativi che quantitativi.

Le prime due regole fondamentali in materia di equilibrio di bilancio, operanti l'una sulla cassa e l'altra sulla competenza, sono fissate dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, riprodotto con formula pressoché identica, nell'art. 26 della legge regionale di contabilità n. 25/2010.

Il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza di cassa (equilibrio di cassa: art. 5, 1° comma, d. lgs. 76/2000), mentre il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore alle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e da altre forme di indebitamento autorizzati con legge di approvazione di bilancio (equilibrio di competenza: art. 5, 2° comma, d. lgs. 76/2000).

In base ai commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo 76/2000 (norme riprodotte con formulazione identica nei commi 6 e 7 dell'art. 45 della L.R. 25/2001) le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi e le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Il raggiungimento dell'equilibrio di competenza garantito attraverso la contrazione dei mutui per la copertura del disavanzo (cd. "finanziamento a copertura del disavanzo a pareggio") viene confermato dalla legge di contabilità della Regione Lazio (L.R. 25/2001), che, nell'art. 26, comma 2 adotta la seguente formulazione: *"Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all'articolo 45³⁶".*

Non vi è dubbio che anche la copertura del disavanzo con mutuo a pareggio debba rispettare il vincolo qualitativo posto dall'art. 119, ultimo comma della Costituzione, che, nel porre il divieto di ricorrere all'indebitamento per spese

³⁶ Tra i quali i limiti quantitativi stabiliti dal comma 2, dell'art. 45 e la circostanza che le operazioni di indebitamento debbano essere deliberate in relazione alle effettive esigenze di cassa, di cui al comma 5 del medesimo articolo.

diverse dall'investimento, impone³⁷ che i disavanzi di bilancio, ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio, corrispondano effettivamente a spese di investimento.

Lo stesso articolo 45, 1° comma, della L.R. 25/2001³⁸, nel richiamare espressamente l'articolo 10³⁹, 1° comma, della l. 281/1970, legittima la contrazione di mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

Questa questione è stata affrontata con la sentenza n. 70 del 2012, in cui la Corte costituzionale ha evidenziato, per l'art. 5 L.R. Campania n. 5 del 2011, la

³⁷ Sezione delle Autonomie, in sede di "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni – esercizi 2008-2009" approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG.

³⁸ **Art. 45 (Mutui ed altre forme di indebitamento)**

1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale [il limite del 25% è stato abbassato al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 8, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 – legge di stabilità 2012 – che ha modificato l'articolo 10 l. 281/1970].

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, la quale specifica, altresì, l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri. L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi della normativa vigente.

6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

³⁹ **Art. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni**

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare **il 20 per cento** dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. [limite modificato dal 25% al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 8, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 – legge di stabilità 2012]

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

illegittimità dell'autorizzazione generica al ricorso al mercato finanziario, senza specificarne la quantificazione, né i capitoli e le UPB di relativa copertura finanziaria, non consentendo, quindi, di verificare l'ammontare della somma derivante dal ricorso al mercato finanziario utilizzata e se la stessa venga effettivamente utilizzata per spese di investimento.

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima tale norma *"perché la sinteticità del richiamo non consente di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004)" e "non garantisce, dunque, che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi poiché non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate"*.

Le disposizioni richiamate, e violate dalla legge regionale in questione, costituiscono parametro interposto, quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica a cui le Regioni devono attenersi (art. 117, terzo comma, Cost.) *"in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici"*. Esse integrano, altresì, *"principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.. Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011"*.

Il primo problema risiede, quindi, nel rendere verificabile che i mutui iscritti "a pareggio", in sede di assestamento di bilancio, cioè quando viene definitivamente quantificato l'eventuale disavanzo, siano destinati a finanziare spese di investimento, ai sensi dell'art. 3, commi 16-21 della legge finanziaria 2004⁴⁰ (L. 350/2003).

Infatti, mentre l'art. 21, comma 2, lett. c) della L.R. 25/2001 impone che debba essere allegato al bilancio di previsione anche l'elenco dei capitoli finanziati con indebitamento, tale controllo manca in sede di assestamento, dove la contrazione dei mutui è autorizzata "a pareggio", senza più alcun riferimento alle spese di destinazione.

La questione è stata affrontata da questa Sezione di controllo nella delibera 243/2013/FRG, relativa all'esame del bilancio preventivo 2013 della Regione Lazio, con la quale, conformemente all'orientamento surriportato della Corte costituzionale, l'Amministrazione regionale è stata sollecitata ad introdurre un allegato alla legge di assestamento, esplicativo della tematica dell'indebitamento

⁴⁰ Secondo l'interpretazione di spesa di investimento, fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza 29 dicembre 2004, n. 425.

regionale, redatto nei termini dimostrativi di cui alla delibera n. 17/2010 della Sezione delle Autonomie, anche al fine di una maggiore chiarezza circa i dati contenuti nei documenti contabili regionali.

Nella stessa sede è stata evidenziata la necessità di una parallela operazione di riscrittura delle scritture contabili regionali, dal momento che l'impostazione del bilancio regionale, come segnalato da questa Sezione di controllo in più occasioni⁴¹, difetta di trasparenza e leggibilità con riferimento a poste di assoluto rilievo (saldo finanziario, fondo pluriennale vincolato), in violazione del principio contabile della comprensibilità, che richiede una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (d.lgs. 118/2011 - Allegato 1 - principio n. 5).

Altro aspetto è rappresentato dalla effettiva "sostenibilità" prospettica del cd. "mutuo a pareggio", cioè alla capacità reale delle casse regionali di onorare quegli impegni, assunti in misura maggiore alle entrate (disavanzo di competenza), che, negli anni, sono stati coperti con lo stanziamento di mutui, poi non accesi.

Occorre, infatti, ricordare che le Regioni possono autorizzare spese di investimento in disavanzo di competenza, cioè in misura superiore alle entrate dell'anno, raggiungendo il pareggio del bilancio mediante indebitamento⁴².

La prassi di non contrarre o contrarre parzialmente i cd. "mutui a pareggio"⁴³ deriva dall'osservanza delle norme di contabilità regionale, che subordinano l'"effettivo tiraggio" all'esistenza di reali esigenze di cassa⁴⁴, per evitare di aumentare l'esposizione debitoria dell'ente.

L'effetto principale della mancata contrazione, in tutto o in parte, dei finanziamenti a livello contabile non si riverbera solo sul piano della cassa, per cui in chiusura d'esercizio le riscossioni complessive risultano inferiori rispetto alle previsioni, ma anche, e soprattutto, sul piano della competenza, in quanto la minore assunzione di finanziamenti, o la loro totale assenza rispetto all'importo autorizzato a copertura del disavanzo d'esercizio, comporta un ridotto accertamento in entrata⁴⁵.

I minori introiti conseguenti alla mancata stipula dei contratti di finanziamento si riflettono negativamente sul risultato della gestione di competenza (dato dalla differenza tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa dell'esercizio

⁴¹ Deliberazione 92/2012/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio – esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011, pag. 248, lett. b); Deliberazione 123/2013/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio - Esercizio finanziario 2011, pag. 295, lett. b).

⁴² Articolo 5, 2° comma, d. lgs. n. 76 del 2000;

⁴³ Articolo 26, 2° comma, L.R. n. 25 del 2001

⁴⁴ Articolo 45, 5° comma, L.R. n. 25 del 2001

⁴⁵ Questo effetto contabile deriva direttamente dall'applicazione dell'art. 23, comma 5, del d. lgs. 76/2000, secondo il quale "le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni".

di competenza) e, di conseguenza, sul risultato di amministrazione della Regione.

Tuttavia, la mancata accensione del mutuo nell'anno di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata.

In altri termini, pur se al termine di un dato esercizio la Regione non è ricorsa al mercato finanziario, le spese di investimento in disavanzo, che nell'esercizio X sono sorte ed hanno trovato copertura con lo stanziamento del mutuo a pareggio, (poi non acceso), dovranno essere sommate alle spese di investimento in disavanzo impegnate nell'anno X+1, e così via.

Alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di verificare la sostenibilità prospettica dell'indebitamento della Regione Lazio, risulta necessario prendere in considerazione i dati contabili riferiti a gestioni passate, per ricostruire la serie storica, nella consapevolezza che gli effetti di una gestione non si esauriscono all'anno di competenza, ma si ripercuotono negli esercizi successivi.

Tab. n. 18

Prospetto 1

AUTORIZZAZIONI MUTUI

(in euro)

Esercizio finanziario	Bilancio di previsione (art. 45 l.r. 25/2001)				Legge di assestamento (art. 26, 1 l.r. 25/2001)				Mutui autorizzati Regione (***)	
	Stanziam. capitoli di spesa per investimenti con copertura a mutuo (elenco 5)	di cui: stanziamenti capitoli di spesa per assunzioni di partecipazioni	Mutui a pareggio del disavanzo di bilancio autorizzati (saldo negativo presunto)	Livello massimo di ricorso al mercato finanziario	Stanziam. capitoli di spesa per investimenti con copertura a mutuo ridefiniti	di cui: stanziamenti capitoli di spesa per assunzioni di partecipazioni ridefiniti	Mutui a pareggio del disavanzo effettivo autorizzati con assestamento	Livello massimo di ricorso al mercato finanziario ridefinito		
	(a)	(b)	(c)	d = (a+c)	(e)	(f)	(g)	h = (e+g)	(i)	
2003	1.049.553.972	3.500.000	232.047.616	1.281.601.588	1.208.694.755	22.500.000	304.955.161	1.513.649.916	2.141.438.296	LR n. 2/03, art. 1 (legge finanziaria)- LR n. 3/03, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 29/03, art. 4 (legge ass.to)
2004	1.430.660.411	5.000.000	724.717.244	2.155.377.654	1.568.829.067	5.000.000	899.152.977	2.467.982.044	2.467.982.044	LR n. 2/04, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 3/04, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 11/04, art. 4 (legge ass.to)
2005	1.621.113.505	0	755.263.903	2.376.377.408	1.860.540.715	2.000.000	972.169.635	2.832.710.350	2.832.710.350	LR n. 9/05, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 10/05, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 16/2005, art. 4 (legge ass.to)
2006	1.678.347.431	33.200.000	2.025.225.951	3.703.573.382	1.737.051.676	84.287.000	2.049.704.899	3.786.756.576	3.786.756.575	LR n. 4/06, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 5/06, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 10/06, art. 1, c. 4 (legge ass.to)
2007	2.277.680.706	1.000.000	1.643.949.721	3.921.630.428	2.358.297.807	44.032.000	2.094.680.600	4.452.978.406	4.452.978.406	LR n. 27/06, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 28/06, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 15/07, art. 4 (legge ass.to)
2008	2.382.131.061	31.000.000	1.685.352.561	4.067.483.621	2.828.291.058	31.002.000	3.111.524.692	5.939.815.750	5.939.815.750	LR n. 26/07, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 27/07, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 3/08 (legge variazione)-LR n. 14/08, art. 1, c. 4 (legge ass.to)
2009	2.372.193.687	0	3.504.416.493	5.876.610.180	2.716.707.129	0	3.747.014.394	6.463.721.523	2.716.707.129	LR n. 31/08, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 32/08, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 22/09, art. 1, c. 4 (legge ass.to)
2010	1.511.471.977	0	2.753.362.341	4.264.834.318	1.341.583.521	0	5.090.833.379	6.432.416.899	6.432.416.900	LR n. 31/09, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 32/09, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 3/10, art. 1, c. 6,7,8 e 9 (legge ass.to)
2011	1.722.001.257	2.000.000	2.974.619.983	4.696.621.240	1.919.140.442	49.000.000	5.144.534.578	7.063.675.020	2.919.140.442	LR n. 7/10, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 8/10, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 11/11, art. 5 (legge ass.to)
2012	637.275.125	2.000.000	4.141.329.410	4.778.604.535	872.289.030	2.000.000	5.088.520.894	5.960.809.924	300.000.000	LR n. 19/11, art. 1 (legge finanziaria)-LR n. 20/11, art. 4 (legge bilancio)- LR n. 11/12, art. 5 (legge ass.to)
Totale	16.682.429.131	77.700.000	20.440.285.224	37.122.714.354	18.411.425.199	239.821.000	28.503.091.209	46.914.516.408	33.989.945.892	

Nota 1. Gli stanziamenti dei capitoli di spesa per assunzioni di partecipazioni, di cui alle colonne (b) e (f) della suddetta tabella, sono ricompresi negli importi indicati nelle colonne (a) ed (e) relative ai nuovi investimenti (Elenco 5).

Nota 2. Per gli anni dal 2003 al 2011, è sempre autorizzata la contrazione di mutui finalizzati ai nuovi investimenti (elenco 5 di cui alle colonne (a) ed (e) della tabella), oltre alla eventuale contrazione di mutui per il finanziamento del disavanzo di cui alle colonne (c) e (g) della tabella. Pertanto, per tali anni, il tot. compl. dei mutui autorizzati, è indicato alla colonna (h) della tabella.

Nota 3. Per l'anno 2012, l'autorizzazione alla contrazione di mutui finalizzati ai nuovi investimenti è pari a 200 milioni di euro, mentre l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento del disavanzo è pari a 100 milioni di euro. Ciò in base a quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 20/2011, relativo alla stabilizzazione dello stock di debito, ai sensi del quale le autorizzazioni alla contrazione di mutui/prestiti non possono superare la quota di capitale annualmente rimborsata. Pertanto, per l'anno 2012, l'importo di cui alla colonna (h) non indica l'importo dei mutui di cui è autorizzata la contrazione (pari invece a 300 milioni di euro) in quanto ricomprende anche i nuovi investimenti per i quali non sussiste la predetta autorizzazione.

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio

Nella tabella che precede desta perplessità il dato relativo all'esercizio 2003 annualità nella quale la Regione ha autorizzato mutui per un importo più elevato (euro 2.141.438.296) di quanto necessario (euro 1.513.649.916) a copertura sia degli investimenti programmati che del mutuo a pareggio del disavanzo effettivo.

I dati sotto riportati (tab. n. 19) non consentono, infatti, di dimostrare la copertura di spese per investimento con eccedenze di parte corrente.

Nonostante il ricorso all'indebitamento per importi inferiori a quanto autorizzato con legge (finanziaria, bilancio, assestamento), in considerazione dei disavanzi di gestione su evidenziati per gli esercizi 2009/2012, relativi tanto al saldo di parte corrente, quanto a quello di parte capitale, non si può escludere, quindi, che i mutui "a pareggio" autorizzati dalla Regione fossero finalizzati a dare copertura anche ai disavanzi di parte corrente.

Tab. n. 19

SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA – ANNI 2009/2012

(in euro)

	Stanziamen ti 2009	Stanziamen ti 2010	Stanziamen ti 2011	Stanziamen ti 2012
saldo di parte corrente (A)	-772.121.898	-3.206.245.679	-959.906.129	-2.942.710.926
saldo di parte capitale (B)	-2.545.275.272	-867.481.501	-861.126.545	-1.477.841.300
saldo finale	-3.317.397.170	-4.073.727.180	-1.821.032.674	-4.420.552.226

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio

Ancora maggiori perplessità desta la prassi di prevedere stanziamenti ed autorizzare la contrazione di mutui a copertura degli investimenti programmati, ma di fatto richiederne nel corso della gestione per importi nettamente inferiori (cfr. tabella n. 21).

Solo una Regione che ha disponibilità di cassa propria può permettersi di continuare a coprire spese in disavanzo con indebitamento stanziato, ma non acceso, in quanto riesce con la cassa a far fronte al disavanzo di competenza; al contrario, il sistematico ricorso al "mutuo a pareggio" per una regione in deficit di cassa, come la Regione Lazio, significa predisporre le condizioni di dissesto.

Quindi, affinché si possano legittimamente autorizzare, ai sensi dell'articolo 26, 2° comma, L.R. n. 25 del 2001, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del cd. "mutuo a pareggio", cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le

spese assunte in precedenza e coperte solo con entrate da indebitamento stanziato.

E' ovvio che la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio esiste solo in caso di differenza positiva tra l'indice di capacità qualitativa residua di indebitamento (dato dalla differenza tra l'ammontare degli impegni coperti con mutuo stanziato e l'ammontare dei mutui realmente accesi) e l'ammontare del disavanzo reale coperto con lo stanziamento del "mutuo a pareggio".

Sulla base di tale indicazione occorre individuare il parametro relativo alla sostenibilità del debito, secondo le seguenti formule:

CAPACITA' QUALITATIVA RESIDUA DI INDEBITAMENTO = Impegni capitoli elenco 5 – accertamento mutui

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO = capacità qualitativa residua di indebitamento - disavanzo reale

Nel caso della Regione Lazio, l'indicatore della sostenibilità di indebitamento del periodo 2003-2012 è sempre negativo con andamento crescente, dimostrando, quindi, che attraverso l'istituto del "mutuo a pareggio" si è rappresentato una situazione solo formale di equilibrio dei conti.

In conclusione, la Regione Lazio si trova da almeno un decennio in stabili condizioni di deficit finanziario (tab. n. 20).

Tab. n. 20

SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO

(in migliaia di euro)

Esercizio finanziario	Mutui a pareggio autorizzati con bilancio di previsione	Impegni di spesa di investimento	Residui passivi eliminati per insussistenza, perenzione, ecc.	Mutui a pareggio accertati	Riaccertamenti per insussistenza	Capacità qualitativa residua di indebitamento (Impegnato - accertato)	Mutui a pareggio autorizzati con assetamento	Indicatore sostenibilità indebitamento
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(b-c)-(d-e)	(g)	(f-g)
2003	232.048	652.463	84.433	300.000	0	268.030	304.955	-36.925
2004	724.717	1.164.246	69.200	0	0	1.095.046	899.153	195.893
2005	755.264	854.687	138.050	100.000	0	616.637	972.170	-355.533
2006	2.025.226	1.109.992	169.260	1.400.000	0	-459.268	2.049.705	-2.508.973
2007	1.643.950	1.430.428	399.150	0	0	1.031.278	2.094.681	-1.063.403
2008	1.685.353	1.814.064	445.494	1.500.000	0	-131.430	3.111.525	-3.242.955
2009	3.504.416	2.014.021	742.046	0	0	1.271.975	3.747.014	-2.475.039
2010	2.753.362	1.112.159	1.048.403	750.000	0	-686.244	5.090.833	-5.777.077
2011	2.974.620	1.137.998	1.024.473	0	0	113.525	5.144.535	-5.031.010
2012	4.141.329	633.010	424.883	0	0	208.127	5.088.521	-4.880.394

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tale sostenibilità deve essere, altresì, valutata, in termini di cassa, anche

con le considerazioni appresso esposte riferite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Sul punto non è di poco conto ricordare che la finalità dell'autorizzazione all'indebitamento con il "mutuo a pareggio", così come descritto dalla Sezione delle Autonomie nella già richiamata deliberazione n. 17/2010, è quella di riequilibrare in sede di assestamento, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, assicurando la necessaria copertura al disavanzo, *mediante la reinscrizione in bilancio dei mutui non contratti*.

Tale ipotesi si concretizza solo nei casi in cui l'Ente disponga di disponibilità di cassa. Infatti, sia l'art. 45, comma 5, della L.R. 25/2001, come la gran parte delle leggi di contabilità regionale, subordina l'effettiva contrazione di mutui a copertura degli investimenti, all'esistenza di reali esigenze di cassa, così evitando l'esposizione debitoria dell'ente e il correlato aggravio dei costi connessi al servizio del debito, laddove ci sia una sufficiente dotazione di cassa.

Tab. n. 21

MUTUI EFFETTIVAMENTE CONTRATTI							
(in euro)							
ANNO	Mutui e prestiti per investimenti	Mutui e prestiti per disavanzi sanità	MUTUI CASSA DD.PP.	Mutui concessi a copertura maggiore spesa sanitaria	Mutui e prestiti per rimborso anticipato di mutui e prestiti per investimenti	Anticipazioni di cassa	TOTALE TIT. V
2003	0	600.000.000	3.768.555	0	0	0	603.768.555
2004	300.000.000	0	300.000.000	16.658.381		0	616.658.381
2005	100.000.000	0	0	0		0	100.000.000
2006	1.150.000.000	0	0	0	250.000.000	0	1.400.000.000
2007	0	0	0	0	0	0	0
2008	1.500.000.000	4.773.619.012	0			0	6.273.619.012
2009	0	0	0			624.606.543	624.606.543
2010	750.000.000	0	0			0	750.000.000
2011	0	526.380.988	0			0	526.380.988
2012	0	0	0			4.451.540.635	4.451.540.635

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto – esercizi 2003/2012

Dai dati riportati in tabella e da quanto esposto nel paragrafo inerente l'anticipazione di tesoreria, si evidenzia che, a decorrere dall'esercizio 2009, la Regione ha sempre fatto ricorso all'anticipazione di cassa per importi di considerevole entità.

In ogni caso, l'autorizzazione in sede di assestamento alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti per un importo superiore a quello corrispondente ai mutui non contratti negli esercizi di competenza, dovrebbe essere sempre documentata al fine di dare dimostrazione che non si sia concretizzata la violazione dell'art. 119, 6° comma, della Costituzione.

4.6 Le anticipazioni di tesoreria

Ai sensi dell'art. 10 della L. 281/1970 le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

L'art. 47 della legge di contabilità (L.R. n. 25/2001) dispone che, con deliberazione della Giunta, possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni devono essere – secondo tale disposizione - estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formare oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.

I capitoli interessati⁴⁶ all'operazione sono indicati nella tabella che segue con gli importi relativi agli esercizi 2009 – 2012 per la gestione di competenza.

Tab. n. 22

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

(In migliaia di euro)

Anni	Capitoli entrata	Denominazione	Stanziamiento di competenza	Accertamenti	Competenza riscossa
2009	521801	Anticipazioni di cassa	1930.052	624.607	624.607
2010	521801	Anticipazioni di cassa	1967.033	0	0
2011	521801	Anticipazioni di cassa	1951.086	0	0
2012	521801	Anticipazioni di cassa	2.077.726	4.451.541	4.451.541
Anni	Capitoli uscita	Denominazione	Stanziamiento di competenza	Impegni	Competenza pagata
2009	T19544	Rimborso anticipazioni di cassa	1930.052	624.607	0
2010	T19544	Rimborso anticipazioni di cassa	1967.033	0	0
2011	T19544	Rimborso anticipazioni di cassa	1951.086	0	0
2012	T19544	Rimborso anticipazioni di cassa	2.077.726	4.451.541	3.042.678
2009	T19404	Interessi su anticipazioni	44.000	44.000	41.500
2010	T19404	Interessi su anticipazioni	21.000	15.340	12.314
2011	T19404	Interessi su anticipazioni	20.000	13.138	13.138
2012	T19404	Interessi su anticipazioni	20.000	3.292	3.292

Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo - da rendiconto Regione Lazio esercizi 2009/2012

L'anticipazione di tesoreria funziona tecnicamente come uno scoperto di conto corrente. L'Amministrazione, nel momento in cui si trova a non avere

⁴⁶Capitoli istituiti con L.R. 11-8-2009 n. 22 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio (art. 1, comma 10).

sufficienti mezzi propri in tesoreria, provvede al reperimento delle risorse necessarie per effettuare i pagamenti e l'imputazione degli oneri è vincolata alla decorrenza dell'utilizzo e all'ammontare delle somme utilizzate (cioè gli interessi si calcolano giornalmente sulle somme effettivamente utilizzate). In automatico i successivi incassi vanno a reintegrare il deficit, vale a dire il debito nei confronti del Tesoriere, secondo le modalità operative regolate dalla convenzione di tesoreria.

Come si evince dai dati contenuti nella tabella successiva, l'assenza di disponibilità finanziarie rappresenta un fenomeno tutt'altro che eccezionale, ma strutturale e connaturato alla gestione finanziaria della Regione Lazio.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è consentito a precise condizioni di eccezionalità e provvisorietà⁴⁷, conseguenti a momentanei squilibri di cassa, per garantire il pagamento di spese correnti non dilazionabili, anche per il suo carattere oneroso.

In quanto strumento per fronteggiare esigenze di liquidità temporanee ed eccezionali, esso deve rappresentare un'eccezione, attivabile solo in mancanza di disponibilità di somme libere da vincoli di destinazione.

Tab. n. 23

Utilizzo anticipazioni di Tesoreria

(in migliaia di euro)

Fine mese	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
Gennaio	623.566	845.982	621.988	0
Febbraio	661.223	1.584.433	850.660	0
Marzo	858.265	1.667.494	1.125.594	0
Aprile	1.317.570	1.683.613	1.161.312	276.225
Maggio	1.107.501	1.580.220	1.322.491	472.171
Giugno	1.207.228	1.492.743	1.169.094	0
Luglio	1.453.310	1.781.532	1.041.872	184.314
Agosto	1.476.915	1.565.042	813.945	680.217
Settembre	1.386.319	1.513.843	930.511	1.137.005
Ottobre	1.151.581	1.313.407	966.615	1.051.370
Novembre	1.801.022	650.066	912.209	1.342.058
Dicembre	0	0	0	1.408.863

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio

⁴⁷ Articolo 10, 4 comma, l. 281/1970: "... Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte..."

L'esercizio 2012, come il 2011, il 2010 ed il 2009, si caratterizzano per il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio 2012, per 1.408.863 migliaia di euro.

Il suddetto debito per anticipazione di cassa inestinta (che la Regione assume nei confronti dell'Istituto tesoriere e, come tale iscritto tra i residui passivi del titolo III), alla riapertura del nuovo esercizio finanziario 2013 è stato estinto con il ricorso a nuova anticipazione⁴⁸.

Come già rilevato nel referto sul rendiconto 2011⁴⁹, negli anni 2010 e 2011 è emersa⁵⁰ una anomala modalità di contabilizzazione delle entrate derivanti da anticipazioni di cassa, nonché delle spese concernenti la restituzione delle stesse, circostanza confermata anche dall'Amministrazione⁵¹.

Dal lato delle entrate, infatti, risulta essere stato previsto solo l'importo massimo dell'anticipazione nella fase della previsione, ma non sono stati annotati nessun accertamento e nessuna riscossione. L'importo previsto in fase previsionale, pertanto, risulta quale minore accertamento.

Dal lato della spesa, per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, non sono stati annotati impegni e pagamenti; conseguentemente i relativi importi sono andati in economia.

Quanto esposto evidenzia, pertanto che, sebbene nel bilancio di previsione fossero iscritti gli stanziamenti intestati al ricorso e correlato rimborso delle anticipazioni di tesoreria e nonostante nelle gestioni 2010 e 2011 la Regione ne avesse fatto ricorso, di ciò non c'è evidenza nelle scritture contabili. Detta prassi, irregolare perché contravviene alla funzione informativa del rendiconto di gestione ed ai correlati principi di integrità e trasparenza, non ha però prodotto ripercussioni sul risultato di amministrazione, in quanto a fine gestione 2010 e 2011 la Regione è totalmente rientrata delle anticipazioni attivate.

Sul punto non è di poco conto ricordare che nella gestione dell'anticipazione sono coinvolti sia il tesoriere che gli uffici finanziari dell'Ente: infatti, mentre il tesoriere ha un controllo generale sulle giacenze dell'Ente, con l'obbligo di ripianare l'anticipazione non appena si verificano entrate a destinazione indistinta, l'ufficio finanziario è coinvolto nella gestione dell'anticipazione sia con riferimento all'acquisizione delle entrate che per disporre il pagamento delle singole spese,

⁴⁸ Cfr. delibera 243/2013/FRG sul bilancio preventivo 2013 della regione Lazio.

⁴⁹ Deliberazione 123/2013/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio - Esercizio finanziario 2011, pagg. 102 e 103.

⁵⁰ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica - Relazione sulla verifica amministrativa - contabile alla Regione Lazio eseguita dal 13 giugno al 31 agosto 2012 - pag. 115 e ss.

⁵¹ Nota del Dipartimento Programmazione economica e sociale - Direzione regionale Bilancio, ragioneria, finanza e tributi prot. 36002/DB/01/00 del 22 febbraio 2013 pag. 29.

nonché nell'operazione di "parificazione", consistente nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente⁵².

Per il principio contabile n. 3 - All. 1, d.lgs. 118/2011 - principio dell'universalità del sistema di bilancio - di ogni anticipazione va data evidenza contabile in bilancio, regolarizzando ogni incasso con una reversale di incasso ed ogni restituzione con un mandato di pagamento.

Di tali movimentazioni, come anche di due operazioni straordinarie, utilizzate dall'Amministrazione regionale finalizzate ad estinguere le anticipazioni di tesoreria (prestito con la stessa Banca tesoriera e contratto di acollo di debito stipulato con una A.T.I.⁵³) l'Amministrazione ha tenuto traccia solo in documenti extracontabili.

4.7 Gli strumenti derivati al 31.12.2012

Sulla gestione del debito attraverso strumenti derivati è intervenuta la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) con le disposizioni contenute nei commi 736-740 dell'art. 1.

Il comma 736, con disposizione dichiarata principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica vincolante ex artt. 117 e 119 Cost., stabilisce che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

Gli Enti, a tal riguardo, possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. In altri termini, il ricorso ai derivati non può avere altro scopo che quello della gestione attiva del debito, in assenza del quale resterebbe solo una scommessa, meramente speculativa, sulla variabilità dei tassi.

Di particolare rilevanza appare anche la disposizione di cui al comma 739 che aggiunge alle operazioni di indebitamento previste dal citato art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cessioni o cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, anche indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

⁵² Principio contabile dell'Osservatorio della finanza e degli enti locali n. 2 punto 40.

⁵³ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica - Relazione sulla verifica amministrativa - contabile alla Regione Lazio eseguita dal 13 giugno al 31 agosto 2012 - pag. 116 e 117

Sempre in materia di strumenti di finanza derivata, l'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ulteriori disposizioni per le Regioni e gli Enti locali.

Alle Regioni e agli Enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali Enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 62, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare d'intesa con la Conferenza permanente, è tenuta ad individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere e ad indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento.

Alle Regioni è vietato stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento⁵⁴, e comunque per un anno dall'entrata in vigore del decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Il disposto del comma 32 dell'art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78⁵⁵, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, consente alle Regioni interessate al risanamento strutturale dei relativi SSR, di effettuare interventi per ristrutturare le operazioni derivate in essere, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 18 febbraio 2010 ha bocciato i ricorsi delle Regioni Calabria e Veneto sulla competenza a decidere in materia di

⁵⁴ Nonostante il tempo trascorso, lo schema di regolamento, consultabile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è stato ancora approvato.

⁵⁵ Comma 32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le Regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.».

derivati da parte dello Stato⁵⁶.

La Consulta, rigettando entrambe le eccezioni poste a base del ricorso, riconosce la competenza statale sulla base di due principi fondamentali: in materia di derivati si tratta di tutelare il risparmio e i mercati finanziari, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. e, laddove la limitazione imposta dallo Stato riguardi la stipula di particolari tipologie di derivati, si tratta di materia inerente all'ordinamento civile, anch'essa di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost..

In adempimento alla prescrizione di cui al comma 8 dell'art. 62 del D.L. 112/2008, la Regione Lazio ha allegato al rendiconto 2009, una nota informativa che evidenzia oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti derivati.

Al 31 dicembre 2012, il portafoglio complessivo è pari a 11.741.449 migliaia di euro.

Nel Bollettino periodico dell'Osservatorio sul debito della Regione Lazio - Gennaio 2013, n. 1, viene riportato il minore importo di 11.371.354 migliaia di euro in quanto non sono stati considerati il Piano di rimborso della ricapitalizzazione delle ASL e delle AA.OO (135.000 migliaia di euro), i mutui Cassa depositi e prestiti contratti dai Comuni (220.568 migliaia di euro) ed il debito sanitario transatto (14.527 migliaia di euro), per un totale di 370.096 migliaia di euro.

Le tabelle che seguono evidenziano, analiticamente, le diverse tipologie di passività al 31 dicembre del triennio 2010/2012.

Tab. n. 24

ANNO 2010

(in migliaia di euro)

Tipologia di passività	Regione	Contributi Stato	Totale
Mutuo Tasso Fisso	8.139.523	295.431	8.434.954
Mutuo Tasso Variabile	516.010	0	516.010
BOR Tasso Fisso	950.061	136.199	1.086.260
BOR Tasso Variabile	126.316	89.947	216.263
BOR Tasso Indicizzato	155.073	4.907	159.980
San.Im.	1.119.570	0	1.119.570
Totale	11.006.553	526.484	11.533.037

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio

⁵⁶ Le due Regioni hanno contestato l'articolo 62 del decreto legge n. 112/2008, su due punti fondamentali:

1. la disciplina che pone limiti di accesso al mercato dei capitali da parte delle Regioni e degli enti locali rientrerebbe nel coordinamento della finanza pubblica che l'art. 117, comma 3 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni;
2. il divieto di stipulazione di contratti di finanza derivata contrasterebbe con l'art. 119 Cost. che consente il ricorso all'indebitamento per spese di investimento, senza limitazione quanto agli strumenti utilizzabili.

Tab. n. 25

ANNO 2011*(in migliaia di euro)*

Tipologia di passività			
	Regione	Contributi Stato	Totale
Mutuo Tasso Fisso	8.599.992	283.403	8.883.395
Mutuo Tasso Variabile	380.643	0	380.643
BOR Tasso Fisso	881.248	128.416	1.009.665
BOR Tasso Variabile	110.526	87.958	198.485
BOR Tasso Indicizzato	148.608	4.702	153.310
San.Im.	1.095.079	0	1.095.079
Totale	11.216.097	504.480	11.720.576

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio


Tab. n. 26

ANNO 2012*(in migliaia di euro)*

Tipologia di passività			
	Regione	Contributi Stato	Totale
Mutuo Tasso Fisso	8.426.775	270.700	8.697.475
Mutuo Tasso Variabile	344.738	0	344.738
BOR Tasso Fisso	812.435	120.633	933.069
BOR Tasso Variabile	94.737	85.868	180.605
BOR Tasso Indicizzato	142.143	4.498	146.640
San.Im.	1.068.827	0	1.068.826
Totale	10.889.655	481.699	11.371.354

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio

Tab. n. 27




Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio

Le seguenti tabelle evidenziano la distribuzione del debito per controparte: per i mutui le controparti sono le banche finanziatrici; per i BOR, sono le Banche che ne hanno curato l'emissione.

DEBITO PER CONTROPARTE 2010


Controparte	Totale Mutui e Bor
MEF	4.546.562
Merrill Lynch	155.522
UBS	930.739
Deutsche Bank	126.316
Dexia - Crediop	335.645
Barclays	79.990
CDC Ixis	79.990
Comit	93.224
CDP	3.847.698
UBM	17.781
BEI	200.000
SAN.IM.	1.119.570
Totale	11.533.037



Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio

DEBITO PER CONTROPARTE 2011


Controparte	Totale Mutui e Bor
MEF	4.981.725
Merrill Lynch	146.635
UBS	863.030
Deutsche Bank	110.526
Dexia - Crediop	328.179
Barclays	76.555
CDC Ixis	76.655
Comit	83.680
CDP	3.751.387
UBM	14.607
BEI	192.418
SAN.IM.	1.095.079
Totale	11.720.476



Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio

DEBITO PER CONTROPARTE 2012

Controparte	Totale Mutui e Bor
MEF	4.885.619
Merrill Lynch	137.748
UBS	795.321
Deutsche Bank	94.737
Dexia - Crediop	320.286
Barclays	73.320
CDC Ixis	73.320
BIIS	73.598
CDP	3.651.924
UBM	11.253
BEI	185.402
SAN.IM.	1.068.827
Totale	11.371.355



Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati dell'osservatorio del debito Regione Lazio.

Il debito coperto da "derivati", cioè dai contratti che insistono su elementi il cui valore economico si evince da altri titoli o valori sottostanti (tassi di interesse, tassi di cambio o indici di borsa) al 31 dicembre 2012 è pari a 2.252.868 migliaia di euro, con una percentuale del 19,19% su un dato di debito di 11.741.449 migliaia di euro.

Le tabelle che seguono danno contezza del portafoglio dei derivati al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

Tab. n. 31

Debito coperto da derivati al 31/12/2010		
		(in migliaia di euro)
	Controparte	Debito coperto da derivato
MF06D	Dexia Crediop, LB	245.698
MF07D	Unicredit	17.781
BF01D	Citi	550.000
BF02D	Merril Lynch	155.522
BF03D	Citi	250.000
BF04D	Citi	500.000
BV03D	D.B, Unicredit; JP M.	126.316
SAN.IM.	Unicredit, LB, BNL...	496.950
Totale		2.342.267

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bollettino periodico dell'Osservatorio sul debito della Regione Lazio - gennaio 2011 - n. 1

Tab. n. 32

Debito coperto da derivati al 31/12/2011		
		(in migliaia di euro)
	Controparte	Debito coperto da derivato
MF06D	Dexia Crediop, LB	240.220
MF07D	Unicredit	14.607
BF01D	Citi	550.000
BF02D	Merril Lynch	146.635
BF03D	Citi	250.000
BF04D	Citi	500.000
BV03D	D.B, Unicredit; JP M.	110.526
SAN.IM.	Unicredit, LB, BNL...	486.226
Totale		2.298.214

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bollettino periodico dell'Osservatorio sul debito della Regione Lazio - gennaio 2012 - n. 1

Tab. n. 33

Debito coperto da derivati al 31/12/2012		
		(in migliaia di euro)
	Controparte	Debito coperto da derivato
MF06D	Dexia Crediop, LB	234.418
MF07D	Unicredit	11.253
BF01D	Citi	550.000
BF02D	Merril Lynch	137.748
BF03D	Citi	250.000
BF04D	Citi	500.000
BV03D	D.B, Unicredit; JP M.	94.737
SAN.IM.	Unicredit, LB, BNL...	474.712
Totale		2.252.868

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bollettino periodico dell'Osservatorio sul debito della Regione Lazio - gennaio 2013 - n. 1

Il capitale residuo del debito coperto da derivati per i titoli BF01D, BF03D e BF04D è pari a 880.739 migliaia di euro per il 2010, 863.030 migliaia di euro per il 2011 e 795.321 migliaia di euro per il 2012, come da dati forniti dall'Amministrazione in data 26 novembre 2013.

In data 20 dicembre 2010, la Regione Lazio dopo una verifica dei costi sostenuti in derivati nel periodo 1998 - 2007, ha deciso di intraprendere una azione legale nei confronti di 11 banche, per chiedere loro il risarcimento di 82 milioni di euro, per le somme indebitamente trattenute su titoli derivati (costi occulti sulle relative operazioni finanziarie).

Dalla lettura della relazione sulla gestione del contenzioso di giugno 2012, fornita dal Dipartimento Programmazione Economica e sociale – Direzione regionale Bilancio della Regione Lazio - è emerso che i procedimenti giudiziari pendenti risultano diretti a far dichiarare ed accertare la responsabilità contrattuale degli Istituti di credito, operanti in qualità di *advisor*, per le violazioni dell'incarico di consulenza affidata dalla Regione Lazio e la responsabilità extracontrattuale di tutte le controparti bancarie in qualità di *arranger* per aver indotto la Regione a sottoscrivere contratti derivati non finanziariamente equi, in quanto non sono stati valutati nell'ammontare del premio iniziale (cd. *up front*) gli oneri impliciti (cd. costi occulti), già previsti nei contratti sottoscritti ma non esplicitati.

Allo stato, risulta avviato un processo di confronto con le controparti

bancarie per la definizione di accordi transattivi, alcuni dei quali già perfezionati⁵⁷.

4.8 Il Patto di stabilità

4.8.1 Premessa

Il Patto di Stabilità Interno ha lo scopo di far concorrere gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi definiti con l'adesione dell'Italia al Patto europeo di stabilità e di crescita previsto dal trattato di Maastricht (rapporto tra indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e P.I.L. inferiore al 3% e rapporto tra Debito pubblico delle AA.PP. e P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, che costituisce il parametro principale è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A..

Sin dalla sua introduzione (legge finanziaria 1999), il Patto di stabilità interno ha subito numerose modifiche, alternando diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi, mentre dal 2002 sono stati differenziati gli obiettivi per gli Enti locali e le Regioni.

4.8.2 Il quadro normativo 2009-2011

La disciplina del patto di stabilità interno regionale per il triennio 2009-2011 è dettata dall'art. 77-ter del decreto legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle successive modifiche e integrazioni recate dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), dai commi 18-19 dell'articolo 7-ter e dai commi 13-16 dell'art. 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dai commi 3 e 5 dell'art. 9-bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal comma 4-*octies* dell'art. 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 e, da ultimo, dai commi 4 e 5 dell'art 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le Regioni continua ad applicarsi la regola del controllo della spesa introdotta a partire dal 2002. La sperimentazione di nuove regole basate sul saldo

⁵⁷ Sul punto si richiama il parere 55/2012 reso da questa Sezione regionale di controllo, con particolare riferimento all'applicazione del criterio dettato dall'articolo 2, punto 20, dei Principi contabili degli Enti locali dettati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali alle somme riscosse dalla Regione Lazio a titolo transattivo.

finanziario anziché sul controllo del tetto di spesa (sperimentazione prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal decreto legge n. 112/2008) è stata di fatto rinviata all'attuazione del federalismo fiscale e alla definizione di regole per l'armonizzazione dei bilanci.

Il complesso delle spese finali determinate sia in termini di competenza che di cassa, deriva dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, cui vanno detratte:

- a) le spese per la sanità, cui si applica la disciplina di settore;
- b) le spese per la concessione di crediti;
- c) le spese sostenute dalle Regioni ed assegnate quale cofinanziamento degli oneri per il rinnovo dei contratti di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 1, commi 295,296 e 297 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - finanziaria 2008);
- d) le spese in conto capitale per interventi cofinanziati, correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale o regionale (art. 2, comma 42 della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009);
- e) le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità" conseguente all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009 (art. 7-ter, comma 18 decreto legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009);
- f) i pagamenti in c/residui di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, comma 5, dl n. 78/2009, convertito con legge n.102/2009).

Resta ferma la facoltà per le Regioni di estendere le regole del Patto di stabilità ai propri Enti e agli Organismi strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 663 della Legge finanziaria 2007.

Il comma 11 dell'art. 77 ter del D.L. 112/08 prevede, inoltre, che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le Regioni, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie locali, possano adattare, per gli Enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle Regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente

determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della Regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata.

Al riguardo, l'art. 7-quater, comma 7, D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009 ha stabilito che ogni Regione definisca e comunichi agli Enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

L'attuale sistema di monitoraggio, introdotto dai commi 666-668 dell'art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) e successive modifiche, prevede che le Regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di cassa.

Ai fini della verifica del Patto, inoltre, le Regioni hanno l'obbligo di inviare alla Ragioneria generale dello Stato, la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal rappresentante del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto del patto (commi 12 e 15 dell'art. 77-ter del d. l. n. 112/2008).

Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, prevista dal comma 4, art. 76, del decreto legge 112/2008 e non anche tutte le altre sanzioni previste dal comma 15 dell'art. 77-ter del d. l. n. 112/2008.

L'impianto sanzionatorio, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2008-2011, può così riassumersi:

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la Regione non può:

- a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la Sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (art. 77-ter, comma 15 dl n. 112/2008);
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (art. 77-ter, comma 15, dl n.112/2008);
- c) assumere personale a qualsiasi titolo (art. 76, comma 4, dl n.112/2008).

Le Regioni che non rispettano il patto negli anni 2010 e successivi, infine, sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del Patto, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, (tra cassa e competenza quella che determina il

maggior scostamento). Il termine è di 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità. In caso di mancata ottemperanza si procede, nei 60 giorni successivi al recupero delle somme dovute sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. In caso di mancata trasmissione della certificazione, inoltre, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede al blocco dei conti della tesoreria statale fino a quando la certificazione non viene acquisita (art. 14, comma 4, decreto legge n. 78/2010).

La disciplina in vigore per l'anno 2010 non si discosta da quella in vigore per l'esercizio 2009⁵⁸.

In via generale si continua a fare riferimento al complesso delle spese finali (considerando in tale aggregato, secondo quanto previsto dall'art. 77-ter, comma 4, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, sia le spese correnti che quelle in conto capitale ed escluse le spese per la sanità, soggette ad una specifica disciplina, e le spese per la concessione di crediti). Per l'esercizio 2010 tale complesso di spese, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 77-ter, non può essere superiore all'ammontare delle spese finali 2009 aumentato dell'1%. Le spese 2009, che costituiscono la base sulla quale impostare il calcolo del limite 2010, si determinano assumendo il pieno rispetto del patto per tale anno.

Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 3, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i cui effetti sono stati estesi all'anno 2010 dall'art. 4, comma 4-sexies, del d. l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'obiettivo programmatico delle Regioni è rideterminato per un ammontare pari all'entità dei pagamenti che le Regioni medesime autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 7-quater.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. decreto sul "federalismo demaniale"), non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità alle spese relative ai beni trasferiti agli enti territoriali, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti.

⁵⁸ L'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del patto di stabilità, prevedendo per il triennio 2011-2013, un ulteriore concorso delle Regioni e degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica (per le Regioni a statuto ordinario 4 mld di euro nel 2011 e di 4,5 mld di euro a decorrere dal 2012), con sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto negli anni 2010 e successivi (comma 4).

Infine, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d. l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per le Regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4.8.3 La nuova disciplina del patto di stabilità interno nel triennio 2012-2014

La Legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n.183) ha ridefinito le regole del patto di stabilità interno che, a decorrere dal 2012, anche le Regioni dovranno applicare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea con l'adesione al Patto europeo di stabilità e crescita.

Viene aumentato, anzitutto, l'importo del concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, già definiti, quantitativamente, dal decreto legge 78/2010 e dal decreto legge 98/2011, così come modificato dal decreto legge 138/2011.

A tale proposito, è intervenuta la nuova disciplina dell'art. 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione (legge 15 luglio 2011, n. 111) che, al fine di ripartire tra le Regioni l'onere, ha introdotto il concetto di "virtuosità".

Gli enti soggetti al Patto sono ripartiti in due classi sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità.

A tal riguardo, l'art. 20, commi 2 e 3, del D.L. n. 98/2011 e ss. mm. ii. prevede che:

- a decorrere dal 2012, l'individuazione dei parametri di virtuosità al fine di ripartire, tra gli enti soggetti al patto, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- per singolo comparto, gli enti soggetti al patto sono ripartiti in due classi sulla base della valutazione ponderata di alcuni parametri di virtuosità;
- la ripartizione è effettuata con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata⁵⁹;
- gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza

⁵⁹ Nella seduta del 10 maggio 2012, dalla Conferenza Unificata, è stato adottato uno schema di decreto per la definizione del concorso agli obiettivi.

pubblica applicando alle spese finali medie 2007-2009, la riduzione percentuale stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal D.L. 112/2008 (convertito dalla L.133/2008) che è pari allo 0,9%.

Come chiarito in apertura del presente paragrafo, l'art. 32 della legge di stabilità 2012 (dedicato al patto di stabilità delle Regioni), si inserisce nell'indicata disciplina, ridefinendone alcuni aspetti.

Alle Regioni a statuto ordinario, a differenza degli Enti locali, continua ad essere applicata la regola del tetto delle spese finali (in termini di competenza e di cassa).

Nel complesso delle spese finali non si tiene conto delle seguenti voci:

- spese sanitarie (che seguono la disciplina del Patto per la salute);
- concessioni crediti;
- interventi cofinanziati dalla UE (nei limiti del cofinanziamento);
- spese per immobili trasferiti con il federalismo demaniale;
- scambi di spazi finanziari con gli Enti locali;
- spese per i censimenti, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
- spese per stati di emergenza, nei limiti delle risorse ottenute con incrementi dei tributi;
- spese in conto capitale finanziate con le riscossioni derivanti dalla lotta all'evasione;
- spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale;
- spese per infrastrutture finanziate con i premi per chi dismette quote di partecipazioni;
- spese legate al fondo per lo sviluppo.

Il legislatore coinvolge le Regioni nell'assicurare il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un totale di 745.000 e 1.600.000 migliaia di euro in termini di competenza e di cassa, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013.

La ripartizione del contributo agli anzidetti obiettivi (ogni Regione contribuisce *pro quota*), vede interessata la Regione Lazio per 119.357 migliaia di euro nel 2012 e 256.338 migliaia di euro dal 2013 in termini di competenza e per 69.539 migliaia di euro nel 2012 e 149.346 migliaia di euro dal 2013 in termini di cassa.

Il meccanismo determina una stretta ulteriore rispetto ai parametri 2011, ma si applica il criterio della "virtuosità" in virtù del quale le Regioni della prima classe di virtuosità dovranno tenere le spese entro il livello medio 2007/2009 e il loro contributo *pro quota* viene spalmato sulle altre Regioni non virtuose, per

mantenere inalterati gli obiettivi di finanza pubblica nel loro ammontare complessivo.

Sono confermate le modalità di monitoraggio del patto e le penalità previste dal decreto sul federalismo (art. 7, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) nei confronti delle Regioni che sfiorano il patto⁶⁰.

Come noto, a partire da gennaio 2012 ha preso l'avvio la sperimentazione biennale del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Province e Comuni e dei loro rispettivi Enti, Organismi e Società partecipate, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il DPCM 25 maggio 2012 (che sostituisce il precedente DPCM 28 dicembre 2011) individua nuovamente le Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo in argomento e, tra queste, coinvolge anche la Regione Lazio.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) la Regione Lazio, assieme agli altri enti che partecipano alla sperimentazione, potranno beneficiare di una riduzione del contributo alla manovra globale di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per un importo di 20 milioni di euro.

4.8.4 Il patto di stabilità regionalizzato 2012

L'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge 183/2011, conferma, anche per l'anno 2012, il Patto regionalizzato "verticale" ed "orizzontale" disciplinato dai commi 138 a 143 dell'art. 1, della legge n. 220/2010.

La prima modalità (c.d. Patto regionale "verticale") è disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143⁶¹ e prevede che la Regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa.

Per gli enti locali, la maggiore capacità di spesa si traduce in un aumento dei pagamenti in conto capitale, cui corrisponde una rideterminazione dell'obiettivo di cassa e di competenza della singola Regione attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto.

⁶⁰ Con Decreto MEF 6 agosto 2012 (pubblicato in GURI 196 del 23 agosto 2012) vengono fissati i criteri concernenti il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2012 per le Regioni.

⁶¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 il comma 143 è stato soppresso dall'art. 1, comma 435, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

A tal fine, ai sensi del comma 138 bis - come introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 - le Regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle Autonomie locali.

Ai sensi del comma 140 - come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del decreto legge n. 225 del 2010 - gli Enti locali devono comunicare all'ANCI, UPI e alle Regioni e Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le Regioni e le Province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti locali interessati dalla compensazione verticale.

In favore delle Regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle Regione di farvi fronte.

Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

Infine, le Regioni e le Province autonome, in sede di certificazione (comma 145), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

La seconda modalità (c.d. "Patto regionale orizzontale") - disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze⁶², di intesa con la Conferenza Unificata, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di

⁶² Il decreto è stato emanato in data 6 ottobre 2011.

monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della Regione.

A tal fine, ogni Regione definisce e comunica ai propri Enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica, altresì, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011⁶³ con riferimento a ciascun Ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Il patto regionale verticale incentivato e il patto orizzontale nazionale sono previsti, rispettivamente, dall'art. 16, comma 12 bis e ss., del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44.

La disciplina del patto regionale verticale incentivato prevede che nell'anno 2012, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, sia attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella allegata al decreto legge⁶⁴. Il contributo è destinato dalle Regioni alla riduzione del debito.

⁶³ Art. 4, comma 12 *ter*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

⁶⁴

(dati in migliaia di euro)

ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

La cessione di spazi finanziari, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun Comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il patto nazionale orizzontale, disciplinato dall'art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, è di pertinenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze poiché è finalizzato alla corretta applicazione del patto regionale verticale ed orizzontale e alla verifica dell'assenza di forme elusive delle regole nazionali del patto di stabilità.

In base a tale normativa, infatti, i Comuni possono chiedere al MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.PA., entro il 20 settembre 2012, di cedere (i Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale) o di acquisire (i Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale) spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno.

4.8.5 Il patto di stabilità regionalizzato della Regione Lazio

La Regione Lazio, con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, art. 7, (Bilancio di previsione per l'esercizio 2012), in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 138-142 della legge 220/2010, come confermate dall'art. 32, comma 17, della legge 183/2011, ha attuato il patto di stabilità regionalizzato, adattando, per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in materia di patto di stabilità interno, stabilendo, inoltre, che la rimodulazione degli obiettivi programmatici degli Enti locali fosse approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente.

Con la delibera n. 525 del 23 ottobre 2012 la Giunta regionale ha dato concreta attuazione alla regionalizzazione del patto di stabilità secondo la modalità della compensazione verticale e orizzontale (lo schema di delibera ha ottenuto la

preventiva approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio con deliberazione del 27 settembre 2012, n.11.)

Per l'esercizio finanziario 2012 gli Enti locali del Lazio soggetti al patto di stabilità interno sono 125 comuni, compresa Roma Capitale e 5 amministrazioni provinciali.

Ai fini dell'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato, sulla base delle richieste avanzate dai comuni del Lazio, è stata assegnata, a ciascun Ente, solo un'aliquota della quota richiesta, in percentuale uguale per tutti, al fine di ricevere il 100% del contributo finanziario da parte dello Stato previsto dall'art. 16, comma 12-bis del D.L. 95/2012;

Ai fini dell'attuazione del patto verticale regionale incentivato, hanno fatto richiesta n. 115 comuni del Lazio per un totale complessivo di spazi finanziari richiesti di euro 203.929.425,00, rispetto al quale, applicando una percentuale del 55% circa, sono stati concessi euro 112.170.000,00, riservando alle successive fasi relative al patto regionale orizzontale e verticale, la possibilità di modificare la quota inizialmente acquisita per effetto del patto regionale verticale incentivato.

Dopo aver individuato la quota di patto verticale regionale incentivato da assegnare a ciascun comune richiedente, è stato trasmesso, con raccomandata AR, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.P.A., con nota della Presidente della Regione prot. 452/sp del 7 settembre 2012, il dettaglio della quota di patto verticale incentivato attribuita ad ogni comune.

Ai fini dell'attuazione del patto regionale orizzontale hanno manifestato la volontà di cedere spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità, n. 7 comuni per un totale di euro 6.673.000,00.

Ai fini dell'attuazione del patto regionale verticale, hanno manifestato la volontà di acquisire spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità, prima dell'applicazione della premialità, n. 88 comuni, compreso Roma Capitale, per un totale di euro 166.056.000,00, e le 5 amministrazioni provinciali per un totale di euro 69.091.000,00.

A seguito dell'applicazione dei criteri di premialità, sono stati concessi ai comuni, compreso Roma Capitale, spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità per complessivi euro 173.154.000,00, comprensivi della quota di patto regionale orizzontale pari ad euro 6.673.000, mentre alle 5 amministrazioni provinciali sono stati concessi spazi finanziari per un totale di euro 75.836.000,00.

I criteri di premialità per l'attuazione del regionale verticale sono stabiliti nell'art. 8 dell'articolato per l'attuazione del patto 2012, allegato alla delibera in

argomento. Tale articolo, al comma 1, stabilisce che: Per il patto di stabilità regionale verticale dell'anno 2012 è previsto un margine di premialità al fine di poter assegnare il 100% della quota spettante.

I criteri di premialità sono:

- a) margine di rispetto del patto di stabilità 2011 contenuto nei limiti previsti dalla tabella A, dell'art. 2, dell'articolato del patto regionalizzato 2011;
- b) disponibilità da parte dell'Ente locale alla condivisione di una banca dati regionale per gli appalti pubblici;
- c) disponibilità da parte dell'Ente locale al finanziamento del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito per le imprese ricadenti nel proprio territorio.

I criteri di premialità per l'anno 2012 verranno applicati soltanto alla quota di patto verticale attribuita in attuazione dei commi 138, 138-bis e 140, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La percentuale della quota assegnata in base ai suddetti criteri è pari al 10%.

Per gli Enti locali, la premialità tiene conto dei criteri di cui al comma 1 secondo i seguenti pesi:

40 per il criterio di cui al comma 1, lettera a);

30 per il criterio di cui al comma 1, lettera b);

30 per il criterio di cui al comma 1, lettera c);

Al patto orizzontale nazionale hanno fatto richiesta di acquisire spazi finanziari n. 5 comuni, ricevendo, complessivamente, una quota di euro 260.000,00, da restituire nel biennio successivo, mentre un solo comune ha ceduto spazi finanziari per euro 400.000.

I risultati finali relativi all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012 della Regione Lazio, comprensivi di quelli relativi al patto orizzontale nazionale, sono i seguenti:

Patto regionale verticale incentivato: n. 115 comuni beneficiari per complessivi 112,170 milioni di euro.

Patto orizzontale nazionale: n. 5 comuni beneficiari per complessivi 0,26 milioni di euro n. 1 comuni cedenti per complessivi 0,4 milioni di euro.

Patto regionale orizzontale: n. 7 comuni cedenti per complessivi 6,673 milioni di euro.

Patto regionale verticale: n. 93 enti (88 comuni + 5 province) beneficiari per complessivi 242,317 milioni di euro.

I dati finali del patto regionalizzato 2012, ad esclusione del patto orizzontale

nazionale, possono essere così riassunti:

- 112,170 milioni di euro di patto regionale verticale incentivato;
- 6,673 milioni di euro di patto regionale orizzontale;
- 242,317 milioni di euro di patto regionale verticale.

Pertanto, il totale complessivo di patto di stabilità regionalizzato 2012 è pari a 361,160 milioni di euro.

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità			
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)	
Acquapendente	184	0	0	Si	Si	No	0
Alatri	0	0	0	Si	n/d	n/d	0
Albano Laziale	1.100	0	2.273	Si	No	No	2.364
Anagni	1.339	-593	0				0
Anguillara Sabazia	275	0	455	No	Si	No	469
Anzio	1.100	0	818	Si	Si	Si	900
Aprilia	550	0	2.182	No	Si	Si	2.313
Aquino	300	0	0	No	n/d	n/d	0
Arce	377	0	0	No	n/d	n/d	0
Ardea	1.815	0	3.636	Si	Si	Si	4.000
Ariccia	550	0	0	Si	Si	No	0
Arpino	660	0	250	Si	n/d	n/d	260
Artena	1.045	0	818	Si	Si	Si	900
Bassano Romano	0	0	318	Si	Si	Si	350
Boville Ernica	290	0	0	Si	Si	No	0
Bracciano	1.650	0	1.818	Si	Si	Si	2.000
Campagnano di Roma	0	-700	0				0
Canino	385	0	182	Si	Si	Si	200
Capena	495	0	818	Si	Si	Si	900
Capranica	468	0	545	Si	Si	Si	600
Caprarola	220	0	889	Si	Si	Si	978
Cassino	825	0	1.818	Si	Si	Si	2.000
Castel Gandolfo	347	0	409	Si	n/d	n/d	425
Castel Madama	605	0	809	Si	Si	Si	890
Castelnuovo di Porto	220	0	0	No	n/d	n/d	0

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale					Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità				
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)		
Cave	1.533	-100	0				0	
Ceccano	165	0	727	Si	Si	Si	800	
Ceprano	880	0	545	Si	Si	Si	600	
Cervaro	275	0	136	No	Si	Si	144	
Cerveteri	1.650	0	1.227	Si	Si	Si	1.350	
Ciampino	3.300	0	3.636	No	Si	Si	3.854	
Cisterna di Latina	2.475	0	0	Si	Si	Si	0	
Cittaducale	990	0	727	Si	Si	Si	800	
Civita Castellana	385	0	909	Si	Si	Si	1.000	
Civitavecchia	3.850	0	1.818	Si	Si	Si	2.000	
Colleferro	495	0	455	Si	Si	Si	500	
Cori	1.045	0	0	Si	n/d	n/d	0	
Fabrica di Roma	72	0	91	Si	Si	Si	100	
Fara in Sabina	1.705	0	91	Si	Si	Si	100	
Ferentino	990	0	1.364	Si	Si	No	1.459	
Fiano Romano	660	0	309	Si	Si	Si	340	
Fiuggi	275	0	0	Si	No	No	0	
Fiumicino	4.125	0	2.727	Si	Si	No	2.918	
Fondi	1.155	0	1.091	No	Si	No	1.124	
Fonte Nuova	2.420	0	1.545	Si	Si	Si	1.700	
Formello	440	0	818	Si	Si	Si	900	
Formia	2.310	0	4.455	Si	Si	Si	4.900	
Frascati	880	0	0	Si	Si	Si	0	
Frosinone	3.850	0	2.909	Si	Si	No	3.113	
Gaeta	1.980	0	1.182	Si	Si	Si	1.300	

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale					Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità				
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)		
Galliciano nel Lazio	275	0	409	Si	Si	Si	450	
Genazzano	138	0	136	Si	Si	Si	150	
Genzano di Roma	1.483	0	1.091	Si	Si	Si	1.200	
Grottaferrata	110	0	0	No	n/d	n/d	0	
Guidonia Montecelio	2.475	0	7.614	Si	Si	Si	8.375	
Isola del Liri	275	0	182	No	Si	No	187	
Itri	1.320	0	982	Si	Si	Si	1.080	
Labico	385	0	636	Si	No	No	661	
Ladispoli	2.200	0	1.364	Si	Si	Si	1.500	
Lanuvio	275	0	500	Si	Si	Si	550	
Lariano	506	0	0	Si	n/d	n/d	0	
Latina	220	-3.100	0				0	
Manziana	275	0	0	No	Si	Si	0	
Marcellina	330	0	182	Si	Si	No	195	
Marino	385	0	636	Si	No	No	661	
Mentana	330	-930	0				0	
Minturno	0	-350	0				0	
Montalto di Castro	275	0	0	No	Si	No	0	
Monte Porzio Catone	385	0	273	Si	Si	No	292	
Monte San Biagio	653	0	273	No	Si	Si	289	
Monte San Giovanni Campano	413	0	306	Si	Si	Si	337	
Montecompatri	935	0	682	Si	Si	Si	750	
Montefiascone	660	0	0	Si	Si	Si	0	
Montelibretti	270	0	200	Si	Si	Si	220	
Monterotondo	269	0	0	Si	n/d	n/d	0	

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità			
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)	
Morlupo	550	0	409	No	Si	Si	434
Nepi	165	0	318	No	Si	Si	337
Nettuno	385	0	1.364	Si	No	No	1.419
Olevano Romano	193	0	136	Si	Si	Si	150
Orte	990	0	736	Si	n/d	n/d	765
Palestrina	385	0	364	Si	Si	Si	400
Paliano	468	0	409	Si	Si	Si	450
Palombara Sabina	2.200	0	955	Si	No	No	993
Piedimonte San Germano	275	0	0	Si	Si	No	0
Poggio Mirteto	413	0	0	No	Si	No	0
Pomezia	2.475	0	4.091	Si	Si	Si	4.500
Pontecorvo	770	0	0	No	Si	No	0
Pontinia	0	0	0	No	n/d	n/d	0
Priverno	1.249	0	0	No	Si	Si	0
Riano	275	0	136	Si	Si	No	146
Rieti	2.200	0	2.000	No	Si	Si	2.120
Rignano Flaminio	605	0	450	Si	Si	No	482
Ripi	119	0	0	Si	Si	No	0
Rocca di Papa	2.475	0	345	Si	Si	Si	380
Rocca Priora	0	0	0	Si	n/d	n/d	0
Roccasecca	138	0	0	No	Si	No	0
Ronciglione	0	0	273	Si	n/d	n/d	284
Sabaudia	825	0	1.000	Si	Si	No	1.070
Sacrofano	330	0	545	Si	Si	No	583
San Cesareo	990	0	1.018	Si	Si	No	1.089

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale					Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità				
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)		
San Felice Circeo	275	0	909	Si	No	No	945	
Santa Marinella	1.375	0	0	No	n/d	n/d	0	
Sant'Elia Fiumerapido	0	0	0	Si	Si	No	0	
Santi Cosma e Damiano	55	0	73	No	n/d	n/d	73	
Segni	55	0	636	No	No	Si	655	
Sermoneta	2.431	-900	0				0	
Sezze	300	0	682	Si	Si	No	730	
Sonnino	479	0	257	No	n/d	n/d	257	
Sora	2.631	0	1.364	No	Si	No	1.405	
Soriano nel Cimino	660	0	455	Si	Si	Si	500	
Subiaco	110	0	182	No	Si	Si	193	
Sutri	110	0	182	Si	Si	Si	200	
Tarquini	2.310	0	91	Si	Si	Si	100	
Terracina	1.018	0	0	No	Si	No	0	
Tivoli	440	0	0	Si	Si	Si	0	
Tolfa	275	0	364	Si	Si	Si	400	
Trevignano Romano	330	0	45	No	Si	No	46	
Tuscania	726	0	591	Si	Si	Si	650	
Valmontone	0	0	455	Si	Si	Si	500	
Velletri	3.850	0	455	Si	Si	Si	500	
Veroli	1.375	0	0	Si	Si	Si	0	

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale					Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità				
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)		
Vetralla	1.843	0	727	Si	Si	Si	800	
Viterbo	4.950	0	2.773	Si	Si	Si	3.050	
Zagarolo	550	0	1.000	Si	Si	Si	1.100	
Totale comuni	112.170	-6.673	86.056				93.154	

Province	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale					Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)	Totale Roma Capitale (€ migliaia)
		Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità					
			Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)			
Provincia di Roma		36.364	Si	Si	Si	40.000		
Provincia di Frosinone		9.091	Si	Si	Si	10.000		
Provincia di Viterbo		4.091	No	Si	Si	4.336		
Provincia di Latina		15.000	Si	Si	Si	16.500		
Provincia di Rieti		4.545	Si	Si	Si	5.000		
Totale Province	0	69.091				75.836		
Roma Capitale	6.673					73.327	80.000	
Totale	0	155.147				242.317		

4.8.6 La verifica del patto di stabilità 2012.

La Regione Lazio ha raggiunto, anche per il 2012, gli obiettivi programmatici posti dal patto di stabilità interno.

A fronte di obiettivi annuali 2012 pari a 4.094.093 migliaia di euro in conto competenza e 1.884.034 migliaia di euro in conto cassa, le spese finali nette (correnti e in conto capitale) ammontano, rispettivamente, a 3.711.940 migliaia di euro per quanto riguarda gli impegni e a 1.876.239 migliaia di euro per i pagamenti totali.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011)			
REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LAZIO			
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012 (1)			
<i>(migliaia di euro)</i>			
		Pagamenti (competenza + residui)	
		a tutto il IV Trimestre	
		2011	2012
SCor	TOTALE TITOLO 1°	13.780.494	13.801.844
<i>a detrarre:</i>	S1 Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)	11.739.720	11.443.106
	S2 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	0	0
	S3 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	37.335	36.727
	S4 Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 32, c. 4,lett.f), L.n. 183/2011)	448.368	716.877
	S5 Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	6.357	0
	S6 Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)	0	0
	S7 Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	0	0
	S8 Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21,c.3,del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)	47.807	141.096
	S9 Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)	0	0
	S10 Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1- bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n- bis), L. n. 183/2011	0	13.880
	S11 Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter), L.n.183/2011	0	0
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11)	1.500.907	1.450.158
SCap	TOTALE TITOLO 2°	833.222	773.525
<i>a detrarre:</i>	S12 Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	84.224	92.213
	S13 Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)	0	8.000
	S14 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	0	0
	S15 Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)	0	0
	S16 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	79.389	45.243
	S17 Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	0	0
	S18 Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) (1)	73.621	178.868
	S19 Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21,c.3,del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)	0	0
	S20 Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)	0	0
	S21 Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1- bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n- bis), L. n. 183/2011	0	23.120
	S22 Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter), L.n.183/2011	0	0
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22)	595.988	426.081
R SF 12	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	2.096.895	1.876.239
OP SF 12	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 3, L. n. 183/2011) (2)	2.104.899	1.884.031
QO SF 12	QUOTA OBBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)	0	0

OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)	2.104.899	1.884.031
D S 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) (3)	-8.004	-7.792

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:			
SCR NZ	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		0
SCP NZ	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		0
STT NZ	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		0
M STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009		0
MD STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		0
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)		0
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) (4)		0

Allegato A - Modello 2M/12/CP

(migliaia di euro)

		Impegni a tutto il IV Trimestre	
		2011	2012
SCor	TOTALE TITOLO 1°	14.560.393	15.721.704
<i>a detrarre:</i>	S1 Spese per la sanità (art. 32, c. 4, lett. a), L. n. 183/2011)	11.896.983	12.706.743
	S2 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	0	0
	S3 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	197.207	205.914
	S4 Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	248	0
	S5 Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010)	0	0
	S6 Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	0	0
	S7 Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21,c.3,del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)	47.807	141.096
	S8 Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)	0	0
	S9 Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1- bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n- bis), L. n. 183/2011	0	18.500
	S10 Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011	0	0
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)	2.418.148	2.649.451
SCap	TOTALE TITOLO 2°	1.696.964	1.659.416
<i>a detrarre:</i>	S11 Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	268.386	131.486
	S12 Spese per concessione di crediti (art. 32, c. 4, lett. b), L. n. 183/2011)	0	25.000
	S13 Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	0	0
	S14 Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)	0	0
	S15 Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	189.035	243.073
	S16 Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 , c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	0	0
	S17 Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2012 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) (1)	73.621	178.868
	S18 Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21,c.3,del D.L. n. 98/2011 (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)	0	0
	S19 Spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 5-bis, c. 2 (art.32,c.4, lett. n), L. n. 183/2011)	0	0
	S20 Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali	0	18.500

	comunitari nei limiti previsti dall'art.3, commi 1, 1- bis e 2, del D.L. 201/2011 (art. 32, c. 4, lett. n- bis), L. n. 183/2011		
S21	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011	0	0
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21)	1.165.922	1.062.489
R SF 12	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	3.584.070	3.711.940
OP SF 12	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2012 (art. 32, c. 2, L. n. 183/2011) (2)	4.778.816	4.448.580
QO SF 12	QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)	180.919	354.487
OR SF 12	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 12 - QO SF 12)	4.597.897	4.094.093
D S 12	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 12 - OR SF 12) (3)	-1.013.827	-382.153
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS12 presenti un valore positivo:			
SCR NZ	Spesa corrente UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		0
SCP NZ	Spesa C/CAPITALE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE		0
STT NZ	TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (SCR NZ + SCP NZ)		0
MD STT NZ	MEDIA SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE TRIENNIO 2007 - 2009 RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 32, c. 23, L. n. 183/2011		0
MTT NZ	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA SPESA UE 2007-2009 RIDOTTA (STT NZ - MD STT NZ)		0
S SZ 12	SCOSTAMENTO SANZIONATO (DS 12 - MTT NZ) (4)		0

(1) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA

(2) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2012 è uguale all'obiettivo programmatico 2012, comunicato nel 2011 con il mod. 50B/11/CS, ridotto degli importi previsti per ciascuna regione dalla tabella dell'art. 32, comma 3, legge 183/2011

(3) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2012 è stato rispettato. In caso di differenza positiva, compilare le righe da SCR NZ a SSZ 12.

(4) In caso di differenza negativa o pari a 0, la regione si considera adempiente a tutti gli effetti a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 24, della L. n. 183/2011. In caso di differenza positiva il patto 2012 non è stato rispettato.

5. I risultati finanziari del rendiconto 2012

Nei paragrafi che seguono si analizza la situazione finanziaria complessiva della Regione Lazio, i cui dati contabili sono riportati in tabelle sintetiche che riassumono i dati analizzati nel dettaglio nel corso della presente relazione.

Particolare attenzione viene data al risultato di amministrazione, che rappresenta il dato riassuntivo della situazione finanziaria in cui versa la Regione Lazio.

5.1 La gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2012 non ha garantito l'osservanza del principio dell'equilibrio del bilancio poiché si è conclusa con una differenza negativa rilevante, pari a **-4.420.221 migliaia di euro**.

Tab. n. 35

GESTIONE DI COMPETENZA			
			(in migliaia di euro)
	2010	2011	2012
Accertamenti di competenza	17.439.261	18.488.740	28.367.413
Impegni di competenza	21.512.989	20.309.773	32.787.634
Risultato di competenza	-4.073.728	-1.821.033	-4.420.221

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto 2010-2012

Dai dati riportati nella tabella che precede si evince che gli accertamenti sono stati pari a 28.367.413 migliaia di euro, mentre gli impegni assunti sono stati pari a 32.787.634 migliaia di euro.

In sostanza, l'Amministrazione regionale ha sostenuto maggiori spese per 4.420.221 migliaia di euro rispetto alle risorse che ha accertato.

In termini percentuali sono state impegnate spese superiori del 15,58% rispetto agli accertamenti di competenza.

Il dato negativo, che rappresenta una costante del triennio considerato, viene comunque limitato da interventi normativi regionali che comprimono la capacità di impegno e di pagamento rispetto agli stanziamenti iniziali e finali⁶⁵.

Tali norme hanno formato oggetto di esame critico da parte della Sezione

⁶⁵ Art. 6, comma 5, e art. 7, comma 1, L.R. 20/2011.

già negli scorsi referti sui rendiconti 2010 e 2011 della Regione Lazio.

Per una più ampia trattazione si rinvia al paragrafo "In particolare le norme aventi riflessi finanziari" della presente relazione.

5.2 Il saldo di parte corrente

Il saldo di parte corrente presenta un risultato negativo di **-2.942.711 migliaia di euro**.

Come emerge dalla tabella sottostante trattasi di un dato negativo costante nel triennio 2010 -2012.

A fronte di entrate accertate pari a 13.243.272 migliaia di euro vi sono stati impegni pari a 20.637.524 migliaia di euro. Siccome l'importo di 4.451.541 migliaia di euro è stato utilizzato per saldare parzialmente l'anticipazione di tesoreria dell'anno 2012, il saldo deve essere determinato sottraendo la somma in questione e pertanto il risultato negativo si riduce a -2.942.711 migliaia di euro.

Risulta evidente che, in mancanza delle già citate norme regionali⁶⁶ che limitano la possibilità di impegnare, il dato negativo sarebbe stato ben superiore.

Tab. n. 36

SALDO DI PARTE CORRENTE			
			(in migliaia di euro)
Accertamenti			
	2010	2011	2012
(A) Titolo I+ II+III	13.253.769	13.914.838	13.243.272
Impegni			
	2010	2011	2012
Titolo I+ III	16.460.014	14.874.744	20.637.524
Rimborso per anticipazioni	0	0	4.451.541
(B) Totale Titoli I + III (al netto del rimborso per anticipazioni)	16.460.014	14.874.744	16.185.983
Saldo (A-B)	-3.206.245	-959.906	-2.942.711

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto 2010-2012

⁶⁶ Art. 6, comma 5, e art. 7, comma 1, L.R. 20/2011.

5.3. Il saldo di parte capitale

Anche la gestione di parte capitale risulta in disavanzo, poiché a fronte di impegni di spesa pari a 4.915.820 migliaia di euro, sono state accertate risorse per 4.643.653 migliaia di euro, per un risultato negativo pari a **-247.168 migliaia di euro**.

Il dato negativo è costante nel triennio anche se il dato 2012 risulta in notevole diminuzione, stante l'aumento degli accertamenti. Tuttavia, il dato è destinato a peggiorare alla luce delle osservazioni formulate con riferimento ai residui attivi (paragrafo "In particolare l'operazione di riaccertamento dei residui di cui alla DGR 218/2013" della presente relazione).

Tab. n. 37

SALDO DI PARTE CAPITALE			
			(in migliaia di euro)
Accertamenti			
	2010	2011	2012
(A) Titolo IV+V	1.017.787	835.837	4.643.653
Impegni			
	2010	2011	2012
Titolo II	1.885.269	1.696.964	4.915.820
Concessione di crediti	40.000	2.000	25.000
Saldo (A-B)	-827.482	-859.127	-247.168

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto 2010-2012

5.4 I residui

Le tabelle che seguono evidenziano l'andamento del saldo dei residui attivi e passivi al termine di ciascuno degli esercizi considerati, come risultano dai bilanci della Regione Lazio.

Tuttavia per una attenta disamina del dato contabile e delle problematiche ivi sottese si vedano i paragrafi relativi ai residui attivi nel capitolo Entrate e ai residui passivi nel capitolo Spese della presente relazione.

Tab. n. 38

TOTALE RESIDUI ATTIVI			
			(in migliaia di euro)
	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Titoli I+II+III+IV+V	8.030.397	9.956.909	13.005.326

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto 2010-2012

Tab. n. 39

TOTALE RESIDUI PASSIVI			
			(in migliaia di euro)
	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012
Titoli I+II+III	9.816.000	8.588.641	9.529.384

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati rendiconto 2010-2012

5.5 Il risultato di cassa

I dati contenuti nella tabella che segue sono riferiti all'andamento della gestione di cassa nel triennio 2010 – 2012.

Tab. n. 40

GESTIONE DI CASSA - PAGAMENTI									
									(in migliaia di euro)
TITOLI	2010			2011			2012		
	Stanzamenti finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/Stanz. fin. di cassa)	Stanzamenti finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/Stanz. fin. di cassa)	Stanzamenti finali di cassa	Pagamenti totali	Capacità di spesa (Pag. tot/Stanz. fin. di cassa)
TITOLO I - Spese correnti	21.336.539	12.686.673	59,46%	23.772.219	13.780.494	57,97%	23.016.933	13.801.844	59,96%
TITOLO II - Spese in c/capitale	7.388.767	1.316.430	17,82%	6.701.906	833.222	12,43%	5.525.507	773.525	14,00%
TITOLO III - Rimborso prestiti	2.871.053	883.824	30,78%	2.290.942	334.545	14,60%	2.643.751	3.506.958	132,65%
Totale spesa (al netto delle contabilità speciali)	31.596.359	14.886.927	47,12%	32.765.067	14.948.261	45,62%	31.186.191	18.082.327	57,98%
TITOLO IV - Contabilità speciali	2.078.822	3.433.049	165,14%	1.812.428	1.044.601	57,64%	8.149.634	7.168.736	87,96%
Totale spesa	33.675.179	18.319.976	54,40%	34.577.494	15.992.863	46,25%	39.335.825	25.251.062	64,19%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Dall'esame dei dati relativi ai pagamenti totali, al netto delle contabilità speciali risulta evidente la crisi di liquidità strutturale della Regione Lazio, pur se i pagamenti del 2012 sono in leggero aumento rispetto al dato 2011 e 2010.

Essi comunque si attestano su una percentuale media del 50% rispetto agli stanziamenti finali.

Tab. n. 41

GESTIONE DI CASSA - RISCOSSIONI									
(in migliaia di euro)									
TITOLI	2010			2011			2012		
	Stanziamenti finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. /Stanz. fin. di cassa)	Stanziamenti finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. /Stanz. fin. di cassa)	Stanziamenti finali di cassa	Riscossioni complessive	Capacità di entrata (Risc. compl. /Stanz. fin. di cassa)
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	17.616.502	12.443.567	70,64%	16.388.647	10.144.911	61,90%	18.833.487	8.690.349	46,14%
TITOLO II: contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	2.338.082	1.119.548	47,88%	2.886.942	1.722.679	59,67%	2.119.268	809.047	38,18%
TITOLO III: entrate extratributarie	1.488.878	310.487	20,85%	2.316.281	64.238	2,77%	1.928.387	62.274	3,23%
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti, ecc.	3.400.585	301.667	8,87%	3.240.544	360.915	11,14%	4.004.758	161.359	4,03%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	8.399.450	750.000	8,93%	9.541.761	526.381	5,52%	8.038.536	4.451.541	55,38%
Totale entrate (al netto delle partite di giro)	33.243.497	14.925.269	44,90%	34.374.175	12.819.124	37,29%	34.924.436	14.174.570	40,59%
TITOLO VI: contabilità speciali.	320.593	3.436.146	1071,81%	50.791	3.731.716	7347,20%	3.700.882	10.475.353	283,05%
Totale entrate	33.564.090	18.361.416	54,71%	34.424.965	16.550.840	48,08%	38.625.319	24.649.924	63,82%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - su dati rendiconto 2010-2012

L'esame dei dati riportati sopra conferma la progressiva riduzione nel 2012 delle risorse disponibili da parte della Regione, con una sostanziale stabilità dei dati di riscossione del triennio 2010 -2012 rispetto agli stanziamenti finali di cassa (competenza + residui).

5.6 Il risultato di amministrazione

La Regione Lazio ha calcolato per l'anno 2012 il risultato di amministrazione nei seguenti termini:

Tab. n. 42

(in migliaia di euro)

Accertamenti	€	28.367.413
Impegni	€	-32.787.634
Disavanzo di amministrazione 2011	€	-2.369.977
Variazione residui attivi in diminuzione (art. 7, c. 3 DPCM 28.12.2011).	€	-684.902
Eliminazione residui passivi relativi a debiti insussistenti esercizio 2012 (art. 7, c. 3 DPCM 28.12.2011).	€	+161.080
Eliminazione residui passivi relativi a debiti imputati esercizio 2012, ma non ancora esigibili esercizio 2012, da reimputare negli esercizi 2013 e 2014 (art. 7, c. 3 DPCM 28.12.2011).	€	+1.160.660
Eliminazione residui passivi relativi a debiti insussistenti ante esercizio 2012. (art. 7, c. 3 DPCM 28.12.2011).	€	+109.266
Eliminazione residui passivi relativi a debiti ante esercizio 2012, ma non ancora esigibili, da reimputare negli esercizi 2013 e 2014. (art. 14, c. 1 DPCM 28.12.2011).	€	+378.066
Residui perenti.	€	+1.475.334
Somme sequestrate in Tesoreria	€	0
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	-4.190.693

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati Rendiconto 2012 (DGR 247 del 1° agosto 2013).

La Sezione, per consolidato orientamento, ritiene necessario, per una maggiore contezza della effettiva disponibilità e manovrabilità di bilancio, considerare nel dato contabile, già negativo, l'entità delle economie vincolate e dalla quota da riservare alla copertura dei residui perenti, così determinate:

Economie vincolate 2012	1.360.197 migliaia di euro
Stock della perenzione 2012	5.681.856 migliaia di euro
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	932.910 migliaia di euro

La situazione di amministrazione, intesa come raffronto tra avanzi di amministrazione, economie vincolate e perenzioni, costituisce un indicatore che

mette in luce se agli avanzi di amministrazione corrisponda un effettivo margine di risorse utilizzabili per coprire nuove decisioni di spesa o se, invece, tale avanzo venga eroso dalle economie vincolate e dai residui perenti.

Le economie vincolate, (che rappresentano economie di spesa derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate già accertate con vincolo di destinazione) devono essere riscritte nei corrispondenti capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio successivo.

Pertanto, occorre depurare l'avanzo di amministrazione degli importi medesimi, ottenendo in tal modo una visione della reale quota di risultato di amministrazione disponibile.

Le medesime ragioni inducono a considerare l'importo dei residui passivi perenti che, pur se cancellati dalle scritture contabili, restano comunque vincolati all'adempimento delle rispettive obbligazioni sottostanti.

L'importo del disavanzo "effettivo" si ottiene depurando il risultato di amministrazione dalle indisponibilità costituite dalle economie vincolate e dai residui perenti.

Il prospetto che segue ricostruisce l'importo del "disavanzo effettivo" utilizzando i dati contabili dichiarati nei rendiconti dall'Amministrazione regionale.

Tab. n. 43

		(in milioni di euro)			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risultato di amministrazione	A	-1.461	-3.395	-2.370	-4.191
Economie vincolate	B	4.350	2.549	3.619	2.292
Residui passivi perenti (stock di perenzione)	C	2.948	3.833	3.946	5.682
Avanzo/Disavanzo effettivo	A-(B+C)	-8.759	-9.777	-9.935	-12.165

Fonte: Bilancio consuntivo Regione Lazio - rendiconti 2009-2010-2011-2012.

Richiamando i contenuti dei precedenti referti⁶⁷, si ribadisce che il dato relativo allo stock dei residui passivi perenti risultante dal Rendiconto 2011, pari a 3.946 milioni di euro, non risulta condivisibile, in quanto la quantificazione dello stock di perenzione beneficia di modalità di calcolo, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis L.R. 25/2001 (residui passivi "non riconosciuti") e dell'art.8 L.R. 1/2012

⁶⁷Deliberazione 92/2012/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio - esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011; Deliberazione 123/2013/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio - Esercizio finanziario 2011

(residui perenti "radiati"), valutate da questa Sezione di dubbia compatibilità rispetto al sistema costituzionale ed ordinamentale.

Adottando, invece, la modalità di computo che si giudica conforme all'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923, lo stock di perenzione 2011 è pari a 5.661 milioni di euro⁶⁸ e porta il disavanzo effettivo 2011 ad un valore di -11.650 milioni di euro, in ulteriore peggioramento rispetto al dato 2010 (- 9.777 milioni di euro) .

Nel rendiconto 2012 l'Amministrazione regionale ha corretto il dato di stock di perenzione 2011 (che diventa il dato iniziale 2012) dagli originari 3.946 milioni di euro in 5.124 milioni di euro

L'Amministrazione regionale ha, quindi, accolto i rilievi critici che questa Sezione ha formulato con riferimento all'articolo 8 della legge regionale n. 11/2012, ha consolidato nello stock dei residui perenti, i residui perenti "radiati" (pari nell'anno 2011 a 1.178 milioni di euro) per un totale complessivo di 5.124 milioni di euro (dato iniziale 2012).

Per il 2012 il dato finale da rendiconto dello stock di perenzione risulta pari a 5.682 milioni di euro

L'Amministrazione non ha, invece, ritenuto di accogliere i rilievi critici che questa Sezione ha formulato con riferimento all'articolo 41 L.R. 25/2001 e, conseguentemente, non sono stati computati nello stock di perenzione i residui passivi "non riconosciuti" ai sensi dell'articolo 41 L.R. 25/2001, pari a 564 milioni di euro nel 2012 e 538 milioni di euro nel 2011.

Sulla base delle argomentazioni ampiamente trattate nella presente relazione⁶⁹, la Sezione ribadisce che allo stock dei residui passivi perenti 2011 pari a 5.661 milioni di euro, va aggiunto l'ammontare dei residui perenti "non riconosciuti" ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis L.R. 25/2001 (che per l'anno 2012 risulta essere pari a 564 milioni di euro⁷⁰) e dei residui perenti radiati ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2012 (pari a zero nell'anno 2012) con un risultato di 6.225 milioni di euro.

Da tale somma deve essere sottratto l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2012 sui capitoli della perenzione (per 337 milioni di euro) ed i residui eliminati per insussistenza con DGR T00198/2013 (pari a 18 milioni di euro), mentre vanno sommati i residui passivi perenti determinati nel progetto di

⁶⁸ E' stato corretto l'importo pari a 5.666 milioni di euro, riportato nel referto - Esercizio finanziario 2010 - con proiezioni all'esercizio 2011, pag. 239, in quanto frutto di un arrotondamento inesatto.

⁶⁹ Sul punto si veda quanto ampiamente argomentato nel paragrafo "L'istituto della perenzione amministrativa" della presente relazione. Si veda anche Deliberazione 92/2012/FRG - Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011 -, pag. 238 e ss; Deliberazione 143/2013/FRG - Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011, pag. 176 e ss

⁷⁰ Rendiconto regione Lazio 2012

rendiconto 2012 (pari a 912 milioni di euro) per un totale finale di 6.782 milioni di euro.

Conseguentemente **il disavanzo effettivo 2012 è pari a -13.265 milioni di euro.**

TAb. n. 44

		(in milioni di euro)			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risultato di amministrazione	A	-1.461	-3.395	-2.370	-4.191
Economie vincolate	B	4.350	2.549	3.619	2.292
Residui passivi perenti (stock di perenzione)	C	2.948	3.833	5.661	6.782
Avanzo/Disavanzo effettivo	A-(B+C)	-8.759	-9.777	-11.650	-13.265

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

Il dato del disavanzo effettivo di amministrazione 2012 che, già con riferimento al solo risultato (negativo) di amministrazione, evidenzia un importo quasi raddoppiato rispetto al dato 2011, dimostra come la Regione Lazio versi in una situazione di strutturale crisi finanziaria.

Il susseguirsi di disavanzi effettivi di amministrazione vanifica la capacità di programmazione regionale, rendendo i bilanci di previsione rigidi e scarsamente manovrabili, con una fortissima penalizzazione sul fronte dell'investimento e dello sviluppo (si veda sul punto il capitolo del presente referto relativo alla gestione delle spese).

6 L'andamento delle entrate

6.1 L'evoluzione del quadro normativo

Con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, adottato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, sono stati definiti i nuovi principi in materia di entrate, costi e fabbisogni regionali.

Anzitutto va chiarito che la legge delega (art. 7, comma 1, lett. b) struttura il sistema tributario regionale individuando tre tipologie di tributi:

- 1) *i tributi propri derivati*, istituiti e regolati da leggi statali e il cui gettito è attribuito alle Regioni;
- 2) *le addizionali* sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) *i tributi propri* istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

Le innovazioni contenute nel decreto legislativo n. 68/2011 sono: la *fiscalizzazione dei trasferimenti*, la conversione di alcune imposte in *tributi propri*, l'introduzione della territorialità del prelievo, la rideterminazione delle *addizionali* IRPEF ed IVA, la determinazione dei costi standard in sanità, con definitivo superamento del criterio della spesa storica.

A partire dal 2013 i trasferimenti statali saranno soppressi e sostituiti con risorse derivanti dal gettito tributario, così come saranno soppressi i trasferimenti agli Enti locali, nell'ottica della cd "*fiscalizzazione dei trasferimenti*" sancita nell'art.1 in base alla quale ciascuna Regione a statuto ordinario ha autonomia di entrata, con conseguente soppressione dei trasferimenti statali, ferma restando la compartecipazione al gettito di tributi erariali senza vincolo di destinazione ed i meccanismi perequativi tra le Regioni.

Sempre a decorrere dal 2013 e ferma restando la facoltà delle Regioni di sopprimerli, saranno trasformati in *tributi propri regionali*: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (art. 8).

Alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore del decreto: tali tributi costituiscono i *tributi propri derivati* (art. 8, comma 3).

Con riguardo all'IRAP, dal 2013 sarà facoltà delle Regioni di ridurla fino ad azzerarla con legge regionale, senza alcuna possibilità di compensazione con risorse statali (art. 5).

Atteso che l'IRAP, come sopra indicato, costituisce la maggiore fonte di finanziamento tra le entrate tributarie della Regione Lazio, si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare al più presto politiche di governo volte al risanamento degli sprechi e ad un maggior risparmio di spesa, per evitare la traslazione del tributo IRAP dalle imprese ai cittadini (in particolare, alle imprese) che finiranno per essere i soggetti incisi da tale nuova politica fiscale.

L'art 4 del decreto legislativo in argomento disciplina le compartecipazioni all'IVA.

La compartecipazione IVA sarà fissata in base al principio di territorialità tenendo conto del luogo del consumo (luogo di cessione dei beni, del domicilio del soggetto fruitore dei servizi e dell'ubicazione dell'immobile ceduto).

Riguardo alla compartecipazione Irpef, numerosi interventi legislativi sono intervenuti sull'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 68/2011.

A decorrere dall'anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:⁷¹

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013⁷²;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Dal 1° gennaio 2012 il totale dell'aliquota pagata dai residenti nella Regione Lazio è pari all'1,73%, in quanto all'aliquota-base pari all'1,23%, si applica la maggiorazione dello 0,50%, ai sensi dell'art. 1, comma 174 della legge 311/2004.

Le Regioni possono, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale IRPEF entro i tetti fissati dal legislatore nazionale, stabilire aliquote differenziate in base al reddito, disporre detrazioni; nel caso in cui la Regione (come il Lazio) sia impegnata nel piano di rientro sanitario, le detrazioni devono essere sospese (art. 6, comma 9).

Alle Regioni dovrà essere assicurato l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, sia dei tributi propri derivati, sia delle compartecipazioni (addizionali dei tributi erariali), fermo restando che le attività di controllo, di rettifica dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale

⁷¹ Alinea così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 28, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁷² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 10, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Irpef devono essere svolte dall'Agencia delle Entrate (art. 10 decreto legislativo 68/2011).

Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), di cui all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale 2012).

L'IRBA si applica sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale, ivi compresi quelli destinati ad uso privato.

La misura dell'IRBA è determinata in euro 0,0258 per litro di benzina e i soggetti passivi sono il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto.

Nelle tabelle n. 45/47 si riporta l'andamento delle entrate relativamente al triennio 2010-2012, ad esclusione delle entrate del titolo VI (contabilità speciali).

Tab. n. 45

ENTRATE REGIONALI PER TITOLI
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI - ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI (*)
ANNI 2010/2012

(in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE	STANZIAMENTI INIZIALI		STANZIAMENTI DEFINITIVI		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI		RESIDUI ATTIVI INIZIALI
		competenza	cassa	competenza	cassa		competenza	totali	
2010	TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	11.802.200	15.496.220	12.293.828	17.616.502	11.830.843	9.348.609	12.443.567	5.322.674
	TITOLO II: contributi e trasfer. correnti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	759.780	2.063.856	1.086.372	2.338.082	1.197.126	672.662	1.119.548	1.251.710
	TITOLO III: entrate extratributarie	1.255.164	1.938.633	749.550	1.488.878	225.799	193.139	310.487	739.329
	TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscoss. di crediti e trasfer. in c/capitale	1.625.861	3.347.623	1.719.004	3.400.585	267.787	91.954	301.667	1.681.581
	TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	6.194.887	6.194.887	8.399.450	8.399.450	750.000	750.000	750.000	0
	TOTALE	21.637.892	29.041.219	24.248.204	33.243.497	14.271.555	11.056.364	14.925.269	8.995.294
2011	TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	11.726.564	18.911.611	11.970.276	16.388.647	12.093.673	8.173.047	10.144.911	4.418.371
	TITOLO II: contributi e trasfer. correnti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.505.222	2.907.002	1.557.699	2.886.942	1.504.681	1.152.154	1.722.679	1.329.242
	TITOLO III: entrate extratributarie	1.538.684	2.220.163	1.681.197	2.316.281	316.483	58.161	64.238	635.084
	TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscoss. di crediti e trasfer. in c/capitale	1.426.561	3.153.485	1.592.843	3.240.544	309.456	93.719	360.915	1.647.701
	TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	7.174.707	7.174.707	9.541.761	9.541.761	526.381	526.381	526.381	0
	TOTALE	23.371.738	34.366.968	26.343.776	34.374.175	14.750.674	10.003.462	12.819.124	8.030.398
2012	TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	12.445.436	18.406.682	12.466.357	18.833.487	12.203.288	7.774.977	8.690.349	6.367.131
	TITOLO II: contributi e trasfer. correnti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	921.478	2.124.246	1.008.361	2.119.268	966.782	448.697	809.047	1.110.907
	TITOLO III: entrate extratributarie	1.018.755	1.658.043	1.046.664	1.928.387	73.202	57.050	62.274	882.671
	TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscoss. di crediti e trasfer. in c/capitale	2.125.183	3.920.602	2.408.558	4.004.758	192.112	114.186	161.359	1.596.200
	TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	6.852.844	6.852.844	8.038.536	8.038.536	4.451.541	4.451.541	4.451.541	0
	TOTALE	23.363.696	32.962.417	24.968.476	34.924.436	17.886.925	12.846.451	14.174.570	9.956.909

* Al netto delle entrate per contabilità speciali - Tit. VI

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da bilancio di previsione e rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011 - 2012

Gli accertamenti complessivi del 2012 ammontano a 17.886.925 migliaia di euro, di cui 13.243.272 migliaia di euro di parte corrente (titoli I, II e III) e 4.643.653 migliaia di euro di parte capitale (titoli IV e V).

Pertanto, mentre le entrate correnti mostrano un decremento del -4,83% rispetto al 2011 (13.914.837 migliaia di euro), quelle in conto capitale sono incrementate enormemente rispetto all'esercizio precedente (835.837 migliaia di euro del 2011).

Ciò è dovuto unicamente alla contrazione di una anticipazione di cassa, per un importo pari a 4.451.541 migliaia di euro, a valere sul capitolo di entrata 521801, dedicato alle anticipazioni di cassa, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della L.R. 25/01.

Tab. n. 46

ENTRATE REGIONALI (*)
ANDAMENTO DEGLI STANZIAMENTI - ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI NEL TRIENNIO 2010/2012

(In migliaia di euro)

D E N O M I N A Z I O N E	Stanziamenti finali di competenza			Variaz. % 2011/2010	Variaz. % 2012/2011	Variaz. % 2012/2010	Variaz. % media nel triennio
	2010	2011	2012				
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	12.293.828	11.970.276	12.466.357	-2,63%	4,14%	1,40%	0,97%
TITOLO II: contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.086.372	1.557.699	1.008.361	43,39%	-35,27%	-7,18%	0,31%
TITOLO III: entrate extratributarie	749.550	1.681.197	1.046.664	124,29%	-37,74%	39,64%	42,06%
TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in c/capitale	1.719.004	1.592.843	2.408.558	-7,34%	51,21%	40,11%	28,00%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	8.399.450	9.541.761	8.038.536	13,60%	-15,75%	-4,30%	-2,15%
T O T A L E E N T R A T E	24.248.204	26.343.776	24.968.476	8,64%	-5,22%	2,97%	2,13%

D E N O M I N A Z I O N E	Accertamenti			Variaz. % 2011/2010	Variaz. % 2012/2011	Variaz. % 2012/2010	Variaz. % media nel triennio
	2010	2011	2012				
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	11.830.843	12.093.673	12.203.288	2,22%	0,91%	3,15%	2,09%
TITOLO II: contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.197.126	1.504.681	966.782	25,69%	-35,75%	-19,24%	-9,77%
TITOLO III: entrate extratributarie	225.799	316.483	73.202	40,16%	-76,87%	-67,58%	-34,76%
TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in c/capitale	267.787	309.456	192.112	15,56%	-37,92%	-28,26%	-16,87%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	750.000	526.381	4.451.541	-29,82%	745,69%	493,54%	403,14%
T O T A L E E N T R A T E	14.271.555	14.750.674	17.886.925	3,36%	21,26%	25,33%	16,65%

D E N O M I N A Z I O N E	Riscossioni complessive			Variaz. % 2011/2010	Variaz. % 2012/2011	Variaz. % 2012/2010	Variaz. % media nel triennio
	2010	2011	2012				
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	12.443.567	10.144.911	8.690.349	-18,47%	-14,34%	-30,16%	-20,99%
TITOLO II: contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	1.119.548	1.722.679	809.047	53,87%	-53,04%	-27,73%	-8,97%
TITOLO III: entrate extratributarie	310.487	64.238	62.274	-79,31%	-3,06%	-79,94%	-54,10%
TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in c/capitale	301.667	360.915	161.359	19,64%	-55,29%	-46,51%	-27,39%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	750.000	526.381	4.451.541	-29,82%	745,69%	493,54%	403,14%
T O T A L E E N T R A T E	14.925.269	12.819.124	14.174.570	-14,11%	10,57%	-5,03%	-2,86%

* Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011 - 2012

Tab. n. 47

ANALISI DELL'ENTRATA PER TITOLI *
INDICATORI GESTIONE COMPETENZA E CASSA

DENOMINAZIONE	Incidenza stanziamenti finali competenza sul totale entrata (Sfco/TOT. entrata)			Indice di variazione (Sfco-Sico)/Sico			Grado di realizzazione dell'entrata (A/Sfco)			Capacità di entrata Rc/(Sfco+Rai)			Velocità di riscossione Rc/(A+Rai)			Indice di attendibilità (scostamento dalle previsioni di cassa) (Sfca-Rc)/Sfca		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	50,70%	45,44%	49,93%	4,17%	2,08%	0,17%	96,23%	101,03%	97,89%	70,64%	61,90%	46,14%	72,54%	61,44%	46,80%	29,36%	38,10%	53,86%
TITOLO II: contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	4,48%	5,91%	4,04%	42,99%	3,49%	9,43%	110,19%	96,60%	95,88%	47,88%	59,67%	38,18%	45,72%	60,79%	38,94%	52,12%	40,33%	61,82%
TITOLO III: entrate extratributarie	3,09%	6,38%	4,19%	-40,28%	9,26%	2,74%	30,12%	18,82%	6,99%	20,85%	2,77%	3,23%	32,17%	6,75%	6,51%	79,15%	97,23%	96,77%
TITOLO IV: alienazioni, trasform. di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in c/capitale	7,09%	6,05%	9,65%	5,73%	11,66%	13,33%	15,58%	19,43%	7,98%	8,87%	11,14%	4,03%	15,48%	18,44%	9,02%	91,13%	88,86%	95,97%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	34,64%	36,22%	32,19%	35,59%	32,99%	17,30%	8,93%	5,52%	55,38%	8,93%	5,52%	55,38%	100,00%	100,00%	100,00%	91,07%	94,48%	44,62%
TOTALE ENTRATE	100%	100%	100%	12,06%	12,72%	6,87%	58,86%	55,99%	71,64%	44,90%	37,29%	40,59%	64,15%	56,27%	50,91%	55,10%	62,71%	59,41%

* Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011 - 2012

Legenda:

Sico = Stanziamenti iniziali di competenza

Sfco = Stanziamenti finali di competenza

Sfca = Stanziamenti finali di cassa

A = Accertamenti

Rc = Riscossioni complessive

Rai = Residui attivi iniziali

A fronte di complessivi accertamenti pari a 17.886.925 migliaia di euro, sono stati riscossi in conto competenza 12.846.451 migliaia di euro, con una incidenza delle riscossioni in conto competenza sugli accertamenti pari al 71,82%.

Tuttavia, come evidenziato dall'analisi che segue, il dato non è indicativo, in quanto influenzato positivamente dall'anticipazione di cassa del titolo V.

Analizzando i singoli titoli delle entrate regionali emerge che:

- Per il titolo I (tributi propri della Regione), solo la fase dell'accertamento registra nel 2012 un incremento positivo rispetto agli esercizi precedenti (dello 0,91% rispetto all'esercizio 2011 e del 3,15% rispetto all'anno-base 2010) con una variazione media nel triennio del 2,09%.

Le riscossioni complessive, in conto competenza e in conto residui (pari a 8.690.349 migliaia di euro) hanno invece registrato nel 2012 un decremento di -14,34% rispetto all'esercizio 2011, e di -30,16% rispetto al 2010.

Nel 2012, la velocità di riscossione (riscossioni complessive sugli accertamenti ed i residui attivi iniziali) mostra un ulteriore peggioramento rispetto all'esercizio precedente (46,80% nel 2012 rispetto al 61,44% nel 2011), mentre l'indicatore riguardante il grado di realizzazione dell'entrata (accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza) si mantiene alto (97,89%).

- Gli accertamenti relativi alle entrate del titolo II (contributi e trasferimenti correnti dell'UE, dello Stato e di altri soggetti) rispetto agli esercizi precedenti sono drasticamente ridotti nel 2012, con un decremento percentuale del -35,75% rispetto all'esercizio 2011 e del -19,24% rispetto al 2010 (percentuale media nel triennio di -9,77%).

Le riscossioni complessive (809.047 migliaia di euro), sono diminuite del -53,04% rispetto al 2011 e del -27,73% rispetto al 2010 (percentuale media del triennio di -8,97%). La velocità di riscossione (riscossioni complessive sugli accertamenti ed i residui attivi iniziali) è modesta nel 2012 e peggiorativa rispetto all'esercizio precedente (38,94% del 2012 rispetto al 60,79% del 2011) mentre l'indicatore riguardante il grado di realizzazione dell'entrata nel 2012 (accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza) è ancora elevato (95,88%).

- Gli accertamenti del titolo III (entrate extra tributarie) hanno registrato un drastico decremento rispetto all'esercizio precedente (-76,87%) ed anche rispetto all'anno base 2010 (-67,58%), con una percentuale media del triennio di -34,76%.

Le riscossioni totali nel 2012 sono in linea con le riscossioni dell'esercizio

precedente (scostamento del -3,06%), mentre la percentuale di decremento rispetto all'anno-base è pari a -79,94%, (percentuale media nel triennio di -54,10%).

La velocità di riscossione (riscossioni complessive sugli accertamenti ed i residui attivi iniziali) è assai modesta nel 2012 (6,51%), come già nel 2011 (6,75%). Anche il grado di realizzazione dell'entrata (accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza) mostra un trend in diminuzione nel triennio considerato (6,99% del 2012 rispetto al 18,82% del 2011 e al 30,12% del 2010).

- Per il titolo IV (alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni crediti e trasferimenti in c/capitale) gli accertamenti registrano nell'anno 2012 un decremento rispetto al 2011 del -37,92%, e un decremento del -28,26% rispetto al 2010, (percentuale media nel triennio del -16,87%).

Le riscossioni complessive (pari a 161.359 migliaia di euro), nel 2012 hanno subito la flessione del -55,29% rispetto al 2011 e sono diminuite del -46,51% rispetto al 2010.

Bassi gli indici attestanti la velocità di riscossione (9,02%) e il grado di realizzazione dell'entrata⁷³ (7,98%).

- Relativamente al titolo V (mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie) gli accertamenti e le riscossioni sono incrementate del 493,54% rispetto all'esercizio 2011 a causa dell'anticipazione di cassa contratta per il medesimo importo di 4.451.541 migliaia di euro, a valere sul capitolo di entrata 521801, dedicato alle anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 47, comma 2, della LR 25/01 (L.R. 22/2009, art. 1, comma 10⁷⁴).

6.2 Le entrate tributarie del Titolo I

Anche nel 2012, le entrate tributarie del titolo I rappresentano la maggior fonte di finanziamento della Regione, con un'incidenza percentuale del 92,15% degli accertamenti del titolo I (12.203.288 migliaia di euro) sul totale degli accertamenti delle entrate correnti (somma dei titoli I II e III, pari a 13.243.272

⁷³ Con riferimento al titolo IV si richiama quanto rilevato nel referto "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2011" in tema di dismissione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio pagg. 224 e ss.

⁷⁴ "In materia di anticipazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono istituiti rispettivamente, nell'ambito dell'U.P.B. 521 un apposito capitolo di entrata denominato "Anticipazioni di cassa ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della L.R. 25/2001 e, nell'ambito dell'U.P.B. T19, un apposito capitolo di spesa denominato "Rimborso anticipazioni di cassa ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della L.R. 25/2001".

migliaia di euro), e del 68,22% sul totale degli accertamenti delle entrate, al netto delle contabilità speciali (17.886.925 migliaia di euro).

Anche la percentuale delle riscossioni complessive nel 2012 del titolo I (8.690.349 migliaia di euro) registrano la percentuale alta del 90,89% rispetto alle riscossioni delle entrate correnti (somma dei titoli I II e III, pari a 9.561.670) e del 61,31% sul totale delle riscossioni complessive al netto delle entrate per contabilità speciali (14.174.570 migliaia di euro).

Le seguenti tabelle (tab. nn. 48/50) rappresentano analiticamente le fasi degli stanziamenti finali di competenza, degli accertamenti e delle riscossioni complessive delle entrate tributarie del titolo I, con le variazioni percentuali di scostamento rispetto all'esercizio precedente e all'anno-base 2010.

Gli stanziamenti finali di competenza del titolo I, pari a 12.466.357 migliaia di euro sono aumentati nel 2012 del 4,14% rispetto al 2011, e dell'1,40% rispetto al 2010.

Rispetto dell'esercizio precedente, la categoria 11 (tributi propri) ha subito un rilevante incremento degli stanziamenti definitivi (377,19%) con un aumento degli stanziamenti riguardanti l'IRAP, mentre la categoria 12 – gettito dei tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni - ha subito un decremento di - 33,23%⁷⁵.

Ciò è dovuto all'azzeramento degli stanziamenti e delle conseguenti fasi di entrata sul capitolo 121515 dedicato all'assegnazione del Ministero della Salute dei fondi concernenti l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN – Irap, addizionale Irpef e IVA.

La fase degli accertamenti delle entrate tributarie titolo I risulta in leggero aumento (incremento dello 0,91% rispetto al 2011 e del 3,15%, rispetto al 2010).

L'accertamento dell'IRAP (UPB 112), è pari a 4.260.247 migliaia di euro e registra una incidenza percentuale sugli accertamenti del titolo I (12.203.288 migliaia di euro), del 34,91%, con un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente (ove aveva subito una drastica flessione)⁷⁶.

Le riscossioni complessive del titolo I mostrano un decremento sia rispetto al 2011 (-14,34), sia rispetto all'anno-base 2010 (-30,16%).

Le riscossioni complessive dell'IRAP nel 2012 (pari a 2.510.449 migliaia di euro), registrano un notevole incremento rispetto al 2011 pari a 1.349.773 migliaia

⁷⁵Con riferimento alla fase di accertamento, si rileva un corrispondente incremento dei tributi propri della categoria 11 (375,81%) e una flessione della categoria 12 – Gettito dei tributi erariali (-35,66%).

⁷⁶ Come già rilevato, riguardo all'addizionale IRPEF, con riferimento al periodo d'imposta 2012, l'aliquota dovuta è pari all'1,73% (aliquota dell'1,23%, definita ex art. 28, c. 1, del decreto legge 201/2011, più la maggiorazione dello 0,50%, ai sensi della legge 311/2004, comma 174).

di euro (dell'85,99%), mentre se rapportate al riscosso 2011 (6.240.582 migliaia di euro) hanno subito la flessione di -1,14%.

Incrementate le riscossioni complessive dell'addizionale IRPEF nel 2012 (del 58,33% rispetto al 2010).

Tab. n. 48

ENTRATE TRIBUTARIE (TIT. 1)
STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA
ANNI 2010/ 2012

(in migliaia di euro)

Cap.	DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI						
	Categoria 11: TRIBUTI PROPRI						
	UPB 111: Tributi propri						
111501	Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (p.r.. n.28/98)	600	600	0,00%	400	-33,33%	-33,33%
111502	Tasse sulle concessioni regionali (artt. 1 e 7, p.r.. n.1/71)	9.000	5.000	-44,44%	4.500	-10,00%	-50,00%
111503	Tassa automobilistica (artt. 1 e 12, p.r.. n.1/71)	650.000	650.000	0,00%	720.000	10,77%	10,77%
111504	Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	500	0	-100,00%	0	-	-100,00%
111505	Addizionale all'imposta erariale sul gas metano (art. 9 d.l. n. 398/90)	68.000	68.000	0,00%	60.000	-11,76%	-11,76%
111506	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24 L.549/95)	43.000	43.000	0,00%	35.000	-18,60%	-18,60%
111507	Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo (L. 494/93 e L. 449/97)	2.200	2.000	-9,09%	1.500	-25,00%	-31,82%
111508	Gettito imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (art. 90, l. n.342/2000)	100	100	0,00%	0	-100,00%	-100,00%
111510	Tassa fitosanitaria (direttiva 2000/29/CE)	400	400	0,00%	300	-25,00%	-25,00%
111511	Tassa automobilistica vincolata all'attuazione degli interventi relativi al piano straordinario di edilizia sovvenzionata (L.r. n.21/09, art. 15, c.6)	0	0	-	0	-	-
111513	Gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (d.lgs. N. 398/90)	0	0	-	40.000	-	-
	Totale UPB 111: Tributi propri	773.800	769.100	-0,61%	861.700	12,04%	11,36%
	UPB 112: Irap						
112501	IRAP - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	3.879.865	0	-100,00%	3.974.130	-	2,43%
112502	Manovra IRAP regionale 2001	90.000	0	-100,00%	0	-	-100,00%
112504	Fondo perequativo ci cul all'art. 3 della legge 549/95	226.000	226.000	0,00%	286.000	26,55%	26,55%
112505	Quota del fondo perequativo da destinare all'ammortamento del prestito destinato all'estinzione del debito sanitario al 31.12.2005	60.000	60.000	0,00%	0	-100,00%	-100,00%
	Totale UPB 112: Irap	4.255.865	286.000	-93,28%	4.260.130	1389,56%	0,10%
	UPB 113: Recupero di tributi propri						
113503	Tassa automobilistica da riscossione coattiva	0	35.000	-	80.000	128,57%	-
	Totale UPB 113: Recupero di tributi propri	0	35.000	-	80.000	128,57%	-
	TOTALE CATEGORIA 11	5.029.665	1.090.100	-78,33%	5.201.830	377,19%	3,42%
	Categoria 12: GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI						
	UPB 121: Gettito dei tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni						
121501	Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione (art. 3, comma 12 L.549/95)	302.000	160.000	-47,02%	200.000	25,00%	-33,77%
121502	Addizionale IRPEF - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	640.854	0	-100,00%	943.663	-	47,25%
121503	IVA - Fondo sanitario regionale	4.824.814	0	-100,00%	4.902.163	-	1,60%
121504	Quota in libera disponibilità Dlgs 56/2000	116.000	60.000	-48,28%	60.000	0,00%	-48,28%
121505	Entrate aggiuntive destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	419.714	0	-100,00%	0	-	-100,00%
121506	Quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (art. 1, comma 12, l.296/06 e art. 1, comma 295-298, l. 244/07)	60.000	30.000	-50,00%	30.000	0,00%	-50,00%
121508	Quota in libera disponibilità art. 1, comma 298, l. 244/07	192.217	192.217	0,00%	192.217	0,00%	0,00%
121509	Entrate aggiuntive IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari per la sola gestione dei residui (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	377.764	0	-	0	-	-100,00%
121515	Assegnazione del Ministero della salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN - IRAP, addizionale IRPEF e IVA	0	9.589.245	-	0	-100,00%	-
121516	Entrate aggiuntive IRAP e IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	0	848.714	-	856.484	0,92%	-
121518	Entrate derivanti da sanzioni fiscali (art. 2, comma 86, l. 191/2009)	330.800	0	-	0	-	-100,00%
121520	Riversamento diretto dei proventi da recupero fiscale in materia di IRAP e ADD.LE IRPEF (art. 9, d.lgs. 68/2005)	0	0	-	80.000	-	-
	Totale UPB 121: Gettito dei tributi erariali	7.264.163	10.880.176	49,78%	7.264.527	-33,23%	0,01%
	TOTALE CATEGORIA 12	7.264.163	10.880.176	49,78%	7.264.527	-33,23%	0,01%
	TOTALE TITOLO 1	12.293.828	11.970.276	-2,63%	12.466.357	4,14%	1,40%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011 - 2012

Tab. n. 49

ENTRATE TRIBUTARIE (TIT. 1)
ACCERTAMENTI
ANNI 2010/ 2012

(in migliaia di euro)

Cap.	DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI						
	Categoria 11: TRIBUTI PROPRI						
	UPB 111: Tributi propri						
111501	Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (l.r. n.28/98)	316	268	-15,19%	311	16,04%	-1,58%
111502	Tasse sulle concessioni regionali (artt. 1 e 7, l.r. n.1/71)	3.112	1.240	-60,15%	3.422	175,97%	9,96%
111503	Tassa automobilistica (artt. 1 e 12, l.r. n.1/71)	554.498	611.067	10,20%	672.013	9,97%	21,19%
111504	Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	54.770	0	-100,00%	0	-	-100,00%
111505	Addizionale all'imposta erariale sul gas metano (art. 9 d.l. n.398/90)	29.521	59.293	100,85%	58.337	-1,61%	97,61%
111506	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24 L.549/95)	1.486	30.047	1922,01%	20.374	-32,19%	1271,06%
111507	Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo (L. 494/93 e L. 449/97)	0	1.398	-	1.427	2,07%	-
111508	Gettito imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (art. 90, l. n.342/2000)	302	0	-100,00%	0	-	-100,00%
111510	Tassa fitosanitaria (direttiva 2000/29/CE)	0	3	-	5	-	-
111511	Tassa automobilistica vincolata all'attuazione degli interventi relativi al piano straordinario di edilizia sovvenzionata (l.r. n.21/09, art. 15, c.6)	0	0	-	0	-	-
111513	Gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (d.lgs. N. 398/90)	0	0	-	26.713	#DIV/0!	-
	Totale UPB 111: Tributi propri	644.005	703.316	9,21%	782.602	11,27%	21,52%
	UPB 112: Irap						
112501	IRAP - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	3.879.865	0	-100,00%	3.974.130	-	2,43%
112502	Manovra IRAP regionale 2001	90.018	0	-100,00%	0	-	-100,00%
112504	Fondo perequativo ci cui all'art. 3 della legge 549/95	226.117	226.117	0,00%	286.117	26,53%	26,53%
112505	Quota del fondo perequativo da destinare all'ammortamento del prestito destinato all'estinzione del debito sanitario al 31.12.2005	60.000	60.000	0,00%	0	-100,00%	-100,00%
	Totale UPB 112: Irap	4.256.000	286.117	-93,28%	4.260.247	1388,99%	0,10%
	UPB 113: Recuperi di tributi propri						
113503	Tassa automobilistica da riscossione coattiva	0	85.280	-	70.771	-17,01%	-
	Totale UPB 113: Recuperi di tributi propri	0	85.280	-	70.771	-17,01%	-
	TOTALE CATEGORIA 11	4.900.005	1.074.713	-78,07%	5.113.621	375,81%	4,36%
	Categoria 12: GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI						
	UPB 121: Gettito dei tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni						
121501	Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione (art. 3, comma 12 L.549/95)	186.622	175.262	-6,09%	152.994	-12,71%	-18,02%
121502	Addizionale IRPEF - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	640.854	0	-100,00%	1.151.224	-	79,64%
121503	IVA - Fondo sanitario regionale	4.824.814	0	-100,00%	4.611.709	-	-4,42%
121504	Quota in libera disponibilità Dlgs 56/2000	24.617	217.228	782,43%	0	-100,00%	-100,00%
121505	Entrate aggiuntive destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	356.780	0	-100,00%	0	-	-100,00%
121506	Quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (art. 1, comma 12, l.296/06 e art. 1, comma 295-298)	22.434	26.190	16,74%	24.570	-6,19%	9,52%
121508	Quota in libera disponibilità art. 1, comma 298, l. 244/07	192.217	192.217	0,00%	192.217	0,00%	0,00%
121509	Entrate aggiuntive IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari per la sola gestione dei residui (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	377.269	0	-100,00%	0	-	-100,00%
121515	Assegnazione del Ministero della salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN - IRAP, addizionale IRPEF e IVA	0	9.573.175	-	0	-100,00%	-
121516	Entrate aggiuntive IRAP e IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174,	0	834.887	-	833.092	-0,21%	-
121518	Entrate derivanti da sanzioni fiscali (art. 2, comma 86, l. 191/2009)	305.231	0	-100,00%	0	-	-100,00%
121520	Riversamento diretto dei proventi da recupero fiscale in materia di IRAP e ADD.LE IRPEF (art. 9, d.lgs. 68/2011)	0	0	-	123.860	-	-
	Totale UPB 121: Gettito dei tributi erariali	6.930.838	11.018.959	58,98%	7.089.666	-35,66%	2,29%
	TOTALE CATEGORIA 12	6.930.838	11.018.959	58,98%	7.089.666	-35,66%	2,29%
	TOTALE TITOLO 1	11.830.843	12.093.673	2,22%	12.203.288	0,91%	3,15%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010- 2011- 2012

Tab. n. 50

ENTRATE TRIBUTARIE (TIT. 1)
RISCOSSIONI COMPLESSIVE
ANNI 2010 2012

(in migliaia di euro)

Cap.	DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
	Categoria 11: TRIBUTI PROPRI						
	UPB 111: Tributi propri						
111501	Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (l.r. n.28/98)	316	268	-15,19%	311	16,04%	-1,58%
111502	Tasse sulle concessioni regionali (artt. 1 e 7, l.r. n.1/71)	3.112	1.237	-60,25%	3.422	176,64%	9,96%
111503	Tassa automobilistica (artt. 1 e 12, l.r. n.1/71)	554.496	611.051	10,20%	672.029	9,98%	21,20%
111504	Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	0	0	-	0	-	-
111505	Addizionale all'imposta erariale sul gas metano (art. 9 d.l. n.398/90)	54.770	59.293	8,26%	58.337	-1,61%	6,51%
111506	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24 L.549/95)	29.521	30.047	1,78%	20.374	-32,19%	-30,98%
111507	Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo (L. 494/93 e L. 449/97)	1.487	1.397	-6,05%	1.427	2,15%	-4,03%
111508	Gettito imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (art. 90, l. n.342/2000)	0	0	-	0	-	-
111510	Tassa fitosanitaria (direttiva 2000/29/CE)	302	0	-100,00%	5	-	-98,34%
111513	Gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (d.lgs. N. 398/90)	0	0	-	26.713	-	-
	Totale UPB 111: Tributi propri	644.004	703.293	9,21%	782.618	11,28%	21,52%
	UPB 112: Irap						
112501	IRAP - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	5.651.593	1.063.656	-81,18%	2.224.332	109,12%	-60,64%
112502	Manovra IRAP regionale 2001	302.872	0	-100,00%	0	-	-100,00%
112504	Fondo perequativo ci cui all'art. 3 della legge 549/95	226.117	226.117	0,00%	286.117	26,53%	26,53%
112505	Quota del fondo perequativo da destinare all'ammortamento del prestito destinato all'estinzione del debito sanitario al 31.12.2005	60.000	60.000	0,00%	0	-100,00%	-100,00%
	Totale UPB 112: Irap	6.240.582	1.349.773	-78,37%	2.510.449	85,99%	-59,77%
	UPB 113: Recuperi di tributi propri						
113503	Tassa automobilistica da riscossione coattiva	0	85.280	-	70.771	-	-
	Totale UPB 113: Recuperi di tributi propri	0	85.280	-	70.771	-	-
	TOTALE CATEGORIA 11	6.884.586	2.138.346	-68,94%	3.363.838	57,31%	-51,14%
	Categoria 12: GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI						
	UPB 121: Gettito dei tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni						
121501	Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione (art. 3, comma 12 L.549/95)	186.622	175.262	-6,09%	152.994	-12,71%	-18,02%
121502	Addizionale IRPEF - Fondo sanitario regionale (D.lgs 446/97)	727.089	15.205	-97,91%	1.151.224	7471,35%	58,33%
121503	IVA - Fondo sanitario regionale	3.679.265	80.242	-97,82%	2.606.999	3148,92%	-29,14%
121504	Quota in libera disponibilità Dlgs 56/2000	24.617	0	-	97.199	-	-
121505	Entrate aggiuntive destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	707.459	500.594	-29,24%	41.627	-91,68%	-94,12%
121506	Quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (art. 1, comma 12, l.296/06 e art. 1, comma 295-2)	25.694	26.190	1,93%	24.570	-6,19%	-4,37%
121508	Quota in libera disponibilità art. 1, comma 298, l. 244/07	208.235	192.217	-7,69%	192.217	0,00%	-7,69%
121509	Entrate aggiuntive IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari per la sola gestione dei residui (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	0	247.483	-	113.029	-	-
121515	Assegnazione del Ministero della salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN - IRAP, addizionale IRPEF e IVA	0	6.549.074	-	0	-	-
121516	Entrate aggiuntive IRAP e IRPEF destinate alla copertura dei disavanzi sanitari (art. 1, comma 174, l. 311/2004)	0	155.615	-	582.898	-	-
121518	Entrate derivanti da sanzioni fiscali (art. 2, comma 86, l. 191/2009)	0	64.683	-	239.894	-	-
121520	Riversamento diretto dei proventi da recupero fiscale in materia di IRAP e ADD.LE IRPEF (art. 9, d.lgs. 68/2011)	0	0	-	123.860	-	-
	Totale UPB 121: Gettito dei tributi erariali	5.558.981	8.006.565	44,03%	5.326.511	-33,47%	-4,18%
	TOTALE CATEGORIA 12	5.558.981	8.006.565	44,03%	5.326.511	-33,47%	-4,18%
	TOTALE TITOLO 1	12.443.567	10.144.911	-18,47%	8.690.349	-14,34%	-30,16%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011 - 2012

6.3 Gli indicatori finanziari delle entrate

Nella tabella n. 51 si evidenziano, con riferimento al triennio 2010-2012, alcuni tra gli indicatori di monitoraggio finanziario individuati tra i più significativi per valutare la capacità di entrata.

La capacità d'entrata (costituita dal rapporto tra il totale delle riscossioni e la massa riscuotibile) migliora nel 2012 rispetto all'anno precedente (40,59% nel 2012, a fronte del 37,29% del 2011).

La velocità di riscossione (data dal rapporto tra il totale delle riscossioni e la somma degli accertamenti + i residui attivi iniziali) nel 2012 si caratterizzano per un peggioramento rispetto ai valori registrati nell'esercizio precedente (50,91% nel 2012 a fronte del 56,27% dell'anno precedente).

L'indice di smaltimento dei residui attivi (dato dal rapporto tra la somma delle riscossioni in conto residui + i residui attivi eliminati, e l'ammontare dei residui attivi iniziali) si è modificato negativamente, passando dal 35,13% del 2011 al 20,01% del 2012.

L'indicatore sul grado di realizzazione delle entrate (rapporto tra gli accertamenti e gli stanziamenti finali di competenza) mostra un andamento positivo rispetto all'esercizio precedente (71,64 del 2012 rispetto al 55,99% del 2011); il dato, come si è già evidenziato, risente dell'anticipazione di cassa contratta per il medesimo importo di € 4.451.541 migliaia di euro, a valere sul capitolo di entrata 521801.

L'indice di accumulazione dei residui attivi (differenza tra residui finali e residui iniziali rapportati ai residui attivi iniziali) presenta un leggero incremento nel 2012 rispetto all'esercizio precedente, attestandosi sul 30,62%.

L'indice di consistenza dei residui attivi (residui finali rapportati alla somma degli accertamenti con i residui iniziali - meno le riscossioni in conto residui e le eliminazioni degli stessi -) passa dal 49,88% del 2011 al 50,31% del 2012.

Tutti gli indicatori evidenziano un deterioramento della situazione finanziaria della Regione Lazio.

Tab. n. 51

INDICATORI FINANZIARI**ENTRATE TOTALI ***

INDICATORI	FORMULA	2010	2011	2012
Capacità di entrata	$Rc/(Sfco+Rai)$	44,90%	37,29%	40,59%
Velocità di riscossione	$Rc/(A+Rai)$	64,15%	56,27%	50,91%
Grado di realizzazione dell'entrata	$A/Sfco$	58,86%	55,99%	71,64%
Indice di smaltimento dei residui attivi	$(Rr+Rae)/Rai$	46,47%	35,13%	20,01%
Indice di accumulazione dei residui attivi	$(Raf-Rai)/Rai$	-10,73%	23,99%	30,62%
Indice di consistenza dei residui attivi	$Raf/[A+(Rai-Rr-Rae)]$	42,07%	49,88%	50,31%
Indice di attendibilità (scostamento dalle previsioni di cassa)	$(Sfca-Rc)/Sfca$	55,10%	62,71%	59,41%
(in migliaia di euro)				
LEGENDA	CODICI	2010	2011	2012
Riscossioni complessive	Rc	14.925.270	12.819.124	14.174.571
Residui attivi iniziali	Rai	8.995.293	8.030.398	9.956.909
Accertamenti	A	14.271.556	14.750.674	17.886.925
Stanziamiento finale di competenza	Sfco	24.248.205	26.343.776	24.968.476
Riscossione residui	Rr	3.868.906	2.815.662	1.328.119
Residui attivi finali	Raf	8.030.398	9.956.909	13.005.327
Residui eliminati	Rae	311.182	5.039	663.937
Stanziamiento finale di cassa	Sfca	33.243.497	34.374.174	34.924.437

Nota: (*) Al netto delle contabilità speciali

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012

6.4 I residui attivi

La gestione dei residui attivi nel triennio 2010-2012 è riepilogata, per titoli, nella seguente tabella (tab. n. 52).

I residui attivi iniziali a carico della gestione 2012, provenienti dagli esercizi precedenti e al netto contabilità speciali, ammontano a 9.956.911 migliaia di euro; di questi le riscossioni nell'esercizio ammontano a 1.328.119 migliaia di euro.

Stante l'eliminazione dei residui pari a 663.936 migliaia di euro a seguito del riaccertamento operato ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 14, comma 1, del DPCM 28 dicembre 2011, si evidenzia una capacità di riscossione (residui riscossi sui residui iniziali meno i residui eliminati) pari al 14,29%, sostanzialmente peggiorativa rispetto all'esercizio precedente, ove detto indicatore era pari al 35,08%.

Considerati i residui di nuova formazione nell'esercizio 2012, la mole dei residui attivi a fine esercizio, sempre al netto delle contabilità speciali, è pari a 13.005.329 migliaia di euro, in continua crescita rispetto agli esercizi precedenti del 30,62% rispetto al 2011 (9.956.911 migliaia di euro) e del 61,95% rispetto al 2010 (8.030.398 migliaia di euro).

I tributi propri del titolo I rappresentano la voce più significativa tra i residui attivi finali (9.880.069 migliaia di euro), con una incidenza del 75,97% sull'intero ammontare (13.005.329 migliaia di euro).

Tab. n. 52

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Esercizi finanziari 2010/2012

(in migliaia di euro)

Anno	Titoli	Residui attivi iniziali (a)	Gestione residui attivi - esercizio 2010				Capacità di riscossione su residui b/(a-c)	Residui di nuova formazione (e)	Residui attivi finali (d+e)	
			Residui riscossi (b)	% sul totale	Residui eliminati (c)	Residui a nuovo d = (a-b-c)				% sul totale
2010	Titolo 1 - Tributi propri	5.322.674	3.094.958	74,44%	291.579	1.936.137	39,96%	61,52%	2.482.234	4.418.371
	Titolo 2 - Contributi e trasferimenti dello Stato e dell'U.E.	1.251.710	446.886	10,75%	45	804.778	16,61%	35,70%	524.464	1.329.242
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	739.329	117.348	2,82%	19.557	602.424	12,43%	16,30%	32.660	635.084
	Titolo 4 - Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti	1.681.581	209.713	5,04%	0	1.471.868	30,38%	12,47%	175.833	1.647.701
	Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-	0	0
	Totale residui attivi (al netto delle partite di giro)	8.995.294	3.868.905	93,05%	311.181	4.815.207	99,39%	44,55%	3.215.191	8.030.398
	Titolo 6 - Contabilità speciali	318.843	288.852	6,95%	310	29.681	0,61%	90,68%	20.411	50.092
	Totale residui attivi	9.314.136	4.157.758	100,00%	311.492	4.844.888	100,00%	46,18%	3.235.602	8.080.490
Anno	Titoli	Residui attivi iniziali (a)	Gestione residui attivi - esercizio 2011				Capacità di riscossione su residui b/(a-c)	Residui di nuova formazione (e)	Residui attivi finali (d+e)	
			Residui riscossi (b)	% sul totale	Residui eliminati (c)	Residui a nuovo d = (a-b-c)				% sul totale
2011	Titolo 1 - Tributi propri	4.418.371	1.971.863	69,91%	2	2.446.506	46,56%	44,63%	3.920.625	6.367.131
	Titolo 2 - Contributi e trasferimenti dello Stato e dell'U.E.	1.329.242	570.525	20,23%	338	758.378	14,43%	42,93%	352.528	1.110.906
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	635.085	6.077	0,22%	4.658	624.350	11,88%	0,96%	258.323	882.673
	Titolo 4 - Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti	1.647.701	267.196	9,47%	41	1.380.464	26,27%	16,22%	215.737	1.596.201
	Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-	0	0
	Totale residui attivi (al netto delle partite di giro)	8.030.399	2.815.661	99,83%	5.039	5.209.698	99,14%	35,08%	4.747.213	9.956.911
	Titolo 6 - Contabilità speciali	50.091	4.898	0,17%	0	45.193	0,86%	9,78%	11.248	56.441
	Totale residui attivi	8.080.489	2.820.560	100,00%	5.039	5.254.891	100,00%	34,93%	4.758.461	10.013.350
Anno	Titoli	Residui attivi iniziali (a)	Gestione residui attivi - esercizio 2012				Capacità di riscossione su residui b/(a-c)	Residui di nuova formazione (e)	Residui attivi finali (d+e)	
			Residui riscossi (b)	% sul totale	Residui eliminati (c)	Residui a nuovo d = (a-b-c)				% sul totale
2012	Titolo 1 - Tributi propri	6.367.131	915.372	68,72%	0	5.451.759	68,18%	14,38%	4.428.311	9.880.069
	Titolo 2 - Contributi e trasferimenti dello Stato e dell'U.E.	1.110.906	360.350	27,05%	107.650	642.906	8,04%	35,92%	518.085	1.160.991
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	882.673	5.224	0,39%	220.333	657.116	8,22%	0,79%	16.152	673.268
	Titolo 4 - Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti	1.596.201	47.173	3,54%	335.953	1.213.075	15,17%	3,74%	77.926	1.291.001
	Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-	0	0
	Totale residui attivi (al netto delle partite di giro)	9.956.911	1.328.119	99,71%	663.936	7.964.856	99,60%	14,29%	5.040.474	13.005.329
	Titolo 6 - Contabilità speciali	56.441	3.844	0,29%	20.965	31.632	0,40%	10,84%	8.979	40.611
	Totale residui attivi	10.013.352	1.331.963	100,00%	684.902	7.996.488	100,00%	14,28%	5.049.452	13.045.938

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012

Nelle tabelle seguenti viene rappresentata sia l'anzianità dei residui attivi nel triennio 2010-2012, sia la provenienza analitica dei residui attivi antecedenti al 2010 (complessivamente pari a 1.968.756 migliaia di euro).

L'incidenza percentuale dei residui attivi di nuova formazione (5.040.474 migliaia di euro) sul totale dei residui attivi da riportare a nuovo esercizio (13.005.327 migliaia di euro) è significativa anche nell'anno 2012, pari al 38,76%.

L'indice percentuale di incidenza dei residui attivi antecedenti all'esercizio 2010 è sceso dal 19,53% al 15,11%.

Tab. n. 53

**Analisi anzianità dei residui attivi
2012**

(in migliaia di euro)

Titoli	Anno di provenienza				Totale residui attivi (conto analitico dei residui attivi)	Totale residui attivi (consuntivo)
	Esercizi precedenti	2010	2011	2012		
Titolo 1 - Tributi propri	473.018	1.578.830	3.399.803	4.428.311	9.879.962	9.880.068
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti dello Stato e dell'U.E.	224.369	211.288	207.264	518.085	1.161.006	1.160.991
Titolo 3 - Entrate extratributarie	377.817	22.970	256.188	16.152	673.127	673.268
Titolo 4 - Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti	893.553	161.425	158.327	77.926	1.291.232	1.291.000
Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0	0	0	0	0	0
Totale residui attivi (al netto delle partite di giro)	1.968.757	1.974.513	4.021.582	5.040.474	13.005.327	13.005.327
Titolo 6 - Contabilità speciali	3.085	17.453	11.094	8.979	40.611	40.611
Totale residui attivi	1.971.842	1.991.966	4.032.676	5.049.453	13.045.938	13.045.938
Incidenza % sul Totale	15,11%	15,27%	30,91%	38,71%	100,00%	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio - Conto analitico dei residui attivi - esercizio 2012

Tab. n. 54

ANALISI ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
Esercizi precedenti al 2010

(in migliaia di euro)

Titoli	Anno 1989 e prec.	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. Es. prec. al 2010
Titolo 1 - Tributi propri																						
Cat. 11 - Tributi propri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.293	295.079	391.372
Cat. 12 - Gettito dei tributi erariali o quote di esso devolute alla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.239	0	0	0	0	12.257	149	81.645
Totale titolo 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.239	0	0	0	0	108.550	295.228	473.018
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti dello Stato e dell'U.E.																						
Cat. 22 - Trasferimenti di parte corrente dallo Stato, dall'U.E. e da altri soggetti	348	0	0	0	0	0	0	0	859	0	-6.730	-101	13.773	3.099	2.460	1.006	3.296	4.264	161.568	7.096	33.430	224.368
Cat. 23 - Trasferimenti dallo Stato per copertura oneri ammortamento mutui e prestiti a carico Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale titolo 2	348	0	0	0	0	0	0	0	859	0	-6.730	-101	13.773	3.099	2.460	1.006	3.296	4.264	161.568	7.096	33.430	224.369
Titolo 3 - Entrate extratributarie																						
Cat. 31 - Rendite patrimoniali, interessi attivi, proventi da servizi resi	0	0	0	0	0	0	0	838	3.625	2.056	0	3.544	3.540	3.911	4.707	5.427	0	0	11.770	2.233	2.642	44.293
Cat. 32 - Entrate da sanzioni amministrative e pene pecuniarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	74	0	215
Cat. 33 - Entrate da recuperi e rimborsi	-2.124	0	0	0	6.853	0	0	-1.484	3.805	-4.235	-102	421	4.532	6.170	-59.909	9.747	17.343	4.199	93.880	84.743	166.785	330.624
Cat. 34 - Entrate diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154	233	6	91
Cat. 35 - Entrate da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.597	0	2.597
Totale titolo 3	-2.124	0	0	0	6.853	0	0	-646	7.430	-2.179	-102	3.965	8.072	10.081	-55.202	15.174	17.343	4.045	108.621	87.056	169.433	377.817
Titolo 4 - Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in c/capitale																						
Cat. 41 - Trasferimenti in c/capitale da U.E., dallo Stato e da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	-1.828	-5.763	-1.017	40.183	0	0	0	1.395	-1.010	120	-55.496	82.027	408	38.817	10.690	108.526
Cat. 42 - Co-finanziamento statale di programmi comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.628	24.381	1.600	0	0	716	-10.076	595	-30.688	80.821	176	20.979	9.481	84.357
Cat. 43 - Trasferimenti in c/capitale dallo Stato	-5.273	0	0	0	7.126	0	0	0	4.579	28	7.272	-1.433	52.421	9	124.534	108.368	21.576	88.301	32.125	58.847	42.138	540.618
Cat. 44 - Entrate da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 45 - Riscossioni di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.050	160.050
Totale titolo 4	-5.273	0	0	0	7.126	0	-1.828	-5.763	-10.066	64.592	8.872	-1.433	52.421	2.120	113.448	109.083	-64.608	251.149	32.709	118.643	222.359	893.553
Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie																						
Totale titolo 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE residui attivi (al netto delle partite di giro)	-7.049	0	0	0	13.979	0	-1.828	-6.409	-1.777	62.413	2.040	2.431	74.266	15.300	129.945	125.263	-43.969	259.458	302.898	321.345	720.450	1.968.756
Titolo 6 - Contabilità speciali																						
Cat. 61 - Partite di giro	-4.969	-1.675	-1.255	7.904	0	-505	0	0	0	-3	0	166	0	340	30	450	1.549	0	75	76	902	3.085
Totale titolo 6	-4.969	-1.675	-1.255	7.904	0	-505	0	0	0	-3	0	166	0	340	30	450	1.549	0	75	76	902	3.085
TOTALE residui attivi	-12.018	-1.675	-1.255	7.904	13.979	-505	-1.828	-6.409	-1.777	62.410	2.040	2.597	74.266	15.640	129.975	125.713	-42.420	259.458	302.973	321.421	721.352	1.971.842
Incidenza % sul totale	-0,61%	-0,08%	-0,06%	0,40%	0,71%	-0,03%	-0,09%	-0,33%	-0,09%	3,17%	0,10%	0,13%	3,77%	0,79%	6,59%	6,38%	-2,15%	13,16%	15,36%	16,30%	36,58%	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2012

Come si evince dalla tabella che segue (tab. n. 55), gli indicatori dei residui attivi pongono in evidenza una situazione complessivamente peggiorativa per il 2012: vi è, infatti, una ulteriore diminuzione nel 2012 dell'indice percentuale di smaltimento dei residui attivi (riscossioni ed eliminazione dei residui attivi iniziali) che dal 35,13% del 2011 è passato al 20,01% del 2012.

L'indice di consistenza dei residui attivi, rimane costante nel triennio considerato (intorno al 47%), in leggero aumento nel 2012 ed, infine, l'indice di accumulazione (differenza tra residui finali ed iniziali rapportata ai residui attivi iniziali) cresce ancora nel 2012.

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale su tali indicatori, poiché la vetustà del credito aumenta in maniera esponenziale il rischio di inesigibilità dello stesso, con diretta ripercussione (negativa) sull'effettività del dato contabile del risultato di amministrazione, a causa della conservazione di partite inesigibili o insussistenti.

Tab. n. 55

ANALISI DELL'ENTRATA PER TITOLI *
INDICATORI GESTIONE RESIDUI

DENOMINAZIONE	Indice di smaltimento dei residui attivi (Rr+Rae/Rai)			Indice di accumulazione dei residui attivi (Raf-Rai)/Rai			Indice di consistenza dei residui attivi Raf/[A+(Rai-Rr-Rae)]		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
TITOLO I: tributi propri della Regione, ecc.	63,62%	44,63%	14,38%	-16,99%	44,11%	55,17%	32,09%	43,79%	55,96%
TITOLO II: contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti	35,71%	42,95%	42,13%	6,19%	-16,43%	4,51%	66,40%	49,09%	72,13%
TITOLO III: entrate extratributarie	18,52%	1,69%	25,55%	-14,10%	38,99%	-23,72%	76,68%	93,82%	92,19%
TITOLO IV: alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale	12,47%	16,22%	24,00%	-2,01%	-3,13%	-19,12%	94,71%	94,45%	91,87%
TITOLO V: mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATA	46,47%	35,13%	20,01%	-10,73%	23,99%	30,62%	42,07%	49,88%	50,31%

* Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio, esercizi 2010 - 2011- 2012

Legenda:

A = Accertamenti
Rai = Residui attivi iniziali
Rr = Riscossioni residui
Rae = Residui attivi eliminati
Raf = Residui attivi finali

6.4.1 In particolare l'operazione di riaccertamento dei residui di cui alla DGR 218/2013

Con DGR 25 luglio 2013, n. 218 sono stati oggetto di riaccertamento, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 14, comma 1, del DPCM 28 dicembre 2011, i residui attivi e passivi iscrivendi nel rendiconto 2012.

Nell'ambito di tale operazione:

- Sono stati riaccertati residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti, cancellando l'importo di euro 684.901.756,40 dalle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, DPCM 28 dicembre 2011;
- E' stato individuato lo stock totale dei residui attivi al 31/12/2012 che ammonta ad euro 13.045.937.653,96, di cui:
 - Euro 7.996.485.344,10 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi pregressi
 - Euro 5.049.452.309,86 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza.

Costituiscono *residui attivi* le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio, per le quali è iniziato l'*iter* procedurale di realizzazione dell'entrata con la fase dell'accertamento (rivolta a verificare, sulla base di idonea documentazione, la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico ed a individuare il debitore, la somma da incassare e la relativa scadenza) ma nell'esercizio di competenza non si è ancora concluso con la riscossione (ossia con il materiale introito, da parte del tesoriere o di altri incaricati, delle somme dovute).

Essi, unitamente ai residui passivi concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, che esprime il principale risultato della contabilità finanziaria.

L'operazione di riaccertamento dei residui, cioè la verifica finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti di conservazione degli stessi, oltre a definire le reali risorse su cui fare affidamento, in quanto corrispondenti alle effettive posizioni creditorie dell'Ente locale, ha come destinatario finale il dato contabile del risultato di amministrazione in termini di *attendibilità ed effettività*.

In proposito è opportuno ricordare che la stessa Corte dei conti ha più volte ribadito l'importanza di una corretta ed efficace gestione dei residui, che rappresenta «una gestione parallela che tende ad assumere un ruolo addirittura prevalente rispetto a quella di competenza» .

La costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n.309, n.192 e n.70 del 2012 e n.138 del 2013) ha più volte evidenziato la necessità di un accertamento contabile veridico e giuridicamente valido delle risorse provenienti da esercizi precedenti: *“... Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell’avanzo d’amministrazione, è, nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Alla luce di tale principio, la definizione dei residui attivi – contenuta nell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 – come «somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte. La disposizione così interpretata assume pertanto, sicuramente, il ruolo di norma interposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost...”* (Corte Cost. sentenza 138 del 2013).

Ciò premesso deve rilevarsi che desta perplessità l’assunto riportato nella direttiva⁷⁷ prot. n. 192551 del 18/12/2012, emanata dal Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi sulle modalità con cui deve operarsi il riaccertamento *“...I residui attivi degli ultimi 5 anni (relativi agli esercizi da t a t-4) sono mantenuti nelle scritture contabili...”*, in quanto esso deve svolgersi con cadenza annuale e riguardare tutte le poste iscritte a residuo.

Questa Sezione, successivamente all’adozione della DGR 218/2013, ha effettuato verifiche mirate tese a campionare le poste dei residui attivi cancellate, sia quelle mantenute in bilancio a titolo di residui attivi provenienti da precedenti esercizi e residui attivi di nuova formazione.

6.4.1.1 Residui attivi cancellati⁷⁸

Le partite dei residui attivi cancellati presentano causali che dimostrano incongruenze e situazioni problematiche di rilievo.

Si fa riferimento a residui attivi iscritti “per errore in fase di registrazione”: il riaccertamento e la conseguente cancellazione, stante la vetustà (1989; 1992), avrebbe dovuto essere effettuato già da tempo dall’Amministrazione regionale.

⁷⁷ Linee guida per l’adeguamento del sistema amministrativo contabile regionale alle disposizioni del d. lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili.

⁷⁸ Nota Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. 180421 del 26.09.2013.

Altra peculiare fattispecie è rappresentata dai residui attivi iscritti come "debitori diversi – Recupero somme anticipate ai consorzi di bonifica": il riaccertamento e la conseguente cancellazione per impossibilità di individuare il soggetto debitore, stante la vetustà (2002), avrebbe dovuto essere effettuato già da tempo dall'Amministrazione regionale.

Si ricorda che tra i requisiti di esistenza dell'accertamento del credito è prevista l'indicazione specifica del creditore⁷⁹; in difetto l'accertamento è nullo perché carente di un elemento essenziale.

Del tutto peculiare risulta la motivazione della cancellazione del residuo attivo vantato nei confronti del comune di Roma accertamento n. 4022 – Restituzione acconto 10% su contributo concesso con D.G.R. 4758/99, cancellato perché *"credito iscritto in bilancio antecedentemente alla circolare 192551/2012 ...Al fine di evitare la duplicazione del credito di cui trattasi, atteso che i versamenti di Equitalia vengono introitati massivamente, si è provveduto alla cancellazione dello stesso nel rispetto del principio di veridicità del bilancio"*.

Risulta, quindi, evidente che l'Amministrazione non riesce a riconciliare il dato contabile cumulativo di riversamento nelle casse regionali da parte di Equitalia con le singole causali di credito, né è in grado di monitorare i tempi di recupero del concessionario.

Tale criticità, che impedisce una corretta e veritiera programmazione delle entrate, deve trovare una correzione coerente con i principi contabili.

In ogni caso si rappresenta che per i crediti di difficile esigibilità si esige la cancellazione dal bilancio, ma l'iscrizione dei medesimi nel conto del patrimonio.

6.4.1.2 Residui attivi di nuova formazione

1 - Come evidenziato da questa Sezione⁸⁰ sul capitolo 441105, denominato "Entrate derivanti da dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti", nella competenza 2012 risultano accertamenti per euro 42.109.546,55, mentre sono

⁷⁹ Sul punto si riporta quanto disposto dal punto 1.1 - Allegato 2 del DPCM 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro enti e organismi):

1.1 - L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;*
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- d) l'ammontare del credito;*
- e) la relativa scadenza.*

⁸⁰Cfr. pagg. 57 e ss. della Relazione allegata alla deliberazione 254/2013/FRG del 14.11.2013 di questa Sezione di controllo – Verifica del Rendiconto generale della regione Lazio – esercizio finanziario 2012.

stati incassati solo euro 314.004,55 (iscritti a residuo attivo dell'anno 2013 euro 41.795.542,00).

Dalla verifica analitica delle determinazioni dirigenziali relative agli accertamenti sopraelencati, è risultato che questi ultimi sono stati effettuati sulla sola base delle perizie di stima del valore degli immobili in esame (prospetto A).

Prospetto A

INCASSI PRESUNTI DERIVANTI DA DISMISSIONI PATRIMONIALI				
Cap. 441105				
(in euro)				
Numero accertamento	Data	Descrizione accertamento	Debitore	Importo
6796	23/05/2012	Dismissione dell'edificio sito in Roma, Via C. Ottobono, 13	debitori diversi	2.658.700
10697	29/08/2012	Dismissione dell'immobile sito in Roma, Via Batteria Nomentana, 84-86-88-90-104	debitori diversi	9.667.950
13124	31/10/2012	Dismissione dell'edificio sito in Roma, Via della trasfigurazione, 6	debitori diversi	8.656.261
13127	31/10/2012	Dismissione dell'edificio sito in Roma, Via della trasfigurazione, 14	debitori diversi	5.652.120
13128	31/10/2012	Dismissione dell'edificio sito in Roma, Via E. Jenner, 135	debitori diversi	6.314.420
15878	31/12/2012	Dismissione dell'edificio sito in Roma, Via M. Bianco, 114	debitori diversi	8.846.090
			T O T A L E	41.795.542

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

L'iscrizione in bilancio di queste somme è, quindi, avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile⁸¹:

- la causa del credito e il titolo giuridico, in mancanza di qualsiasi rapporto giuridico valido, anche di natura obbligatoria (contratto preliminare di vendita);

⁸¹ Con specifico riferimento all'accertamento delle entrate derivanti da dismissioni immobiliari si riporta quanto disposto dal punto 3.13 - Allegato 2 del DPCM 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro enti e organismi):

"3.13 Nella cessione di beni immobili l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva) ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito è consentito l'accertamento delle entrate nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivi.

L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA (si rinvia ai principi contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA). Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti)."

- il soggetto debitore, genericamente indicato con la dizione "debitori diversi";
- l'entità del credito, che viene stimato in via presuntiva (salvo correzioni da apportarsi a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di vendita);
- la scadenza del credito, presumibilmente individuata nella data della perizia di stima.

A ciò deve aggiungersi che il capitolo di entrata 441105, unitamente ai capitoli 441102, 441101 finanzia l'Elenco 5 Bis allegato al bilancio di previsione 2012 – titolato "Spese finanziate con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti per missioni, programma, titoli e macro-aggregato".

In tale elenco risultano impropriamente inseriti l'impegno 38686/2012 - mandati 42317/2012 e 42318/2012 (capitolo di uscita D44505), con i quali l'Amministrazione regionale ha finanziato la ricapitalizzazione per perdite della società COTRAL spa per euro 27.668.903,30, effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 17 ottobre del 2012⁸². Nella fattispecie sono quindi state finanziate spese reali con entrate inesistenti.

In ogni caso, anche ove tali entrate fossero state reali si sarebbe violato il vincolo gravante sui proventi derivanti da dismissioni di beni immobiliari⁸³, destinate ad essere reimpiegati esclusivamente per il finanziamento di interventi di uguale natura ovvero per la riduzione del debito.

L'Amministrazione regionale ha comunicato⁸⁴ che nel bilancio preventivo 2014 non sarà allegato l'Elenco 5 Bis e che, sotto il profilo degli equilibri finanziari, il bilancio preventivo 2014 non prevede entrate da alienazioni immobiliari e solo laddove esse si realizzino, si provvederà alla relativa iscrizione, adottando un criterio di "accertamento per cassa".

2 - Dall'analisi degli accertamenti al Titolo VI e degli impegni al Titolo IV si è evidenziata una squadratura di euro 331.038,64, imputabile ad un disallineamento tra gli accertamenti del capitolo 611145, titolato " Partite varie – giri contabili" e gli impegni del capitolo T31425, titolato " Partite varie e giri contabili – altre uscite per

⁸²Nella fattispecie, pertanto, trattandosi di una emissione di nuove azioni in sede di ricostituzione del capitale sociale a seguito di azzeramento dello stesso, non risulta corretta l'assunzione dell'impegno 38686/2012 nell'ambito del capitolo uscita D44505, in quanto, trattandosi di perdite, queste vanno interamente coperte con entrate correnti libere.

Deve, altresì, rilevarsi che la non corretta modalità di copertura di perdite a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale rappresenta una prassi della Regione Lazio, già rilevata nello scorso referto sul rendiconto 2011, con riferimento alla ricapitalizzazione della società COTRAL SPA (impegno 36719/2011 – mandato 56928/2011), che ha trovato copertura nel capitolo D44505, inserito nell'elenco 5 allegato al bilancio di previsione 2011 – capitoli di spesa con copertura a mutui e/o prestiti obbligazionari.

⁸³ Le eccezioni previste a tale principio (articolo 3, comma 28, l. 350/2003; articolo 1, comma 66, l.2004/311) sono state abrogate dall'articolo 1, commi 441 e 442, della legge di stabilità 2013.

⁸⁴ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. 111130 del 21.11.2013.

partite di giro non altrimenti classificate”.

Per le entrate da servizi conto terzi, infatti, la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi.

Al contrario, si è rilevato che i sottoelencati accertamenti, risultanti sul capitolo 611145, non hanno impegni corrispondenti nel 2012 in partite di giro (prospetto B):

Prospetto B

Accertamenti cap. 611145 - Anno 2012			
(in euro)			
N. accert.	Data accert.	Descrizione	Importo
14936	07/12/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	38.892
12648	31/10/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	2.000
13848	20/11/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	49.101
16349	31/12/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	3.375
15848	31/12/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	15.536
15615	20/12/2012	Sospesi di uscita riguardante i tabaccai	4.542
15227	17/12/2012	Sospesi di uscita delegazioni ACI	77.756
15846	31/12/2012	Sospesi di uscita delegazioni ACI	10.968
15847	31/12/2012	Sospesi Agenzie pratiche auto	19.201
16344	31/12/2012	Sospesi Agenzie pratiche auto	10.920
16012	31/12/2012	Sospesi di uscita delegazioni ACI	23.959
14124	29/11/2012	Sospesi Agenzie pratiche auto	21.275
12646	31/10/2012	Regolarizzazioni dei provvisori in uscita per pignoramenti presso terzi	53.511
		TOTALE	331.036

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Sul punto l'Amministrazione ha comunicato⁸⁵ che tali accertamenti derivano da una errata regolarizzazione contabile di provvisori di entrata emessi dal Tesoriere regionale relativi ad insoluti verificatesi in anni precedenti all'esercizio finanziario 2012 e successivamente riscossi nel corso del 2012. Questi provvisori di entrata, che dovevano essere regolarizzati con imputazione ad accertamenti già assunti nel 2010, per errore materiale hanno dato luogo a nuovi accertamenti sulla competenza 2012. Tale squadratura deve essere riallineata mediante la registrazione di impegni nel capitolo T31425 a carico dell'esercizio 2012 relativamente alla somma di euro 277.527,28, mentre l'accertamento n. 12646/2012 sarà cancellato perché compreso nell'accertamento n. 15924/2012.

⁸⁵ Nota prot. 20092/GR/05/02 in data 11.10.2013 della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio – area ragioneria e entrate.

6.4.1.3 Residui attivi riaccertati⁸⁶

1 - Il capitolo 331523, denominato "Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie", comprende anche somme erogate alla Regione Lazio per pagamenti dei lavori e spese tecniche di edilizia sanitaria ex art. 20 l. 67/1988.

Conseguentemente al riaccertamento dei residui di cui alla DGR 218/2013⁸⁷, dal capitolo 331523 sono stati eliminati residui attivi pari a euro 167.846.541, mentre sono stati confermati come residui attivi euro 425.874.338.

A seguito di nuova richiesta istruttoria⁸⁸ è emerso che gli accertamenti 674/2007, 2111/2007, 2160/2007, 3470/2007, 3099/2007 e 2236/2007, pari ad un totale di euro 74.490.026, sono stati erroneamente mantenuti in bilancio 2012 e devono essere cancellati.

Tab. n. 56

(in euro)			
Anno	Numero Accertamento	Provvedimento	Importo
2007	674	D0270	25.724.462
2007	2111	D0836	1.527.361
2007	2160	D1145	602.015
2007	2236	D1141	26.971.362
2007	3470	D1862	12.076.665
2007	3099	D1701	7.588.162
TOTALE			74.490.026

2 - Dalla lettura della proposta di "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", di cui alla delibera 247 del 1 agosto 2013, articolo 17 "Risultanze del Consiglio regionale", emerge un avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di euro 4.507.585,65, che dovrebbe essere introitato al capitolo di entrata n. 331504 del Rendiconto generale della Regione Lazio, denominato "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale".

La gestione dei rispettivi capitoli in uscita (cap. 23 rendiconto Consiglio regionale) e in entrata (cap. 331504 rendiconto Regione Lazio) dimostra che anche per l'esercizio 2012 (come per gli esercizi precedenti) non è stato restituito l'avanzo di amministrazione da parte del Consiglio e, conseguentemente, nulla è stato riscosso dalla Giunta.

⁸⁶ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio - Area Ragioneria ed entrate prot. 89101/GR/05/02 del 12.11.2013.

⁸⁷ Sono stati complessivamente portati a nuovo nel bilancio preventivo 2013 della Regione Lazio sul capitolo 331523 residui attivi complessivi pari a 427.429.525 migliaia di euro (di cui i residui attivi 425.874.338 migliaia di euro e residui attivi di nuova formazione per 1.555.186 migliaia di euro).

⁸⁸ Nota Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria prot. GR29113 del 15.10.2013.

La mancata movimentazione dei relativi capitoli fa emergere, anche nel 2012 una notevole mole di residui attivi sul capitolo in entrata 331504, che, dall'esame della serie storica dei rendiconti precedenti, non è mai riscossa.

L'anomalia è stata già rilevata da questa Sezione negli scorsi Referti sul rendiconto regionale⁸⁹.

Nella proposta di legge riguardante il rendiconto del Consiglio, esercizio 2012, il capitolo in uscita dedicato alla restituzione alla Giunta dell'avanzo di amministrazione (cap. 23 rendiconto Consiglio 2012) è pari a euro 0,00: nulla viene restituito, sia per quanto riguarda la gestione in conto residui, sia per quella in conto competenza.

Conseguentemente, nel capitolo in entrata n. 331504 nulla viene riscosso, né per quanto riguarda la gestione in conto residui, né per quella in conto competenza, con un ammontare a fine esercizio 2012 di residui attivi finali pari a euro 47.279.860,84.

Tali importi, in continuo e progressivo aumento dal 2005, come si evince dalla tabella che segue, alterano l'importo complessivo dei residui attivi e, conseguentemente, del risultato di amministrazione del bilancio regionale.

⁸⁹ Deliberazione 123/2013/FRG "Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011", pag 25 e Deliberazione 92/2012/FRG "Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011", pag. 21.

Tab. n. 57

Cap. 331504 - Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale
Esercizi finanziari 2003/2012

(in migliaia di euro)

Capitolo	Anno	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Residui eliminati	Residui a nuovo	Capacità di riscossione su residui	Residui di nuova formazione	Residui attivi finali
		(a)	(b)	(c)	d = (a-b-c)	b/(a-c)	(e)	(d+e)
Cap. 331504 Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale	2003	32.450	30.304	0	2.146	93,39%	8.407	10.553
	2004	10.553	0	10.553	0	-	0	0
	2005	0	0	0	0	-	10.039	10.039
	2006	10.039	0	0	10.039	0,00%	2.863	12.902
	2007	12.902	0	0	12.902	0,00%	1.927	14.830
	2008	14.830	0	0	14.830	0,00%	7.315	22.145
	2009	22.145	0	0	22.145	0,00%	9.866	32.011
	2010	32.011	0	0	32.011	0,00%	6.706	38.717
	2011	38.717	0	0	38.717	0,00%	5.354	44.071
	2012	44.071	0	0	44.071	0,00%	3.209	47.280

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio.

6.4.1.4 Conclusioni

L'attendibilità del dato contabile relativo ai residui attivi, mantenuti nel bilancio consuntivo 2012 della Regione Lazio, alla luce delle verifiche di cui si è dato conto e nonostante l'operazione di riaccertamento di cui alla DGR 25 luglio 2013, n. 218 induce a nutrire ragionevoli dubbi sulla effettiva esistenza ed esigibilità degli stessi.

Considerata l'incidenza che il mantenimento dei residui attivi riferiti a crediti inesigibili o inesistenti presenta in relazione al risultato di amministrazione, componente essenziale della verifica svolta dalla Sezione nel giudizio di parifica, è necessario che l'Amministrazione valuti con rigore l'effettiva sussistenza dei crediti procedendo alla cancellazione degli altri, con ogni conseguente correzione in relazione al dato contabile del risultato di amministrazione, necessità già evidenziata all'Amministrazione regionale negli scorsi referti sul rendiconto della Regione Lazio⁹⁰.

⁹⁰ Deliberazione 92/2012/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011" pagg. 239 e ss; Deliberazione 123/2013/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011" pag. 177 e pagg. 293 e ss..

7 La gestione delle spese

7.1. L'analisi economica della spesa

Dall'analisi della classificazione economica della spesa, di cui all'allegato n. 7 del rendiconto, è emerso che gli stanziamenti definitivi di parte corrente (Titolo I), che rappresentano la parte preponderante della spesa complessiva, ammontano, nel 2012, a 16.416.613 migliaia di euro, costituendo il 73,81% del totale delle spese⁹¹ pari a 22.248.939 migliaia di euro, con un decremento (del -1,69%) rispetto agli stanziamenti definitivi del 2011 (ove le spese correnti del titolo I ammontavano a 16.698.115 migliaia di euro) e del -3,03% rispetto agli stanziamenti 2010 (pari a 16.929.726 migliaia di euro).

Gli stanziamenti definitivi della spesa in conto capitale (Titolo II), che nel 2012 sono pari a 3.538.135 migliaia di euro, rappresentano il 15,91% del totale della spesa⁹², pari a 22.248.939 migliaia di euro, sono diminuiti dell'11,11% rispetto al 2011 (ove erano pari a 3.980.204 migliaia di euro) e del 2,03% rispetto al 2010 (ove ammontavano a 3.622.506 migliaia di euro).

Come emerge dalle tabelle seguenti, se si considera la velocità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati agli impegni), anche nel 2012 il dato delle spese in conto capitale rispetto alle spese correnti è assai ridotto (19,62% rispetto al 59,16%).

Analoghe considerazioni valgono per la capacità di impegno (impegni rapportati agli stanziamenti finali di competenza), molto bassa per le spese in conto capitale, e rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli esercizi precedenti (47,20% del 2012 rispetto al 42,64% del 2011 e al 52,20% del 2010).

Con riferimento alle spese correnti del Titolo I (acquisto beni e servizi o trasferimenti correnti ad altri settori), si registrano percentuali altissime solo per le spese riguardanti il personale in attività di servizio (93,65% la capacità di impegno e 90,18% la velocità di pagamento).

Il ridotto rapporto dell'indicatore della velocità di pagamento anche con riferimento alle spese correnti, in quanto reiterato nel triennio di riferimento (59,16% nel 2012, 64,02% nel 2011 e 62,99% nel 2010) è indicativo di una crisi di liquidità strutturale.

Tale dato, specie se rapportato all'esiguo valore che emerge per lo stesso indicatore con riferimento alle spese in conto capitale, evidenzia come le difficoltà

⁹¹ L'incidenza del Titolo I della spesa è stata calcolata sull'importo della spesa complessiva comprensiva anche dei titoli III e IV della spesa, dedicati rispettivamente ai rimborsi di prestiti ed alle partite di giro.

⁹² Vedi nota precedente.

finanziarie della Regione portino inevitabilmente a sacrificare le spese per investimento - cioè l'acquisizione di beni non destinati al consumo corrente, che costituiscono dotazioni permanenti a disposizione della collettività, di cui ne incrementano il patrimonio - dovendosi, a fronte di risorse limitate, procedere prioritariamente ad estinguere le spese fisse obbligatorie di natura corrente (es. spese per il personale; servizi ed organi costituzionali; interessi) (tabelle 58/60).

Tab. n. 58

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA					
Esercizio finanziario 2012					
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
					(in migliaia di euro)
Categorie	Stanziameti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Servizi e organi costituzionali	102.590	76.274	74,35%	65.300	85,61%
Personale in attività di servizio	283.244	265.272	93,65%	239.233	90,18%
Personale in quiescenza	9.489	6.970	73,45%	5.892	84,53%
Acquisto beni e servizi	314.113	214.915	68,42%	51.815	24,11%
Trasferimenti correnti allo Stato e altri Enti	13.810.725	13.513.411	97,85%	8.289.453	61,34%
Trasferimenti correnti ad altri settori	755.124	585.977	77,60%	89.051	15,20%
Interessi	530.183	508.958	96,00%	508.845	99,98%
Poste correttive e compensative entrate	165	100	60,61%	16	16,00%
Somme non attribuibili	610.981	549.827	89,99%	51.496	9,37%
TOTALE spese correnti	16.416.613	15.721.704	95,77%	9.301.099	59,16%
TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO					
					(in migliaia di euro)
Categorie	Stanziameti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Immobili a carico della Regione	174.378	72.287	41,45%	15.134	20,94%
Mobili, attrezzature a carico della Regione	18.902	18.717	99,02%	4.259	22,75%
Trasferimenti in c/c allo Stato ed altri enti	2.396.414	980.210	40,90%	196.133	20,01%
Trasferimenti in c/c ad altri settori	402.327	122.341	30,41%	15.356	12,55%
Partecipazioni azionarie e conferimenti	51.980	44.187	85,01%	23.361	52,87%
Concessione di credito per finalità produttive	103.723	90.469	87,22%	11.773	13,01%
Concessione di credito per finalità non produttive	1.335	281	21,05%	0	0,00%
Somme non attribuibili	389.075	341.461	87,76%	61.625	18,05%
TOTALE spese di investimento	3.538.135	1.669.953	47,20%	327.642	19,62%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2012

Tab. n. 59

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA					
Esercizio finanziario 2011					
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
					<i>(in migliaia di euro)</i>
Categorie	Stanziameti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Servizi e organi costituzionali	125.979	110.940	88,06%	59.225	53,38%
Personale in attività di servizio	236.501	222.790	94,20%	199.908	89,73%
Personale in quiescenza	31.482	28.924	91,87%	7.328	25,34%
Acquisto beni e servizi	323.151	216.300	66,93%	47.755	22,08%
Trasferimenti correnti allo Stato e altri Enti	14.268.302	12.934.883	90,65%	8.400.656	64,95%
Trasferimenti correnti ad altri settori	709.163	489.838	69,07%	88.976	18,16%
Interessi	518.834	507.217	97,76%	507.012	99,96%
Poste correttive e compensative entrate	15.135	12.240	80,87%	160	1,31%
Somme non attribuibili	469.568	37.262	7,94%	10.711	28,75%
TOTALE spese correnti	16.698.115	14.560.393	87,20%	9.321.730	64,02%
TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO					
					<i>(in migliaia di euro)</i>
Categorie	Stanziameti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Immobili a carico della Regione	213.180	129.749	60,86%	9.025	6,96%
Mobili, attrezzature a carico della Regione	16.402	16.402	100,00%	21	0,13%
Trasferimenti in c/c allo Stato ed altri enti	2.496.407	1.085.217	43,47%	209.992	19,35%
Trasferimenti in c/c ad altri settori	424.405	160.365	37,79%	16.885	10,53%
Partecipazioni azionarie e conferimenti	55.071	14.047	25,51%	2.088	14,86%
Concessione di credito per finalità produttive	179.629	106.814	59,46%	27.006	25,28%
Concessione di credito per finalità non produttive	1.338	0	0,00%	0	-
Somme non attribuibili	593.772	184.370	31,05%	9.934	5,39%
TOTALE spese di investimento	3.980.204	1.696.964	42,64%	274.952	16,20%
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2011					

Tab. n. 60

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA					
Esercizio finanziario 2010					
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
<i>(in migliaia di euro)</i>					
Categorie	Stanziamenti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Servizi e organi costituzionali	115.049	108.471	94,28%	46.574	42,94%
Personale in attività di servizio	244.526	225.658	92,28%	202.121	89,57%
Personale in quiescenza	34.687	27.884	80,39%	7.184	25,76%
Acquisto beni e servizi	369.659	266.724	72,15%	61.334	23,00%
Trasferimenti correnti allo Stato e altri Enti	14.696.448	14.319.727	97,44%	9.291.596	64,89%
Trasferimenti correnti ad altri settori	736.508	596.786	81,03%	140.654	23,57%
Interessi	471.947	465.717	98,68%	411.753	88,41%
Poste correttive e compensative entrate	11.805	11.656	98,74%	152	1,30%
Somme non attribuibili	249.097	157.979	63,42%	31.537	19,96%
TOTALE spese correnti	16.929.726	16.180.602	95,58%	10.192.905	62,99%
TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO					
<i>(in migliaia di euro)</i>					
Categorie	Stanziamenti finali di competenza	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti in c/competenza	Velocità di pagamento
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
Immobili a carico della Regione	143.175	110.010	76,84%	15.708	14,28%
Mobili, attrezzature a carico della Regione	29.137	25.774	88,46%	724	2,81%
Trasferimenti in c/c allo Stato ed altri enti	2.218.167	972.560	43,85%	144.776	14,89%
Trasferimenti in c/c ad altri settori	309.220	122.635	39,66%	11.623	9,48%
Partecipazioni azionarie e conferimenti	32.558	26.065	80,06%	5.184	19,89%
Concessione di credito per finalità produttive	408.729	216.888	53,06%	60.932	28,09%
Concessione di credito per finalità non produttive	1.423	85	5,97%	0	0,00%
Somme non attribuibili	469.097	411.252	87,67%	70.320	17,10%
TOTALE spese di investimento	3.611.506	1.885.269	52,20%	309.267	16,40%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2010

7.2 Le previsioni di spesa. Gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti finali di competenza

Con riferimento agli ambiti di intervento in cui sono articolati i documenti contabili, vengono analizzati, nel triennio 2010/2012, gli stanziamenti iniziali e finali di competenza, gli impegni e i pagamenti, al netto delle partite di giro, evidenziando gli scostamenti rispetto al 2010, che viene assunto come anno-base.

I dati complessivi degli stanziamenti iniziali di competenza 2012 (tab. n. 61) evidenziano rispetto agli esercizi precedenti un decremento di -6,13% rispetto al 2011 e di -10,45% rispetto all'anno base 2010.

Rispetto all'anno-base 2010, l'unico ambito incrementato dalla politica di bilancio è l'Ambito A - Programmi comunitari e le risorse finanziarie, aumentato del 21,40% (e del 3,65% rispetto al 2011).

Rispetto all'esercizio 2011, gli Ambiti maggiormente incisi dal decremento degli stanziamenti in bilancio risultano essere l'Ambito F - Istruzione, formazione e lavoro (-34,15%), l'Ambito E - Ambiente, energia e territorio (-33,85%) e l'ambito B - Attività produttive, commerciali e turistiche (-28,20%).

L'Ambito T - poste correttive (al netto delle partite di giro F.O. T3) è diminuito dello 0,82% rispetto all'anno-base 2010. Tuttavia tale diminuzione risente della previsione inattendibile (pari a euro 0,00) delle somme destinate alla copertura dei residui perenti (infatti in sede di previsione definitiva sulla F.O. T9, dedicata alla perenzione, sono stati stanziati 947.887 migliaia di euro).

Gli stanziamenti finali di competenza (tab. n. 62), dopo le variazioni di bilancio e la legge di assestamento, ammontano nel complesso a 22.598.499 migliaia di euro, con un leggero decremento, rispetto all'anno base 2010, di -0,83% ed una flessione, rispetto all'esercizio 2011, di -1,53%.

Gli stanziamenti finali di competenza dell'Ambito H (13.220.522 migliaia di euro), rispetto agli iniziali (12.134.345 migliaia di euro) sono aumentati dell'8,95%, ma, considerando il triennio 2010-2012, si mantengono costanti.

Tab. n. 61

ANALISI SPESA PER AMBITI E FUNZIONI OBIETTIVO							
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA (Sico)							
ANNI 2010/ 2012							
(in migliaia di euro)							
DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010	
AMBITO A: Programmi comunitari							
F.O. A1	Programmi comunitari per agricoltura	154.825	170.817	10,33%	178.832	4,69%	15,51%
F.O. A2	Politiche comunitarie di fondo sociale	145.904	88.797	-39,14%	63.983	-27,94%	-56,15%
F.O. A3	Politiche comunitarie per lo sviluppo	879.351	1.122.528	27,65%	1.189.794	5,99%	35,30%
	TOTALE AMBITO A	1.180.080	1.382.142	17,12%	1.432.609	3,65%	21,40%
AMBITO B: Attività produttive commerciali e turistiche							
F.O. B1	Agricoltura	54.153	63.662	17,56%	41.027	-35,55%	-24,24%
F.O. B2	PMI e artigianato	174.255	199.578	14,53%	139.117	-30,29%	-20,16%
F.O. B3	Commercio	9.622	13.183	37,01%	10.541	-20,04%	9,55%
F.O. B4	Turismo	47.675	26.938	-43,50%	14.463	-46,31%	-69,66%
	TOTALE AMBITO B	285.705	303.361	6,18%	205.148	-32,37%	-28,20%
AMBITO C: Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo							
F.O. C1	Programmazione negoziata, programmi integrati	339.903	360.562	6,08%	294.250	-18,39%	-13,43%
F.O. C2	Rete delle società per lo sviluppo	330.934	225.683	-31,80%	197.924	-12,30%	-40,19%
F.O. C3	Ricerca, innovazione e sviluppo economico	0	0	-	46.121	-	-
	TOTALE AMBITO C	670.837	586.245	-12,61%	538.295	-8,18%	-19,76%
AMBITO D: Infrastrutture e trasporti							
F.O. D1	Rete viaria	174.970	192.389	9,96%	117.861	-38,74%	-32,64%
F.O. D2	Opere marittime e portuali	9.233	6.883	-25,45%	8.203	19,18%	-11,16%
F.O. D3	Rete idrica	112.200	84.379	-24,80%	106.734	26,49%	-4,87%
F.O. D4	Trasporto e intermodalità	1.079.816	875.991	-18,88%	965.264	10,19%	-10,61%
	TOTALE AMBITO D	1.376.219	1.159.643	-15,74%	1.198.063	3,31%	-12,95%
AMBITO E: Ambiente, energia e territorio							
F.O. E1	Energia	33.362	30.208	-9,45%	14.918	-50,62%	-55,28%
F.O. E2	Parchi e aree protette, foreste	62.724	65.846	4,98%	17.500	-73,42%	-72,10%
F.O. E3	Tutela ambientale	82.051	64.612	-21,25%	54.983	-14,90%	-32,99%
F.O. E4	Difesa del suolo e delle coste, calamità e protezione civile	109.247	141.182	29,23%	104.563	-25,94%	-4,29%
F.O. E5	Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico. Edifici di culto, barriere architettoniche	39.391	43.924	11,51%	17.140	-60,98%	-56,49%
F.O. E6	Edilizia abitativa	427.968	374.867	-12,41%	296.278	-20,96%	-30,77%
F.O. E7	Urbanistica e assetto del territorio	25.159	14.959	-40,54%	10.486	-29,90%	-58,32%
	TOTALE AMBITO E	779.903	735.599	-5,68%	515.868	-29,87%	-33,85%
AMBITO F: Istruzione, formazione e lavoro							
F.O. F1	Istruzione	171.754	161.813	-5,79%	99.776	-38,34%	-41,91%
F.O. F2	Formazione	44.455	44.321	-0,30%	40.228	-9,23%	-9,51%
F.O. F3	Lavoro	84.810	26.326	-68,96%	58.102	120,70%	-31,49%
	TOTALE AMBITO F	301.019	232.461	-22,78%	198.106	-14,78%	-34,19%
AMBITO G: Cultura, sport e tempo libero							
F.O. G1	Attività e istruzioni culturali e dello spettacolo	29.627	22.704	-23,37%	31.128	37,10%	5,07%
F.O. G2	Beni e patrimonio culturale	7.460	31.017	315,78%	6.915	-77,71%	-7,31%
F.O. G3	Sport e tempo libero	3.705	3.290	-11,20%	595	-81,91%	-83,94%
	TOTALE AMBITO G	40.792	57.011	39,76%	38.638	-32,23%	-5,28%

DENOMINAZIONE		ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
AMBITO H: Sanità e servizi sociali							
F.O. H1	Tutela della salute	11.381.621	9.597.626	-15,67%	10.429.552	8,67%	-8,36%
F.O. H2	Strutture sanitarie	202.691	360.945	78,08%	135.323	-62,51%	-33,24%
F.O. H3	Copertura disavanzi sanità	2.005.940	3.002.000	49,66%	1.332.832	-55,60%	-33,56%
F.O. H4	Famiglia e servizi sociali	304.070	338.557	11,34%	236.638	-30,10%	-22,18%
	TOTALE AMBITO H	13.894.322	13.299.128	-4,28%	12.134.345	-8,76%	-12,67%
AMBITO R: Organi e funzioni istituzionali							
F.O. R1	Organi istituzionali	94.369	104.456	10,69%	94.909	-9,14%	0,57%
F.O. R2	Supporto agli organi istituzionali	33.961	27.564	-18,84%	24.697	-10,40%	-27,28%
F.O. R3	Comunicazione, informazione, promozione, relazioni internazionali	25.355	29.004	14,39%	19.229	-33,70%	-24,16%
F.O. R4	Federalismo, decentramento	48.610	30.302	-37,66%	22.145	-26,92%	-54,44%
	TOTALE AMBITO R	202.294	191.326	-5,42%	160.980	-15,86%	-20,42%
AMBITO S: Risorse umane, strumentali e finanziarie							
F.O. S1	Risorse umane	283.417	264.518	-6,67%	296.070	11,93%	4,46%
F.O. S2	Risorse strumentali	158.291	124.652	-21,25%	114.803	-7,90%	-27,47%
	TOTALE AMBITO S	441.708	389.170	-11,89%	410.874	5,58%	-6,98%
AMBITO T: Risorse finanziarie e poste tecniche							
F.O. T1	Risorse finanziarie	3.178.920	2.959.851	-6,89%	3.166.061	6,97%	-0,40%
F.O. T2	Fondi	192.288	301.864	56,99%	289.741	-4,02%	50,68%
F.O. T9	Perenzione	113.194	15.000	-86,75%	0	-100,00%	-100,00%
	TOTALE AMBITO T	3.484.402	3.276.715	-5,96%	3.455.802	5,47%	-0,82%
	TOTALE SPESA	22.657.281	21.612.801	-4,61%	20.288.728	-6,13%	-10,45%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)							
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da preventivo della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012							

Tab. n. 62

ANALISI SPESA PER AMBITI E FUNZIONI OBIETTIVO							
STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA (Sfco)							
ANNI 2010/ 2012							
(in migliaia di euro)							
DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010	
AMBITO A: Programmi comunitari							
F.O. A1	Programmi comunitari per agricoltura	158.825	158.347	-0,30%	174.128	9,97%	9,64%
F.O. A2	Politiche comunitarie di fondo sociale	145.953	87.985	-39,72%	63.960	-27,31%	-56,18%
F.O. A3	Politiche comunitarie per lo sviluppo	1.047.211	1.138.052	8,67%	1.187.532	4,35%	13,40%
	TOTALE AMBITO A	1.351.989	1.384.384	2,40%	1.425.620	2,98%	5,45%
AMBITO B: Attività produttive commerciali e turistiche							
F.O. B1	Agricoltura	71.081	64.942	-8,64%	47.836	-26,34%	-32,70%
F.O. B2	PMI e artigianato	192.933	201.562	4,47%	141.068	-30,01%	-26,88%
F.O. B3	Commercio	9.110	12.023	31,98%	16.232	35,01%	78,18%
F.O. B4	Turismo	29.825	22.373	-24,99%	15.795	-29,40%	-47,04%
	TOTALE AMBITO B	302.949	300.900	-0,68%	220.932	-26,58%	-27,07%
AMBITO C: Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo							
F.O. C1	Programmazione negoziata, programmi integrati	257.426	292.025	13,44%	287.434	-1,57%	11,66%
F.O. C2	Rete delle società per lo sviluppo	315.957	188.887	-40,22%	202.975	7,46%	-35,76%
F.O. C3	Ricerca, innovazione e sviluppo economico	-	16.071	-	46.121	-	-
	TOTALE AMBITO C	573.383	496.983	-13,32%	536.530	7,96%	-6,43%
AMBITO D: Infrastrutture e trasporti							
F.O. D1	Rete viaria	138.806	188.999	36,16%	130.993	-30,69%	-5,63%
F.O. D2	Opere marittime e portuali	8.233	6.763	-17,85%	8.203	21,29%	-0,36%
F.O. D3	Rete idrica	67.075	82.183	22,52%	107.894	31,29%	60,86%
F.O. D4	Trasporto e intermodalità	669.782	945.784	41,21%	1.079.991	14,19%	61,25%
	TOTALE AMBITO D	883.896	1.223.730	38,45%	1.327.082	8,45%	50,14%
AMBITO E: Ambiente, energia e territorio							
F.O. E1	Energia	25.797	27.638	7,14%	15.238	-44,87%	-40,93%
F.O. E2	Parchi e aree protette, foreste	66.909	77.046	15,15%	17.850	-76,83%	-73,32%
F.O. E3	Tutela ambientale	76.571	65.972	-13,84%	56.633	-14,16%	-26,04%
F.O. E4	Difesa del suolo e delle coste, calamità e protezione civile	140.959	181.859	29,02%	124.120	-31,75%	-11,95%
F.O. E5	Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico. Edifici di culto, barriere architettoniche	44.803	45.408	1,35%	20.480	-54,90%	-54,29%
F.O. E6	Edilizia abitativa	405.427	361.053	-10,95%	561.070	55,40%	38,39%
F.O. E7	Urbanistica e assetto del territorio	16.863	13.692	-18,80%	6.219	-54,58%	-63,12%
	TOTALE AMBITO E	777.330	772.667	-0,60%	801.611	3,75%	3,12%
AMBITO F: Istruzione, formazione e lavoro							
F.O. F1	Istruzione	186.142	185.854	-0,15%	111.673	-39,91%	-40,01%
F.O. F2	Formazione	60.519	49.576	-18,08%	75.328	51,94%	24,47%
F.O. F3	Lavoro	76.360	61.671	-19,24%	61.977	0,50%	-18,84%
	TOTALE AMBITO F	323.021	297.101	-8,02%	248.978	-16,20%	-22,92%
AMBITO G: Cultura, sport e tempo libero							
F.O. G1	Attività e istruzioni culturali e dello spettacolo	25.852	43.853	69,63%	32.018	-26,99%	23,85%
F.O. G2	Beni e patrimonio culturale	6.227	24.227	289,06%	7.645	-68,44%	22,77%
F.O. G3	Sport e tempo libero	3.989	4.940	23,84%	2.605	-47,27%	-34,70%
	TOTALE AMBITO G	36.068	73.020	102,45%	42.268	-42,11%	17,19%

DENOMINAZIONE		ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
AMBITO H: Sanità e servizi sociali							
F.O. H1	Tutela della salute	11.449.254	10.133.152	-11,50%	10.973.359	8,29%	-4,16%
F.O. H2	Strutture sanitarie	158.827	374.853	136,01%	169.746	-54,72%	6,87%
F.O. H3	Copertura disavanzi sanità	2.353.003	2.913.782	23,83%	1.830.189	-37,19%	-22,22%
F.O. H4	Famiglia e servizi sociali	341.082	400.054	17,29%	247.228	-38,20%	-27,52%
TOTALE AMBITO H		14.302.166	13.821.842	-3,36%	13.220.522	-4,35%	-7,56%
AMBITO R: Organi e funzioni istituzionali							
F.O. R1	Organi istituzionali	100.266	100.714	0,45%	94.962	-5,71%	-5,29%
F.O. R2	Supporto agli organi istituzionali	33.914	29.464	-13,12%	29.359	-0,36%	-13,43%
F.O. R3	Comunicazione, informazione, promozione, relazioni internazionali	29.542	30.205	2,24%	25.167	-16,68%	-14,81%
F.O. R4	Federalismo, decentramento	40.437	34.898	-13,70%	27.444	-21,36%	-32,13%
TOTALE AMBITO R		204.158	195.281	-4,35%	176.932	-9,40%	-13,34%
AMBITO S: Risorse umane, strumentali e finanziarie							
F.O. S1	Risorse umane	281.453	266.427	-5,34%	303.505	13,92%	7,84%
F.O. S2	Risorse strumentali	154.972	134.789	-13,02%	136.654	1,38%	-11,82%
TOTALE AMBITO S		436.426	401.216	-8,07%	440.160	9,71%	0,86%
AMBITO T: Risorse finanziarie e poste tecniche							
F.O. T1	Risorse finanziarie	2.889.755	2.933.663	1,52%	3.172.161	8,13%	9,77%
F.O. T2	Fondi	76.157	152.786	100,62%	37.816	-75,25%	-50,34%
F.O. T9	Perenzione	630.381	895.493	42,06%	947.887	5,85%	50,37%
TOTALE AMBITO T		3.596.293	3.981.942	10,72%	4.157.864	4,42%	15,62%
TOTALE SPESA		22.787.679	22.949.066	0,71%	22.598.499	-1,53%	-0,83%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T3f)							
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011- 2012							

Se si considerano le variazioni degli stanziamenti definitivi rispetto alle previsioni iniziali del medesimo esercizio (tab. n. 63), si rileva che gli Ambiti maggiormente incisi dalle variazioni in aumento sono gli Ambiti E – Ambiente, energia e territorio (55,39%), F – Istruzione, formazione e lavoro (25,68%) e D – Infrastrutture e trasporti (10,77%), con uno scostamento dell'11,38% degli stanziamenti definitivi rispetto agli iniziali della spesa complessivamente considerata, al netto delle partite di giro.

L'Ambito H, dedicato alla sanità ed ai servizi sociali assorbe la maggior parte delle risorse finanziarie impiegate dalla Regione, determinando una sostanziale rigidità del bilancio, con una variazione degli stanziamenti finali di competenza (13.220.522 migliaia di euro), rispetto a quelli iniziali (12.134.435 migliaia di euro) pari all'8,95%.

Tab. n. 63

STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
			(in migliaia di euro)
AMBITI	Stanziam. iniziali di competenza (Sico)	Stanziam. finali di competenza (Sfco)	Var. % (Sfco-Sico)/Sico
A: Programmi comunitari	1.432.609	1.425.620	-0,49%
B: Attività produttive commerciali e turistiche	205.148	220.932	7,69%
C: Programmazione negoziata, programmi integrati, ecc.	538.295	536.530	-0,33%
D: Infrastrutture e trasporti	1.198.063	1.327.082	10,77%
E: Ambiente, energia e territorio	515.867	801.611	55,39%
F: Istruzione, formazione e lavoro	198.106	248.978	25,68%
G: Cultura, sport e tempo libero	38.638	42.268	9,39%
H: Sanità e servizi sociali	12.134.345	13.220.522	8,95%
R: Organi e funzioni istituzionali	160.979	176.932	9,91%
S: Risorse umane, strumentali e finanziarie	410.874	440.160	7,13%
T: Risorse finanziarie e poste tecniche	3.455.802	4.157.864	20,32%
TOTALE AMBITI	20.288.728	22.598.499	11,38%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3 - UPB T31)			
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2012			

7.3 Gli impegni e i pagamenti

L'analisi dell'andamento degli impegni di spesa e dei pagamenti è significativa, in quanto consente di valutare quanta parte della spesa prevista si è tradotta in effettiva assunzione di obbligazioni giuridiche da parte della Regione, e, successivamente, nella materiale erogazione ai creditori, con concreta realizzazione degli interventi programmati.

Il triennio 2010-2012 è connotato dall'andamento tendenziale decrescente, sia degli impegni che dei pagamenti di competenza, al netto delle partite di giro (tab. nn. 64 e 65)

Rispetto all'anno base 2010, gli impegni di spesa sono aumentati del 21,60% e i pagamenti di competenza del 22,06%.

Con riferimento al 2011 gli impegni di spesa sono aumentati del 34,61% ed i pagamenti di competenza del 32,54%.

Se si considera lo scostamento rispetto all'anno-base 2010, l'Ambito che registra un incremento significativo degli impegni e dei pagamenti di competenza è l'Ambito D - Infrastrutture e Trasporti (54,08% degli impegni e 89,27% dei pagamenti di competenza), mentre l'Ambito maggiormente inciso dall'andamento decrescente degli impegni e dei pagamenti di competenza è l'Ambito E - Ambiente Energia e Territorio (-50,53% degli impegni e -77,80% dei pagamenti di competenza).

Relativamente all'Ambito H, gli impegni sono cresciuti del 4,09% rispetto all'esercizio precedente, ma risultano diminuiti del -6,25% rispetto all'anno-base 2010.

Anche i pagamenti di competenza, mentre sono leggermente incrementati (dello 0,29%) rispetto all'esercizio precedente, subiscono la flessione del -9,35% se raffrontati all'anno-base 2010.

Con riferimento all'ammontare degli impegni del Titolo IV, capitolo T31425, come comunicato dall'Amministrazione⁹³, la squadratura delle partite di giro tra gli accertamenti del Titolo VI e gli impegni del Titolo IV sarà riallineata mediante la registrazione di impegni nel capitolo T31425 a carico dell'esercizio 2012 relativamente alla somma di euro 277.527,28, mentre l'accertamento n. 12646/2012 dell'importo di euro 53.511,36 sarà cancellato perché compreso nell'accertamento n. 15924/2012 (si veda sul punto il paragrafo 6.4.1.2 della presente relazione).

⁹³ Nota prot. 20092/GR/05/02 in data 11/10/2013 della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Ragioneria e Entrate.

Tab.n. 64

ANALISI SPESA PER AMBITI E FUNZIONI OBIETTIVO							
IMPEGNI (I)							
ANNI 2010/ 2012							
(in migliaia di euro)							
DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010	
AMBITO A: Programmi comunitari							
F.O. A1	Programmi comunitari per agricoltura	49.269	66.919	35,82%	79.299	18,50%	60,95%
F.O. A2	Politiche comunitarie di fondo sociale	137.111	78.272	-42,91%	53.669	-31,43%	-60,86%
F.O. A3	Politiche comunitarie per lo sviluppo	786.342	731.075	-7,03%	888.520	21,54%	12,99%
	TOTALE AMBITO A	972.722	876.266	-9,92%	1.021.488	16,57%	5,01%
AMBITO B: Attività produttive commerciali e turistiche							
F.O. B1	Agricoltura	45.530	39.176	-13,96%	24.355	-37,83%	-46,51%
F.O. B2	PMI e artigianato	45.383	35.677	-21,39%	49.062	37,52%	8,11%
F.O. B3	Commercio	570	2.998	425,96%	11.734	291,39%	1958,60%
F.O. B4	Turismo	27.062	16.920	-37,48%	8.079	-52,25%	-70,15%
	TOTALE AMBITO B	118.545	94.771	-20,05%	93.230	-1,63%	-21,35%
AMBITO C: Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo							
F.O. C1	Programmazione negoziata, programmi integrati	121.739	125.206	2,85%	74.533	-40,47%	-38,78%
F.O. C2	Rete delle società per lo sviluppo	185.457	176.235	-4,97%	101.916	-42,17%	-45,05%
F.O. C3	Ricerca, innovazione e sviluppo economico	-	0	-	46.000	-	-
	TOTALE AMBITO C	307.196	301.441	-1,87%	222.448	-26,21%	-27,59%
AMBITO D: Infrastrutture e trasporti							
F.O. D1	Rete viaria	106.788	102.831	-3,71%	66.862	-34,98%	-37,39%
F.O. D2	Opere marittime e portuali	7.488	4.883	-34,79%	5.673	16,18%	-24,24%
F.O. D3	Rete idrica	61.773	71.369	15,53%	98.214	37,61%	58,99%
F.O. D4	Trasporto e intermodalità	530.782	780.064	46,97%	918.338	17,73%	73,02%
	TOTALE AMBITO D	706.831	959.147	35,70%	1.089.087	13,55%	54,08%
AMBITO E: Ambiente, energia e territorio							
F.O. E1	Energia	23.646	22.923	-3,06%	13.630	-40,54%	-42,36%
F.O. E2	Parchi e aree protette, foreste	66.654	74.840	12,28%	16.110	-78,47%	-75,83%
F.O. E3	Tutela ambientale	72.223	57.697	-20,11%	43.613	-24,41%	-39,61%
F.O. E4	Difesa del suolo e delle coste, calamità e protezione civile	88.562	110.464	24,73%	94.654	-14,31%	6,88%
F.O. E5	Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico. Edifici di culto, barriere architettoniche	43.917	39.343	-10,42%	19.405	-50,68%	-55,81%
F.O. E6	Edilizia abitativa	160.838	62.512	-61,13%	44.440	-28,91%	-72,37%
F.O. E7	Urbanistica e assetto del territorio	15.729	10.489	-33,31%	1.445	-86,22%	-90,81%
	TOTALE AMBITO E	471.568	378.269	-19,78%	233.297	-38,33%	-50,53%
AMBITO F: Istruzione, formazione e lavoro							
F.O. F1	Istruzione	151.738	133.303	-12,15%	80.429	-39,66%	-46,99%
F.O. F2	Formazione	53.276	14.016	-73,69%	74.730	433,18%	40,27%
F.O. F3	Lavoro	62.503	9.185	-85,30%	55.783	507,33%	-10,75%
	TOTALE AMBITO F	267.517	156.504	-41,50%	210.942	34,78%	-21,15%
AMBITO G: Cultura, sport e tempo libero							
F.O. G1	Attività e istruzioni culturali e dello spettacolo	25.367	23.063	-9,08%	30.083	30,44%	18,59%
F.O. G2	Beni e patrimonio culturale	6.112	10.691	74,92%	6.404	-40,10%	4,78%
F.O. G3	Sport e tempo libero	3.989	749	-81,22%	2.405	221,09%	-39,71%
	TOTALE AMBITO G	35.469	34.503	-2,72%	38.892	12,72%	9,65%

DENOMINAZIONE		ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
AMBITO H: Sanità e servizi sociali							
F.O. H1	Tutela della salute	11.200.566	9.543.966	-14,79%	10.849.293	13,68%	-3,14%
F.O. H2	Strutture sanitarie	64.175	250.016	289,58%	109.635	-56,15%	70,84%
F.O. H3	Copertura disavanzi sanità	1.902.678	1.970.893	3,59%	1.386.853	-29,63%	-27,11%
F.O. H4	Famiglia e servizi sociali	246.213	315.829	28,27%	229.428	-27,36%	-6,82%
	TOTALE AMBITO H	13.413.631	12.080.704	-9,94%	12.575.209	4,09%	-6,25%
AMBITO R: Organi e funzioni istituzionali							
F.O. R1	Organi istituzionali	100.002	100.252	0,25%	78.856	-21,34%	-21,15%
F.O. R2	Supporto agli organi istituzionali	25.194	25.386	0,76%	25.739	1,39%	2,16%
F.O. R3	Comunicazione, informazione, promozione, relazioni internazionali	20.941	23.411	11,80%	15.967	-31,80%	-23,75%
F.O. R4	Federalismo, decentramento	39.134	20.786	-46,89%	22.930	10,31%	-41,41%
	TOTALE AMBITO R	185.270	169.834	-8,33%	143.491	-15,51%	-22,55%
AMBITO S: Risorse umane, strumentali e finanziarie							
F.O. S1	Risorse umane	252.202	246.086	-2,43%	278.709	13,26%	10,51%
F.O. S2	Risorse strumentali	145.194	116.884	-19,50%	111.293	-4,78%	-23,35%
	TOTALE AMBITO S	397.396	362.971	-8,66%	390.002	7,45%	-1,86%
AMBITO T: Risorse finanziarie e poste tecniche							
F.O. T1	Risorse finanziarie	909.214	947.660	4,23%	5.408.706	470,74%	494,88%
F.O. T2	Fondi	0	0	-	0	-	-
F.O. T9	Perenzione	559.924	209.637	-62,56%	880.685	320,10%	57,29%
	TOTALE AMBITO T	1.469.138	1.157.297	-21,23%	6.289.391	443,46%	328,10%
	TOTALE SPESA	18.345.283	16.571.707	-9,67%	22.307.477	34,61%	21,60%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)							
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012							

Tab. n. 65

ANALISI SPESA PER AMBITI E FUNZIONI OBIETTIVO							
PAGAMENTI DI COMPETENZA (Pco)							
ANNI 2010/ 2012							
(in migliaia di euro)							
DENOMINAZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010	
AMBITO A: Programmi comunitari							
F.O. A1	Programmi comunitari per agricoltura	9.829	9.952	1,25%	13.041	31,04%	32,68%
F.O. A2	Politiche comunitarie di fondo sociale	57.967	24.025	-58,55%	3.780	-84,27%	-93,48%
F.O. A3	Politiche comunitarie per lo sviluppo	192.417	219.674	14,17%	166.080	-24,40%	-13,69%
	TOTALE AMBITO A	260.213	253.651	-2,52%	182.902	-27,89%	-29,71%
AMBITO B: Attività produttive commerciali e turistiche							
F.O. B1	Agricoltura	22.783	15.791	-30,69%	10.885	-31,07%	-52,22%
F.O. B2	PMI e artigianato	285	37	-87,02%	8.200	22062,16%	2777,19%
F.O. B3	Commercio	66	2.015	2953,03%	79	-96,08%	19,70%
F.O. B4	Turismo	3.846	2.216	-42,38%	35	-98,42%	-99,09%
	TOTALE AMBITO B	26.980	20.059	-25,65%	19.198	-4,29%	-28,84%
AMBITO C: Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo							
F.O. C1	Programmazione negoziata, programmi integrati	4.846	6.755	39,39%	4.964	-26,51%	2,43%
F.O. C2	Rete delle società per lo sviluppo	33.737	48.001	42,28%	56.339	17,37%	66,99%
F.O. C3	Ricerca, innovazione e sviluppo economico	-	0	-	0	-	-
	TOTALE AMBITO C	38.583	54.755	41,91%	61.303	11,96%	58,89%
AMBITO D: Infrastrutture e trasporti							
F.O. D1	Rete viaria	844	319	-62,20%	2.639	727,27%	212,68%
F.O. D2	Opere marittime e portuali	56	48	-14,29%	136	183,33%	142,86%
F.O. D3	Rete idrica	2.778	33.263	1097,37%	27.942	-16,00%	905,83%
F.O. D4	Trasporto e intermodalità	150.206	149.573	-0,42%	260.539	74,19%	73,45%
	TOTALE AMBITO D	153.884	183.202	19,05%	291.256	58,98%	89,27%
AMBITO E: Ambiente, energia e territorio							
F.O. E1	Energia	3.097	944	-69,52%	499	-47,14%	-83,89%
F.O. E2	Parchi e aree protette, foreste	46.420	51.178	10,25%	2.628	-94,86%	-94,34%
F.O. E3	Tutela ambientale	11.860	463	-96,10%	161	-65,23%	-98,64%
F.O. E4	Difesa del suolo e delle coste, calamità e protezione civile	9.277	6.361	-31,43%	14.627	129,95%	57,67%
F.O. E5	Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico. Edifici di culto, barriere architettoniche	10.298	11.269	9,43%	11.381	0,99%	10,52%
F.O. E6	Edilizia abitativa	56.555	19.454	-65,60%	1.248	-93,58%	-97,79%
F.O. E7	Urbanistica e assetto del territorio	44	0	-100,00%	0	-	-100,00%
	TOTALE AMBITO E	137.551	89.670	-34,81%	30.543	-65,94%	-77,80%
AMBITO F: Istruzione, formazione e lavoro							
F.O. F1	Istruzione	3.148	7.141	126,84%	10.676	49,50%	239,14%
F.O. F2	Formazione	379	0	-100,00%	0	-	-100,00%
F.O. F3	Lavoro	5.747	130	-97,74%	19.165	14642,31%	233,48%
	TOTALE AMBITO F	9.274	7.271	-21,60%	29.841	310,41%	221,77%
AMBITO G: Cultura, sport e tempo libero							
F.O. G1	Attività e istruzioni culturali e dello spettacolo	3.124	329	-89,47%	60	-81,76%	-98,08%
F.O. G2	Beni e patrimonio culturale	2.344	2.044	-12,80%	2.933	43,49%	25,13%
F.O. G3	Sport e tempo libero	83	124	49,40%	0	-100,00%	-100,00%
	TOTALE AMBITO G	5.551	2.497	-55,02%	2.993	19,86%	-46,08%

DENOMINAZIONE		ANNO 2010	ANNO 2011	VAR. % 2011/2010	ANNO 2012	VAR. % 2012/2011	VAR. % 2012/2010
AMBITO H: Sanità e servizi sociali							
F.O. H1	Tutela della salute	8.293.991	6.309.633	-23,93%	6.763.297	7,19%	-18,46%
F.O. H2	Strutture sanitarie	3.431	33.438	874,58%	66.483	98,82%	1837,71%
F.O. H3	Copertura disavanzi sanità	602.569	1.699.715	182,08%	1.234.026	-27,40%	104,79%
F.O. H4	Famiglia e servizi sociali	2.961	4.108	38,74%	6.802	65,58%	129,72%
TOTALE AMBITO H		8.902.953	8.046.894	-9,62%	8.070.608	0,29%	-9,35%
AMBITO R: Organi e funzioni istituzionali							
F.O. R1	Organi istituzionali	55.451	63.038	13,68%	65.652	4,15%	18,40%
F.O. R2	Supporto agli organi istituzionali	17.028	19.170	12,58%	20.124	4,98%	18,18%
F.O. R3	Comunicazione, informazione, promozione, relazioni internazionali	1.842	2.263	22,86%	2.159	-4,60%	17,21%
F.O. R4	Federalismo, decentramento	4.798	4.279	-10,82%	3.162	-26,10%	-34,10%
TOTALE AMBITO R		79.119	88.750	12,17%	91.098	2,65%	15,14%
AMBITO S: Risorse umane, strumentali e finanziarie							
F.O. S1	Risorse umane	211.388	208.205	-1,51%	245.780	18,05%	16,27%
F.O. S2	Risorse strumentali	27.465	18.799	-31,55%	27.804	47,90%	1,23%
TOTALE AMBITO S		238.853	227.004	-4,96%	273.584	20,52%	14,54%
AMBITO T: Risorse finanziarie e poste tecniche							
F.O. T1	Risorse finanziarie	810.886	925.320	14,11%	3.977.278	329,83%	390,49%
F.O. T2	Fondi	0	0	-	0	-	-
F.O. T9	Perenzione	97.542	11.959	-87,74%	105.096	778,80%	7,74%
TOTALE AMBITO T		908.428	937.279	3,18%	4.082.374	335,56%	349,39%
TOTALE SPESA		10.761.389	9.911.032	-7,90%	13.135.700	32,54%	22,06%
Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)							
Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012							

La tabella che segue (tab. n. 66) riassume la gestione di competenza per Ambiti, con particolare riguardo agli indicatori sulla capacità di impegno sugli stanziamenti definitivi di competenza e la velocità di pagamento sugli impegni assunti.

Gli Ambiti di intervento maggiormente penalizzati dalla crisi di liquidità (nei quali, a fronte di una capacità di impegno elevata, si registra una velocità di pagamento modesta) sono l'Ambito A (capacità di impegno al 71,64% e velocità di pagamento che al 17,91%), l'Ambito D (capacità di impegno all'82,07% e velocità di pagamento al 26,74%), l'Ambito G (capacità di impegno al 92,01% e velocità di pagamento al 7,70%), e l'Ambito F (capacità di impegno all'84,72% e velocità di pagamento al 14,15%).

Entrambi gli indicatori considerati sono comunque modesti anche negli Ambiti B e C.

L'Ambito H, a fronte di una capacità di impegno elevata (al 95,12%), registra una velocità di pagamento al 64,18%.

Riflettere sui dati finanziari e sulle sue ricadute in termini di efficacia delle

politiche rappresenta un passaggio necessario in un momento come l'attuale, nel quale la ridefinizione del ruolo dei soggetti pubblici e dei relativi strumenti di governo è al centro dell'attenzione nel nostro Paese.

Se, infatti, la programmazione costituisce il metodo di definizione delle decisioni pubbliche, è evidente che a tale momento deve seguire un quadro dettagliato e aggiornato, in tempo reale, sulla coerenza tra scelte delle politiche pubbliche, destinazione delle risorse e loro effettiva capacità di utilizzo in una procedimentalizzazione finalizzata alla gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse economiche (analisi e definizione degli obiettivi; attuazione degli interventi; valutazione del loro grado di realizzazione e della loro efficacia).

Esaminando la percentuale di pagamento sugli impegni (velocità di pagamento) della Regione Lazio, emerge che il dato contabile è sovrapponibile solo nel caso di Ambiti relativi a spese obbligatorie (Ambito R e S) ed a spese della sanità (Ambito H), mentre la percentuale media di pagamento di tutte le altre politiche pubbliche si attesta al 16% circa.

Dall'esame di tali dati contabili risulta, quindi, evidente che la crisi di liquidità strutturale della Regione, più che penalizzare l'attività gestionale, la paralizza, rendendo, di fatto, inattuata nel suo complesso la programmazione regionale ed inefficaci i singoli interventi di politica regionale che riescono ad essere pagati.

Tab. n. 66

ANALISI DELLA SPESA PER AMBITI					
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012					
(in migliaia di euro)					
AMBITI	Stanzamenti finali di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza	Capacità di impegno	Velocità di pagamento
	(Sfco)	(I)	(Pco)	(I/Sfco)	(Pco/I)
A: Programmi comunitari	1.425.620	1.021.488	182.902	71,65%	17,91%
B: Attività produttive commerciali e turistiche	220.932	93.229	19.198	42,20%	20,59%
C: Programmazione negoziata, programmi integrati, ecc.	536.530	222.448	61.303	41,46%	27,56%
D: Infrastrutture e trasporti	1.327.082	1.089.087	291.256	82,07%	26,74%
E: Ambiente, energia e territorio	801.611	233.297	30.543	29,10%	13,09%
F: Istruzione, formazione e lavoro	248.978	210.942	29.841	84,72%	14,15%
G: Cultura, sport e tempo libero	42.268	38.892	2.993	92,01%	7,70%
H: Sanità e servizi sociali	13.220.522	12.575.209	8.070.608	95,12%	64,18%
R: Organi e funzioni istituzionali	176.932	143.491	91.098	81,10%	63,49%
S: Risorse umane, strumentali e finanziarie	440.160	390.002	273.583	88,60%	70,15%
T: Risorse finanziarie e poste tecniche (*)	4.157.864	6.289.390	4.082.374	151,26%	64,91%
TOTALE AMBITI	22.598.499	22.307.475	13.135.699	98,71%	58,88%

Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3 - UPB T31)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizio 2012

L'Amministrazione regionale ha chiarito⁹⁴ che il maggior impegno rispetto allo stanziamento, riferito all'Ambito T, come riportato nella tabella "Analisi della spesa per Ambiti esercizio finanziario 2012" è dovuto alla contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria.

Il principio contabile 3.26, applicato in Regione Lazio a partire dal 2012 in qualità di ente sperimentatore della nuova contabilità di cui al d. lgs. 118/2011, consente, nel caso di anticipazioni di tesoreria, lo sfondamento dello stanziamento: *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio".*

La rilevante incidenza dell'Ambito H sul totale della spesa è di seguito analizzata con riferimento alle varie fasi della spesa nel triennio di riferimento.

Come si evince dalla tabella che segue (tab. n.67), nel triennio 2010-2012, la Regione ha inizialmente stanziato per l'Ambito H il 61,32% nel 2010, il 61,53% nel 2011 e il 42,17% nel 2012 delle risorse disponibili, ne ha stanziato definitivamente il 62,76% nel 2010, il 60,23% nel 2011 e il 50,38% nel 2012, ne ha impegnate il 62,35% nel 2010, il 59,48% nel 2011 e il 38,35% nel 2012 ed ha effettuato il 70,82% nel 2010, il 73,99% nel 2011 e il 39,84% nel 2012 dei pagamenti in conto competenza.

⁹⁴ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. Cdc 7023 del 11.11.2013.

Tab. n. 67

Ambito H - Incidenza % sul totale ambiti									
anni 2010/2012									
(in migliaia di euro)									
Anno	Ambito	Stanz. iniziali	Incidenza % sul totale	Stanz. definitivi	Incidenza % sul totale	Impegni	Incidenza % sul totale	Pagamenti competenza	Incidenza % sul totale
2010	Ambito H	13.894.321	61,32%	14.302.166	62,76%	13.413.631	62,35%	8.902.953	70,82%
	Tot. Ambiti	22.659.031	100,00%	22.789.429	100,00%	21.512.988	100,00%	12.571.191	100,00%
2011	Ambito H	13.299.128	61,53%	13.821.842	60,23%	12.080.704	59,48%	8.046.894	73,99%
	Tot. Ambiti	21.613.501	100,00%	22.949.766	100,00%	20.309.773	100,00%	10.875.721	100,00%
2012	Ambito H	12.134.345	42,17%	13.220.522	50,38%	12.575.209	38,35%	8.070.608	39,84%
	Tot. Ambiti	28.774.496	100,00%	26.242.939	100,00%	32.787.634	100,00%	20.256.728	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da bilancio di previsione e rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011-2012

7.4 L'analisi degli indicatori della spesa

La seguente tabella sviluppa l'analisi degli indicatori della spesa nel triennio 2010-2012, dei quali si commentano i più significativi (tab. n. 68).

La capacità di spesa sulla massa spendibile rappresentata dai pagamenti totali effettuati sulla somma degli stanziamenti finali di competenza ed i residui passivi iniziali, nel 2012 registra un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (57,98% rispetto al 47,12% del 2010 ed il 45,62% dell'esercizio precedente).

Restano modesti e costanti, nel triennio considerato, gli indicatori riguardanti la velocità di cassa (pagamenti sugli impegni, più i residui passivi iniziali) e la velocità di pagamento (pagamenti in conto competenza sugli impegni), mentre la capacità d'impegno (impegni su stanziamenti finali di competenza) è stata nel 2012 del 98,71%.

La capacità di impegno va analizzata, per l'anno 2012, alla luce degli artt. 6⁹⁵ e 7⁹⁶ della L.R. 20/2011 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per

⁹⁵Art. 6 (Limiti agli impegni di spesa)

1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale

2. Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2012 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui.

3. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali.

l'esercizio finanziario 2012).

Tali norme pongono, anche per il 2012, precisi limiti agli impegni di spesa. Infatti, al fine di concorrere al contenimento e al controllo della spesa regionale, vengono disciplinate limitazioni agli impegni ed ai pagamenti da assumere sui capitoli di spesa per l'esercizio 2012.

Rinviando la disamina di tali specifiche norme al paragrafo relativo alle norme aventi riflessi finanziari della presente relazione, si ritiene che, tra i vari indicatori, quello più significativo sia rappresentato dalla capacità di spesa (pagamenti su stanziamenti finali di competenza e residui passivi iniziali), che, avuto riguardo al triennio di riferimento, risulta in leggero miglioramento nel 2012 (57,98% nel 2012 rispetto al 45,62% nel 2011 ed al 47,12% nel 2010).

Il dato relativo all'indice di attendibilità (scostamento dalle previsioni di cassa), che misura in termini percentuali ciò che non è stato pagato nella gestione rispetto a quello che era previsto potesse essere pagato complessivamente in termini di stanziamento di cassa, risulta ancora critico, sebbene migliorativo, nel 2012, attestandosi al 42,02%.

Agli indicatori riguardanti la gestione dei residui è dedicato il successivo paragrafo, cui si rinvia.

4. Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2012 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo.

5. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

6. La possibilità di svincolare il limite di cui al comma 4 è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

⁹⁶ Art. 7 (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, visto l'articolo 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la Direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo.

3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 138-142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) e successive modifiche, come confermate dall'articolo 32, comma 17, della l. 183/2011, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli Enti locali.

Tab. n. 68

**INDICATORI FINANZIARI
SPESE TOTALI ***

INDICATORI	FORMULA	2010	2011	2012
Capacità di impegno	$I/Sfco$	80,51%	72,21%	98,71%
Velocità di pagamento	Pco/I	58,66%	59,81%	58,88%
Capacità di spesa	$P/(Sfco+Rpi)$	47,12%	45,62%	57,98%
Velocità di cassa	$P/(I+Rpi)$	54,82%	56,65%	58,53%
Indice di economia	$E/Sfco$	-8,29%	-4,78%	-1,29%
Indice di smaltimento dei residui passivi	$(Pr+Rpe)/Rpi$	49,30%	52,49%	58,87%
Indice di accumulazione dei residui passivi	$(Rpf-Rpi)/Rpi$	11,44%	-12,50%	10,95%
Indice di consistenza dei residui passivi	$Rpf/[I+(Rpi-Pr-Rpe)]$	43,03%	40,45%	36,88%
Indice di attendibilità (scostamento dalle previsioni di cassa)	$(Sfca-P)/Sfca$	52,88%	54,38%	42,02%
(in migliaia di euro)				
LEGENDA	CODICI	2010	2011	2012
Stanziamiento finale di competenza	Sfco	22.787.679	22.949.066	22.598.498
Residui passivi iniziali	Rpi	8.808.679	9.816.001	8.588.641
Impegni	I	18.345.283	16.571.707	22.307.477
Pagamenti di competenza	Pco	10.761.387	9.911.032	13.135.699
Pagamenti totali	P	14.886.927	14.948.262	18.082.326
Economie di stanziamento	E	-1.889.515	-1.097.373	-291.021
Residui passivi finali	Rpf	9.816.001	8.588.641	9.529.384
Pagamenti residui	Pr	4.125.540	5.037.230	4.946.628
Residui eliminati	Rpe	217.244	115.436	109.266
Stanziamiento finale di cassa	Sfca	31.596.358	32.765.066	31.186.191

Note: (*)Al netto delle partite di giro - T31

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 - 2012

Nella tabella che segue (tab. n. 69) sono riportati i dati economici valutati in base agli indicatori finanziari più significativi (capacità di impegno, velocità di pagamento, capacità di spesa e velocità di cassa) nel triennio di riferimento.

Le percentuali della capacità di impegno sugli stanziamenti negli Ambiti di intervento vanno analizzate con riferimento alle limitazioni contenute nella normativa sopraindicata di cui agli articoli 6 e 7 L.R. 20/2011 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012).

Le basse percentuali dei pagamenti in conto competenza sugli impegni assunti (velocità di pagamento), dei pagamenti complessivi sulla massa spendibile (stanziamenti finali di competenza + residui passivi iniziali) (capacità di spesa), e sugli impegni ed i residui passivi iniziali (velocità di cassa) nel triennio 2010-2012 denotano la cronicizzazione della crisi di liquidità della Regione.

Gli Ambiti maggiormente interessati dal fenomeno sono l'Ambito A -

Programmi comunitari, l'Ambito B - Attività produttive, commerciali e turistiche, l'Ambito E - Ambiente, Energia e Territorio, l'Ambito F - Istruzione, Formazione e Lavoro, l'Ambito G - Cultura, Sport e Tempo libero.

In alcuni casi, tali indicatori riguardanti la cassa degli Ambiti sopra indicati, si attestano su percentuali addirittura inferiori al 20%.

Tab. n. 69

ANALISI DELLA SPESA PER AMBITI												
INDICATORI												
Ambiti	Capacità di impegno (I/Sfco)			Velocità di pagamento (Pco/I)			Capacità di spesa P/(Sfco+Rpi)			Velocità di cassa P/(I+Rpi)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
A	71,95%	63,30%	71,65%	26,75%	28,95%	17,91%	19,25%	18,32%	12,83%	26,75%	28,95%	17,91%
B	39,13%	31,50%	42,20%	22,76%	21,17%	20,59%	12,56%	11,40%	17,93%	17,45%	18,10%	27,69%
C	53,58%	60,65%	41,46%	12,56%	18,16%	27,56%	13,83%	13,24%	14,08%	16,67%	15,68%	20,48%
D	79,97%	78,38%	82,07%	21,77%	19,10%	26,74%	32,38%	25,20%	37,72%	34,66%	28,14%	41,76%
E	60,67%	48,96%	29,10%	29,17%	23,71%	13,09%	45,75%	33,75%	26,99%	26,14%	22,63%	28,85%
F	82,82%	52,68%	84,72%	3,47%	4,65%	14,15%	17,72%	24,74%	27,85%	18,97%	30,03%	29,94%
G	98,34%	47,25%	92,01%	15,65%	7,24%	7,70%	32,43%	18,13%	29,96%	32,61%	25,86%	31,09%
H	93,79%	87,40%	95,12%	66,37%	66,61%	64,18%	61,68%	61,45%	62,62%	65,17%	67,71%	64,90%
R	90,75%	86,97%	81,10%	42,70%	52,26%	63,49%	40,03%	42,06%	47,05%	41,85%	44,99%	52,65%
S	91,06%	90,47%	88,60%	60,10%	62,54%	70,15%	56,40%	52,69%	60,22%	59,85%	56,17%	65,22%
T	40,85%	29,06%	15,12%	61,83%	80,99%	64,91%	42,25%	27,15%	93,03%	73,62%	67,66%	63,85%
Totale Ambiti	80,51%	72,21%	98,71%	58,66%	59,81%	58,88%	47,12%	45,62%	57,98%	54,82%	56,65%	58,53%

Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011- 2012

Legenda:

I = Impegni
Sfco = Stanziamenti finali di competenza
Pco = Pagamenti di competenza
P = Pagamenti totali
Rpi = Residui passivi iniziali

7.5 La gestione dei residui passivi

La gestione dei residui passivi è stata valutata con riferimento agli indici relativi al grado di consistenza, di smaltimento e di accumulazione degli stessi.

Tab. n. 70

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI Esercizi finanziari 2010/2012

(in migliaia di euro)

Anni	Residui passivi iniziali (Rpi)	Impegni (I)	Pagamenti residui (Pr)	Residui eliminati (Rpe)	Residui reimputati (Rpr)	Residui perenti (Rp)	Residui a nuovo (Rpi-Pr-Rpe-Rpr-Rp)	Residui di nuova formazione (Rn)	Residui passivi finali (Rpf)	Indici		
										Indice di consistenza	Indice di smaltimento	Indice di accumulazione
										$Rpf/[I+(Rpi-Pr-Rpe)]$	$(Pr+Rpe)/Rpi$	$(Rpf-Rpi)/Rpi$
2010	8.808.679	18.345.283	4.125.540	217.244	-	1.517.048	2.948.847	6.867.154	9.816.001	43,03%	49,30%	11,44%
2011	9.816.001	16.571.707	5.037.230	115.436	-	2.107.759	2.555.576	6.033.065	8.588.641	40,45%	52,49%	-12,50%
2012	8.588.641	22.307.477	4.946.628	109.266	378.066	1.475.334	1.679.347	7.850.037	9.529.384	36,88%	58,87%	10,95%

Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011- 2012

Con riferimento alla consistenza, le masse residuali passive iniziali nel triennio 2010-2012 sono costanti (8.808.679 migliaia di euro del 2010, 9.816.001 migliaia di euro nel 2011, 8.588.641 migliaia di euro nel 2012)

Anche le masse residuali finali restano costanti nel triennio di riferimento, mentre l'indice di consistenza dei residui passivi registra una lieve flessione nel 2012 rispetto all'esercizio precedente (36,88% del 2012 rispetto al 40,45% del 2011).

L'indice di smaltimento dei residui passivi (pagamento in conto residui più residui eliminati rapportata alla massa dei residui passivi iniziali), considerato il triennio 2010-2012, mostra un andamento crescente (49,30% nel 2010, 52,49% nel 2011, 58,87% nel 2012).


L'indice di accumulazione (residui passivi finali meno residui passivi iniziali rapportati ai residui passivi iniziali) è costante negli esercizi 2010 (11,44%) e 2012 (10,95%).

Occorre, tuttavia, precisare che l'ammontare dei residui passivi perenti degli anni 2011 e 2012 risente degli effetti migliorativi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 L.R. 1/2012, e dell'art. 41, comma 1 bis, L.R. 25/2001, come modificato dall'art. 1, comma 133, della L.R. n. 12/2011.

Questa Sezione ha evidenziato, già negli scorsi referti, perplessità ⁹⁷ sulla coerenza con il sistema ordinamentale e con i principi di cui agli articoli 117, 2° comma, lett. l) e 118 della Costituzione di tali operazioni contabili.

Per un esame più approfondito dell'argomento si rinvia ai prossimi paragrafi.

Tab. n. 71



Al netto delle partite di giro (Funzione obiettivo T3: UPB T31)

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - da rendiconto della Regione Lazio esercizi 2010 - 2011 -

7.5.1 I residui perenti

Le tabelle seguenti danno contezza dell'ammontare nel triennio 2010-2012

⁹⁷ Delibera 123/2013/FRG "il controllo sul rendiconto della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011", pagg. 133 e 173; Delibera 92/2012/FRG "il controllo sul rendiconto della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'anno 2011", pagg. 130 e ss..

della consistenza dei residui passivi perenti, così come risultano dai rispettivi documenti contabili regionali e dalle somme reiscritte a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sottostanti, indicando altresì la percentuale di copertura.

Tab. n. 72

Quadro di copertura dei residui passivi perenti

(in migliaia di euro)

Esercizio	Residui passivi perenti al 31/12	Esercizio	Somme reiscritte a copertura	% di copertura
2010	3.833.321	2011	1.040.879	27,15%
2011	3.946.000	2012	984.103	24,94%
2012	5.682.000	2013	880.685	15,49%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo - su dati rendiconti 2010-2012 della Regione Lazio.

Richiamando quanto già espresso nei precedenti referti⁹⁸, si ribadisce che il surriportato dato relativo allo stock dei residui passivi perenti 2011 (3.946.000 migliaia di euro⁹⁹) e 2012 (5.682.000 migliaia di euro¹⁰⁰), risultante dai rispettivi rendiconti regionali, non risulta condivisibile, in quanto la quantificazione dello stock di perenzione beneficia di modalità di calcolo adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, L.R. 25/2001 (residui passivi "non riconosciuti" tra i residui perenti) e dell'art.8 L.R. 1/2012 (residui perenti "radiati"), di dubbia compatibilità rispetto al sistema ordinamentale¹⁰¹.

Adottando, invece, la modalità di computo che si giudica conforme all'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923, lo stock di perenzione nel 2011 è pari a 5.661 milioni di euro¹⁰² e nel 2012 a 6.782 milioni di euro¹⁰³.

⁹⁸ Delibera 123/2013/FRG "il controllo sul rendiconto della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2011", pagg. 133 e 173; Delibera 92/2012/FRG "il controllo sul rendiconto della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'anno 2011", pagg. 130 e ss..

⁹⁹ Lo stock di perenzione 2011, come calcolato dall'Amministrazione regionale nel rendiconto 2011, è il risultato di un'operazione contabile che dall'ammontare complessivo calcolato secondo le norme sulla perenzione amministrativa (circa 5.661.000 migliaia di euro) sottrae l'importo di 1.178.409 migliaia di euro di residui "radiati" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2012, e l'importo di circa 537.000 migliaia di euro, di residui passivi "non riconosciuti" ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis della legge 25/2001, introdotto dall'art. 1, comma 133, LR n. 12/2011.

¹⁰⁰ Lo stock di perenzione 2012 deve essere, infatti, riquantificato in 6.782.971 migliaia di euro, in quanto all'importo di 5.681.856 migliaia di euro vanno aggiunti 563.571 migliaia di euro di competenza 2012, "non riconosciuti" ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis della legge 25/2001¹⁰⁰, ed i 537.544 "non riconosciuti" di competenza 2011 (infatti la consistenza iniziale è pari a 5.124.408 migliaia di euro anziché 5.661.952 migliaia di euro).

¹⁰¹ Sul punto vedi più ampiamente il successivo paragrafo "L'istituto della perenzione amministrativa".

¹⁰² E' stato corretto l'importo pari a 5.666 milioni di euro, riportato nel referto - Esercizio finanziario 2010 – con proiezioni all'esercizio 2011, pag. 239, in quanto frutto di un arrotondamento inesatto.

¹⁰³ Sul punto vedi il paragrafo "Il risultato di amministrazione" di questa relazione.

Pertanto il reale grado di copertura dei residui perenti per l'esercizio 2011 è pari al 17,38%, mentre per l'esercizio 2012 è pari al 12,98%.

Tab. n. 73

Quadro di copertura dei residui passivi perenti

(in migliaia di euro)

Esercizio	Residui passivi perenti al 31/12	Esercizio	Somme reiscritte a copertura	% di copertura
2010	3.833.321	2011	1.040.879	27,15%
2011	5.661.000	2012	984.103	17,38%
2012	6.782.971	2013	880.685	12,98%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio.

Come si evince dai dati suindicati, il grado di copertura delle somme reiscritte a copertura dei residui perenti, anche per il 2012, è assolutamente inadeguato a garantire i terzi creditori.


Le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 70/2012 e n. 250/2013, nel richiamare la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n.14/AUT/2006, hanno valutato congrua la copertura in argomento nella percentuale del 70%: *"... nella considerazione che i creditori, a prescindere dalla intervenuta perenzione che consegue allo spirare dei termini di permanenza in bilancio dei residui passivi...mantengono comunque il diritto all'esazione del credito, fatti salvi gli effetti della prescrizione"*.

Tanto premesso, è assoluta priorità che, a garanzia dell'equilibrio di bilancio, sia garantita una congrua copertura, con una percentuale non inferiore o comunque prossima al 70% dello stock di residui perenti nella sua reale quantificazione.


Tab. n. 74

RESIDUI PERENTI


(in migliaia di euro)



(in migliaia di euro)



GRADO DI COPERTURA



Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio

7.5.2 L'istituto della perenzione amministrativa

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi¹⁰⁴ che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. In particolare l'art. 36 del Regio Decreto 2440/1923 stabilisce che:

- i *residui delle spese correnti* (o di funzionamento o mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quelli cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto);
- i *residui relativi alle spese in conto capitale* (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno (art. 36 R.D. 2440/1923, comma 2, così come modificato dalla L. 94/1997 e poi sostituito dall'art. 1, comma 6, D.L. 194/2002 convertito, con modificazioni, dalla L.246/2002). Per le spese da corrispondere in annualità, il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Quella della perenzione è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore che, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito, se la richiesta avviene nel termine di prescrizione del credito.

7.5.3 Il concetto di perenzione amministrativa nella normativa regionale

L'articolo 41¹⁰⁵ della legge regionale di contabilità n. 25/2011, titolato "Perenzione amministrativa", prevede che decorso il termine previsto dall'articolo

¹⁰⁴ Sul punto si veda anche l'art. 21 del d.lgs. 76/2000 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

¹⁰⁵ Art. 41 L.R. 25 del 2011: *Decorso il termine previsto dall'art. 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa. 1bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita: a)*

40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi (*non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale*), le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

7.5.4 La nozione di residui perenti "radiati"

L'articolo 8 della L.R. 18 luglio 2012 n. 1 (legge di assestamento 2012) introduce il concetto di "radiazione" delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa ovvero non liquidate entro il secondo esercizio successivo all'impegno.

La nozione dei residui perenti "radiati" non appare pertinente all'istituto della perenzione amministrativa (pur richiamato dalle norme regionali), di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923.

La perenzione, infatti, comporta una eliminazione solo contabile del debito, ovvero una cancellazione dalle scritture di una partita debitoria, senza che però questo produca alcun effetto estintivo sul rapporto giuridico. Ed, infatti, essa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti, con l'istituto della prescrizione estintiva, di cui agli artt. 2934 e ss. del codice civile, che comporta la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine.

Al contrario, il prevedere la "radiazione" (istituto non contemplato né in campo civilistico, né in quello contabile), significa creare, a prescindere dal *nomen iuris*, una nuova ipotesi, *sui generis*, di prescrizione estintiva con termine biennale.

Inoltre, attraverso il meccanismo introdotto dalla normativa in esame, il diritto soggettivo del creditore ad ottenere il pagamento, con il decorso del biennio, degrada in una facoltà dell'Amministrazione debitrice di adempiere, in totale disapplicazione della normativa civilistica in materia di adempimento dell'obbligazione.

Viene, poi, lasciato all'Assessorato al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione un margine ampissimo di discrezionalità sulla possibilità

per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall'amministrazione regionale; b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi. Iter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1-bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell'assessore competente per materia. 2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita l'iscrizione nel bilancio annuale di appositi capitolo di spesa.

della reiscrizione (*rectius* rinascita) del credito, in base a criteri valutativi non definiti dalla norma, con la concreta possibilità di sfociare in *arbitrium merum*.

Dubbia, pare, inoltre, la compatibilità della previsione normativa di cui trattasi con i principi di leale collaborazione tra livelli di governo e di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost, oltre che con lo stesso principio di "competenza concorrente" in materia legislativa, di cui all'articolo 117, 2 comma lett. l) della Costituzione.

Tale norma, inoltre, non trova alcun riscontro o fondamento nemmeno nelle disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d.lgs. 118/2001 e successivo DPCM 28 dicembre 2011, né, tanto meno, nel principio della "competenza finanziaria".

Quest'ultimo costituisce il nuovo criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, nell'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, mediante la costituzione di un "fondo pluriennale vincolato".

Nel meccanismo operativo del fondo trova conciliazione la sfasatura temporale tra l'entrata, la cui imputazione in bilancio viene effettuata nell'esercizio in cui sorge il credito (iscrizione in bilancio al momento dell'accertamento) e la spesa correlata, che va contabilizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a "scadenza" e diviene esigibile dal creditore. Tale riorganizzazione delle scritture contabili investe anche i residui attivi e passivi, i quali verranno contabilizzati secondo il criterio della scadenza.

Da ciò discende che le obbligazioni che prima costituivano i residui, attraverso la reiscrizione nel "fondo pluriennale vincolato", scompariranno fisiologicamente dalle scritture contabili, senza necessità di modificare la natura giuridica del rapporto obbligatorio sottostante.

A tal fine, il citato DPCM⁶⁹ richiede che gli enti in sperimentazione (quale, appunto, la Regione Lazio) nel primo anno (di sperimentazione, cioè nel 2012) provvedano al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del mantenimento degli stessi ed eliminando quelli cui corrispondono obbligazioni non perfezionate o scadute.

E' evidente, quindi, che anche nel nuovo bilancio "armonizzato" i concetti di perenzione amministrativa e di prescrizione estintiva restano distinti, e l'"eliminazione" dei residui avviene non con provvedimenti draconiani di azzeramento, ma attraverso un nuovo criterio di iscrizione in bilancio, quello, appunto, della scadenza dell'obbligazione.

Da ultimo, lo stesso legislatore statale, nell'intento di dare certezza della data

in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno (rispetto agli impegni contabili assunti sugli stanziamenti di competenza), si è limitato a prevedere, con l'articolo 6, comma 13, della legge 135 del 2012 che la richiesta di pagamento debba essere supportata da titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori, senza minimamente incidere sulla natura giuridica della perenzione.

Tra questi titoli e documenti vengono semplicemente considerati "prioritari" i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento e le fatture regolarmente emesse.

7.5.5 La nozione di residui passivi "non riconosciuti"

Nella Relazione sul controllo del Rendiconto generale della Regione Lazio - esercizio finanziario 2011¹⁰⁶, questa Sezione di controllo ha valutato il dato contabile dello stock di perenzione 2011 pari a 5.661 milioni di euro, mentre il dato contabile risultante dal Rendiconto 2011 della Regione Lazio è, invece, pari a 3.946 milioni di euro¹⁰⁷.

Nel rendiconto 2012 l'Amministrazione regionale ha corretto il dato di stock di perenzione 2011 (che diventa il dato iniziale 2012) dagli originari 3.946 milioni di euro a 5.124 milioni di euro, comunicando¹⁰⁸, che *"...la differenza contabile tra quanto indicato come residui passivi perenti (stock di perenzione) da codesta Sezione Regionale di Controllo, e quanto riportato, per la medesima voce, nel Rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2011¹⁰⁹, Conto del Patrimonio, Conto generale - passività diverse, pari a 5.124 milioni di euro, non riguarda i residui radiati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, ma rappresenta l'esito dell'attività ordinaria di ricognizione effettuata, annualmente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 41 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25..."*.

L'Amministrazione regionale ha, quindi, disapplicato l'articolo 8 L.R. 11/2012 e accogliendo i rilievi critici che questa Sezione ha formulato con riferimento alla norma da ultimo citata, ha consolidato nello stock dei residui perenti l'ammontare

¹⁰⁶ Deliberazione 123/2013/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011" pag. 132 e ss..

¹⁰⁷ Tale dato rappresenta il risultato di un'operazione contabile che, dall'ammontare complessivo di 5.661 milioni di euro, calcolato secondo le norme sulla perenzione amministrativa, sottrae l'importo di 1.178 milioni di euro di residui "radiati" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2012, e l'importo di circa 537.000 migliaia di euro, di residui passivi "non riconosciuti" ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis della legge 25/2001.

¹⁰⁸ Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. Cdc n. 6991 dell' 11.11.2013.

¹⁰⁹ Legge regionale del 18 luglio 2012, n. 10, "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011".

dei residui perenti "radiati" (pari nell'anno 2011 a 1.178 milioni di euro), per un totale complessivo di 5.124 milioni di euro (dato di rendiconto 2011 corretto/dato iniziale di rendiconto 2012¹¹⁰).

Per il 2012 il dato finale da rendiconto dello stock di perenzione risulta pari a 5.682 milioni di euro.

L'Amministrazione non ha, invece, ritenuto di accogliere i rilievi critici che questa Sezione ha formulato con riferimento all'articolo 41 L.R. 25/2001 e, conseguentemente, non sono stati computati nello stock di perenzione 2012 i residui passivi "non ricogniti" ai sensi dell'articolo 41 L.R. 25/2001, pari a 564 milioni di euro nel 2012 e 538 milioni di euro nel 2011.

Sul punto, pertanto, si ritiene opportuno un approfondimento.

Il comma 1 bis lett. a) dell'articolo 41 L.R. 25/2001 limita la possibilità di ricognizione ai soli residui passivi relativi ad "obbligazioni perfezionate", concetto che costituisce, nel nuovo sistema di bilancio armonizzato ex d.lgs. 118/2011 (allegato 1 - principio della competenza finanziaria), il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni e coincide, per la fase dell'entrata, con l'accertamento¹¹¹ e per la fase delle uscite con l'impegno¹¹².

Così inteso, il citato comma 1 bis lett. a) (*obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall'amministrazione regionale*), nel consentire la ricognizione di residui passivi solo nel caso di obbligazioni perfezionate, *rectius* impegnate, opera con un meccanismo speculare al

¹¹⁰Nell'anno 2012 l'Amministrazione regionale non ha applicato la disciplina della radiazione prevista dall'articolo 8 L.R. 11/2012.

¹¹¹ L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

¹¹² L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

riaccertamento, ma limitatamente ai residui passivi (verifica della sussistenza delle ragioni giuridiche del debito) e con una operatività che scatta al decorrere del biennio in cui si è perfezionato l'impegno (art. 40, 3° comma, e art. 41, 1° comma, L.R. 25/2001¹¹³).

Non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi dell'Amministrazione¹¹⁴ secondo cui "...la previsione normativa di cui all'articolo 41, comma 1-bis, lett. a), indica all'Amministrazione un percorso rafforzativo della disposizione che, anche ai sensi della disciplina dettata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, va nella direzione di una attenta valutazione delle ragioni del debito che richiede all'amministrazione un controllo sostanziale sull'esistenza dell'impegno contabile prioritariamente al passaggio alla perenzione sia all'atto della successiva reiscrizione in bilancio dal conto del patrimonio...", in quanto la verifica di cui all' art. 41, comma 1 bis, lett. a), è difforme rispetto a quanto disposto dell'articolo 7, comma 3, DPCM 28 dicembre 2011.

In altri termini, non si censura la circostanza che il comma 1 bis lett. a), come evidenziato dall'Amministrazione¹¹⁵, "...presuppone una valutazione non discrezionale della sussistenza attuale dell'obbligazione giuridicamente perfezionata che ha dato luogo alla costituzione del residuo...".

Ciò che si pone in luce è che tale valutazione viene effettuata con modalità difformi e quindi incompatibili con il dato letterale dell'articolo 7, comma 3, DPCM 28 dicembre 2011, che prevede testualmente il riaccertamento di tutti i residui, attivi e passivi, con operatività annuale ordinaria ed obbligatoria (in claris non fit interpretatio: articolo 12 delle preleggi).

Con l'articolo 41 comma 1 bis lett. a) è stata elevata a regola contabile generale una previsione normativa, prima splittata nelle leggi di assestamento al bilancio preventivo (articolo 4, comma 3 e ss. della legge regionale n. 15 del 2007; articolo 1, comma 4, della legge n. 14 del 2008; articolo 1, comma 6, della legge n. 22 del 2009; articolo 1, comma 10, della legge n. 3 del 2010; articolo 6 della legge n. 11 del 2011), i cui effetti erano, quindi, limitati all'esercizio finanziario di riferimento.

¹¹³**Art. 40** (Residui passivi ed economie di spese): "...3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale...". **Art.41** (Perenzione amministrativa):"1. Decorso il termine previsto dall'articolo 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa...".

¹¹⁴ Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. 111130 del 21.11.2013

¹¹⁵Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. 111130 del 21.11.2013

Alcun pregio giuridico ha la considerazione che trattasi di una norma reiterata negli anni, in quanto l'art. 7 DPCM 2011, che detta i criteri generali contabili per gli enti in armonizzazione, si applica espressamente "...agli esercizi 2012 e 2013...".

In definitiva, oltre che in ossequio al precetto costituzionale di cui all'articolo 117, 2° comma, lett. l), Cost.¹¹⁶, al principio generale dell'ordinamento dettato dall'articolo 15 delle preleggi (*le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori... per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*), anche per espressa disposizione della normativa regionale (articolo 9¹¹⁷ L.R. 23 dicembre 2011 n. 20: "... le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente..."), l'articolo 41, comma 1 bis, lett. a), va disapplicato, in quanto presenta aspetti direttamente confliggenti con una disposizione applicativa di una norma statale, il d. lgs. 118/2011.

Il comma 1 bis lett. b) dello stesso articolo 41 limita la possibilità di ricognizione ai soli residui passivi relativi ad "*impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi*"¹¹⁸.

Il passaggio di *status* da residuo passivo, (cui deve essere sottesa una obbligazione giuridicamente valida) a quello di residuo passivo perento al decorso del termine biennale, nella legge di contabilità regionale, come modificata dalla L.R. 12/2011, non è automatico, così come prevede la norma statale in materia di perenzione amministrativa (art. 36 del Regio Decreto 2440/1923) ma sottoposta ad

¹¹⁶ Articolo 117, comma 2°, Cost.: "...Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...../) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;..". Si ricorda che, ai sensi della legge costituzionale 1/2012, a decorrere dal 2014 ritorna nella competenza statale esclusiva il potere di legiferare in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

¹¹⁷ **Art. 9** (Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"): 1. *Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. 2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla L.R. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. sulla sperimentazione di cui al comma 1. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del d.lgs. 118/2011, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. sulla sperimentazione. 4. La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. sulla sperimentazione si applicano anche in riferimento alla perenzione amministrativa.*

¹¹⁸ Si rileva una formulazione disarmonica nel medesimo comma, in quanto mentre la lett. a) si fa riferimento ad "obbligazioni perfezionate", la lett. b) richiama, più propriamente, il concetto di "impegno".

una *condicio iuris* risolutiva, costituita dalla nascita, nel biennio considerato, di un rapporto giuridico valido e perfezionato tra soggetti diversi dall'originario creditore – debitore.

Tale norma regionale viene ad avere sull'impegno una efficacia radiante retroattiva, in quanto applicata nel 2011 ad impegni 2009, nel 2012 ad impegni 2010 e così via, in violazione dell'art. 11 delle preleggi, considerato principio generale dell'ordinamento (Corte Cost., sent. n. 91 del 1982), secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Viene così ad essere completamente snaturata la disciplina della perenzione amministrativa, nel cui alveo giuridico si posiziona, per espressa volontà del legislatore regionale (art.41, comma 1: "*Decorso il termine previsto dall'articolo 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa...*") la disciplina in esame, in palese violazione dell'articolo 117 Cost., comma 2°, lett. l).

L'Amministrazione regionale¹¹⁹, con riferimento all'articolo 41, comma 1 bis lett. b) richiama l'articolo 6, comma 15¹²⁰, l. 135/2012, che prevederebbe una ipotesi analoga di definanziamento automatico in mancanza di impegno.

Sul punto si osserva che la norma statale fa riferimento a "spese pluriennali totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio", che vengono riscritte in competenza nell'esercizio successivo e, ove non impegnate nei tre anni successivi, la relativa autorizzazione (leggi stanziamento) viene definanziata del corrispondente importo.

E' appena il caso di rilevare che l'ambito applicativo della norma statale è completamente differente, in quanto riferita a stanziamenti di spesa e non ad impegni, come nel caso della norma regionale.

Tali osservazioni risultano assorbenti di ogni altra considerazione critica.

Ma v'è di più, in quanto, oltre che sotto l'aspetto contabile, anche dal punto di vista civilistico la previsione normativa di cui trattasi desta perplessità¹²¹.

¹¹⁹ Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. 111130 del 21.11.2013

¹²⁰Art. 6, comma 15, l. 125 del 2012: "*Le somme stanziati nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono riscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.*"

¹²¹Infatti, nell'ipotesi in oggetto, il mancato perfezionamento dell'obbligazione giuridica con un terzo (es. contributo regionale erogato ad un ente locale per investimento) nel termine di due anni, decorrenti dalla data di iscrizione dell'impegno nel bilancio regionale, diviene, con la L.R. 12/2011, un elemento condizionante risolutivamente l'efficacia dell'impegno medesimo. All'obbligazione giuridica legittimante l'impegno contabile viene, quindi, ad essere apposta una *condicio iuris* unilaterale risolutiva di

In difetto dei requisiti indicati dalla lettera a) e b) del comma 1 bis, il residuo passivo, decorso il biennio, viene annullato, cancellato dal bilancio e non iscritto nell'ambito del conto del patrimonio nello stock dei residui passivi perenti.

Al contrario, la perenzione amministrativa prevede una eliminazione solo contabile del debito, ovvero una cancellazione dal bilancio di una partita debitoria per esigenze di natura pratica, quale la semplificazione delle scritture contabili, senza che però questo produca alcun effetto estintivo sul rapporto giuridico) con contestuale iscrizione nel conto del patrimonio, salvo, ovviamente, la revisione delle partite perente attraverso l'ordinaria procedura di accertamento della permanenza di tutti i presupposti giuridici del debito.

Alla luce di quanto sopra argomentato, deve, quindi, evidenziarsi che la disciplina dell'articolo 1 bis dell'art. 41 della legge regionale 20 novembre 2011, n.25 non rappresenta, come asserisce l'Amministrazione, "...l'esito dell'attività ordinaria di ricognizione¹²²...", dal momento che, come sopra argomentato, trattasi di una operazione effettuata solo su residui passivi al decorrere del biennio¹²³.

Al contrario, la disciplina ordinaria cui la Regione Lazio, quale ente in sperimentazione, deve uniformarsi, è costituita dall'attività di riaccertamento annuale dei residui, attivi e passivi, di cui all' articolo 7 DPCM 28 dicembre 2011.

Adottando, pertanto, la modalità di computo che si giudica conforme all'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923, lo stock di perenzione 2011 risulta pari a 5.661 milioni di euro¹²⁴.

Applicando la stessa modalità di calcolo al 2012, allo stock dei residui passivi perenti 2011 pari a 5.661 milioni di euro, va aggiunto l'ammontare dei residui perenti "non ricogniti" ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis L.R. 25/2001 (che per

adempimento, adempimento consistente nel perfezionamento di un contratto con un soggetto terzo. A tale condizione, viene, altresì apposto, sempre normativamente, un termine essenziale ex art. 1457 c.c. di avveramento della condizione in due anni.

Orbene, di norma l'oggetto della condizione è costituito dall'adempimento di una prestazione, cioè di un comportamento contrattualmente dovuto, da una delle parti del contratto (es. pagamento del prezzo). Nel caso di specie, invece, viene dedotto in condizione il perfezionamento di una obbligazione tra soggetti diversi dagli originari (debitore Regione Lazio - creditore ente locale). Con la conseguenza che si configurerebbe una condizione unilaterale risolutiva mista, il cui avveramento dipende anche dalla volontà di un terzo (contraente con l'Ente locale), oltre che dalla volontà di una delle parti.

Si rileva, infine, che, nel caso di contributi regionale in conto capitale, il termine (essenziale) di due anni può risultare incolpevolmente incongruo a perfezionare la procedura ad evidenza pubblica di individuazione del contraente e si palesa a tal proposito il dubbio di conformità anche con riferimento all'articolo 118 Cost, che detta il principio di leale collaborazione tra i vari livelli di governo.

¹²² Nota della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio prot. Cdc n. 6991 dell' 11.11.2013, pag. 3 punto 1)2.

¹²³ **Art. 40** (Residui passivi ed economie di spese): "...3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale...". **Art.41** (Perenzione amministrativa):"1. Decorso il termine previsto dall'articolo 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa...".

¹²⁴ E' stato corretto l'importo pari a 5.666 milioni di euro, riportato nel referto - Esercizio finanziario 2010 - con proiezioni all'esercizio 2011, pag. 239, in quanto frutto di un arrotondamento inesatto.

l'anno 2012 risulta essere pari a 564 milioni di euro¹²⁵) e dei residui perenti radiati ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2012 (pari a zero nell'anno 2012) con un risultato di 6.225 milioni di euro.

Da tale somma deve essere sottratto l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2012 sui capitoli della perenzione (per 337 milioni di euro) ed i residui eliminati per insussistenza con DGR T00198/2013 (pari a 18 milioni di euro), mentre vanno sommati i residui passivi perenti di nuova formazione (pari a 912 milioni di euro) per un totale finale di 6.782 milioni di euro¹²⁶.

7.5.6 Conclusioni

Entrambe le norme succitate, articolo 8 L.R. 11/2012 e articolo 41, commi 1bis e 1 ter, L.R. 25/2001, per quanto sopra argomentato, non risultano coerenti con l'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923, richiamato dalla stessa legge di contabilità regionale, oltre che presentare indubbi aspetti di confliggenza con l'articolo 117, 2° comma, lett. l) della Costituzione.

La perenzione, infatti, comporta una eliminazione solo contabile del debito, ovvero una cancellazione dalle scritture di una partita debitoria, senza che però questo produca alcun effetto estintivo sul rapporto giuridico e non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti, con l'istituto della prescrizione estintiva, di cui agli artt. 2934 e ss. del codice civile, che comporta la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine.

Al contrario, l'operatività delle norme succitate incide sul rapporto giuridico sostanziale, eliminando i residui passivi con un procedimento contabile e giuridico incoerente con i principi generali dell'ordinamento civile e contabile.

Tali norme si differenziano solo con riferimento al momento temporale di operatività.

Infatti, mentre l'art. 41, comma 1 bis, cancella i residui passivi dal bilancio consuntivo, impedendone il passaggio nello stock di perenzione, l'art. 8 L.R. 11/2012 "radia" i residui passivi già dichiarati perenti ed iscritti nel conto del patrimonio, con effetti migliorativi diretti sullo stock di perenzione e, conseguentemente, sull'ammontare dell'avanzo/disavanzo effettivo.

Tale artificioso miglioramento del dato contabile di disavanzo risulta di grande rilevanza per un bilancio rigido e strutturalmente deficitario, come quello

¹²⁵ Rendiconto regione Lazio 2012.

¹²⁶ Si veda anche il paragrafo sul "Risultato di amministrazione".

della Regione Lazio, anche perché, consente di vincolare minori risorse a copertura dei residui perenti.

Deve, in questa sede, ribadirsi la potenzialità offensiva di entrambe le norme ai principi della veridicità, della significatività e rilevanza, nonché della attendibilità delle informazioni contabili e, quindi, in una parola, dell'intero sistema di bilancio, principi normativizzati dal richiamo operato nel d.lgs. 118/2011 – Allegato 1 ed applicabili alla Regione Lazio, in quanto ente in sperimentazione.

Si invita, inoltre, l'Amministrazione a dare piena applicazione all'articolo 9 L.R. 23 dicembre 2011 n. 20, valutando la coerenza e la compatibilità delle citate norme (articolo 8 L.R. 12/2011 e articolo 41, comma 1 bis e 1 ter l. r 25/2001) con il principio costituzionale di "competenza concorrente" in materia legislativa, di cui all'articolo 117 Cost., 2 ° comma, lett. l), con il principio di leale collaborazione tra livelli di governo e di sussidiarietà verticale di cui all' art.118 Cost., con il sistema ordinamentale civile e contabile e con i principi dettati dal d.lgs. 118/2011.

In conclusione, non possono che richiamarsi le conclusioni degli scorsi referti regionali e cioè che, in conformità agli ordinari strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento, nonché al disposto degli articoli 7 e 14 del DPCM 28 dicembre 2011, l'Amministrazione regionale deve procedere, con massima urgenza, ad una operazione di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, anche alla luce del dato relativo alla vetustà¹²⁷ dei residui attivi esaminati al relativo paragrafo della presente relazione e delle criticità emerse in relazione all'operazione di riaccertamento di cui alla DGR 287/2013.

¹²⁷ La vetustà del credito aumenta in maniera esponenziale il rischio di inesigibilità dello stesso, con diretta ripercussione negativa sulla effettività del dato del risultato di amministrazione a causa della probabile conservazione di partite inesigibili o insussistenti.

8 La spesa per il personale

8.1 Quadro normativo

Dal 2007 la spesa per il personale regionale è stata nuovamente ricompresa tra le voci rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno^{128 129}, pur permanendo specifici vincoli di riduzione della spesa.

Fino all'esercizio 2009, l'art. 76, comma 5, del D.L. 112 del 2008 (abrogato a valere sull'esercizio 2010 dall'art. 14, comma 8, del D.L. 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010), prevedeva che *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno"* dovessero assicurare *"la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*.

Con l'art. 14, commi 7-10, del D.L. 78 del 2010 sono state introdotte, a decorrere dall'esercizio 2010, nuove disposizioni per il contenimento dei costi del personale, estesi anche alle strutture e gli organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

In particolare:

a) con il comma 7, è stato integralmente riformulato l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituendolo con i seguenti: *«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre*

¹²⁸ La disciplina del patto di stabilità per le Regioni e le province autonome è contenuta nell'art. 77-ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

¹²⁹ Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n.244/07, non rilevano nel computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità, i maggiori oneri di personale conseguenti alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2006-2007.

l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

b) con il comma 8 sono stati abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'art. 76 del D.L. 112 citato;

c) con il comma 9 è stato sostituito, con effetto dall'esercizio 2011, il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008.

Successivamente tale comma 7 è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed, infine, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, così che ha attualmente la seguente formulazione: *«È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali*

senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale¹³⁰».

d) con il comma 10 è stato soppresso il terzo periodo del comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (che consentiva agli enti non sottoposti al patto di assumere nel limite delle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

E' stato inoltre previsto, con l'art. 9 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il blocco delle retribuzioni del personale pubblico contrattualizzato per il triennio 2011-2013 e della contrattazione collettiva per il triennio 2010-2012, nonché il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato e la decurtazione degli stipendi più elevati dei dipendenti.

Con sentenza n. 148/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato, tra gli altri, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 7 e 9 del dl 78/2010.

Con riferimento al comma 7, afferma il giudice delle leggi: *"...le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 non sono fondate. Questa Corte – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale*

¹³⁰ Relativamente agli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40% di cui all'art. 76, comma 7, del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, primo periodo, è incrementato al 50%.

avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – ha affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del D.L. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2011)...”.

Con riferimento al comma 9 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, la questione si intende trasferita nel testo dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008.

Si legge, di seguito, nella sentenza n. 143/2012: “...Le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008 non sono fondate. Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di questa Corte, che ha riconosciuto all’art. 76, comma 7, del D.L. n.112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione), natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, nella citata pronunzia è stata riconosciuta la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti. Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le

considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra...".

In estrema sintesi, quindi, il contesto normativo, prevede:

- l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.122/2010);
- l'estensione della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in precedenza prevista per il solo caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche al verificarsi dell'ipotesi della mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente (art. 1, comma 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.122/2010);
- il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (art. 76, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e successive modifiche);
- la possibilità, per gli altri enti, di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (v. articolo richiamato al punto precedente);
- la riserva nei concorsi pubblici a favore del personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti (art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150);
- la necessità di attivare, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti di organico, le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli

dell'amministrazione in cui prestano servizio (art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);

- l'esclusione dai vincoli assunzionali delle coperture dei posti di vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni (art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- la possibilità, per motivate esigenze organizzative risultanti dal documento di programmazione del fabbisogno triennale del personale, di utilizzare in assegnazione temporanea (comando/distacco) personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 4 novembre 2010, n.183);
- la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione e lavoro o con somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per gli Enti locali in sperimentazione di cui 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4 ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e, successivamente, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

In merito alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, in funzione nomofilattica, con la deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012, che ha fornito una interpretazione puntuale della norma. Si precisa che i limiti al *turn over* riguardano le sole assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di spesa (limiti alla stipula dei contratti) vanno considerati con riferimento alle diverse forme di rapporti a tempo determinato, in modo da considerare le norme in tema di assunzioni presso gli enti locali, un sistema compiuto: *"...la disciplina complessiva di limitazione alle assunzioni risulta diversamente*

articolata per quelle a tempo indeterminato, sottoposte ad un limite relativo al turn over, rispetto a quella relativa al tetto di spesa con riferimento al livello raggiunto in un esercizio pregresso, che riguarda in particolare i rapporti a tempo determinato...".

Tuttavia viene riconosciuta dal supremo consesso della Magistratura contabile un margine di flessibilità nell'adattamento a livello territoriale della disciplina generale *"...a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei..."*.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, nell'argomentare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ha rilevato che: *"...La norma statale impugnata, con disposizione espressamente qualificata come principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale devono adeguarsi le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, impone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa (il limite è quello del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009); nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50 per cento della corrispondente spesa sostenuta nel 2009)".*

La Corte costituzionale ha, altresì, chiarito, conformemente alla giurisprudenza contabile, che nell'alveo dei rapporti ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 vanno ricompresi tutti i rapporti a tempo determinato, compresi i lavoratori flessibili addetti alle Segreterie amministrative e politiche (sentenza n. 212/2012).

Sul punto è intervenuto l'art. 19, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, che ha determinato il tetto per le assunzioni a tempo determinato: *"La spesa annua per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta*

nell'anno 2009 per le medesime finalità. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge¹³¹.

8.2 La spesa del personale dipendente direttamente dalla Regione Lazio

Con riferimento alle varie fasi della spesa, il dato contabile risulta in crescita con riferimento a tutti gli esercizi esaminati.

Gli stanziamenti iniziali (pari a 292.616 migliaia di euro), sono aumentati del 16,71% rispetto al 2011 e dell'11,71% con riferimento al 2009.

Gli stanziamenti definitivi (pari a 298.016 migliaia di euro) sono incrementati del 17,05% rispetto al 2011 e del 7,65% rispetto al 2009.

Gli impegni sono aumentati del 19,10% rispetto al 2011 e del 15,85% rispetto al 2009.

I pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) sono anch'essi aumentati del 21,01% riguardo al 2011 e del 18,63% rispetto al 2009.

Tab. n. 75

Spesa di personale - Giunta + Consiglio regionale				
				(in migliaia di euro)
	2009	2010	2011	2012
Stanziamento iniziale	261.944	268.774	250.711	292.616
Stanziamento definitivo	276.844	265.124	254.611	298.016
Impegni	238.481	235.380	231.966	276.281
Pagamenti c/competenza	222.874	216.334	214.388	259.486
Pagamenti c/residui	9.698	12.810	13.617	16.423
Pagamenti totali	232.572	229.144	228.005	275.909

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Nelle tabelle nn. 76-77 sono riportati - con riferimento al quadriennio 2009/2012 - la consistenza del personale dipendente della Regione Lazio e i relativi oneri finanziari¹³².

¹³¹ Ai sensi del successivo comma 13 la riduzione di spesa decorre dall'entrata in vigore della legge, cioè dal 3 luglio 2013, giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURL.

¹³² Solo a partire dall'anno 2010 sono stati inseriti tra i "Collaboratori" anche i dipendenti assunti con contratto di tipo giornalistico (mentre per gli anni precedenti sono stati considerati nelle tab. 2 del relativo conto annuale).

Alla chiusura dell'esercizio 2012 la Regione Lazio aveva in forza 4.510 dipendenti (di cui 108 in posizione di comando).

I dipendenti in regime di *part-time* erano 230.

Rispetto alla forza lavoro presente al 31 dicembre dell'anno precedente il numero complessivo dei dipendenti è aumentato di 816 unità.

Nell'ambito del personale effettivo della Regione, comprensivo di personale comandato da altri Enti, i dirigenti a tempo determinato sono aumentati di 1 unità, quelli a tempo indeterminato sono aumentati di 55 unità. Il totale dei dirigenti è pari a 281 unità, in aumento di 56 unità rispetto alle 225 unità del 2011.

Rispetto all'esercizio precedente, è incrementato il personale dell'Area C (+470), dell'Area D (+ 198 unità), dell'area B (+152 unità) e dell'area A (+ 43 unità), mentre sono diminuiti i collaboratori a tempo determinato (- 103 unità).

La tabella n. 77 evidenzia gli scostamenti dei pagamenti complessivi corrisposti al personale per categorie, a decorrere dal 2009.

Nel 2012, la spesa per il personale è incrementata del 22,64% rispetto al 2011 e del 16,50% rispetto al 2009.

Tutte le categorie stipendiali hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente, tranne i dirigenti a tempo determinato ed i co.co.co..

Il personale a tempo determinato è diminuito rispetto all'anno-base 2009 (dirigenti a tempo determinato -37,32%, collaboratori a tempo determinato - 19,66% e co.co.co. -0,32%).

tab. n. 76

FORZA LAVORO (Giunta e Consiglio regionale)

ANNO 2009								
QUALIFICA	ORGANICO	PERSONALE REGIONALE DI RUOLO				TOTALE personale regionale E=Σ(A:D)	Personale comandato da altri Enti F	Personale effettivo presso Regione G=E-C-D+F
		A tempo pieno	A tempo parziale	Aspettativa per altri incarichi	Com./dist. c/o altre Amm.ni			
		A	B	C	D			
Dirigenti a tempo indeterminato	342	218		3		221		218
Dirigenti a tempo determinato		64				64		64
Pos. Econ. D	1.877	1.392	37	7	16	1.452	77	1.506
Pos. Econ. C	1.128	883	18	3	6	910	66	967
Pos. Econ. B	728	522	18		8	548	51	591
Pos. Econ. A	10	3	1			4	3	7
Collaboratori a tempo determinato (*)		223	224			447		447
TOTALE	4.085	3.305	298	13	30	3.646	197	3.800

ANNO 2010								
QUALIFICA	ORGANICO	PERSONALE REGIONALE DI RUOLO				TOTALE personale regionale E=Σ(A:D)	Personale comandato da altri Enti F	Personale effettivo presso Regione G=E-C-D+F
		A tempo pieno	A tempo parziale	Aspettativa per altri incarichi	Com./dist. c/o altre Amm.ni			
		A	B	C	D			
Dirigenti a tempo indeterminato	342	180		2		182		180
Dirigenti a tempo determinato		38				38		38
Pos. Econ. D	1.877	1.404	33	9	16	1.462	58	1.495
Pos. Econ. C	1.128	898	22	4	10	934	36	956
Pos. Econ. B	728	536	20		9	565	30	586
Pos. Econ. A	10	3	1			4	2	6
Collaboratori a tempo determinato (**)		231	177			408		408
TOTALE	4.085	3.290	253	15	35	3.593	126	3.669

ANNO 2011								
QUALIFICA	ORGANICO	PERSONALE REGIONALE DI RUOLO				TOTALE personale regionale E=Σ(A:D)	Personale comandato da altri Enti F	Personale effettivo presso Regione G=E-C-D+F
		A tempo pieno	A tempo parziale	Aspettativa per altri incarichi	Com./dist. c/o altre Amm.ni			
		A	B	C	D			
Dirigenti a tempo indeterminato	378	185		2		187	5	190
Dirigenti a tempo determinato		35				35		35
Pos. Econ. D	1.921	1.385	30	7	20	1.442	48	1.463
Pos. Econ. C	1.507	932	22	4	10	968	35	989
Pos. Econ. B	826	529	19		10	558	31	579
Pos. Econ. A	54	2	2			4	2	6
Collaboratori a tempo determinato (**)		224	208			432		432
TOTALE	4.686	3.292	281	13	40	3.626	121	3.694

ANNO 2012 (*)								
QUALIFICA	ORGANICO	PERSONALE REGIONALE DI RUOLO				TOTALE personale regionale E=Σ(A:D)	Personale comandato da altri Enti F	Personale effettivo presso Regione G=E-C-D+F
		A tempo pieno	A tempo parziale	Aspettativa per altri incarichi	Com./dist. c/o altre Amm.ni			
		A	B	C	D			
Dirigenti a tempo indeterminato	378	237		1		238	8	245
Dirigenti a tempo determinato (**)		36				36		36
Pos. Econ. D	1.921	1.579	38	6	17	1.640	44	1.661
Pos. Econ. C	1.507	1.395	29	4	11	1.439	35	1.459
Pos. Econ. B	826	689	22		6	717	20	731
Pos. Econ. A	54	46	2			48	1	49
Collaboratori a tempo determinato		190	139			329		329
TOTALE	4.686	4.172	230	11	34	4.447	108	4.510

(*) I dati sono quelli delle Tabelle del Conto Annuale/anno 2012

(**) Tra i Dirigenti a Tempo Determinato sono compresi anche i responsabili delle Strutture di diretta collaborazione con l'organo politico.

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 77

SPESA PER IL PERSONALE - ANNI 2009-2012
PAGAMENTI COMPLESSIVI

(in euro)

CATEGORIE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	Var. % 2012/2011	Var. % 2012/2009
Direttore Generale	n.d.	n.d.	912.289	887.004	-2,77%	-
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	28.144.444	30.371.099	22.781.174	27.842.779	22,22%	-1,07%
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	7.985.699	7.801.257	5.451.288	5.005.379	-8,18%	-37,32%
Pos. Econ. D	60.067.314	58.837.343	61.466.460	69.702.877	13,40%	16,04%
Pos. Econ. C	30.844.287	30.219.553	32.572.557	47.975.624	47,29%	55,54%
Pos. Econ. B	17.958.806	17.598.027	18.392.471	22.247.193	20,96%	23,88%
Pos. Econ. A	115.886	138.334	98.570	1.211.891	1129,47%	945,76%
Collaboratori a tempo determinato (*)	20.366.185	14.464.885	16.261.700	16.361.486	0,61%	-19,66%
Personale comand. "IN" meno comand. "OUT"	5.751.976	7.493.359	3.048.196	6.585.943	116,06%	14,50%
EMOLUMENTI TOTALI	171.234.597	166.923.857	160.984.705	197.820.176	22,88%	15,53%
CONTRIBUTI A CARICO REGIONE	43.417.511	42.044.313	43.075.346	52.555.070	22,01%	21,05%
IRAP	14.294.156	13.766.725	13.421.126	16.346.430	21,80%	14,36%
SPESA TOTALE	228.946.264	222.734.895	217.481.177	266.721.676	22,64%	16,50%
<i>cococo</i>	459.468	711.486	467.530	458.016	-2,03%	-0,32%

(*) Importo comprensivo dei giornalisti nonché del personale a tempo determinato di diretta collaborazione con l'organo politico.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Le tabelle che seguono (tab. nn.78-80) evidenziano la diversa modalità di calcolo e di aggregati della voce di spesa di personale, dalle quali emerge comunque un rilevante incremento della voce di spesa in esame nell'anno 2012.

Si precisa che il criterio per il calcolo della spesa del personale che si ritiene vincolante è quello definito nella Circolare MEF n. 9 del 17/06/2006 (tab. n. 78).

Tab. n. 78

Calcolo della spesa del personale secondo i criteri della circolare MEF 9/2006

COSTO DEL PERSONALE - COSTO DEL LAVORO				
GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE (circolare MEF 9/2006)				
(al netto degli aumenti contrattuali e categorie protette)				
ANNI 2009/2012				
	(in euro)			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Costo del personale				
Oneri annui a carattere stipendiale	66.345.991	68.874.566	66.796.899	85.090.158
Oneri annui per indennità e compensi accessori	68.549.453	64.159.636	65.365.973	76.778.775
Straordinario	1.125.126	1.269.871	951.892	1.294.492
Totale COSTO DEL PERSONALE (a)	136.020.570	134.304.073	133.114.764	163.163.425
Componenti aggiuntive				
Assegni per nucleo familiare	441.468	405.176	438.956	563.978
Buoni pasto	4.219.840	5.020.000	5.000.000	3.500.000
Equo indennizzo al personale	19.073	49.312	18.277	3.026
Contratti di collaborazione coordinata o conv. (e/o co.co.pro.)	459.468	711.486	467.530	458.016
Incarichi di studio/ricerca/consulenza	1.303.646	934.880	655.513	965.793
Retribuzione personale a tempo determinato	10.338.411	8.211.443	7.061.503	7.044.543
Contributi a carico della Amministrazione su competenze fisse ed accessorie	38.283.391	36.962.367	38.105.007	46.467.542
IRAP	12.654.546	12.137.980	11.829.081	14.544.386
Somme rimborsate alle amministrazioni per spese per il personale	6.896.090	8.913.471	7.509.276	5.731.536
Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per il personale (a riduzione)	-1.144.113	-691.706	-658.194	-818.033
Trattamento di fine servizio (art.338 e 340 Reg. G.R. n.1/2002)				3.885.260
Totale componenti aggiuntive (b)	73.471.820	72.654.409	70.426.949	82.346.047
Totale COSTO DEL LAVORO (a+b)	209.492.390	206.958.482	203.541.713	245.509.472

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 79

Calcolo della spesa del personale secondo i criteri fissati dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome nel documento di interpretazione del D.L. 78/2010 in data 10 febbraio 2011.

COSTO DEL PERSONALE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE DA CONTO ANNUALE (*)				
(al netto di: arretrati anni precedenti, collaboratori tempo determ. e categorie protette)				
ANNI 2009/2012				
	(in euro)			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
TABELLA T12 - Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio	91.398.824	90.209.484	89.067.443	112.038.293
a detrarre: collaboratori a tempo determinato	7.817.116	7.525.340	8.513.113	8.577.318
arretrati anni precedenti	834.929	369.550	226.305	717.804
categorie protette	3.797.872	3.782.738	3.816.913	4.646.133
Totale tabella T12 (ai fini dell'art. 1, c. 557, della L. 296/2006)	78.948.907	78.531.856	76.511.112	98.097.038
TABELLA T13 - Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio	70.590.375	69.221.014	68.869.066	79.195.940
a detrarre: collaboratori a tempo determinato	7.530.014	6.623.870	7.690.642	7.763.745
arretrati anni precedenti	4.616.219	5.050.637	2.241.653	308.955
categorie protette	1.050.953	1.310.833	1.307.446	1.426.883
Totale tabella T13 (ai fini dell'art. 1, c. 557, della L. 296/2006)	57.393.189	56.235.674	57.629.325	69.696.357
TABELLA T14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	71.615.850	70.029.215	69.495.881	84.228.648
a detrarre: contributi a carico amministrazioni (riferiti agli importi sottratti da tab. 12 e tab. 13)	6.486.419	6.229.038	6.047.217	6.002.227
IRAP (riferito agli importi sottratti da tab. 12 e tab. 13)	2.180.003	2.096.352	2.022.666	1.992.471
Totale tabella T14 (ai fini dell'art. 1, c. 557, della L. 296/2006)	62.949.428	61.703.825	61.425.998	76.233.950
TOTALE COSTO DIPENDENTI	199.291.524	196.471.355	195.566.435	244.027.345

Note: (*) Calcolo effettuato dalla Regione Lazio secondo i criteri fissati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome nel documento approvato in data 10/2/2011 di "interpretazione delle disposizioni del d.l. 78/2010, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella L. 122/2010".

LA TAB. N° ANNO 2012 COMPRENDE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (ARTT. 338-340 REG. G.R.N. 1/2002) PER € 3.885.260

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 80

COSTO DEL PERSONALE - COSTO DEL LAVORO				
GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE				
ANNI 2009/2012				
				(in euro)
Spesa del personale				
	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012
Direttore Generale			912.289	887.004
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	28.144.444	30.371.099	22.781.174	27.842.779
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	7.985.699	7.801.257	5.451.288	5.005.379
Posizione economica D	60.067.314	58.837.343	61.466.460	69.702.877
Posizione economica C	30.844.287	30.219.553	32.572.557	47.975.624
Posizione economica B	17.958.806	17.598.027	18.392.471	22.247.193
Posizione economica A	115.886	138.334	98.570	1.211.891
Collaboratori a tempo determinato (*)	20.366.185	14.464.885	16.261.700	16.361.486
Personale comandato "IN" meno comandato "OUT"	5.751.976	7.493.359	3.048.196	6.585.943
EMOLUMENTI TOTALI	171.234.597	166.923.857	160.984.705	197.820.176
Contributi a carico dell'Amministrazione su competenze fisse e accessorie	43.417.511	42.044.313	43.075.346	52.555.070
IRAP	14.294.156	13.766.725	13.421.126	16.346.430
TOTALE COSTO DEL PERSONALE (a)	228.946.264	222.734.895	217.481.177	266.721.676
Componenti aggiuntive				
Assegni per nucleo familiare	441.468	405.176	438.956	563.978
Buoni pasto	3.738.098	5.554.853	5.020.475	5.504.593
Formazione del personale	1.006.747	932.754	1.022.982	963.899
Spese per il benessere del personale			201.679	
Equo indennizzo al personale	19.751	53.303	19.687	1.798
Coperture assicurative	349.394	108.297	197.554	159.129
Contratti di collaborazione coordinata o conv.	459.468	711.486	467.530	458.016
Incarichi di studio/ricerca/consulenza	1.303.646	934.880	655.513	965.793
Altre spese	3.065.649	2.965.548	4.340.649	2.388.364
Indennità di missione e trasferimento	1.211.470	956.485	838.124	1.088.834
Trattamento di fine servizio (art.338 e 340 Reg. G.R. n.1/2002)				3.885.260
TOTALE COMPONENTI AGGIUNTIVE (b)	11.595.691	12.622.782	13.203.149	15.979.664
TOTALE COSTO DEL LAVORO (a+b)	240.541.955	235.357.677	230.684.326	282.701.340

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

L'Amministrazione regionale¹³³ ha motivato il rilevato incremento degli oneri del costo del lavoro per l'anno 2012 con l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale:

- del personale del comparto (878 unità) e della dirigenza (60 unità) dell'ex ruolo unico AA.NN.PP. (aree nazionali protette) inquadrato a tempo indeterminato nel ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 162, L.R. 24 dicembre 2010 n. 9;
- del personale del comparto (64 unità) di ruolo delle ex A.P.T. (Aziende di promozione turistica), inquadrato a tempo indeterminato nel ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 L.R. 13 agosto 2011 n. 12.

¹³³ Note Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi prot. 71687 del 5.11.2013 e prot. 75444 del 6.11.2013

Nel dare atto delle argomentazioni dell'Amministrazione, si evidenzia che gli oneri del personale delle AA.NN.PP. hanno sempre gravato sul bilancio della Regione Lazio e precisamente sul capitolo E21501 "Oneri del personale dei parchi e delle riserve naturali (LL. RR. 46/77 e 29/97)".

Ciò nonostante, tale voce di spesa non è stata mai consolidata prima del 2012 tra i costi della spesa del personale della Regione, nell'assunto giuridico che il ruolo degli Enti parco fosse autonomo rispetto al ruolo del personale della Giunta e del Consiglio regionale, rendendo così inattendibile la base del calcolo per ogni adempimento in merito all'obbligo della tendenziale riduzione delle spese del personale, come più evidenziato da questa Sezione negli scorsi referti sul rendiconto della Regione¹³⁴.

8.2.1 In particolare il personale delle Aree Naturali Protette

Con legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010¹³⁵, articolo 2, commi 161 e ss., è stato modificato l'articolo 23 della L.R. 29/97¹³⁶, disponendo che le dotazioni

¹³⁴Deliberazione 92/2012/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio - esercizio 2009 con proiezioni all'esercizio 2010", pag. 376 e ss; Deliberazione 92/2012/FRG "Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011" pag. 146 e ss.

¹³⁵ **Articolo 2 comma 161:** "L'articolo 23 della L.R. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

Art. 23 (Personale): 1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale di cui alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e al regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della L.R. 6/2002, secondo modalità definite nel medesimo regolamento."

162. In fase di prima applicazione della presente legge:

a) le dotazioni organiche adottate dai consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione e approvate dalla stessa Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono i singoli contingenti di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della L.R. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

b) il personale inquadrato a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, è inquadrato, in relazione alla qualifica di appartenenza, nel corrispondente ruolo del personale regionale di cui alla L.R. 6/2002 e successive modifiche e al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). Il rapporto di lavoro di tale personale non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica in godimento all'atto dell'inquadramento ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2010 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza;

c) la Regione subentra nei contratti di lavoro stipulati dal responsabile del ruolo unico delle aree naturali protette;

d) il personale di cui alla lettera b) rimane assegnato alla struttura di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'articolo 23 della L.R. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

e) la Giunta regionale adegua il r.r. 1/2002 e le dotazioni organiche alle previsioni di cui alla presente legge, sentite le organizzazioni sindacali nelle forme previste dalla normativa vigente:

1) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente al personale appartenente alla dirigenza;

2) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente al personale appartenente alle categorie.

organiche dei consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione e approvate dalla stessa Regione alla data di entrata in vigore della L.R. 29/97 costituiscono i singoli contingenti di personale di cui all'articolo 22 della L.R. 29/97.

Con tale provvedimento normativo è stato disposto l'inquadramento del personale del ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette nei ruoli organici della Giunta regionale.

L'art. 2, comma 162 della già citata L.R. 9/2010 ha previsto la continuità del rapporto di lavoro con la posizione giuridica ed economica in godimento ed il mantenimento del trattamento economico accessorio, riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali. Il comma 163 dispone che le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti al regolamento di organizzazione ed alle dotazioni organiche di cui al comma 162, lett. e)¹³⁷.

In attuazione dell'articolo 2, comma 162 lettera e, L.R. 9/2010, con delibera di Giunta 385/2011 è stato adottato il regolamento regionale 7/2011 che ha modificato l'Allegato C del Regolamento regionale 1/2002¹³⁸, disponendo:

- l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei ruoli del personale dirigente e del personale non dirigente della Giunta, con l'aggiunta dei numeri del personale presente in servizio, dirigente e non dirigente, delle aree naturali protette (i dirigenti passano da 259 a 319);
- l'inquadramento del personale in servizio presso le aree protette nel ruolo del personale regionale, tra cui 56 dirigenti;
- il subentro della Regione nei contratti a tempo determinato sottoscritti con dirigenti delle aree naturali protette (4 dirigenti);
- il rinvio ad un successivo provvedimento per la rideterminazione della programmazione del fabbisogno del personale e della relativa dotazione organica in conformità alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, l. 449/1997.

163. Le disposizioni di cui ai commi dal 159 al 162 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti al regolamento di organizzazione e alle dotazioni organiche di cui al comma 162, lettera e).

164. Ogni riferimento contenuto nella normativa regionale al ruolo unico delle aree naturali protette è da intendersi riferito ai ruoli del personale e della dirigenza regionali previsti dalla L.R. 6/2002 e dal r.r. 1/2002.

¹³⁶ recante "norme in materia di aree naturali protette".

¹³⁷ Peraltro con un accordo sindacale del 13.12.2010, di cui l'Amministrazione ha fornito una copia scarsamente leggibile, l'inquadramento nel ruolo della Giunta viene fatto retroagire economicamente al 1 gennaio 2010 (prot. Cdc n.7071 del 18.11.2013).

¹³⁸ Recante "regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".

La tabella che segue (tab. n. 81) riassume l'evoluzione storica della dotazione organica dirigenziale e dei dirigenti a tempo determinato della Giunta regionale¹³⁹, individuata al 30.06.2013 in 319 unità:

Tab. n. 81

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E COMANDATI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Situazione al 13/09/2009				
R.R. n. 24 del 28/11/2008				
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
388	212	36	248	31+19=50 ^(*)
Situazione al 01/01/2010				
D.G.R. n. 663 del 07/08/2009 - R.R. n. 15 del 14/09/2009				
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
283	205	38	243	23+7=30 ^(**)
Situazione al 10/02/2011				
D.G.R. n. 663 del 07/08/2009 - R.R. n. 15 del 14/09/2009				
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
283	166	24	190	23+7=30 ^(**)
Situazione al 11/02/2011				
D.G.R. n. 47 del 11/02/2011				
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
259	166	24	190	23+7=30 ^(**)

¹³⁹ Nota Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione regionale Organizzazione, Personale, demanio e patrimonio prot. Cdc 00563256 in data 4.06.2012; Note Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi prot. 71687 del 5.11.2013 e prot. 75444 del 6.11.2013.

Situazione al 10/09/2011					
D.G.R. n. 385 del 09/09/2011 - R.R. n. 7 del 16/09/2011 ¹⁾					
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Comandati	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
319	229 (173 giunta + 56 parchi)	23 (19 giunta + 4 parchi)	3	255	26+16=42 (***)
Situazione al 31/12/2011					
D.G.R. n. 385 del 09/09/2011 - R.R. n. 7 del 16/09/2011					
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Comandati	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
319	225 (169 giunta + 56 parchi)	21 (17 giunta + 4 parchi)	5	251	26+16=42 (***)
Situazione al 30/05/2012					
D.G.R. n. 201 del 18/05/2012					
Dotazione organica	Ruolo	Tempo determinato	Comandati	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
319	223 (167 giunta + 56 parchi)	23 (19 giunta + 4 parchi)	5	251	26+16=42 (***)
Situazione al 31/12/2012					
D.G.R. n. del					
Dotazione organica	Ruolo	(&) Tempo determinato	Comandati	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
319	219 (163 giunta + 56 parchi)	20 (16 giunta + 4 parchi)	7	246	26+16=42 (***)
Situazione al 30/06/2013					
D.G.R. n. del					
Dotazione organica	Ruolo	(&) Tempo determinato	Comandati	Totale	Tot. esterni attivabili ex art.19 d.lgs 165/01
319	215 (160 giunta + 55 parchi)	16 (12 giunta + 4 parchi)	6	237	26+16=42 (***)
Note:					
(*) Dir. tempo det. 8% di 388 = 31,04 (art. 19 D.lgs. 165/2001; art. 20, c. 7, L.r. 6/2002 s.m.i. e art. 162, c. 6 R.R. 1/2002)					
Dir. aspett. com. 5% di 388 = 19,04 (art. 19 D.lgs. 165/2001; art. 20, c. 9, L.r. 6/2002 s.m.i. e art. 162, c. 10 R.R. 1/2002)					
(**) Dir. tempo det. 8% di 283 = 22,64; (art. 19 D.lgs. 165/2001; art. 20, c. 7, L.r. 6/2002 s.m.i. e art. 162, c. 6 R.R. 1/2002)					
Dir. aspett. com. 2,5% di 283 = 7,04 (volontariamente si è deciso di ridurre dal 5%, previsto dall'art. 19 D.lgs. 165/2001, al 2,5% stabilito dall'art.1, c. 24, L.r. n. 22 dell'11/08/2009)					
(***) Dir. tempo det. 8% di 319 = 25,52 (art. 19 D.lgs. 165/2001; art. 20, c. 7, L.r. 6/2002 s.m.i. e art. 162, c. 6 R.R. 1/2002)					
Dir. aspett. com. 5% di 319 = 15,95 (art. 19 D.lgs. 165/2001; art. 20, c. 9, L.r. 6/2002 s.m.i. e art. 162, c. 10 R.R. 1/2002)					
(&) I dirigenti a Tempo determinato rilevati sono quelli responsabili delle strutture amministrative della Giunta					
(*) E' stata modificata la pianta organica a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi dell'art. 2, c. 162, lett. B della L.r. n. 9/2010, del personale a tempo indeterminato degli Enti di gestione delle Aree naturali protette.					

La tabella che segue illustra l'aggiornamento della dotazione organica, distinta per qualifiche:

Tab. n. 82

Dirigenti	da 259 a 319	(+ 60 unità, di cui 4 a tempo determinato).
Cat. D	da 1.463 a 1.669	(+ 206 unità)
Cat. C	da 833 a 1.304	(+ 471 unità)
Cat. B	da 520 a 677	(+ 157 unità)
Cat. A	da 4 a 48	(+ 44 unità)
TOTALE Cat.	da 2.820 a 3.698	(+ 878 unità)
TOTALE	da 3079 a 4017	(+ 938 unità)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati DGR 385/2011

Deve, inoltre, rilevarsi come la internalizzazione nei ruoli delle AA.NN.PP. sia stata effettuata in mancanza della programmazione triennale del fabbisogno di personale, effettuato solo nel 2012 con la DGR 396/2012 limitatamente al personale dirigenziale¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Tale programmazione è stata elaborata dal Dipartimento Impresa Ambiente Management (D.I.A.M.) dell'Università degli studi di Cassino cui sono stati conferiti due incarichi di studio (nel 2010 e nel 2012) a titolo oneroso. L'ultimo elaborato (ma anche il precedente) presenta un contenuto meramente ricognitivo con una elencazione dei posti dirigenziali vacanti della giunta regionale alla data del luglio 2012. L'elaborato peritale di cui trattasi, inoltre, si conclude con tabelle riepilogative indicanti il fabbisogno di figure dirigenziali (dato dalla somma dei posti vacanti), il costo del personale dirigenziale della giunta e del consiglio e l'indicazione della tipologia di laurea rispondete alla figura dirigenziale che risulta da coprire.

8.3 La spesa del personale delle Società nelle quali la Regione Lazio detiene la quota maggioritaria del capitale sociale

Il consolidamento dei conti tra amministrazioni pubbliche ed organismi partecipati, imposto dalla normativa vigente anche con riferimento alla spesa di personale, rende necessario esaminare il costo del personale delle principali società partecipate nel quadriennio 2009/2012, evidenziando gli scostamenti rispetto all'anno precedente e all'anno base.

In relazione alla società **ASTRAL S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un aumento costante del costo del personale nel triennio 2009/2011.

Non risulta disponibile il dato relativo all'anno 2012:

(in euro)

ASTRAL S.p.A.					
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2009	Var. % 2011/2010
		9.948.659	10.099.488	10.794.631	8,50%

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari.
Alla data del 13.11.2013 presso l'ufficio del registro delle Imprese di Roma – consultato attraverso il sistema TELEMACO - non è risultato disponibile il bilancio 2012 della società ASTRAL spa.

In relazione alla società **LAIT-LAZIO S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un aumento costante del costo del personale nel triennio 2009/2011.

Non risulta disponibile il dato relativo all'anno 2012:

(in euro)

LAIT-LAZIO S.p.A.					
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2009	Var. % 2011/2010
		12.293.365	12.560.797	12.766.605	3,85%

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari
Alla data del 13.11.2013 presso l'ufficio del registro delle Imprese di Roma – consultato attraverso il sistema TELEMACO - non è risultato disponibile il bilancio 2012 della società ASTRAL spa.

In relazione alla società **SVILUPPO LAZIO S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un aumento costante del costo del personale nel quadriennio considerato (2009/2012):

(in euro)

SVILUPPO LAZIO S.p.A.						
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
		8.817.022	8.950.610	9.191.452	9.460.951	7,30%

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari

In relazione alla società **LAZIO SERVICE S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un notevole incremento (+32,37%) del costo del personale nell'anno 2012 rispetto all'anno 2009, anche se in rapporto all'anno 2011 si è avuta una modesta riduzione (-8,07%):

(in euro)

LAZIO SERVICE S.p.A.						
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
		32.839.894	42.586.694	47.290.194	43.471.599	32,37%

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari

In relazione alla società **LAZIOMAR S.p.A.**, costituita nell'anno 2011, i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un notevole incremento (+62,25%) del costo del personale nell'anno 2012 rispetto all'anno precedente:

(in euro)

LAZIOMAR S.p.A.			
Costo del personale	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2011
		3.552.064	5.763.229

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari

In relazione alla società **CO.TRA.L. S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano una modesta riduzione del costo del personale nell'anno 2012, sia rispetto all'anno 2009 (-0,68%) che rispetto all'anno 2011 (-3,31%):

(in euro)

CO.TRA.L. S.p.A.						
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
		167.923.878	177.333.722	172.498.906	166.787.211	-0,68%

Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – da bilanci societari

In relazione alla società **CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano una riduzione del costo del personale nell'anno 2012, sia rispetto all'anno 2009 (-10,32%) che rispetto all'anno 2011 (-0,46%):

(in euro)

CO.TRA.L. PATRIMONIO S.p.A.						
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
		8.212.762	7.552.694	7.398.552	7.364.878	-10,32%

Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - da bilanci societari

In relazione alla società **FILAS S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un incremento (+5,61%) del costo del personale nell'anno 2012 rispetto all'anno 2009, anche se in rapporto all'anno 2011 si è avuta una modesta riduzione (-2,68%):

(in euro)

FILAS S.p.A.						
Costo del personale	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
		2.928.529	3.197.487	3.178.002	3.092.703	5,61%

Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - da bilanci societari

In relazione alla società **BIC LAZIO S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano una riduzione del costo del personale nel triennio considerato (2010/2012):

(in euro)

BIC LAZIO S.p.A.					
Costo del personale	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2010	Var. % 2012/2011
		3.897.524	3.873.831	3.586.919	-7,97%

Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - da bilanci societari

In relazione alla società **UNIONFIDI LAZIO S.p.A.** i dati contenuti nella tabella seguente evidenziano un incremento (+4,09%) del costo del personale nell'anno 2012 rispetto all'anno 2009, anche se in rapporto all'anno 2011 si è avuta una modesta riduzione (-2,64%):

(in euro)

UNIONFIDI LAZIO S.p.A.					
Costo del personale	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2010	Var. % 2012/2011
		1.412.806	1.510.487	1.470.563	4,09%

Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - da bilanci societari

I dati sopra esposti, tratti dai bilanci approvati dalle società, depositati presso il Registro delle Imprese di Roma, non trovano corrispondenza nei dati comunicati dalla Regione Lazio¹⁴¹.

Resta immutata la necessità di adottare forme di consolidamento dei dati finanziari della Regione con quelli dei principali organismi partecipati, al fine di rappresentare l'effettivo peso sostenuto dal bilancio regionale per gli Enti riconducibili al perimetro pubblico, stante l'assoluta inadeguatezza a tale scopo di quanto disposto dall'articolo 60 della legge di contabilità regionale, come già segnalato da questa Sezione di controllo.

¹⁴¹ Note Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi prot. 71687 del 5.11.2013 e prot. 75444 del 6.11.2013.

Tab. n. 83

	1) ASTRAL S.p.A.*	2) LAZIO SERVICE S.p.A.*	3) LAZIO AMBIENTE S.p.A.	4) SAN.I.M. S.p.A.	5) LAZIONMAR S.p.A.	6) CO.TRAL S.p.A.	7) LAIT S.p.A.	8) CO.TRAL. Patrimonio S.p.A.	9) SVILUPPO LAZIO S.p.A.*	10) ARCEA S.p.A.	11) AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E DEL LAZIO S.p.A. (in liquidazione)*	12) FILAS S.p.A.	13) Unionfidi Lazio Spa	14) Risorsa srl (in liquidazione)*	15) BIC Lazio S.p.A.	16) ATRAL Srl	17) STL Soc trasporti laziali srl	18) TERRAVISION Lazio (in liquidazione)	19) CONTRAL Progetti srl	20) ASCLEPION *	TOTALE	
Costo del personale																					in migliaia di euro	
Oneri annui a carattere stipendiale	6.210,03	31.831,86			3.052,00	106.179,00	7.736,76	4.914,51	6.120,05		332,00	2.147,00	1.045,29	374,38	2.565,15	1.203,73				322,00	174.033,76	
Oneri annui per indennità e compensi accessori	639,45	1.849,66			1.623,00	14.559,00	771,39	342,26	902,00		26,00	209,00	116,20	36,94	181,50	119,90				-	21.376,30	
Straordinario		399,31			1.038,00	7.063,00	56,27	61,66	18,00			17,00			10,65					-	8.663,89	
Totale COSTO DEL PERSONALE (a)	6.849,48	34.080,83	-	-	5.713,00	127.801,00	8.564,42	5.318,44	7.040,05	-	358,00	2.373,00	1.161,49	411,32	2.757,30	1.323,63	-	-	-	322,00	204.073,95	
Componenti aggiuntive																						
Assegni per nucleo familiare	30,29	295,04				825,00	29,16				8,00	2,00			15,31	43,19					1.247,99	
Buoni pasto	248,59	1.041,37			5,00		442,84		116,63		12,00	72,00	27,38	5,93	56,13					7,00	2.034,87	
Equo indennizzo al personale							-							8,96	-					-	8,96	
Contratti di collaborazione coordinata o conv. (e/o co.co.pro.)	7,50	142,80		15,00	50,00	92,00	1.213,05		774,93		7,00	135,00			90,65	26,67	9,00			-	2.563,59	
Incarichi di studio/ricerca/consulenza	55,67	198,88		0,36	60,00	368,00	542,50	312,52	1.305,68				132,56		23,73		6,00	1,79		-	3.007,69	
Retribuzione personale a tempo determinato	789,37					158,00	364,59		428,67			152,00			1,02	96,88				16,31	-	2.006,85
Contributi a carico della Amministrazione su competenze fisse ed accessorie	2.769,23	9.274,96		1,80		37.858,00	3.179,54	1.504,32	1.865,58		131,00	613,00	287,34	135,64	801,08	386,56				104,00	58.912,03	
IRAP		1.066,63			181,00	6.669,00	570,09	441,46	506,85		22,00	189,00	77,72	11,64	98,25	38,94	1,00			5,00	9.878,57	
Somme rimborsate alle amministrazioni per spese per il personale	188,35						-								249,65					-	438,00	
Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per il personale (a riduzione)		- 464,84				- 24,00	- 106,77		- 505,00					- 79,97	-					-	-	1.180,57
Totale componenti aggiuntive (b)	4.089,00	11.554,83	-	17,16	296,00	45.946,00	6.234,99	2.258,30	4.493,34	-	180,00	1.163,00	525,00	82,20	1.335,82	592,23	16,00	1,79	16,31	116,00	78.917,98	
Totale COSTO DEL LAVORO (a+b)	10.938,48	45.635,66	-	17,16	6.009,00	173.747,00	14.799,42	7.576,73	11.533,39	-	538,00	3.536,00	1.686,49	493,52	4.093,12	1.915,87	16,00	1,79	16,31	438,00	282.991,93	

8.4. Le posizioni organizzative

8.4.1 Premessa

Gli articoli 8¹⁴² e 9¹⁴³ del CCNL 31/03/1999 prevedono l'istituzione, all'interno degli Enti del comparto, dell'area delle "Posizioni Organizzative".

Nell'ambito delle posizioni organizzative, l'art. 10 del CCNL 22/01/2004¹⁴⁴ prevede la possibilità, per le Amministrazioni, di valorizzare le alte professionalità

¹⁴²Art. 8 - Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.

¹⁴³Art. 9 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

- a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
- b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;
- c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

¹⁴⁴Art. 10 - Valorizzazione delle alte professionalità

1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.

2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:

- a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell'art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
- b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare l'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente.

del personale inquadrato nella categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine, caratterizzati dall'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

Al titolare di posizione organizzativa viene corrisposta una retribuzione di risultato che è strettamente ancorata ad un sistema di controllo interno preposto alla valutazione ed all'apprezzamento del risultato ottenuto. Il diritto a percepire l'emolumento accessorio, come compenso per lo speciale incarico ricevuto, nasce per il titolare di posizione organizzativa dal momento in cui viene conferito l'incarico, mentre non è prevista la corresponsione di emolumenti arretrati.

Per poter conferire gli incarichi di P.O. o A.P., così come previsto dal citato art. 10, comma 3, gli Enti sono tenuti ad adottare atti organizzativi di diritto comune, finalizzati ad individuare posizioni organizzative idonee a valorizzare le specifiche professionalità.

Tale concetto viene ribadito dall'ARAN nelle risposte ai numerosi quesiti posti in materia. In particolare al quesito posto il 6 agosto 2012 su "Qual è la corretta procedura per l'istituzione di alta professionalità, ai sensi dell'art.1 del CCNL del 22.1.2004?...", l'ARAN riepiloga i tratti salienti sugli orientamenti applicativi per le Regioni-Autonomie Locali sulla "disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall'art.10 del CCNL 22.01.2004, denominata di "alta professionalità", che prevede espressamente: "...1) la disciplina delle alte professionalità, di cui all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione, richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione di contenuti ed obiettivi, dell'incarico che si va a conferire, di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (artt. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999). Quindi, già da questo punto di vista, la posizione di alta professionalità dovrebbe avere contenuti diversi e più elevati di quelli della

3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;

b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;

c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.

4. L'importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l'ordinamento vigente.

5. Le risorse previste dall'art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

precedente posizione organizzativa "direzionale" già istituita. Sotto il profilo soggettivo, la disciplina contrattuale esige il possesso, da parte dei lavoratori, di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l'introduzione delle alte professionalità; ...3) per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l'assetto organizzativo dell'ente, quale risulta dal proprio regolamento, con la istituzione di tale posizione (e l'eventuale espressa e formale soppressione di quella direzionale precedente)". 4) le alte professionalità, di cui all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999...".

Per dare corso all'attuazione della disciplina contrattuale relativamente al personale inquadrato nella categoria D, nel rispetto della normativa vigente, quindi, gli enti sono tenuti a modificare il loro assetto organizzativo e ad individuare incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità (se necessario anche mediante la soppressione di posizioni organizzative precedentemente individuate), prevedendo anche una graduazione fra i vari incarichi.

Preliminarmente all'assegnazione dell'incarico, gli Enti sono tenuti, altresì, a stabilire i criteri generali per la valutazione delle posizioni, graduatorie delle funzioni, conferimento degli incarichi e la relativa valutazione.

8.4.2 L'attribuzione delle posizioni organizzative e dell'alta professionalità nella Regione Lazio

Dall'esame della copiosa documentazione prodotta¹⁴⁵, inerenti l'argomento in parola, si rilevano numerose criticità.

In primo luogo si osserva che, come confermato dall'Amministrazione regionale¹⁴⁶, "...la disciplina di conferimento degli incarichi di P.O. e A.P. è

¹⁴⁵ Nota prot. 302888 del 5.08.2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, acquisita al prot. Corte dei conti n. 5908 del 9.08.2013;

Nota mail Dipartimento Istituzionale e Territorio del 25.09.2013, acquisita al prot. Corte dei conti n.6357 del 26.09.2013;

Nota prot. 359733 del 30.09.2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, acquisita al prot. Corte dei conti n. 6570 del 10.10.2013;

Nota prot. 15417 del 09.10.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, acquisita al prot. Corte dei conti n. 6568 del 10.10.2013;

Nota prot. 71907 del 05.11.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, acquisita al prot. Corte dei conti n. 6919 del 05.11.2013;

Nota prot. 88407 del 12.11.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, acquisita al prot. Corte dei conti n. 7074 del 18.11.2013;

¹⁴⁶ Nota prot. 88407 del 12.11.2013 della Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi.

contenuta nell'Accordo di concertazione n. 2/2010, che è stato recepito dalla Giunta regionale con Delibera 22 ottobre 2010 n. 469...".

Risulta, invece, trasmessa la diversa delibera di DGR n.478 del 29 ottobre 2010, in cui la Giunta regionale prende atto dell'Accordo di concertazione sindacale n. 2/2010¹⁴⁷ e approva il piano di riparto del fondo di contrattazione decentrata per gli anni 2009 e 2010 proposto nell'Accordo medesimo.

Le posizioni organizzative, previste dall'art.8, comma 1, di tipo A, B o C del CCNL 31/03/1999 e dall'art.10 del CCNL 22.01.2004, sono state, quindi, attribuite a funzionari contestualmente all'individuazione degli incarichi, con singoli atti di organizzazione, uno per ciascun dipendente assegnatario di P.O. o A.P., con un metodo di quantificazione rapportato esclusivamente alla capienza del fondo.

Tale modalità di attribuzione non risulta conforme al criterio indicato dall'ARAN nella citata circolare¹⁴⁸. Peraltro, nonostante la documentazione prodotta risulti incompleta¹⁴⁹, gli incarichi assegnati sembrano rispecchiare i compiti propri della qualifica ricoperta dal personale dipendente, secondo quanto previsto dalla declaratoria del profilo di appartenenza "D" (CCNL 6 luglio 1995).

In secondo luogo, si evidenzia una elevatissima percentuale di attribuzione di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità (1283, su un numero di dipendenti inquadrati nella categoria D pari complessivamente a 1669 unità¹⁵⁰, corrispondente al 76,88% del personale del comparto di categoria D).

Si osserva, inoltre, che sul campione esaminato di 702 fascicoli, corrispondente ad oltre la metà del personale al quale è stata attribuita una posizione organizzativa, ben l'84,48% ha visto l'assegnazione di un'alta professionalità, distinta, quest'ultima, in 4 fasce retributive.

¹⁴⁷ L'accordo sindacale 2/2010 si limita a riprodurre il testo dell'art.8 CCNL 31/03/1999 e dall'art.10 CCNL 22.01.2004 e non assume le caratteristiche di un atto modificativo "dell'assetto organizzativo dell'Ente".

¹⁴⁸ "...3) per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l'assetto organizzativo dell'ente, quale risulta dal proprio regolamento, con la istituzione di tale posizione (e l'eventuale espressa e formale soppressione di quella direzionale precedente)...".

¹⁴⁹ I *curricula vitae* esaminati risultano non confrontabili, in quanto redatti secondo uno schema non uniforme. In molti casi essi recano notizie generiche circa dati essenziali, quali titolo di studio, anno di conseguimento dello stesso e nella maggior parte risultano privi della attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa la veridicità dei dati riportati. La Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi ha comunicato, con nota prot. 88407 del 12.11.2013, "...che intende procedere alla verifica dei *curricula* inviati dai dipendenti ai fini dell'attribuzione degli incarichi di P.O. e A.P., con particolare riferimento alle fattispecie di dichiarazioni incomplete concernenti specifici requisiti...".

¹⁵⁰ Nota del 8 novembre 2011 della Direzione Regionale Organizzazione Personale Demanio e Patrimonio.

Tab. n. 84

Posizioni organizzative art. 8 e 9 CCNL 31.3.1999 e art. 10 CCNL 22/01/2004 P.O. - Alte professionalità					
Personale Regione Lazio inquadrato nella categoria D (dati DGR 385/2011)	Personale inquadrato nella categoria D titolare di P.O. /Alte professionalità	Fascicoli esaminati di Personale inquadrato nella categoria D titolare di P.O.	Personale inquadrato nella categoria D titolare di P.O. lettera a)	Personale inquadrato nella categoria D titolare di A.P. lettera b)	Personale inquadrato nella categoria D titolare di A.P. lettera c)
totale dipendenti 1669	1283 dai fascicoli	702	109	593	non rilevabile
Calcolo percentuale di personale titolare di P.O./A.P.	76,88%	54,72%	15,53%	84,48%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Del Dipartimento Istituzionale e Territorio, composto di quindici Direzioni, sono state oggetto di esame i curricula dei dipendenti di categoria D di nove Direzioni con i risultati riportati nelle tabelle nn.85/87:

Dalla documentazione esaminata risultano attribuite Alte Professionalità in difetto dei requisiti previsti dal CCNL: lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti.

Tab. n. 85

Dipartimento Istituzionale e Territorio Dirigente Luca Fegatelli									
n. direzioni	denominazione direzione	Posizioni organizzative dipendenti area D*	P.O.	A.P.	no curriculum	nessuna specifica	privi di diploma scuola media superiore	diploma scuola media superiore	laurea
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO	31	7	24	4			9	18
2	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	119	13	106	14	1	1	37	66
3	DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	21							
4	ORGANIZZAZIONE, PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO	81							
5	DIREZIONE REGIONALE ENTI LOCALI - SICUREZZA	42	4	38	2	1		18	21
6	DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI	33							
7	DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA	47	9	38	6			7	34
8	DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI	27	8	19	1		1	7	18
9	DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE	72							
10	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE	135	14	121	4	1	2	59	69
11	DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA	207							
12	DIREZIONE REGIONALE TURISMO	37	5	32	3		1	14	19
13	AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO (ARDIS)	30	6	24	0		3	17	10
14	AGENZIA REGIONALE PARCHI (ARP)	21	0	21	1			5	15
15	AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO	4	0	4	0				4
	totali	907	66	427	35	3	8	173	274
			493		493				
	* in grassetto il personale con posizione organizzativa relativo ai 493 fascicoli esaminati pari al 54,36% delle quali 13,39% P.O. e 86,62% A.P.		13,39%	86,62%					

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 86

Dipartimento Istituzionale e Territorio Dirigente Luca Fegatelli - Posizioni Organizzative						
n. direzioni	denominazione direzione	Totale Incarichi P.O. assegnati	Incarichi P.O. laureati	Incarichi P.O. diplomati	Incarichi P.O. privi di diploma scuola media superiore	P.O. non valutabili x mancanza curricula
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO	7	2	4	0	1
2	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	13	5	5	1	2
3	DIREZIONE REGIONALE ENTI LOCALI - SICUREZZA	4	4	0	0	0
4	DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA	9	5	1	0	3
5	DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI	8	4	3	1	0
6	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE	14	9	4	0	1
7	DIREZIONE REGIONALE TURISMO	5	4	1	0	0
8	AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO (ARDIS)	6	4	2	0	0
9	AGENZIA REGIONALE PARCHI (ARP)	0	0	0	0	0
10	AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO	0	0	0	0	0
	totale	66	37	20	2	7
	Posizioni Organizzative			66		

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 87

Dipartimento Istituzionale e Territorio Dirigente Luca Fegatelli - Alte Professionalità						
n. direzioni	denominazione direzione	Totale incarichi assegnati A.P.	Incarichi A.P. laureati	Incarichi A.P. diplomati	Incarichi A.P. privi di diploma scuola media superiore	AP. non valutabili x mancanza curricula
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO	24	15	6	0	3
2	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	106	60	31	0	15
3	DIREZIONE REGIONALE ENTI LOCALI - SICUREZZA	38	17	18	1	2
4	DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA	38	29	6	0	3
5	DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI	19	14	4	0	1
6	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE	121	64	52	2	3
7	DIREZIONE REGIONALE TURISMO	32	15	14	0	3
8	AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO (ARDIS)	24	6	18	0	0
9	AGENZIA REGIONALE PARCHI (ARP)	21	15	5	0	1
10	AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO	4	4	0	0	0
	totale	427	239	154	3	31
	Alte Professionalita'			427		

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Del Dipartimento Economico e Sociale, composto di undici Direzioni, sono state oggetto di esame i curricula dei dipendenti di comparto di sei Direzioni con i risultati riportati nelle tabelle nn. 88/90. Dalla documentazione esaminata risultano attribuite Alte Professionalità in difetto dei requisiti previsti dal CCNL: lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti.

Tab. n. 88

Dipartimento programmazione economica e sociale Dirigente Guido Magrini									
n. direzioni	denominazione direzioni	Posizioni organizzate ve dipendenti area D*	P.O.	A.P.	no curriculum	nessuna specifica	privi di diploma scuola media superiore	diploma scuola media superiore	laurea
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE	22	8	14	6	1	0	9	6
2	DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI	44	10	34	4	3		17	20
3	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE	23	7	16	1			7	15
4	DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	37							
5	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI	35	4	31	10	1		12	12
6	DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO poi POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	49	7	42	33			8	8
7	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA. DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE	22							
8	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E RISORSE DEL S.S.R.	36	7	29	10	1		10	15
9	DIREZIONE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E ASSISTENZA TERRITORIALE	36							
10	DIREZIONE REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT	58							
11	AGENZIA REGIONALE LAZIO LAVORO	12							
	totali	374	43	166	64	6	0	63	76
			209		209				
	* in grassetto il personale con posizione organizzativa relativo ai 209 fascicoli esaminati pari al 54,36% delle quali 20,58% P.O. e 79,83% A.P.		20,58%	79,83%					

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 89

Dipartimento programmazione economica e sociale Dirigente Guido Magrini - Posizioni Organizzative						
n. direzioni	denominazione direzione	Totale Incarichi P.O. assegnati	Incarichi P.O. laureati	Incarichi P.O. diplomati	Incarichi P.O. privi di diploma scuola media superiore	P.O. non valutabili x mancanza curricula
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE	8	4	1	0	3
2	DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI	10	7	3	0	0
3	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE	7	5	2	0	0
4	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI	4	0	2	0	2
5	DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO poi POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	7	0	0	0	7
6	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E RISORSE DEL S.S.R.	7	6	0	0	1
	totale	43	22	8	0	13
Posizioni Organizzative		43				

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

Tab. n. 90

Dipartimento programmazione economica e sociale Dirigente Guido Magrini - Alte Professionalità						
n. direzioni	denominazione direzione	Totale incarichi assegnati A.P.	Incarichi A.P. laureati	Incarichi A.P. diplomati	Incarichi A.P. privi di diploma scuola media superiore	AP. non valutabili x mancanza curricula
1	STRUTTURE/DIPENDENTI POSTI SOTTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE	14	3	8	0	3
2	DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI	34	13	14	0	7
3	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE	16	9	5	0	2
4	DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI	31	11	10	0	10
5	DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO poi POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	42	7	8	0	27
6	DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E RISORSE DEL S.S.R.	29	10	10	0	9
	totale	166	53	55	0	58
Alte Professionalità		166				

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

8.4.3 Conclusioni

Si prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione regionale¹⁵¹, secondo cui "...è intendimento della Regione modificare il quadro normativo di riferimento, al fine di adeguare le procedure ed i criteri di conferimento degli incarichi agli orientamenti formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'ARAN e dal Dipartimento della Funzione Pubblica...".

Ciò stante, si richiama la necessità di un puntuale rispetto del CCNL del 22 gennaio 2004 relativo al comparto Regioni ed Autonomie Locali, in particolare dell'art. 4, comma 3, anche ai fini del controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Infatti, dal momento che l'attribuzione delle Posizioni Organizzative e dell'Alta Professionalità ha una durata pluriennale, è necessaria una quantificazione prospettica di sostenibilità della spesa.

Pur nel rispetto della intangibile potestà di auto-organizzazione dell'Amministrazione, si auspica che questa revisione si svolga nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento all'avvenuta attribuzione di posizioni organizzative/alte professionalità alla quasi totalità del personale inquadrato nella categoria D ed alla sussistenza dei requisiti di specialità richiesti per tali posti di funzione, alla luce del CCNL di comparto vigente, che presuppone "un'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato".

8.5 La problematica dei cantieri Scuola-lavoro nella Regione Lazio

Nell'ambito delle spese correnti impropriamente inserite nell'elenco 5 (Spese finanziate mediante indebitamento) allegato al bilancio di previsione 2012 della Regione Lazio è risultata anche una voce di spesa relativa al cantiere scuola lavoro dell'ex "cravattificio Pompei".

Trattandosi di un fenomeno di grossa rilevanza sul territorio laziale è stato effettuato un approfondimento istruttorio.

8.5.1 La normativa statale in materia di stabilizzazione

L'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) ha previsto la possibilità per gli Enti locali di procedere, nei limiti dei posti disponibili in

¹⁵¹ Nota del 12.11.2013 della Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi.

organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o che avesse conseguito tale requisito temporale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.06 o che fosse stato in servizio almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla entrata in vigore della Legge (1/1/2002 -1/1/2007).

L'art. 3, comma 90, lett. b), della Legge n. 244/07 (legge finanziaria 2008) ha esteso la possibilità di accedere alla stabilizzazione al personale assunto a tempo determinato che avesse conseguito il requisito di anzianità in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.09.07.

Ai sensi dell'art. 3, comma 94, della Legge n. 244/07, nella programmazione del fabbisogno per gli anni 2008, 2009 e 2010, era prevista la possibilità di predisporre piani per la stabilizzazione di coloro che avevano svolto l'attività di co.co.co. per il periodo previsto e che erano successivamente stati assunti a tempo determinato in base al disposto delle disposizioni in precedenza richiamate.

Con le disposizioni introdotte dai commi 10¹⁵²,11, e 12 dell'articolo 17 del d. l. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla l. 102/2009, viene rimessa all'autonomia discrezionale degli enti locali la possibilità di riservare percentuali di riserva in concorsi pubblici da bandire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto limiti di spesa in materia di personale.

In base a quanto previsto dall'art. 17, comma 15, del D.L. n. 78/09 *"Il termine per procedere alle stabilizzazioni del personale ... è prorogato al 31 dicembre 2010..."*.

I requisiti della riserva sono quelli ricavabili dall'art.1, comma 558, della l. n. 296/2006 e dall'art.3, comma 90, della l. n. 244/2007:

- essere in servizio alla data del 1 gennaio 2007 con anzianità di almeno 3 anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio;
- essere in servizio alla data del 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato da maturare, in base a contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto del servizio svolto a tempo determinato nei 5 anni precedenti il 1 gennaio 2007;

¹⁵²Il comma 10 prevede che *"Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

- essere in servizio da almeno 3 anni nel quinquennio precedente il 1 gennaio 2007 e cioè dal 1 gennaio 2002 in poi;
- essere in servizio al 1 gennaio 2008 e maturare l'anzianità di almeno 3 anni, considerando anche l'ultimo quinquennio, sulla base del contratto in essere al 28 settembre 2007.

La limitazione temporale riguardante il periodo in cui i soggetti devono aver maturato i requisiti e l'arco temporale nel quale poter procedere alle stabilizzazioni risultano essere tassativi ed inderogabili, come rilevato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 2230¹⁵³ del 13.05.08 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 20.10.10¹⁵⁴.

8.5.2 La normativa regionale in materia di cantieri Scuola-lavoro

Occorre premettere che la c.d. "stabilizzazione", per ormai consolidata giurisprudenza ordinaria e contabile, rappresenta una mera facoltà (e non un obbligo) dell'ente interessato, che vi procede eventualmente e nei limiti e secondo le modalità per cui può farlo, compatibilmente con i vincoli in materia di spesa di personale e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Tecnicamente, quindi, siamo nell'ambito di un rapporto di utilizzazione di soggetti disoccupati per servizi di pubblica utilità, che non determina, per espressa disposizione normativa, un rapporto di lavoro, nemmeno parasubordinato con l'Ente utilizzatore, ma la mera possibilità di assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni nei limiti e con i vincoli suindicati.

¹⁵³ Cons. St. ord. 2230 del 2008: "...In quanto norma eccezionale, quella ricordata è di stretta interpretazione, e non può, quindi, estendere la propria efficacia oltre ai casi stabiliti dal legislatore ... Così ... l'esplicita collocazione del triennio valido per la stabilizzazione all'interno del quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal primo gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi ... in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell'arco temporale suddetto".

¹⁵⁴ Corte cost. sentenza n. 303 del 2010: "...L'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 ha lo scopo di inserire in pianta stabile i lavoratori assunti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), negli anni 2005, 2006 e 2007, erano state assoggettate al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. Per il raggiungimento della predetta finalità le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto attingere al fondo di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006, e 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004. Nel perseguire tale obiettivo, il legislatore ha richiesto il conseguimento da parte dei prestatori di lavoro del prescritto requisito di anzianità lavorativa, vale a dire l'espletamento del servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, per il personale contemplato nel primo periodo del succitato art. 1, comma 519 e, per almeno centoventi giorni, per i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contemplati nel quarto periodo, ma al tempo stesso ha circoscritto l'ambito di operatività del beneficio esclusivamente al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ossia al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007....".

Ciò premesso, si precisa che i cantieri scuola e lavoro sono stati disciplinati, a livello regionale, dalla legge regionale n. 29 del 1996, Capo V, artt. dal 15 al 20.

La legge prevede i seguenti principi generali in tema di cantieri scuola (art.15):

- Requisito soggettivo: gli enti che possono attivare i cantieri finanziabili sono enti dipendenti dalla Regione, enti locali anche associati, sovrintendenze, cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
 - Finalità dei progetti: opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla "prima classe" del collocamento (i lavoratori disoccupati, quelli in cerca di prima occupazione, quelli occupati part-time il cui orario di lavoro non supera le 20 ore settimanali, quelli con contratto a tempo determinato per un periodo complessivo, nell'anno solare, non superiore ai quattro mesi);
 - Ambiti di attivazione: beni culturali, ambiente, energia, servizi sociali, attività culturali e tempo libero, lavori amministrativi (ipotesi eccezionale);
 - Definizione del rapporto ente/cantierista (art. 1 comma 9): importante è che si stabilisce espressamente che tra le parti non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che i cantieristi mantengono la qualifica di disoccupati (come i lavoratori socialmente utili);
 - Durata dei progetti: minimo 4 mesi — massimo dodici mesi, con possibilità di finanziamento di progetti fino ad un massimo di due anni se è garantita la continuità attraverso l'attivazione di forme di gestione in comune di servizi pubblici.
- La regolamentazione di dettaglio è demandata, dall'art. 16 della L.R. 29/1996 "Autorizzazione e finanziamento", ad una Delibera di Giunta regionale.

Trattasi in concreto della DGR 290 del 20/12/1996, pubblicata sul BURL n. 8, parte prima, del 20/03/1997.

Il paragrafo 4 di detta DGR è quello che identifica i criteri di priorità per l'autorizzazione ed il finanziamento, delineando la differenza tra cantieri finalizzati all'occupazione e non, assegnando ai primi la priorità sulla base di una serie di criteri predeterminati; i paragrafi 5, 6 e 7¹⁵⁵ indicano precise condizioni per l'erogazione dei finanziamenti regionali, le ipotesi di revoca degli stessi e le attività di controllo in capo alla Regione.

Alla luce di quanto esposto si può ora passare all'esame della norma che rappresenta il nodo cruciale della questione, l'art. 58 della L.R. n. 26/07, che ha previsto, che *"Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'art. 1, comma 558, della Legge 27.12.06, n. 296, relativo alla stabilizzazione*

¹⁵⁵ Questa disciplina è rimasta invariata fino ad oggi, dettando i criteri di priorità dei finanziamenti dei cantieri scuola, le modalità attuative della disciplina normativa e le forme di controllo.

del personale delle Regioni e degli enti locali, l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione, attivati dai soggetti di cui alla Legge Regionale 25.07.96, n. 29, è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale a tempo determinato".

La norma ha previsto infatti, ai fini della possibilità di "stabilizzare" il rapporto dei cantieristi, l'equiparazione del periodo di attività svolto in questa veste all'esperienza lavorativa maturata dal personale a tempo determinato presso le P.A., con riferimento a quanto previsto dall'art. I, comma 558 della L. 296/2006. Il comma 2 disciplina i casi in cui occorre - o non occorre — la procedura selettiva ai fini dell'assunzione. Il comma 3 prevede, quale termine ultimo per espletare le procedure di stabilizzazione, il 30/06/2008.

L'articolo 58, comma 4, della L.R. 26/2007 dispone che "*Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di politiche attive per il lavoro, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere avviati nuovi progetti di cantieri scuola e lavoro di cui alla L.R. 29/1996*".

L'articolo 41¹⁵⁶ della L.R. 31/2008 estende, poi, a tutti gli Enti indicati dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 29/2006 (enti dipendenti dalla Regione, enti locali anche associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, sovrintendenze ai beni archivistici, storici e architettonici, archeologici e museali e cooperative sociali iscritte all'albo della Regione) la possibilità di finanziare progetti con fondi regionali fino ad un massimo di due anni, possibilità prima prevista solo per gli enti locali (articolo 16, comma 6, L.R. 29/2006).

La stessa norma prevede al comma 2 che per i progetti in corso è possibile prorogare il cantiere scuola lavoro per un ulteriore anno oltre il termine massimo di 2 anni (art. 15, comma 5, L.R. 29/1996) con onere interamente a carico dell'Ente prorogante.

8.5.3 Le Delibere di Giunta regionale in materia

Oltre alla DGR 290 del 20/12/1996, di cui si è già scritto, sono state emanate

¹⁵⁶ Articolo 41(Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro):" 1. Ai fini della maturazione del requisito previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro, sono considerati utili i periodi di attività prestata nei cantieri scuola e lavoro anche in virtù di proroghe dei cantieri attivati prima del 28 settembre 2007, purchè le proroghe medesime siano state disposte in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per quanto concerne i progetti in corso, gli enti possono prevedere che le modalità di realizzazione siano attuate per un ulteriore anno oltre il periodo previsto all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione). Il relativo costo è a carico degli enti gestori dei progetti.3. La Regione liquida agli enti indicati all'articolo 15, comma 1 della L.R. 29/1996 il contributo previsto dall'articolo 16, comma 6 della medesima legge ad avvenuta stabilizzazione del personale utilizzato."

altre due Delibere di Giunta, la DGR 318 del 15/05/2007 e la DGR 496 del 03/07/2007.

La DGR 318 del 15/05/2007, avente ad oggetto "Proroga per i cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione - Interventi diretti della Regione - L.R. 29/96, capo V, Deliberazione del Consiglio Regionale 290/96 e art 15 e L.R. 14/99 art. 161 lettera d)", fa riferimento ad un "*mutamento delle condizioni per la stabilizzazione previste dalla L.R. 29/1996*", mutamento che ha legittimato "*la possibilità di proroga, intesa come modifica delle modalità di realizzazione del progetto*" ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della Deliberazione del Consiglio Regionale 290/96".

Poiché la delibera precedente è sia all'art. 58 della L.R. 26/2007 che all'art. 41 della L.R. 31/2008, non è chiaro a quale "*mutamento delle condizioni di stabilizzazione*" si faccia riferimento. Tuttavia le disposizioni della citata DGR sanciscono — pur in assenza di una modifica legislativa — una vera e propria possibilità di proroga temporale dei progetti. Inoltre, il riferimento all'art. 6 della DCR 290/96 — che non indica, nemmeno in maniera esemplificativa, quali siano le modifiche consentite, permette ovviamente un ampio margine di discrezionalità nella loro individuazione.

La seconda DGR, la n. 496/2007, ha per oggetto: "Legge Regionale 29/96, capo V, art 15 : Approvazione delle linee guida sui progetti di cantieri scuola e lavoro approvati e finanziati, sospensione attivazione nuovi progetti, costituzione di un "coordinamento", per la definizione dei criteri da utilizzare nelle procedure amministrative, al fine della stabilizzazione del personale impiegato nei progetti di cantiere scuola e lavoro finalizzati".

In essa sono contenute le linee guida relative ai cantieri scuola-lavoro, demandando alla Direzione Regionale competente l'adozione di eventuali atti conseguenti, prevedendo contestualmente l'obbligo dell'invio da parte delle Province, entro il 30 settembre di ogni anno, del resoconto dei Cantieri avviati, conclusi o in itinere strutturando, di fatto per la prima volta in maniera organica, il sistema di monitoraggio¹⁵⁷ sui cantieri scuola-lavoro che non erano sottoposti al controllo "diretto" dell'Amministrazione Regionale.

¹⁵⁷ Già l'articolo 16, comma 7, della L.R. 29/1996, nel prevedere i requisiti che le domande di autorizzazione dei cantieri scuola lavoro devono possedere per ottenere i finanziamenti regionali, dispone al comma 7 che "*gli enti interessati, con apposita deliberazione, devono documentare in sede di rendicontazione tutte le spese e la loro attinenza al progetto*".

Disposizioni specifiche relative ai controlli sono poi dettate dall'articolo 23 della L.R. 15/2007, che richiama la DGR 290 del 20 dicembre 1996, pubblicata sul BURL regione Lazio n. 8 del 1997.

Tale DGR è rimasta di fatto inattuata alla luce delle risultanze istruttorie di cui si dirà in seguito.

8.5.4 In particolare la problematica del rapporto tra la normativa statale e la normativa regionale con riferimento alla necessità del contratto di lavoro a tempo determinato

La L.R. n. 29/96 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) dispone, all'art. 15, comma 1¹⁵⁸, la concessione di finanziamenti "...agli enti locali anche associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici ed architettonici, archeologici e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della Regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 56 del 1987".

Il successivo comma 4 prevede una durata non inferiore ai quattro mesi e non superiori ai dodici mesi, con la possibilità, ai sensi del successivo comma 5, di finanziare "...progetti di durata superiore, fino ad un massimo di due anni, qualora essi garantiscano la continuazione dell'attività nelle forme dei servizi pubblici previste dagli artt. 22 e 25 della legge n. 142 del 1990".

L'art. 19, comma 1, della citata Legge Regionale n. 29/96 precisa esplicitamente che "*I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con l'ente gestore*".

Ciò premesso, deve necessariamente escludersi la possibilità di procedere, a seguito della citata L.R. 29/96, ad assunzioni di personale in violazione del disposto dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/01.

Pertanto, la norma regionale poteva trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui l'Ente locale avesse optato per la gestione di servizi pubblici locali attraverso, ad esempio, lo strumento della società partecipata, in quanto, prima delle innovazioni apportate dall'art. 18 del D.L. n. 112/08, convertito in Legge n.133/08, esistesse la possibilità di procedere ad assunzioni di personale in tali

¹⁵⁸ Il successivo comma 4 prevede una durata non inferiore ai quattro mesi e non superiori ai dodici mesi, con la possibilità, ai sensi del successivo comma 5, di finanziare "...progetti di durata superiore, fino ad un massimo di due anni, qualora essi garantiscano la continuazione dell'attività nelle forme dei servizi pubblici previste dagli artt. 22 e 25 della legge n. 142 del 1990".

società senza dover necessariamente espletare un pubblico concorso.

Non vi è spazio per una interpretazione differente, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale¹⁵⁹, secondo cui il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni deve avvenire mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, a cui sia stata data adeguata pubblicità e che garantiscano l'imparzialità mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno.

La Regione Lazio con la L.R. n. 26/07 ha disposto, all'art. 58, che *"Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'art. 1, comma 558, della Legge 27.12.06, n. 296, relativo alla stabilizzazione del personale delle Regioni e degli enti locali, l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione, attivati dai soggetti di cui alla Legge Regionale 25.07.96, n. 29, è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale a tempo determinato"*.

La successiva L.R. n. 31 del 2008 all'articolo 41 ha, poi, previsto che ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 58, comma 1, L.R. 26/2007 sono *"considerati utili i periodi di attività prestata nei cantieri scuola e lavoro anche in virtù di proroghe dei cantieri attivati prima del 28 settembre 2007, purché le proroghe medesime siano state disposte in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per quanto concerne i progetti in corso, gli enti possono prevedere che le modalità di realizzazione siano attuate per un ulteriore anno oltre il periodo previsto all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 25*

¹⁵⁹ In particolare si riporta la sentenza della Corte Costituzionale 235 del 2010, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. della Sardegna n. 3 del 2009, art. 3, commi 2 e 3, per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.: "... Il comma 2 dell'art. 3 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali. Il comma 3, a sua volta, detta disposizioni sulla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui al precedente comma 2. In particolare, esso stabilisce che: «I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati «avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002....» .Sono fondate le questioni di costituzionalità relative ai commi 2, 3 e 12 dell'art. 3. Il comma 2 autorizza la Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi. Il comma 3 stabilisce che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale. In buona sostanza, le due norme citate consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti...". Cfr. sull'argomento anche Corte Cost. sentenza 215/2009; Corte Cost. sentenza 293/2009.

luglio 1996, n. 29...” cioè complessivamente la durata viene resa estensibile a tre anni.

Di tali norme occorre dare una interpretazione costituzionalmente orientata, pena la loro illegittimità. Stante il tenore letterale, le disposizioni possono essere intese solo nel senso che il periodo di lavoro prestato presso i cantieri scuola-lavoro va equiparato all'anzianità di servizio maturata dal personale a tempo determinato, senza che sia, però, possibile derogare ai requisiti previsti dalle norme nazionali per procedere alla stabilizzazione, e cioè:

- l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (o co.co.co.);
- una durata del rapporto di lavoro di almeno tre anni nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge, o il raggiungimento dei tre anni in virtù di contratti sottoscritti antecedentemente al 28.09.2007.

Quindi, nel caso di stabilizzazione di un soggetto cantierista, occorre, comunque, che sussista un periodo di contratto a tempo determinato (o co.co.co.).

In altri termini, gli enti locali e la stessa Regione Lazio hanno correttamente proceduto alla stabilizzazione di soggetti impiegati a tempo determinato solo per i soggetti per i quali il requisito temporale dei tre anni di servizio sia stato raggiunto sommando periodi di lavoro svolti presso i cantieri scuola e periodi di lavoro svolti presso gli stessi Enti in forza di contratti a tempo determinato.

8.5.5 In particolare il ruolo della Regione Lazio nel controllo dei cantieri Scuola-lavoro

Ai sensi della L.R. 14/1999, titolata "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", le competenze relative al controllo e monitoraggio sui cantieri scuola sono suddivise tra la Regione e le Province.

L'articolo 161 della L.R. 14/1999 riserva alla Regione:

- l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro;
- la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
- la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro e la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

Rientra, invece, nei compiti delle province, ai sensi del successivo articolo

162, l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro, nonché la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

Ciò premesso come emerge dallo stesso articolo 161 della L.R. 14/1999, la Regione Lazio conserva, in via generale, un ruolo di indirizzo e di ente finanziatore nei confronti delle province, nonché la gestione diretta dei Progetti avviati fino al 2002 e di quelli autorizzati e finanziati direttamente.

Per quanto riguarda la situazione dei cantieri scuola lavoro avviati fino al 2002, l'Amministrazione regionale non è in grado di quantificare quanti e quali progetti si siano completati.

Manca qualsiasi documentazione e le uniche notizie fornite sono relative ad un documento relativo al passaggio di consegne di un dirigente in cui alla data del 2011 si legge che: *"...si possono ipotizzare "in circa 40 i Cantieri ancora da chiudere da un punto di vista amministrativo (presentazione della dovuta rendicontazione da parte degli Enti) e contabile (pagamento o richiesta di restituzione delle somme ricevute da parte della Regione)"*.

Non è stato rinvenuto alcun elenco che possa fornire il quadro chiaro delle situazioni aperte.

Con riferimento ai cantieri autorizzati e finanziati direttamente dalla Regione Lazio è stata effettuata una parziale ricostruzione dei cantieri scuola lavoro completati o ancora in essere, ma dalla documentazione riassuntiva trasmessa emergono buchi temporali e documentali.

Un nodo da sciogliere riguarda l'ammissibilità del contributo per l'assunzione per tutti i progetti che sono terminati prima del 31.12.2008, data in cui con l'art. 41 della L.R. 31/08 si è esteso il beneficio a tutti gli Enti indicati dall'art. 15, comma I, della L.R. 29/96, e non soltanto agli Enti locali come precedentemente indicato all'art. 16, comma 6, della medesima legge.

A tale proposito, inoltre, occorre considerare che dall'elenco dei beneficiari dei finanziamenti dei cantieri scuola risultano enti che, a norma dell'art. 15, comma 1 della L.R. 24/96 non corrispondono alle caratteristiche qui indicate. Infatti, l'articolo 15, comma 1, L.R. 29/96 ne dà una definizione tassativa: enti dipendenti dalla Regione, enti locali anche associati, sovrintendenze, cooperative sociali iscritte all'albo regionale. Appare in via immediata che ASL, ATER Provincia di Roma e ATER del Comune di Roma non rientravano in nessuna di questa categorie, essendo enti autonomi semplicemente sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione.

Altri Enti regionali (Agenzia regionale Lazio Lavoro, ARDIS, AGENSPORT, LAZIODISU, Consorzio Pegaso, PARCO BRACCIANO) sono stati *"internalizzati"* e,

quindi, devono considerarsi decaduti tutti gli impegni finanziari in essere al momento della perdita di autonomia giuridica, ferma restando la computabilità del costo del personale stabilizzato come personale ormai dipendente direttamente dalla Regione Lazio (come per i parchi e le riserve naturali).

Emerge, altresì, un disordine nelle regole contabili, essendo i contributi di cui trattasi talvolta erogati con risorse di parte corrente, talvolta con risorse di parte capitale¹⁶⁰.

Non risulta, infine, conosciuta la situazione dei cantieri scuola lavoro delle province di Latina e Frosinone, che non hanno trasmesso alla Regione alcuna documentazione¹⁶¹.

8.5.6 Conclusioni

Pur riconoscendo che la Direzione regionale competente ha prestato la massima collaborazione¹⁶², appare evidente che la problematica sopra specificata necessita di un approfondimento istruttorio da parte della stessa Amministrazione, anche al fine di effettuare verifiche mirate circa la regolarità delle erogazioni effettuate ed attivare le necessarie azioni recuperatorie nelle ipotesi di pagamenti già effettuati, ma non dovuti.

8.6 La tematica della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Regione Lazio

Nello scorso referto sul rendiconto 2011 della Regione Lazio, di cui si richiamano integralmente le conclusioni¹⁶³, è emersa la problematica afferente alla stabilizzazione dei lavoratori L.S.U..

¹⁶⁰ Dipartimento Programmazione economica e sociale, Direzione regionale Lavoro nota prot.121464 del 1.7.2013: "...Da ultimo, si prevede che dalla data di entrata in vigore della legge (01/01/2008) non possano essere più attivati nuovi progetti di cantieri scuola, disponendo che la copertura finanziaria della norma grava sui capitoli di bilancio F31512 e F3210I (Fondo Nazionale per l'Occupazione e la Formazione – Ministero del Lavoro). Il capitolo F31512 – fondi regionali di parte corrente – per l'esercizio 2008 non contiene impegni di spesa riferibili ai cantieri scuola lavoro. I capitoli di bilancio appositamente istituiti in uscita per i csl sono stati – fino agli interventi di "accorpamento" operati a partire dal bilancio 2010 – quelli indicati con i codici F32505 e F32520, rispettivamente per gli interventi diretti della Regione e per i contributi alle Province(fondi regionali c/capitale) soppressi, appunto, a decorrere dall'esercizio 2010 e rimasti attivi per la sola gestione residui. Tutti gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti rilevabili dal 2007 al 2009 sono stati imputati a questi due ultimi capitoli e non a quelli indicati nell'art. 58. Per l'annualità 2010, il capitolo utilizzato è stato il cap. F31538 (fondi regionali parte corrente)...".

¹⁶¹ Dipartimento Programmazione economica e sociale, Direzione regionale Lavoro note prot.116445 del 24.06.2013; prot.121464 del 1.7.2013; prot.181829 del 30.09.2013.

¹⁶² Dipartimento Programmazione economica e sociale, Direzione regionale Lavoro note prot.116445 del 24.06.2013; prot.121464 del 1.7.2013; prot.181829 del 30.09.2013.

¹⁶³I rilievi critici della Sezione di controllo possono essere così riassunti: Mancato rispetto delle norme in materia di riduzione di spesa del personale, in quanto i fondi trasferiti

L'Amministrazione regionale ha comunicato¹⁶⁴ che sono in corso le operazioni di riscontro, presso gli Enti utilizzatori, sul numero dei lavoratori LSU cd. "fuoriusciti" e "stabilizzati", onde poter procedere, nella fase successiva, alla verifica circa la legittimità del procedimento che ha portato alla assunzione dei lavoratori in questione.

Nell'anno 2012 risultano comunque erogati sul bilancio regionale 4,6 milioni di euro (su un importo complessivo di circa 17 milioni di euro) a titolo di contributo "una tantum" ai sensi della DGR 352/2011 (euro 35.000 per ciascun LSU) per il lavoratori che hanno fatto domanda volontaria di fuoriuscita.

Non si ha invece contezza in sede regionale di quanto sia stato erogato nell'anno 2012 agli Enti utilizzatori che hanno firmato gli accordi con la Regione per la stabilizzazione ai sensi della DGR 54/2012.

Anche in questo caso la problematica necessita di approfondimento istruttorio da parte dell'Amministrazione regionale.

¹⁶⁴ Nota Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e sistemi informativi prot. 71687 del 5.11.2013.

9. Il ricorso a soggetti esterni

9.1 Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca

La Pubblica Amministrazione deve espletare i compiti istituzionali attraverso i propri dipendenti in virtù del cd. "principio della autosufficienza", più volte espresso anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti¹⁶⁵, in quanto il ricorso ad esperti esterni può considerarsi lecito solo a fronte del manifestarsi di bisogni temporanei o derivanti dall'attribuzione di nuove competenze e funzioni, correlate alla impossibilità di incrementare la dotazione di personale interno con professionalità adeguate.

Ciò premesso, è indubbio che il ricorso occasionale a professionisti esterni costituisce una risorsa ed uno strumento di cui le Amministrazioni hanno, a volte, obiettivamente bisogno di avvalersi per il perseguimento di determinati fini propri. In particolare, per gli enti territoriali tale strumento è tanto più indispensabile quanto più le dimensioni dell'ente e della sua dotazione organica di personale è ridotta, sia in termini quantitativi che qualitativi, oltre che di professionalità.

In realtà, ai sempre crescenti vincoli adottati dal Legislatore in materia di assunzioni di personale nelle ultime leggi finanziarie, le amministrazioni hanno, in genere, risposto, invece che con gli strumenti tipici del contratto di lavoro a termine o delle convenzioni tra enti per la gestione dei servizi e delle funzioni, mediante il ricorso alle collaborazioni e alle consulenze in maniera generalizzata, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie e non temporanee. La normativa vincolistica in materia di spesa del personale ha così generato un "effetto di ritorno non virtuoso", in termini di aumento di spesa per le collaborazioni esterne, anche a causa di un abuso dello strumento in esame.

L'affidamento degli incarichi di consulenza esterna, che rappresenta o dovrebbe rappresentare una eccezione, deve presupporre i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi ed ai bisogni reali dell'Amministrazione ed alla programmazione e pianificazione dell'attività amministrativa;
- inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, della figura professionale idonea a svolgere l'incarico;
- indicazione specifica dei contenuti, dei criteri e della durata dell'incarico per lo svolgimento dell'incarico con verifica finale della coerenza e congruità dell'opera svolta agli obiettivi prefissati;

¹⁶⁵ Sin da Corte dei conti SS. RR. 23 giugno 1992 e 12 giugno 1998.

- proporzionalità fra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

9.2 Quadro normativo.

La legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge Finanziaria per il 2005) ha disciplinato la materia ai commi 11¹⁶⁶ e 42¹⁶⁷ dell'articolo 1, ribadendo principi già vigenti nell'ordinamento: infatti, la normativa di settore (art. 380 del D.P.R. n.3/1957, agli artt. 110, comma 6, d.lgs. n.267/2000 e comma 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165/2001) associa gli incarichi esterni a prestazioni di elevata professionalità, non rinvenibili all'interno dell'Amministrazione, necessarie per la particolare complessità delle questioni che l'Amministrazione deve risolvere.

La legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), nel riprendere sostanzialmente i contenuti normativi del cd. "decreto taglia-spese"¹⁶⁸, ha disposto che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il comma 11, che si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, ad esclusione delle università, degli enti di ricerca ed organismi equiparati, nel fissare il limite di spesa annua per il triennio 2005-2007 ("non superiore alla spesa sostenuta nel 2004"),

¹⁶⁶ 11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

¹⁶⁷ 42. L'affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

¹⁶⁸ Con il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004 n. 191, cd. decreto taglia-spese, il legislatore, nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, prevede che l'affidamento degli incarichi esterni debba essere adeguatamente motivato e possibile solo nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari. Il provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli organi di revisione di ciascun ente; l'affidamento, in assenza di tali presupposti, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

prevede, altresì, l'obbligo di "adeguata motivazione" della deliberazione di incarico al soggetto esterno.

Il comma 42, relativo alle province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, precisa, inoltre che l'adeguata motivazione che legittima il conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione deve trovare la *ratio* giustificatrice nella assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assolvere all'attività oggetto dell'incarico.

Inoltre, è stabilito che i provvedimenti di incarico devono essere prima comunicati all'organo di revisione per verificarne la compatibilità finanziaria e successivamente trasmessi alla Corte dei conti.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la delibera n. 6/CONTR/05 del 25 febbraio 2005, in tale contesto normativo sono intervenute al fine di dirimere gli aspetti dubbi o controversi.

Tale delibera ha, in primo luogo, evidenziato come debbano individuarsi tre tipologie di incarichi di alta professionalità affidabili a soggetti esterni all'amministrazione:

- gli incarichi di studio, il cui contenuto deve essere individuato con riferimento ai criteri fissati dall'art. 5 DPR n. 338/1994, devono concludersi sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- le consulenze riguardano, invece, le richieste di pareri ad esperti.

Con tale delibera si ribadisce la necessità della previa individuazione della durata dell'incarico, con conseguente temporaneità del medesimo, e dei contenuti e criteri per lo svolgimento.

Si è precisato, inoltre, che non rientrano nelle prescrizioni della legge 311 del 2004 le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi.

La legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), ribadendo i principi e le disposizioni di carattere generale previsti dalla legge finanziaria per il 2005 (*Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311...*) fissa all'articolo 1, comma 9¹⁶⁹ (Studi ed incarichi di consulenza), un

¹⁶⁹ 9 " Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

limite di spesa (...non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004...) in materia di studi ed incarichi di consulenza conferiti ad estranei all'amministrazione, con esclusione delle università, enti di ricerca ed organismi equiparati (vedi anche Circolare Ragioneria Generale dello stato n. 7 e n. 28 del 2006); tuttavia, il citato comma 9 non risulta applicabile alle Regioni e agli enti locali, come espressamente indicato al successivo comma 12.

Il successivo comma 56¹⁷⁰ contiene un ulteriore limite di spesa per "trattamenti connessi ai singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 1.1.2006", che debbono essere automaticamente ridotti del 10%. Il comma 56 fa esplicito riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non è applicabile agli enti locali ai sensi del comma 64.

Il comma 57¹⁷¹ ha limitato, invece, la possibilità, nel triennio 2006-2008, di stipulare contratti o di conferire incarichi di consulenza, che, nel loro complesso, non possono comportare oneri superiori all'ammontare totale della spesa derivante dai rapporti in essere al 30 settembre 2005, ridotta del 10%.

Per quanto riguarda l'individuazione delle amministrazioni e degli organismi destinatari delle limitazioni poste dai predetti commi 56 e 57, va considerato il disposto del comma 56, in relazione al quale, va innanzitutto rilevato che il limite di spesa ivi previsto non attiene allo stesso oggetto disciplinato dal co.9 (spesa annua complessiva per studi e incarichi di consulenza), ma all'importo delle indennità, compensi, retribuzioni ed altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza, che vanno ridotti del 10%.

Il comma 173, infine, prevede che "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Sull'argomento è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che, con delibera n. 4 del 17.2.2006, volta a definire le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 266/2005, ha precisato:

a) l'obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e

n.165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004".

¹⁷⁰ 56. "Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005".

¹⁷¹ 57. " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56".

agli Enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;

- b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
- c) l'obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro;
- d) l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non più vigente, a far data dal 1.1.2006, comma 42 dell'art.1 della legge n.311/2004 (legge finanziaria per il 2005);
- e) la trasmissione deve avvenire alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo.

La L. 296/2006, (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 505, non introduce modifiche alla precedente normativa, ma estende l'applicazione dell'art.1, commi 9, 11, 56 della legge 266/2005 anche alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 311/2004.

Pertanto, resta ferma la limitazione di aumento di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 40% rispetto a quella sostenuta nel 2004; restano invariate le limitazioni di spesa, di cui ai commi 10 e 11 della legge 266/2005, relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e, conseguentemente, non si sarebbero dovute effettuare spese rispettivamente per un ammontare superiore al 40% ed al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004; permane la vigenza del comma 57, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, non si possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore all'ammontare totale dei contratti in essere al 30.09.2005, ridotti del 10%.

Ulteriori norme in materia sono state emanate con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che ha disposto:

- all'art. 3, comma 54 (che modifica l'art.1, comma 127, della legge n.662/1996), che le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

- al comma 55, che l'affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- al comma 56, che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento deve essere fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del predetto comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

- al comma 57, che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 devono essere trasmesse, per estratto, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Anche dalle più recenti modifiche dell'articolo 7, commi 6 e ss., del d.lgs.165/2001¹⁷² appare sempre più evidente la volontà del Legislatore di

¹⁷² Art. 7 d.lgs. 165/2001:

- comma 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: (*comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008*)

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di

razionalizzare il sistema dell'affidamento di incarichi esterni, riconducendolo, da un canto, al più generale principio della programmazione e pianificazione dell'attività amministrativa ed inquadrandolo, dall'altro, come fattispecie eccezionale rispetto al concreto assetto organizzativo dell'Ente.

Sul punto si richiama anche la circolare in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 2 del 11 marzo 2008 dalla quale, in un ottica di consolidamento della spesa, emerge la irrilevanza della distinzione tra studio, consulenza e ricerca e/o della tipologia contrattuale individuata dall'Amministrazione (occasionale o coordinata e continuativa).

Tra le numerose misure per la riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e degli apparati, l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, comma 7, dispone un drastico abbattimento (al 20% degli oneri sostenuti nel 2009) della spesa per studi e consulenze¹⁷³.

Da ultimo si ricorda che l'art. 1, comma 147, della L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013), integrando l'art.7, comma 6, della L. 165/2001, vieta il rinnovo degli incarichi di collaborazione e consulenza (divieto esteso anche agli incarichi occasionali ed a quelli di collaborazione coordinata e continuativa) e detta limiti procedurali e di compenso per la proroga di tali rapporti.

9.3 Criteri per l'affidamento degli incarichi

In definitiva, la formulazione dell'art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs.165/2001, che, così come modificato ed integrato dai vari interventi

ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. *(capoverso così modificato dall'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 17, comma 27, legge n. 102 del 2009)*

Comma 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)

Comma 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)

Comma 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(comma introdotto dall'art. 3, comma 76, legge n. 244 del 2007).

¹⁷³ E' espressamente prevista la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo (comma 10).

normativi, trova applicazione per le Regioni, codifica principi già emersi in sede di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, precisando le regole da seguire nell'affidamento di incarichi esterni: obiettivi e progetti specifici, impossibilità per la P.A. di utilizzare risorse umane presenti al suo interno, esigenze temporanee e prestazioni altamente qualificate, determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e definizione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Infatti, in ordine all'affidamento di incarichi e consulenze esterne, una costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato una serie di principi generali, la cui violazione può comunque determinare responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale.

A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di valutazione della legittimità dei suddetti incarichi e consulenze, riassunti nella delibera 6/2008 della Sezione di controllo della Basilicata, desumibili dalla giurisprudenza contabile sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale:

- i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell'amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare nell'apparato amministrativo;
- l'incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso¹⁷⁴;
- l'incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi, altresì, dimostrare l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture dell'ente per mancanza di personale idoneo;
- l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria. In particolare le modalità di

¹⁷⁴ Sull'incarico di collaborazione, attribuito ad un professionista esterno, rispetto al quale non sia rinvenibile un ambito d'intervento connotato da un oggetto ben definito, bensì relativo ad un'attività professionale di consulenza ad ampio spettro (ad esempio "*analisi e studio dei contesti amministrativi e tecnici del settore distaccato di ... , sotto l'aspetto gestionale...*"), che avrebbe potuto svolgere il personale in organico si veda la sentenza n. 83 del 18 gennaio 2011 Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Lazio.

quantificazione del corrispettivo devono essere predeterminate nel regolamento, e devono far riferimento a criteri di mercato o tariffe, in modo che la remunerazione sia proporzionata alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, così da garantire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente;

- l'Amministrazione deve altresì disciplinare esaustivamente, attraverso apposite disposizioni regolamentari, le modalità di pagamento (che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico) le ipotesi di recesso e di risoluzione e le clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente, le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione;
- l'atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;- l'organizzazione dell'Amministrazione deve essere comunque caratterizzata dal rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione dell'incarico all'attività ed alla gestione amministrativa), dalla migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa e per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato;
- l'incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell'ente, il che presuppone la previa ricognizione e certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;
- i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la genericità non consente un controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

9.4 Il regolamento del Consiglio regionale

Il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, prevede la disciplina del conferimento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione agli articoli 7, comma 6 (Presidente del consiglio regionale), articolo 8, comma 6 (componenti dell'ufficio di presidenza), articolo 319, comma 2 (consulte, comitati o altri organismi collegiali o attività della segreteria generale)

nell'Allegato E, che fissa i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi per le strutture di diretta collaborazione (Capo I articoli 1-5; il Capo II relativo alle modalità per incarichi *affidandi* dalla strutture organizzative risulta abrogato dal punto 1, lett. u) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 5 maggio 2004).

Mentre nella previsione dell'articolo 7, comma 5 e dell'articolo 8, comma 6, non viene fatto alcun richiamo alla preventiva verifica circa l'esistenza all'interno dell'amministrazione della professionalità in grado di svolgere l'incarico, l'articolo 319 dispone che per il funzionamento delle consulte, comitati o altri organismi collegiali, nonché per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca consulenza e di altre attività di peculiare rilevanza della segreteria generale cui non si possa far fronte con personale in servizio si può far luogo a conferimento di incarichi a terzi.

L'articolo 1, comma 1, Allegato E¹⁷⁵, prevede un limite numerico per i consulenti ed esperti esterni fissato nella misura di un consulente o esperto per ciascuna struttura di diretta collaborazione del consiglio regionale *"per esigenze connesse allo svolgimento di compiti istituzionali"*.

Il comma 2 dispone, poi, che comunque *"per esigenze particolari"* ciascuna struttura possa richiedere anche più unità, purché non venga superato il numero complessivo definito dal comma 1 fino alla capienza del numero complessivo (pari al numero delle strutture di diretta collaborazione).

Dall'analisi della normativa regolamentare si deduce che gli incarichi esterni di cui agli artt. 7, comma 5 e 8, comma 6 vengono ritenuti dal Legislatore regionale di natura fiduciaria, in quanto non si richiede una preventiva verifica della sussistenza della professionalità all'interno dell'amministrazione.

L'Allegato F disciplina le modalità di calcolo del compenso agli esperti e consulenti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si evidenzia l'assoluta peculiarità del compenso previsto per i consulenti esterni¹⁷⁶, laddove si prevede la possibilità di un

¹⁷⁵ Oggi abrogato con delibera del consiglio di Presidenza 18 settembre 2012 n. 78.

¹⁷⁶ ALLEGATO F

A) Il compenso spettante agli esperti nominati in seno a consulte, comitati ed altri organismi collegiali istituiti in relazione alle attività del Consiglio regionale è determinato alternativamente:

1) da un gettone di presenza di importo pari a 75 euro, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute;

2) da un compenso omnicomprensivo variabile, fino ad un massimo del 75 per cento del trattamento complessivo annuo, compresa la retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale per il dirigente della fascia più alta, qualora la peculiarità e la rilevanza della materia richiedano un impegno costante e prolungato;

B) Il compenso degli esperti e consulenti per incarichi di studio, ricerca e consulenza per le esigenze del Consiglio regionale è determinato alternativamente:

1) da un importo commisurato alla specifica tipologia dell'incarico, variabile tra il 60 per cento ed il 75 per cento del trattamento economico complessivo, compresa la retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale per il dirigente della fascia più alta;

"compenso omnicomprensivo variabile, fino ad un massimo del 75 per cento (ovvero tra il 60 ed il 75 per cento) del trattamento complessivo annuo, compresa la retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale per il dirigente della fascia più alta, qualora la peculiarità e la rilevanza della materia richiedano un impegno costante e prolungato".

Tale previsione regolamentare pare in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e congruità del compenso, costantemente indicati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile come parametri di riferimento.

In applicazione di tali principi il compenso dei consulenti esterni all'Amministrazione viene determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell'impegno richiesto, nonché in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del soggetto incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo riferimento a valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni omologhe, tenendo conto anche degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'amministrazione e ferma restando la necessità che il compenso stesso sia proporzionato all'attività da svolgere nonché all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

9.4.1 Gli incarichi di consulenza del Consiglio Regionale nell'anno 2012

Risultano trasmesse a questa Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 1, comma 173, L. 266/2005 i seguenti atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2012:

2) da un compenso determinato sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali, ove previste, per specifiche attività di consulenza legale o libero - professionale.

Tab. n. 91

(in euro)

INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI (Consiglio regionale) ANNO 2012									
Normativa di riferimento	Soggetto (persona fisica o giuridica) destinatario dell'incarico	Natura dell'incarico	Oggetto della determina di incarico	Data di decorrenza incarico	Data di scadenza incarico	Proroghe	Importo complessivo previsto	Importo corrisposto al 31.12.2012	Capitolo imputazione della spesa
Artt. 7/8 Req.Org.	ALBANI ALESSIA	Prestazione d'opera intellettuale di studio	Studio e approfondimento delle problematiche strettamente legate all'organizzazione contabile e finanziaria del Consiglio Regionale	15/2/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	22.000	12.109	6 50
Artt. 7/8 Req.Org.	ALTOBELLI ENZO	Prestazione d'opera intellettuale di studio	Studio e analisi delle diverse tematiche e problematiche legate alla materia della salute e sicurezza nel lavoro	13/3/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	15.000	4.314	50
Artt. 7/8 Req.Org.	ANTONELLI GIANCARLO	Prestazione d'opera intellettuale di supporto	Supporto del presidente del consiglio nelle materie concernenti la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio regionale	6/9/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	15.000	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	BATTISTI GIOVANNI	Prestazione d'opera intellettuale di supporto	Supporto del Consigliere segretario Gatti nell'ambito dello svolgimento dei compiti di membro dell'UDP e nei rapporti sia con i gruppi politici che con le commissioni consiliari.	17/5/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	22.000	18.370	6 50
Artt. 7/8 Req.Org.	EVANGELISTA RITA	Prestazione d'opera intellettuale di supporto	supporto al Presidente del Consiglio regionale nella materia inerente le relazioni con gli Stati dell'Unione Europea e la produzione del diritto comunitario.	23/7/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	18.000	9.360	6 50
Artt. 7/8 Req.Org.	LAVALLE MARCO	Prestazione d'opera intellettuale di supporto	Supporto al Presidente del Consiglio regionale nell'ambito del rapporto legislativo e istituzionale tra la Regione e le Amministrazioni centrali.	2/3/2012	13/3/2013	SI	250.430	12.484	6 50
Artt. 7/8 Req.Org.	LENA CLAUDIO	Prestazione d'opera intellettuale di supporto	Supporto al Presidente del Consiglio regionale nelle materie riguardanti la promozione di Piccole Medie Imprese (PMI) e lo sviluppo dell'immagine della Regione Lazio ai fini dell'incremento economico, turistico e occupazionale.	28/4/2011	25.03.2013 fine legislatura	NO	35.000	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	BORRACCINO MARCO	Studio	Predisposizione di uno studio finalizzato all'attivazione di efficaci strumenti di comunicazione esterna che, utilizzando differenti canali tematici, realizzi una informazione puntuale volta a diffondere capillarmente la conoscenza della produzione normativa regionale anche attraverso la realizzazione di dossier tematici	24/7/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	16.500	4.125	50
Artt. 7/8 Req.Org.	CHIARAMONTE CARLO	Studio	Studio e approfondimento delle problematiche connesse al rilevante incremento dei flussi migratori verso la nostra regione. Lo studio si propone di analizzare sia i profili socio assistenziali del fenomeno che le più ampie opportunità di integrazione e di crescita economica che possano scaturire nell'ingresso di un consistente numero di immigrati comunitari	3/9/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	16.500	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	COSTANTINI MARCO	Studio	Studio ed approfondimento dei temi trattati dai gruppi di lavoro della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (CARLE), cui il Consigliere segretario Isabella Rauti partecipa in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio	16/3/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	9.900 24.000	10.806	50
Artt. 7/8 Req.Org.	DIMASCIO GIUSEPPE	Studio	Studio delle questioni tecnico giuridiche afferenti le competenze dell'UDP nonché nel coadiuvare il Presidente Abruzzese nella sua attività di studio e ricerca anche in vista dell'eventuale esercizio di iniziative legislative su argomenti di rilievo regionale	4/6/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	€20.000,00	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	MARTONE GIANLUCA	Studio	Studio e approfondimento delle tematiche inerenti l'occupazione dei giovani ed all'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, con particolare riguardo alle problematiche legate all'impiego presso le nuove realtà integrate nel mondo dei new media	27/7/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	C 33.000.000	9.775	50
Artt. 7/8 Req.Org.	MONDANI FEDERICA	Consulenza	Supporto al Consigliere segretario Isabella Flausti nell'attività di analisi e approfondimento del tessuto socio-istituzionale della Regione al fine di individuare gli ambiti nei quali è necessario un intervento legislativo a favore delle fasce deboli e meno tutelate -a popolazione	21/2/2012	25.03.2013 fine legislatura	SI	13.200 22.000	7.308	50
Artt. 7/8 Req.Org.	SANTANGELI ALFONSO	Consulenza	Supporto al Presidente del Consiglio Abruzzese nell'approfondimento delle questioni inerenti l'attuazione del principio di trasparenza amministrativa da parte del Consiglio regionale con le eventuali implicazioni sulla tutela del diritto alla Privacy nell'ambito della legislazione regionale	11/6/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	20.000	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	SIMONELLI LUCIO	Consulenza	Supporto al Presidente del Consiglio Abruzzese nell'approfondimento delle questioni inerenti la ripartizione degli atti in relazione alla loro natura gestionale ovvero di indirizzo politico	11/6/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	20.000	0	
Artt. 7/8 Req.Org.	TRIPPIEMANUELA	Consulenza	Attività di analisi e approfondimento delle tematiche giuridico amministrative di competenza dell'UDP, della Giunta per il regolamento e della Giunta delle Elezioni	4/9/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	20.000	0	
Art. 304 Reg.Org.	Università Studi di Cessino e del Lazio Meridionale	Studio	Studio teso a verificare alla luce dei principi Costituzionali, l'organicità delle Leggi regionali, tenendo conto dell'attuale sistema organizzativo della Regione, rispetto all'evoluzione della materia dell'impiego pubblico	4/4/2012	15/10/2012	NO	25.000	0	
Art. 304 Reg.Org.	BORGOGNONI FABIO	Studio	Studio relativo alle problematiche connesse all'applicazione delle novità legislative introdotte nella materia del rapporto di lavoro e della gestione del personale nel pubblico impiego, con particolare riferimento agli istituti relativi: alle mansioni, ai trasferimenti, ai declassamenti, al riconoscimento alle differenze salariali e agli straordinari, alle sanzioni disciplinari, alla materia dei licenziamenti con particolare riferimento alla peculiarità dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 37 della L.R. 6/2002 e del Titolo II del Regolamento di organizzazione, a risarcimento del danno	16/4/2012	25.03.2013 fine legislatura	NO	10.000	0	
Art. 304 Req.Org.	Università Studi di Cessino e del Lazio Meridionale	Studio	Studio teso alla predisposizione del piano triennale del Consiglio regionale del Lazio e di tutti gli atti ad esso connessi	18/9/2012	18/10/2012	NO	18.000	0	
T O T A L E							592.530	88.650	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

9.5 Il regolamento della Giunta regionale

Con Regolamento Regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale), pubblicato nel B.U. Lazio 10 agosto 2005, n. 22, S.O. n. 4, è stato disciplinato l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

L'articolo 2, intitolato "*Limiti all'affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni*", al 1 comma prevede che il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, fissando il limite numerico di 20 unità complessive. Trattasi di incarichi esterni fiduciari per i quali la norma regolamentare non richiede una preventiva verifica dell'esistenza della professionalità all'interno dell'amministrazione.

Diversi sono gli incarichi di consulenza presso le strutture amministrative, attivabili soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.

Solo per quest'ultima tipologia di incarichi esterni il decreto di affidamento deve essere adeguatamente motivato in ordine all'inesistenza o alla carenza all'interno delle strutture organizzative regionali delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, accertata attraverso una effettiva ricognizione, nonché alle specifiche disposizioni normative, ovvero agli eventi straordinari cui è connessa la possibilità di conferimento dell'incarico (articolo 4, comma 3).

Per lo svolgimento degli incarichi, l'articolo 5 del regolamento prevede un compenso predeterminato in una misura variabile da un minimo di euro 30.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto.

Sul punto si osserva che non appare rispettoso del principio di proporzionalità e congruità del compenso la previsione di un limite minimo (al quale vanno comunque aggiunti gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione conferente) al di sotto del quale è sottratta all'amministrazione ogni valutazione in merito all'attività da svolgere, al prodotto consegnato nonché all'utilità conseguita.

Così pure si evidenzia la scarsa significatività della "*parziale valutazione*",

effettuata sulla base di una relazione illustrativa sull'attività già svolta, che consente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato regolamento, l'erogazione di anticipi trimestrali dei compensi solo per gli incarichi di consulenza a supporto degli assessori o del Presidente della Giunta, in quanto l'utilità della prestazione consulenziale difficilmente può essere correttamente valutata in maniera parcellizzata.

9.5.1 Gli incarichi di consulenza della Giunta regionale nell'anno 2012

Risultano trasmesse a questa Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 1, comma 173, l. 266/2005 i seguenti atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2012:

Prospetto B - ARTICOLO 2, comma 2, Reg. reg. 05.08.2005, n.17 (Strutture amministrative della Regione)							
INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI - ANNO 2012							
DIREZIONE REGIONALE, BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI (*)							
Soggetto destinatario dell'incarico	Natura dell'incarico	Oggetto della determina di incarico	Data di decorrenza incarico	Data di scadenza incarico	Proroghe	Importo Impegnato al 31.12.2012 (**)	Importo corrisposto al 31.12.2012
MAZZEI RODOLFO	Consulenza	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari in favore dell'Avv. Rodolfo Mazzei. Impegno di € 25.168,00 sul cap. H21503 - esercizio finanziario 2012. DET. N. B09771 DEL 27/12/2012	02/11/2011	02/11/2012	NO	25.168	0
MAZZEI RODOLFO	Consulenza	Rettificazione determinazioni n. C 2177 del 13/09/2010, n. 2178 del 13/09/2010 e n. C2179 del 13/09/2010. Impegni di spesa di € 2.370,00 ed € 749,49 (per ravvedimento operoso) sul Cap. H21503 del Bilancio regionale Es Fin. 2012. DET. N. B03449 DEL 08/06/2012	Dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2177 del 13/09/2010	12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2177 del 13/09/2010	NO	790	790
BOMPANI ALEXANDRA	Consulenza	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari in favore dell'Avv. Alexandra Bompani. Impegno di € 25.168,00 sul cap. H21503 - esercizio finanziario 2012. DET. N. B09770 DEL 27/12/2012	02/11/2011	02/11/2012	NO	25.168	0
BOMPANI ALEXANDRA	Consulenza	Rettificazione determinazioni n. C 2177 del 13/09/2010, n. 2178 del 13/09/2010 e n. C2179 del 13/09/2010. Impegni di spesa di € 2.370,00 ed € 749,49 (per ravvedimento operoso) sul Cap. H21503 del Bilancio regionale Es Fin. 2012. DET. N. B03449 DEL 08/06/2012	Dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2178 del 13/09/2010	12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2178 del 13/09/2010	NO	790	790
CALO' GIORGIO	Consulenza	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari in favore dell'Avv. Giorgio Calò. Impegno di € 25.168,00 sul cap. H21503 - esercizio finanziario 2012. DET. N. B09769 DEL 27/12/2012	02/11/2011	02/11/2012	NO	25.168	0
BOLLEA EMILIO	Consulenza	Rettificazione determinazioni n. C 2177 del 13/09/2010, n. 2178 del 13/09/2010 e n. C2179 del 13/09/2010. Impegni di spesa di € 2.370,00 ed € 749,49 (per ravvedimento operoso) sul Cap. H21503 del Bilancio regionale Es Fin. 2012. DET. N. B03449 DEL 08/06/2012	Dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2179 del 13/09/2010	12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata alla Determinazione di incarico C2179 del 13/09/2010	NO	790	0
CASTALDI PASQUALINO	Consulenza	Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni ai sensi dell'art. 1, commi 76-79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 154 - Impegno di spesa a favore dei componenti esterni della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione dei contributi pari ad € 12.500,00 sul capitolo R21404 dell'esercizio finanziario 2012 e prenotazione impegno di spesa di € 17.500,00 sul capitolo R21404, pluriennale 2013, del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. DET. N. B09735 DEL 24/12/2012	01/08/2012	01/08/2013	NO	6.250	6.250
VALENTINO ROSA	Consulenza	Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni ai sensi dell'art. 1, commi 76-79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 154 - Impegno di spesa a favore dei componenti esterni della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione dei contributi pari ad € 12.500,00 sul capitolo R21404 dell'esercizio finanziario 2012 e prenotazione impegno di spesa di € 17.500,00 sul capitolo R21404, pluriennale 2013, del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. DET. N. B09735 DEL 24/12/2012	01/08/2012	01/08/2013	NO	6.250	6.250
TOTALE						90.374	14.080

(*) Con Dgr n. 53 del 22/03/2013 la Direzione ha modificato la propria denominazione in: Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio assumendo ulteriori nuove competenze non previste alla data cui fa riferimento il prospetto.

(**) Del Totale complessivo dell'importo previsto, per ciascun incarico, è stata considerata solo la quota parte impegnata nell'annualità 2012.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

10. L'esternalizzazione dei servizi

Per un corretto inquadramento logico-sistematico della esaminanda problematica, occorre, in primo luogo, evidenziare che, come chiarito anche dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lombardia – Brescia 23 dicembre 2009 n. 2608; Cons. di St., Sez. IV, sentenza n. 263/2008), l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) va ricondotto al modello della "*locatio operis*" - in cui assume rilevanza la personalità della prestazione dell'esecutore - e, pertanto, si differenzia totalmente dall'appalto di servizi (disciplinato dal d. lgs. 163/2006 e ss.mm.), che ha ad oggetto la prestazione di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza che abbia rilievo il carattere personale della prestazione¹⁷⁷.

Dalla diversa natura giuridica discende una differente disciplina giuridica circa la modalità di scelta del contraente, la fase di conclusione e quella di esecuzione del contratto.

E', altresì, esclusa l'applicabilità della L. 311/2004 e ss.mm., agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi, "*...necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione...*", come chiarito anche dalla delibera n. 6/CONTR/05 del 25 febbraio 2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

Ciò premesso, si precisa che nel settore privatistico con il termine esternalizzazione, o "*outsourcing*", si intende l'affidamento ad un soggetto esterno specializzato di attività aziendali ritenuti non essenziali, quando la gestione interna risulti diseconomica e/o disefficiente (cd. "alternativa del fare o comprare" - con terminologia anglosassone "*make or buy*"), permettendo, nel contempo, all'azienda stessa di ottimizzare le proprie competenze e di concentrarsi sull'esecuzione delle attività essenziali. Trattasi, in sostanza, di una formula organizzativa di natura aziendalistica, che non corrisponde ad un preciso tipo contrattuale e si caratterizza per la presenza, nella fase di esecuzione, di rapporti di collaborazione e *partnership* tra l'impresa che cede (*outsourcee*) e quella che curerà la produzione o i servizi

¹⁷⁷ Sul punto si veda anche la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, con riferimento ai servizi legali : "*...il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr. determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture)...*".

(*outsourcer*).

In un'ottica di perseguimento dell'obiettivo della cd. "aziendalizzazione della P.A.", il processo di esternalizzazione ha, già dagli anni '90, interessato tutto il settore pubblico.

Secondo il modello anglo-americano sono potenzialmente esternalizzabili tutte le attività della Pubblica Amministrazione; nel modello italiano, invece, si usa tradizionalmente distinguere tra attività essenziali (*core business*) ed attività di prestazioni di servizio (*facilities*). Le prime, a contenuto autoritativo, non si prestano ad essere esternalizzate; le seconde, invece, possono essere gestite da soggetti privati tramite affidamenti, concessioni ed appalti di servizio.

L'esternalizzazione di servizi va intesa in una accezione più ampia rispetto al normale (e consolidato) contratto di appalto di fornitura di servizi, che ne rappresenta lo strumento contrattuale: l'affidamento a società esterne specializzate deve presupporre, infatti, la finalizzazione dell'*outsourcing* non solo al controllo e riduzione dei costi (ad es., costi di aggiornamento tecnologico; costo del personale), ma anche ad una migliore gestione dei servizi, nonché ad un "effetto di ritorno" organizzativo, nel senso di liberare risorse interne per destinarle al "*core business*" dell'Amministrazione, ottenendo, quindi, un complessivo miglioramento della capacità produttiva della P.A. in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Ma ciò è possibile ad una condizione, che il decisore politico ed il management di vertice condividano il perseguimento di tale obiettivo, che va esplicitato in un chiaro piano industriale. L'esternalizzazione deve rappresentare, quindi, una "scelta strategica" consapevole della P.A., che presuppone la piena e totale conoscenza delle proprie logiche organizzative e gestionali, nonché dei costi delle attività e servizi, per individuare, sulla base di quest'analisi, su quali settori concentrare le risorse professionali e tecnologiche interne e su quali, invece, avviare il processo di esternalizzazione.

In tale contesto, rilevanza fondamentale assumono le valutazioni formulate in merito dagli organi di controllo interno, risultando utile il ricorso all'esternalizzazione del servizio quando sia ragionevolmente prevedibile che lo svolgimento di esso da parte di soggetti terzi possa accrescere l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

L'esito di tale analisi - effettuata in un'ottica di valutazione bilanciata delle performances, intesa come efficienza operativa, conseguimento di economie di scala e dimensione, qualità del servizio, evoluzione tecnologica e gestione della conoscenza, contenimento e governo dei costi - conduce, di solito, a una scelta di affidamento delle attività a un soggetto privato, operante in regime di mercato concorrenziale,

per sfruttare i benefici sul rapporto della pressione competitiva.

La scelta del fornitore deve avvenire, quindi, eccetto casi particolari, in base a procedura aperta, e il rapporto di fornitura deve essere regolato minuziosamente con una disciplina contrattuale, che disciplini tutti gli aspetti pregnanti del servizio che l'Amministrazione deve acquisire.

All'esternalizzazione di un servizio deve, di converso, corrispondere il rafforzamento del controllo dell'Amministrazione sul fornitore, nonché la capacità di gestire il rapporto contrattuale in senso dinamico, monitorandone costantemente l'andamento e valutando *ex post* i risultati dell'operazione.

Si rileva che manca, allo stato attuale, una legislazione organica di settore, che fissi limiti certi per la esternalizzazione dei servizi, mentre esistono solo norme settoriali¹⁷⁸.

Sull'argomento si richiama la delibera 26/2003 della Corte dei conti¹⁷⁹, in cui si evidenzia che il ricorso all'esternalizzazione dei servizi deve essere preceduto da una attenta analisi sulla convenienza dell'operazione (principio della economicità), confrontando i costi che si sosterebbero con la gestione tradizionale del servizio con quelli del modello esternalizzato. L'operazione, comunque, deve essere valutata non solo in termini di economicità, ma anche di efficacia ed efficienza, basandosi su modelli di tipo econometrico, ricavati attraverso l'utilizzo di tecniche di economia gestionale, al fine di poter effettuare in maniera consapevole la scelta gestionale di cui trattasi.

10.1. Le esternalizzazioni della Giunta regionale 2012

Le tabelle seguenti elencano le esternalizzazioni opere, servizi e forniture per l'anno 2012 trasmesse dalle Direzioni regionali a questa Sezione di controllo:

¹⁷⁸ Si veda ad es. l' art. 44 della l. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 2008) e l'art. 29 della l. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

¹⁷⁹ Relazione della Corte dei conti sull'attività Consip per la gestione centralizzata degli acquisti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato- Delibera n. 26 del 26 giugno 2003.

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI - ANNO 2012							
DIREZIONE REGIONALE, BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI (*)							
Soggetto destinatario dell'incarico	Natura dell'incarico	Oggetto della determina di incarico	Data di decorrenza incarico	Data di scadenza incarico	Proroghe	Importo Impegnato al 31.12.2012 (**)	Importo corrisposto al 31.12.2012
ERNST&YOUNG BUSINESS ADVISORS SPA	Esternalizzazioni e dei servizi	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza specialistica e supporto tecnico alla Centrale Acquisti per la razionalizzazione degli acquisti e dei pagamenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Conferma Impegno di spesa sul capitolo H11715. DET. N. B03626 DEL 15/06/2012	Dalla data di sottoscrizione del contratto (11/02/2011) per la durata di 20 mesi	ottobre 2012	NO	2.342.444	267.295
CRINALI	Esternalizzazioni e dei servizi	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza specialistica e supporto tecnico alla Centrale Acquisti per la razionalizzazione degli acquisti e dei pagamenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Conferma Impegno di spesa sul capitolo H11715. DET. N. B03626 DEL 15/06/2012			NO	0	217.887
G.P.S.C.	Esternalizzazioni e dei servizi	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza specialistica e supporto tecnico alla Centrale Acquisti per la razionalizzazione degli acquisti e dei pagamenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Conferma Impegno di spesa sul capitolo H11715. DET. N. B03626 DEL 15/06/2012			NO	0	83.345
ERNST&YOUNG BUSINESS ADVISORS SPA	Esternalizzazioni e dei servizi	Estensione del contratto per servizi di consulenza specialistica e supporto tecnico alla Centrale Acquisti per la razionalizzazione degli acquisti e dei pagamenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Impegno di € 791.340,00 sul Cap. H21503 del Bilancio regionale. DET. N. B02729 DEL 10/05/2012	Dalla data della determina n. B02729del 10/05/2012	ottobre 2012	Estensione del contratto di consulenza	791.340	302.500
ERNST&YOUNG BUSINESS ADVISORS SPA	Esternalizzazioni e dei servizi	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza specialistica e supporto tecnico alla Centrale Acquisti per la razionalizzazione degli acquisti e dei pagamenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Ripetizione di servizi analoghi. Assunzione nuovo impegno pluriennale. DET. N. B07196 DEL 09/10/2012	Dalla data della determina n. B07196del 09/10/12	15/06/2014	Ripetizione di servizi	511.802	0
					TOTALE	3.645.586	871.027

(*) Con Dgr n. 53 del 22/03/2013 la Direzione ha modificato la propria denominazione in: Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio assumendo ulteriori nuove competenze non previste alla data cui fa riferimento il prospetto

(**) Del Totale complessivo dell'importo previsto, per ciascun incarico, è stata considerata solo la quota parte impegnata nell'annualità 2012.

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

**ESTERNALIZZAZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE – GIUNTA
ANNO 2012**

Soggetto destinatario dell'affidamento	Riferimento normativo riportato nella determinazione di affidamento	Oggetto della determinazione dell'affidamento	Data di decorrenza affidamento	Data di scadenza affidamento	Proroghe o estensione (specificare)	Capitolo imp.ne della spesa	Importo complessivo previsto (in uro)
AGRICOLTURA							
ECOFLOA2	A01047 del 15/2/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTUAZIONE MISURE FITOSANITARIE PER L EMERGENZA ANOPLOPHORA CHINENSIS	01/03/2012	16/03/2012	0	B11900	5.145
Agenzia Sviluppo Amministrazioni pubbliche ASAP	A01119 del 16/2/2012	organizzazione workshop formativo destinato ai tecnici delle Regioni del centro Italia per la creazione e gestione di centri di moltiplicazione del Tormus sinensis in attuazione del piano castanicolo nazionale	28/02/2012	28/09/2012	0	B15105	19.800
ORTICOLTURA PISTOIESE VASCO MICHELINI di Michelini Leonardo	A01807 del 9/3/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CASTANICOLO IDONEA ALL ALLEVAMENTO DEL TORYMUS SINENSIS PRESSO LA AZIENDA DEL CRA-ENC DI VELLETRI	22/03/2012	11/05/2012	0	B15105	3.905
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA CENTRO DI RICERCA PER LA PATOLOGIA VEGETALE	A02739 del 4/4/2012	ATTUAZIONE PROGRAMMA GENERALE MONITORAGGIO 2012	03/05/2012	03/12/2012	0	B12122	149.798
CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO REGIONALE PER IL LAZIO	A02991 del 11/4/2012	ATTUAZIONE PROGRAMMA GENERALE MONITORAGGIO FITOSANITARIO 2012 E ATTIVITA DI CONTROLLO RIGUARDANTI IL SETTORE AGROALIMENTARE	30/04/2012	30/11/2012	0	B12122	26.413
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA	A08621 del 30/8/2012	NUOVI INSETTI ESOTICI INVASIVI PER IL LAZIO DEGLI EUCALYPTUS SPP. E POSSIBILITÀ DI CONTROLLO	17/09/2012	30/11/2012	0	E23901	19.500
Università di Cassino e del Lazio meridionale - Dip.to di Economia e giurisprudenza	A07289 del 17/7/2012	Accordo di Ricerca finalizzato all analisi dei dati del 6° Censimento Generale dell agricoltura del Lazio e alla creazione di un Datawarehouse integrato.	12/10/2012	31/12/2012	0	B15103	39.850
ARS MEDIA GROUP S.r.l.	A07924 del 31/7/2012 A07578 del 24/7/2012	Affidamento realizzazione manuale didattico sull agricoltura biologica	11/09/2012	30/11/2012	0	B12120	15.125
KOI ADV	A06246 del 18/6/2012 A07575 del 24/7/2012 A07924 del 24/7/2012	Affidamento realizzazione evento Le piazze del Bio Regione Lazio	11/09/2012	24/09/2012	0	B12120	56.000
KOI ADV	A06245 del 18/6/2012 A07577 del 24/7/2012 A07924 del 24/7/2012	Affidamento realizzazione servizio di comunicazione dell evento Le piazze del Bio Regione Lazio	11/09/2012	24/09/2012	0	B12120	16.940
KOI ADV	A06247 de 18/6/2012 A07576 del 24/7/2012	Affidamento realizzazione convegno "L educazione alimentare per il biologico"	11/09/2012	12/10/2012	0	B12120	19.965
CRA-ABP	A07922 del 31/7/2012	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GLOBODERA 2"	04/09/2012	30/11/2012	0	E23901	16.000

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA	A11011 del 29/10/2012	Studio sperimentale sull'analisi quantitativa di mais Geneticamente Modificato (GM) nelle coltivazioni di mais - metodologia di campionamento per le coltivazioni in pieno campo.	19/10/2012	31/12/2013	0	B11900	39.930
						TOTALE	428.371
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA							
A.T.I. CO.RI.P. Srl - Hydrosystem Srl - IDRAM Srl	DD A8747 del 06/9/2011 DD A00360 del 24/01/2012	Servizio di modellazione idraulica dell'ansa fluviale del Fiume Marta, del Fosso Tonone e del Fosso Scolo dei Giardini	Stipulato in data 14/06/2012	60 gg dal verbale di consegna		E42504	130.000
A.T.I. Sercamm Srl - Elite Service	DD A8369 del 09/08/2011 DD A11644 del 16/12/2011 DD A02644 del 02/04/2012	Progetto TP Lazio - Promozione partecipazione utenza	Stipulato in data 15/10/2012	Entro 18 mesi dalla data di stipula, ovvero 15/04/2014		D41552	620.000
F.lli Tiozzo e nipote Srl	DD A2916 del 07/04/2011 DD A03782 del 30/04/2012 DD A08158 del 06/08/2012	Lavori di conservazione delle praterie di Posidonia nel Comune di Montalto di Castro	Stipulato in data 21/11/2012	265 gg dal verbale di consegna		A34189 E34114	509.009
PROG.IN.	A10755 del 21/11/2011	DGR 668/07 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA MARCO SIMONE, IN COMUNE DI GUIDONIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI	11/01/2012	27/12/2012	0	D34502 D32503	88.626
L.V.C.COSTRUZIONI	A11543 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PIANE TOMBELLE NEL COMUNE DI TORRICE (FR).	04/08/2011	02/12/2011	0	E42510	364.804
PANI Marco	A12015 del 28/12/2011	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SPECIALISTICA.	19/01/2012	18/01/2013	0	E24504	40.000
PIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.	A11544 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN FRANA IN LOCALITA FOSSO DI BURIANARA NEL COMUNE DI ROIATE (RM).	20/07/2011	07/11/2011	0	E46510	187.542
PICCHI Gianluca	A00797 del 8/02/2012	Incarico al Geom. Gianluca Picchi dei lavori di rilievo topografico per l'attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili regionali del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l'Agenzia del Territorio di Rieti.	22/03/2012	21/09/2012	0	D33900	21.681
ANTONINI Raffaella	A11037 del 28/11/2011	Incarico al Geom. Raffaella ANTONINI dei lavori di rilievo topografico per l'attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l'Agenzia del territorio di Rieti.	06/03/2012	03/09/2012	0	D33401	20.902
Studio Tecnico Ingegneri Associati Di Leginio Serafino & Miluzzo Antonio	A01280 del 23/02/2012	Incarico allo Studio Tecnico Ingegneri Associati Di Leginio dei lavori di rilievo topografico per l'attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili regionali del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l'Agenzia del Territorio di Rieti.	03/04/2012	02/10/2012	0	D33900	22.327
BERNARDINI Germano	A01285 del 23/2/2012	Incarico all'Arch. Germano BERNARDINI dei lavori di rilievo topografico per l'attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l'Agenzia del territorio di Rieti.	13/04/2012	12/10/2012	0	D33900	21.205
EDILMASSIMO S.R.L.	A11545 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL POTANO NEL COMUNE DI CAVE (RM).	21/07/2011	18/11/2011	0	E42510	263.685

DOLOMITI ROCCE	A8113 del 4/8/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI IN LOC.FRONTONE,CALA FONTE,CALA FEOLA E CALA DELL ACQUA NEL COMUNE DI PONZA (LT).	27/04/2011	11/06/2011	0	E42510	168.000
ALECOM COSTRUZIONI	A11546 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE IL CONVENTO SANT ANGELO NEL COMUNE DI VALMONTONE (RM).	18/07/2011	18/11/2011	0	E42510	304.846
UNA	Disp. n. 7 del 2012	INCARICO DI DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESEC. POTABILIZZAZIONE ACQUE ATO 1 - VT	13/03/2012	31/12/2012	0	Commissario Delegato	272.703
SIDERIDRAULIC SYSTEM	Disp. n. 2/2011	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE NELL AMBITO DELL ATO 1 - VITERBO	07/02/2012	31/12/2012	0	Commissario Delegato	7.080.660
EDIL MOTER	A01888 del 13/3/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE NEL COMUNE DI PISONIANO (RM).	20/06/2011	18/10/2011	0	E46510	141.879
IMPRESA GINO VERTICCHIO LAVORI EDILI E STRADALI	A11549 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLE SELVI NEL COMUNE DI CANTERANO (RM).	04/08/2011	30/01/2012	0	E46510	360.695
Studio Tecnico ZAM	A01906 del 12/03/2012	Incarico allo Studio Tecnico ZAM del Geom. Vincenzo Zaccariadei lavori di rilievo topografico per l attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili regionali del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l Agenzia del Territorio di Rieti.	16/05/2012	15/11/2012		D33900	21.234
I.C.E.M. SRL	A11542 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA PAGLIARE NEL COMUNE DI SANT APOLLINARE (FR).	07/07/2011	03/12/2011	0	E42510	235.610
SU.PA.	A11548 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI, REGIMAZIONE ACQUE E CONSOLIDAMENTO FRANE IN LOC.LE PREDÀ,VADOCANALE E CARE CARELLE NEL COMUNE DI BELLEGRA (RM).	09/08/2011	04/02/2012	0	E42510	399.537
ECO SABINA APPALTI	A11547 del 15/12/2011	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI, RIPRISTINO SICUREZZA E VIABILITA' STRADE COMUNALI,CONSOLIDAMENTO FRANE LOC. SAN ROCCO E STRADA BOTTINO NEL COMUNE DI SARACINESCO.	27/07/2011	23/11/2011	0	E42510	236.004
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	A10899 del 25/11/2011	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE	18/09/2011	17/09/2012	0	E34519	10.800
SONDEDILE SRL	A02464 del 27/3/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante ovest del cimitero (lato circonvallazione Vitellia) nel comune di San Vito Romano (RM).	17/06/2011	14/11/2011	0	E46510	423.891
FERRI SIMONE	A11550 del 15/12/2011	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per ripristino della sicurezza e costruzione di un muro di sostegno in Via Torrione nel comune di Poggio Moiano (RI)	15/06/2011	12/10/2011	0	E46510	117.264
GREEN PARK	A01338 del 24/2/2012	Lavori di Completamento rete fognante nelle località Castagnetta, Martin Pescatore Basso, Monachelle, Santa Procula Cinque Poderi, e nelle località Campobello, Santa Procula S.P. Laurentina, Macchiozza, Campo Jemini Via Fiordalisi, Vicerè, nel Comu	05/06/2012	28/02/2013	0	D32503	4.815.380
DI MARIO Olivo	A01889 del 13/3/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino al transito di via piana nel Comune di Selci (RI)	21/06/2011	19/10/2011	0	E46510	343.149
G.EDI.S.	A03305 del 17/4/2012	Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano- Studio idrogeologico e perforazione sub-orizzontale finalizzato alla ricerca e sfruttamento di un acquifero presso la sorgente "Spugnale" nel Comune di Accumoli (RI) - Soc. G.EDI.S. srl - Importo lavori 12.886,74=	20/06/2012	20/12/2012	0	D33900	12.887

G.EDI.S. srl	A03306 del 17/4/2012	Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano- Studio idrogeologico e perforazione sub-orizzontale finalizzato alla ricerca e sfruttamento di un acquifero presso la sorgente "Acquasan" nel Comune di Cittarea (RI) - Soc. G.EDI.S. srl - Importo lavori € 12.886,74=	20/06/2012	20/12/2012	0	D33900	12.887
Hornet Multimedia	A03315 del 17/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Hornet Multimedia	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	11.537
METAFORA	B2535 del 13/5/2013 A03317 del 17/4/2013	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Metafora s.r.l.	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	39.800
G.EDI.S.	A03080 del 12/4/2012	Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano- Indagini e studio geologico finalizzato alla messa in sicurezza dell'opera di captazione della sorgente "Le Vene" nel Comune di Cittareale (RI) - Ditta G.EDI.S. srl - Importo lavori 7.311,99=	03/08/2012	03/01/2013	0	D33900	7.311
SOCIETA'SEMPLICE EREDI DI VERTICCHIO GINO	A02462 del 27/3/2012 A06753 del 3/7/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA FONTANA DI LEO NEL COMUNE DI GERANO (RM).	09/06/2011	09/11/2011	0	E46510	312.829
CONSORZIO STABILE GRUPPO SCHINA	A04650 del 21/5/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIACOMO LISIA NEL COMUNE DI PALIANO (FR).	22/08/2011	19/01/2012	0	E42510	381.652
DEMARTINI LUCA	A01789 del 9/3/2012	Servizio di analisi degli elementi e delle criticità emergenti dalla stato delle procedure di V.I.A. riguardanti le attività estrattive nel complesso del travertino nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio	16/04/2012	15/01/2013	0	E33900	24.200
ANTONELLI ALESSIA	B2535 del 13/5/2010 A03089 del 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Dott.ssa Alessia Antonelli Manni	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	10.000
RINALDUZZI SANDRO	B2535 del 13/5/2010 A03088 DEL 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Sig. Sandro Rinalduzzi	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	8.000
CAMMARANO ENRICA	B2535 del 13/5/2010 A03091 del 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Dott.ssa Enrica Cammarano	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	2.800
D'ANGELO DANIELE	B2535 del 13/5/2010 A03092 del 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Sig. Daniele D'Angelo	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	5.040
BAGNOLI SILVIO	B2535 del 13/5/2010 A03097 del 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Sig. Silvio Bagnoli	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	25.000
MESSINEO MANUELE	B2535 del 13/5/2010 A03095 del 12/4/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling(LIFE08 ENV/IT/000437) Sig. Manuele Messineo	03/04/2012	30/06/2012	0	A34190	5.320
PALLADINO ALESSIA	A06474 del 25/6/2012	Assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Ardea, Albano Laziale, Lanuvio, Ariccia, Nemi, Genzano e relative opere di collettamento.	20/07/2012	11/12/2012	0	D32503	22.651
ZICARELLI ANNA MARIA	A06474 del 25/6/2012	Assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Ardea, Albano Laziale, Lanuvio, Ariccia, Nemi, Genzano e relative opere di collettamento.	20/07/2012	11/12/2012	0	D32503	22.651
G.EDI.S.	A03079 del 12/4/2012	Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano- Indagini e studio idrogeologico finalizzato alla ricerca e sfruttamento di un acquifero con potenzialità non inferiore a 50 l/sec. presso il Comune di Borgorose ed esecuzione di due pozzi di prova - Ditta G.EDI.S.	10/09/2012	10/03/2013	0	D33900	37.510
GROSSI COSTRUZIONI	A06772 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento del movimento franoso e consolidamento ponticello presso la strada del Sorbo nel comune di	25/01/2012	23/05/2012	0	E42107	237.141

		Campagnano di Roma (RM)					
VALENTINA srl	A06756 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per ripristino sicurezza zona cimitero e consolidamento della frana in località Poggio Sommavilla nel comune di Collevacchio (RI).	14/11/2011	11/05/2012	0	E42107	437.457
CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.	A06760 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per consolidamento della frana e ripristino tratto stradale interrotto in località Valle Spina strada Vaccarecce nel Comune di Rocca Santo Stefano (RM)	19/10/2011	15/04/2012	0	E45103	427.614
CO.I.R.E.S. S.r.l	A06757 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del movimento franoso lungo il versante nei pressi di via Tempio di Diana- via Roma nel Comune di Nemi (RM)	12/06/2012	09/09/2012	0	E42104	250.134
INTER BONIFICHE S.n.c.	A06763 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di parte della parete rocciosa in frana sovrastante la strada comunale n°10 per Terminillo nel Comune di Cittaducale (RI)	09/11/2011	07/03/2012	0	E42107	223.049
MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.r.l.	A06764 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di alveo del torrente Rio Fresco in prossimità di Via Ferrucci nel Comune di Formia (LT)	03/11/2011	01/04/2012	0	E45103	225.585
D.A.M.I.S. S.r.l.	A04985 del 28/5/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del ponte in località Strada Vecchia Fosso Canestraccio nel Comune di Canino (VT)	16/09/2011	13/01/2012	0	E42510	194.366
SOMES S.r.l.	A06771 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino viabilità stradale in località Via Rimembranze, 1-2 e strada comunale Antrodoco-Rocca di Fondi nel Comune di Antrodoco (RI)	02/05/2012	28/10/2012	0	E42107	397.830
EDILMARICA S.r.l	A06768 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per sistemazione della frana presso il torrente Amaseno nel Comune di Veroli (FR)	18/11/2011	15/05/2012	0	E42107	229.900
ALPHA CONSULT SRL	A08144 del 6/8/2012	aggiornamento catasto delle piccole e grandi derivazioni di acqua	17/10/2012	16/10/2013	0	D31900	24.200
CERINO PAMELA	A07060 del 10/7/2012	INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE ARCHEOLOGICO ALLE OP. DI SCAVO PER LA REALIZZ. DEI LAVORI DI FOGN. E DEPUR. NEI COMUNI DI ALBANO, CASTEL GANDOLFO E MARINO	03/08/2012	13/11/2012	0	D32503	22.990
DE ANGELIS ANDREA	A07060 del 10/7/2012	assistenza scientifica altamente specializzata allo scavo preventivo ed eventuale scavo archeologico	03/08/2012	13/11/2012	0	D32503	22.990
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	A06761 del 3/7/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE SOTTOSTANTE IL PIAZZALE ADIACENTE IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE NEL COMUNE DI ROMA.	06/10/2011	04/03/2012	0	E45103	547.214
IMPRE.DOR.	A06755 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle opere a difesa delle strutture balneari nel tratto di costa in località Torre Capovento in Via Flacca Km17+700 nel Comune di Sperlonga	29/05/2012	25/09/2012	0	E42104	234.380
COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI S.r.l.	A06767 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la sistemazione del tratto stradale interessato da dissesto idrogeologico tra il Santuario Diocesano Maria <u>SS.MA</u> di Canneto e la casa Salesiana Don Enrico Vitti nel Comune di Settefrati (FR)	24/11/2011	02/04/2012	0	E42107	620.004
FIORETTI FIORELLO	A04562 del 21/5/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale in frana in località Cornelle di Sotto nel comune di Amatrice (RI)	26/09/2011	23/01/2012	0	E42510	294.630

FRANCIIMMOBILIARE SRL	A04983 del 28/5/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DEL RUSCELLO LOC.TA' MADONNA DEL RUSCELLO IN VIA DELLA PIEVE NEL COMUNE DI VALLERANO (VT)	02/03/2012	29/06/2012	0	E46510	285.030
ALECOM COSTRUZIONI	A06766 del 31/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone tufaceo in frana in corrispondenza dei civici nn. 27-33 di Via Casilina nel Comune di Valmontone (RM)	02/03/2012	31/05/2012	0	E42107	178.610
SOCIETA'SEMPLICE EREDI DI VERTICCHIO GINO	A08650 del 30/9/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento del movimento franoso in Via Starnelle Canapine nel Comune di Arnara	12/03/2012	09/06/2012	0	E42104 E42107 E45103	287.375
M.S. COSTRUZIONI S.R.L	A06770 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento della parete rocciosa in frana in località Le Cese nel Comune di Bellegra (RM)	22/03/2012	20/07/2012	0	E42107	238.508
DCE APPALTI S.R.L.	A06765 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a seguito degli smottamenti della parete rocciosa in Via del Santuario nel comune di Artena (RM)	04/07/2011	30/12/2011	0	E45103	375.729
I.C.A.G. SRL	A06769 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento della parete tufacea in frana in località Falconiera nel comune di Acquapendente (VT).	02/04/2012	30/06/2012	0	E42107	237.988
IMPRE.DOR.	A06759 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone in frana sovrastante Via delle Fratte e Via Colle Vernardi con sistemazione idraulica del fosso della Lumara nel comune di Gerano (RM)	19/03/2012	16/07/2012	0	E42107	428.288
VA.CRI.DA.SRL	A06758 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per ripristino sicurezza a difesa delle strutture balneari in località Focene-Lido del Carabiniere nel Comune di Fiumicino (RM)	11/06/2012	30/06/2012	0	E42107	77.994
SONDEDILE SRL	A06754 del 3/7/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza per il consolidamento del versante lato ovest del centro abitato nel Comune di Micigliano (RI)	13/10/2011	10/02/2012	0	E45103	346.899
CIOTOLA GIULIO	A05906 del 12/6/2012	PROGETTO SWMED- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENTE AL PROJECT MANAGER COORDINATOR"	25/09/2012	31/08/2014	0	A34204 A34205	9.896
BELLACICCO SILVIA	A05906 del 12/6/2012	PROGETTO SWMED- AFFIDAMENTO SERVIZIO ESPERTO ECONOMICO E FINANZIARIO PER RENDICONTAZIONE PROGETTI COMUNITARI	25/09/2012	31/08/2014	0	A34204 A34205	24.000
GIANNONE FEDERICO	A05906 del 12/6/2012	PROGETTO SWMED- AFFIDAMENTO "ESPERTO COORDINAMENTO STESURA DOCUMENTO POLITICO SULL'ACQUA"	25/09/2012	31/08/2014	0	A34204 A34205	20.000
brubecar	A10045 del 5/10/2012	sperimentazione depurazione biologica - eliminazione cattivi odori e fanghi residui nell'impianto di depurazione Fiumaretta nel comune di Civitavecchia	15/11/2012	15/12/2012	0	D32503	48.400
ECOSISTEMI SRL	A03267 del 17/4/2012 A03595 del 24/4/2012	PROGETTO LIFE+ PROMISE "MONITORAGGIO EFFICACIA PIANO DI COMUNICAZIONE RIVOLTO A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRODUTTORI."	20/04/2012	30/06/2012	0	E33105	29.000
DITTA ZOLA EUGENIO	A01790 del 9/3/2012	Elaborazione linee guida per la verifica delle procedure di valutazione impatto ambientale sulle proposte progettuali in merito al riciclo, recupero e trattamento dei rifiuti	12/04/2012	11/01/2013	0	E33900	20.000
SAULI GIULIANO & CORNELINI PAOLO	A08147 del 6/8/2012	Ingegneria naturalistica: redazione di una pubblicazione didattica a livello universitario	19/09/2012	31/12/2014	0	E41900	7.240
R.D.APPALTI S.R.L.	A8526 del 22/8/2011 A08494 del 20/8/2012	LAVORI URGENTI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI L'ABBZIA DI MONTECASSINO NEL COMUNE DI CASSINO (FR)	28/11/2011	02/03/2012	0	E42510	323.275

URBANI MAURO	A09000 del 7/9/2012	Incarico al Geom. Mauro URBANI dei lavori di rilievo topografico per l'attivazione delle procedure di accatastamento degli immobili regionali del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano presso l'Agenzia del Territorio di Rieti	12/12/2012	11/06/2013	0	D33900	21.241
geoservice 2000	A10396 del 16/10/2012	AFFIDAMENTO SERVIZI CATASTALI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA, ALBANO LAZIALE, LANUVIO, ARICCIA, NEMI, GENZANO E RELATIVE OPERE DI COLLETTAMENTO	14/11/2012	11/02/2013	0	D32503	7.865
GEOBRUGG ITALIA S.R.L.	A06762 del 3/7/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CANEPINA (VT)	07/11/2011	05/02/2012	0	E45103	62.726
BASILI ENRICO S.A.S.	A08493 del 20/8/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CANEPINA (VT)	23/11/2011	21/05/2012	0	E46510	592.900
D.A.M.I.S.	A08648 del 3/9/2012	D.L.1010/48-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO IN FRANA IN VIA MATTEOTTI NEL COMUNE DI BAGNOREGIO (VT)	08/08/2012	04/01/2013	0	E45103 E46510	217.345
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	A09004 del 7/9/2012	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE.	18/09/2012	17/09/2013	0	E22503	13.068
geoservice 2000	A09873 del 1/10/2012	affidamento servizi catastali	11/12/2012	28/06/2013	0	D32502	19.965
soc. GraphisCom di Carlo Feliciani	A07689 del 25/7/2012	progettazione del sito internet dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio	21/09/2012	21/09/2013	0	E42504	23.958
Associazione Arca delle Muse e Cappella Orsini	B2535 del 13/5/2010 A06305 del 19/6/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Associazione Arca delle Muse Cappella Orsini	14/06/2012	30/06/2012	0	A34190	19.360
Ego Creativo	B2535 del 13/5/2010 A06304 del 19/6/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Ego Creativo s.r.l.	14/06/2012	30/06/2012	0	A34190	4.997
Configurazioni	B2535 del 13/5/2010 A06303 del 19/6/2012	Incarichi progetto Mo.Re&Mo.Re More Reusing & More Recycling (LIFE08 ENV/IT/000437) Configurazioni S.r.l.	14/06/2012	30/06/2012	0	A34190	22.506
Università LA SAPIENZA - dipartimento di idraulica trasporti e strade	A11616 del 12/11/2012	progettazione lavori per la realizzazione interventi per la potabilizzazione delle acque dell'ATO 1 - Viterbo - II Fase - Fuori Talete	20/12/2012	20/03/2013	0	D32502 D32503 D34502	101.640
COLUCCI Giovanni	A11977 del 27/12/2011	auditor per la verifica ex art. 16 Reg. CE 1080/2006 delle spese del progetto comunitario SWMED	01/09/2011	31/08/2014	0	A34204	1.900
MANGO AMEDEO	A9965 del 20/10/2011 A02853 del 5/4/2012	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori per il ripristino delle normali condizioni di deflusso del fiume Aniene a seguito delle piene del dicembre 2010 a marzo 2011 comuni di Subiaco Agosta Marano Equo (Rm)	26/07/2012	26/07/2013	0	E42510	10.966
CASILLO GABRIELE	A9966 del 20/10/2011 A02321 del 22/3/2012	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori per il ripristino delle normali condizioni di deflusso del fiume Aniene a seguito delle piene del dicembre 2010 a marzo 2011 dal ponte del G.R.A. alla foce comune di Roma	26/07/2012	26/07/2013	0	E42510	9.241
IMPRESA EDILE MICHELE ZEPPIERI	A08492 del 20/8/2012	D.L.1010/48-Lavori di somma urgenza di sistemazione del movimento franoso lungo la strada S. Eleuterio/Tramonti tratto Frassi-Collealto nel Comune di Arce (FR)	09/07/2012	07/10/2012	0	E42104	117.681
Università degli Studi di Roma La Sapienza - DITS	B4584 del 7/10/2009 e A11962 del 23/11/2011	IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI IN TRIPLE COORDINATE (SISTEMI CARTOGRAFICI CATASTALI UTM-WGS84-ETRF2000 E GAUSS-BOAGA)	11/04/2012	11/07/2012	0	E72504	22.200

Sapienza Università di Roma - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO	A6366 del 21/6/2011	FENOMENO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO RIGUARDANTE LE AREE DEL PARCO DELL'APPIA ANTICA	17/04/2012	15/07/2012	0	E74507	6.000
Università Roma Tre	A7233 del 13/7/2011	Attuazione e sviluppo nell'ambito de Programma Operativo, Sazio MED- Progetto denominato ENERSCAPES - Territory, Landscape And Renewable energie delle attività riferite alla azione 2 Pilot experiences e 3 Comparison among Pilot experiences	19/01/2012	31/01/2013	0	A34201 A34202	60.000
DURANTE Alberto	A11242 del 5/12/2011	Ricerca concernente il Paesaggio della Campagna Romana, la Riva Latina	02/02/2012	02/12/2012	0	E72502	24.000
Università degli Studi La Sapienza Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP - Osservatorio sul Moderno	A11243 del 5/12/2011	ricerca concernente: Salvaguardia delle visuali di cui agli articoli 16 della LR 24/98 e 49 delle norme del PTPR adottato con DDGRR 556 e 1025 del 2007- verifica e classificazione	12/03/2012	11/11/2012	0	E72502	24.200
HUB-ART	A07859 del 30/7/2012	CONTRATTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI CONTENUTI COMUNICATIVI DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA	03/09/2012	03/03/2013	0	E71900	19.965
Sviluppo Lazio S.p.A.	A08737 del 4/9/2012	disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. per l'assistenza tecnica e supporto specialistico alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per le attività relative alla conclusione dell'iter di approvazione del Piano Territor	31/10/2012	31/12/2013	0	E72501 E72502	685.586
CENTI GINO	A11492 del 14/12/2011 A07331del 18/7/2012	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI FISSE GNSS DELLA REGIONE LAZIO	10/09/2012	31/12/2012	0	E72504	16.450
BIC Lazio	A08027 del 2/8/2012	Convenzione per l'attività di implementazione delle azioni relative al Progetto 'IScope - interoperabile Smart City services through an Open Platform for urban Ecosystems', promosso dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma CIP 2007-2013	31/10/2012	15/01/2015	0	E71106	100.173
STUDIO LEGALE CHIOMENTI	A11218 del 6/11/2012 A11392 del 8/11/2012 A12630 del	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER APPROFONDIMENTO APPLICAZIONE ART.4 DL 95/2012	08/11/2012	31/12/2012	0	S15900	46.246
						TOTALE	27.743.407
ARDIS							
Ciaccia Appalti Srl	DD A7330 del 27/12/2010 DD A7730 del 27/07/2011	Progettazione ed esecuzione opere di laminazione delle piene a protezione della città di Rieti - Fiume Velino - I lotto	Stipulato in data 17/01/2012	Entro 150 gg dal verbale di consegna	Vedere atto aggiuntivo Rep. N. 6699 del 04/10/2012	E42109	2.487.897
S.I.T.A. Srl Servizi Impianti Tecnici Ambientali	DD A9716 del 12/10/2011 DD A10618 del 15/11/2011	Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Vallerano dal GRA alla confluenza con il Fiume Tevere	Stipulato in data 09/03/2012	45 gg dalla scadenza del contratto originario	Atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6515 del 29/11/2010	E42109	184.306
Marcello Rossi Spa	DD A00850 del 09/02/2012	Perizia di variante 120/ter	Stipulato il 15/05/2012	20 giorni oltre la scadenza del contratto originario	Atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6569 del 14/07/2011	E42510	266.964
PRO.CO.GEST. Srl	DD A9589 del 10/10/2011 DD A02859 del 05/04/2012	Lavori di ristabilimento area demaniale dello Scalo De Pinedo con sistemazione banchina di magra in corrispondenza del Porto di Ripetta, Roma	Stipulato in data 25/05/2012	196 gg dal verbale di consegna		C12572	710.758

Valentina Srl	DD A9589 del 10/10/2011 DD A05096 del 30/05/2012	Lavori di sistemazione idraulica	Stipulato in data 11/09/2012	15 gg oltre la scadenza del precedente contratto originario	Atto aggiuntivo al contratto rep. N. 6579 del 05/08/2011	C12572	123.232
R.T.I. Luisiana Appalti Srl - D.C.E. Appalti Srl	DD A08406 del 13/08/2012	Opere di laminazione a protezione della città di Rieti	Vedere CIACCIA Appalti in quanto trattasi di subentro	Vedi contratto CIACCIA Appalti)	Costituisce atto aggiuntivo (vedi sopra contratto CIACCIA	E42109	2.487.897
Costruzioni Generali Cimorelli Spa	DD A7763 del 28/07/2011 DD A9939 del 20/10/2011	Lavori di riaffiorimento delle scogliere in Marina S. Janni	Stipulato in data 13/11/2012	120 gg dal verbale di consegna	Appalti	E42515	1.167.372
EDIL MOTER	A8799 del 8/9/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Aniene a Ponte Lucano in comune di Tivoli (Primo Intervento)	03/01/2011	08/01/2011	0	C12572	29.582
EDIL MOTER	A8776 del 8/9/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Aniene a Ponte Lucano in comune di Tivoli (Secondo Intervento).	27/12/2010	01/01/2011	0	C12572	48.224
Marcello Rossi	A6444 del 23/6/2011	Lavori di somma urgenza a difesa delle infrastrutture nel tratto di litorale in località Badino (Ripascimento Circeo Residenziale Lido di Enea). Comune di Terracina (LT)	26/05/2011	01/07/2011	0	E42515	233.460
DE CHIARA Pablo Artu	A5833 del 8/11/2010	Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. Lavori di difesa spondale per la messa in sicurezza della zona urbana Labaro Fosso Cremera e sistemazione idraulica Fosso Acqua Traversa e Fosso Crescenza progetto esecutivo	23/01/2012	23/01/2013	0	T94600	14.115
IMPRE.DOR.	A8013 del 2/8/2011	LAVORI DI SOMMA URGENZA A DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI NEL TRATTO DI LITORALE IN LOCALITA CRETA ROSSA COMUNE DI NETTUNO	07/04/2011	21/04/2011	0	E425015	188.969
PRO.CO.GEST. SRL	A9947 del 20/10/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle difese idrauliche ammalorate e dell'efficienza dell'alveo del fiume Liri, a salvaguardia delle infrastrutture viarie e di civili abitazioni in loc. S.Paolo, in comune di Castelliri (FR)	12/01/2012	12/07/2012	0	E46510	292.578
I.C.A.P	A9002 del 16/9/2011	Lavori di somma urgenza per la stabilizzazione dei fenomeni franosi della sponda sinistra del fiume Tevere. Comune di Roma Località Acqua Acetosa Circolo Ministero degli Esteri	15/12/2009	10/04/2010	0	C12572	322.143
TECN.ECO. STRADE	A9946 del 20/10/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle difese idrauliche ammalorate e dell'efficienza dell'alveo del fiume Liri, a salvaguardia delle infrastrutture viarie e di civili abitazioni in loc. Le Compre, in comune di Sora (FR)	01/02/2012	01/02/2013	0	E46510	389.339
LUCCI Maurizio	A9979 del 20/10/2011	Incarico professionale per la realizzazione di uno studio idraulico relativo ai lavori di straordinaria manutenzione finalizzati alla regolarizzazione dell'isola di Tor Boacciana Fiumara Grande I lotto a monte	31/01/2012	31/01/2013	0	C12572	15.223
PALIOTTA Davide	A9979 del 20/10/2011	Incarico professionale per rilievi topografici relativi ai lavori di straordinaria manutenzione finalizzati alla regolarizzazione dell'isola di Tor Boacciana Fiumara Grande I lotto a monte	30/01/2012	30/01/2013	0	C12572	12.581
LUCCI Maurizio	B2463 del 5/5/2010 e A4415 del 28/4/2011	Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera. Lavori di sistemazione idraulica del fosso Vallerano dal G.R.A. alla confluenza con il fiume Tevere nel Comune di Roma	13/02/2012	13/02/2013	0	E42109	9.784

GE.SA.CO.	A8999 del 16/9/2011	lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature del fiume Velino e del manufatto idraulico denominato Botte a Sifone nella località Piana San Vittorino insistenti nei Comuni di Castel Sant'Angelo a Cittaducale	27/02/2012	27/02/2013	0	C12572	294.266
DI MURO ANTONIO	A5779 del 8/6/2011	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione della motonave Equa in località Tor Boacciana fiume Tevere.	05/03/2012	05/03/2013	0	Ordinanza del PCM n. 3734 del	24.136
CONSAEDIL COSTRUZIONI	A6442 del 23/6/2011	Lavori di somma urgenza a difesa delle infrastrutture nel tratto di litorale in località Badino (Circeo Residenziale lido di Enea) comune di Terracina (LT)	28/02/2012	28/02/2013	0	E42515	209.233
MARIO CIPRIANI	A9966 del 20/10/2011	lavori di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di deflusso a seguito delle piene del mese di dicembre 2010 e marzo 2011 dal Ponte del G.R.A. alla foce, comune di Roma	24/02/2012	24/02/2013	0	E42510	510.764
NUOVA CO.ED.MAR.	A8332 del 9/8/2011	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di infrastrutture in località Palo Laziale comune di Ladispoli (RM). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di infrastrutture in località Palo Laziale comune di Ladispoli (RM).	23/02/2012	23/02/2013	0	E42515	643.072
S.I.T.A.	A9969 del 20/10/2011	lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Vallerano, dal G.R.A. alla confluenza con il fiume Tevere Interventi di Rinaturalizzazione ed eliminazione detratatori naturali ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a1 del Dlgs 163/06	15/02/2012	15/02/2013	0	E42109	136.871
S.I.T.A.	A9960 del 20/10/2011	lavori di messa in sicurezza delle sponde del fiume Velino nel tratto della città di Rieti, compreso tra la località Ponte Cavallotti e lo sbarramento del Consorzio di Bonifica	08/03/2012	08/03/2013	0	E42510	1.500.340
GIAMMARIA Carlo	A9962 del 20/10/2011	l'esecuzione, in presenza di condizioni di inderogabile urgenza, delle opere occorrenti per il ripristino delle normali condizioni di deflusso a seguito delle piene del dicembre 2010 e marzo 2011 sul fiume Aniene nel comune di Tivoli	28/02/2012	28/02/2013	0	E42510	612.284
Cingolani Carlo	A9957 del 20/10/2011	l'esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della continuità dell'arginatura del Fiume Velino in sponda destra in località Chiesa Nuova in comune di Rieti (RI)	27/02/2012	27/02/2013	0	C12572	246.956
IDRA.MAR. SRL	A9717 del 13/10/2011	Lavori di realizzazione di una nuova arginatura a protezione della Madonna della Pace - II lotto - fiume Aniene - Madonna della Pace in comune di Agosta	29/02/2012	28/02/2013	0	E42101	57.618
QUINTILI GIANNI	A9040 del 16/9/2011	Lavori di pronto intervento e lavori tumultuari durante l'evento di piena dei fiumi Velino, Turano e Salto per arrestare e monitorare le arginature soggette a rischio filtrazioni e sormonto ubicate nella vicinanze della città di Rieti. Arginatura sinistra	20/01/2012	20/01/2013	0	C12572	172.894
BITTI Angela	A4415 del 28/4/2011	Lavori di sistemazione idraulica del fosso Vallerano dal G.R.A alla confluenza con il fiume Tevere	30/03/2012	30/03/2013	0	E42109	19.694
GABRIELE CAROSELLA LAVORI	A9945 del 20/10/2011	lavori di somma urgenza per la vasca di laminazione del fiume Fibreno in località Tremoletto, comune di Isola del Liri (FR)	15/03/2012	15/03/2013	0	E42510	487.557
SAMA DI SALZANO ANGELO	A01925 del 13/3/2012	lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del Fosso del Fontanile in Roma e la formazione del bacino di laminazione e decantazione e la realizzazione di soglie finalizzate alla stabilizzazione delle frane insistenti sul bacino idrogeologico a	26/03/2012	26/03/2013	0	C12572	510.621
PIEFFE COSTRUZIONI	A02323 del 22/3/2012	Lavori urgenti per il ripristino delle arginature e della sezione di deflusso nel tratto d'asta del fiume Velino compreso tra il Ponte di S. Erasmo in comune di Castel Sant'Angelo e Caporio in comune di Cittaducale (RI)	13/04/2012	13/04/2013	0	E42510	449.588

SALOMONE François	A6383 del 24/11/2010 A5649 del 6/6/2011 A9967 del 20/10/2011	Incarico professionale sulla valutazione di incidenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Tevere a monte di Roma, del fiume Paglia, del fiume Nera del torrente Treja del fosso Rio Vicano e del fosso Rio Filetto. I lotto sottobacino Paglia	13/04/2012	13/04/2013	0	E42510	5.445
CRIWAL	A01020 del 14/2/2012	Lavori di S.U. per il ripristino delle normali condizioni di officiosità idraulica del fosso del fontanile in Roma da Via L. di Pietrobono a Via G. A. Scartazzini a seguito degli interventi meteorici del 20/10/2011 che hanno investito la città di Roma	13/04/2012	13/04/2013	0	E47501	49.268
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	A9953 del 20/10/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle difese idrauliche ammalorate e dell'officiosità dell'alveo del fiume Rapido a salvaguardia di infrastrutture viarie e di civili abitazioni in loc. San Pasquale in comune di Cassino.	13/04/2012	13/04/2013	0	E46510	291.707
GALLO Daniela	A5779 del 8/6/2011	Dipartimento Protezione Civile. Lavori di rimozione e demolizione della motonave Equa in località Tor Boacciana- Fiume Tevere Incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.	13/04/2012	13/04/2013	0	Ordinanza del PCM n. 3734 del 2009	17.859
SCOSTINI Domenica	A01925 del 13/3/2012	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del fosso fontanile in Roma e la formazione del bacino di decantazione e la realizzazione di soglie finalizzate alla stabilizzazione delle frane insistenti sul bacino idrogeologico	03/05/2012	03/05/2013	0	C12572	7.389
GE.SA.CO.	A02429 del 27/3/2012	Lavori di S.U. di ripristino della sezione di deflusso del fiume Velino compreso tra la foce del fiume Salto e Ponte Cavallotti in comune di Rieti (RI).	08/05/2012	08/05/2013	0	E42510	426.627
SCOSTINI Domenica	A01926 del 13/3/2012	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del fosso del fontanile in Roma con la realizzazione di soglie finalizzate alla stabilizzazione delle frane insistenti sul bacino idrogeologico a valle della Cristoforo Colombo.	03/05/2012	03/05/2013	0	C12572	7.719
TRIBUZI ALESSANDRO	A02324 del 22/3/2012	Lavori di S.U. nel tratto d'asta del fiume Velino tra il comune di Borgovelino e Castel Sant'Angelo, per la messa in sicurezza della frazione "Ponte Basso" e della S.S. Salaria.	08/05/2012	08/05/2013	0	E42510	555.938
TRIBUZI Fabio	A01021 del 14/2/2012	Lavori di somma Urgenza per il ripristino delle normali condizioni di officiosità idraulica del Fosso del Fontanile in RM da via G. A. Scartazzini al sottopasso di V. Ostiense a seguito degli eventi meteo. del 20/10/2011 che hanno investito la città di Rm	07/05/2012	07/05/2013	0	E47501	48.560
D.A.M.I.S. DI GALLI MAURO E C.	A01926 del 13/3/2012	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del Fosso del Fontanile in Roma con la realizzazione di soglie finalizzate alla stabilizzazione delle frane insistenti sul bacino idrogeologico a seguito degli eventi meteorici del 20/10/2011	06/04/2012	06/04/2013	0	C12572	529.221
COREM Costruzioni	A11238 del 5/12/2011	Lavori di difesa spondale per la "messa in sicurezza della zona urbana di Labaro" sistemazione idraulica del fosso Crescenza nel Comune di Roma. Opere complementari connesse tecnicamente ai lavori principali ai sensi dell'Art. 57 comma 5 lett. a 1)	06/04/2012	06/04/2013	0	C12135	79.724
3D INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	A9963 del 20/10/2011	Lavori di S.U. per il ripristino dell'officiosità idraulica, compromessa dall'evento di piena dello scorso dicembre, del fiume Velino dal Ponte delle FF.SS. in comune di Antrodoco fino al Ponte di Via Lungo Velino in comune di Borgovelino.	19/04/2012	19/04/2013	0	E42510	486.990
R.D.R. s.r.l. & CORBO GROUP	A9714 del 13/10/2011	Lavori di manutenzione ordinaria e gestione dell'impianto idrovoro di via Frassineto. Località Prima Porta, comune di Roma - Anno 2010 & 2011	18/05/2012	18/05/2013	0	E42510	100.659
DELLA CALCE Giovanni	A41116 del 13/4/2011	Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'officiosità idraulica delle Martarelle site in località "La Cannara" a valle dell'incile del lago di Bolsena in comune di Marta (VT).	25/05/2012	25/05/2013	0	E42510	6.050

MOSCATELLI Matteo	A8530 del 22/8/2011 e B5864 del 10/11/2009	Ing. Matteo Moscatelli incarico per collaudo tecnico amministrativo lavori di sistemazione idraulica fiume Tevere a monte di Roma fiume Paglia, fiume Nera, torrente Treja, fosso Rio Vicano e fosso Rio Filetto- II lotto sottobacino fiume Nera Velino	28/05/2012	28/05/2013	0	E42510	2.370
CALIENDO Erasmo	A8530 del 22/8/2011 e B5864 del 10/11/2009	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Tevere a monte di Roma, del fiume Paglia, del fiume Nera del torrente Treja, del fosso Rio Filetto-II lotto sottobacino fiume Nera è Velino	28/05/2012	28/05/2013	0	E42510	17.088
RELIANZ ITALIANA	A01022 del 14/2/2012	Fornitura sacchi in juta. Capitolo E47501 esercizio finanziario 2012.	06/06/2012	06/06/2013	0	E47501	38.623
VENTURA Giancarlo	A11723 del 20/12/2011	Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo. Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione del Porto di Terracina (LT)	05/06/2012	05/06/2013	0	E42515	9.567
FERNANDEZ Filippo	A8530 del 22/8/2011	Incarico professionale sulla valutazione di incidenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Tevere a monte di Roma, del fiume Paglia, del fiume Nera del torrente Treja del fosso Rio Vicano e del fosso Rio Filetto II lotto	27/06/2012	27/06/2013	0	E42510	6.171
RAPONI Marco	A11722 del 20/12/2011	Lavori di difesa costiera del tratto di litorale di Ostia Levante dal Canale dei Pescatori alla spiaggia di Castel Fusano. I stralcio	03/07/2012	03/07/2013	0	E42515	84.969
LUCCI Maurizio	A02849 del 5/4/2012	Incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera lavori di messa in sicurezza delle sponde del fiume velino nel tratto della città di Rieti compreso tra la località Ponte Cavallotti e lo sbarramento del consorzio di bonifica	19/06/2012	19/06/2013	0	E42510	2.502
SARRO Diana	A2849 del 6/4/2011	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva - lavori di realizzazione di una nuova arginatura a protezione della località Madonna della Pace comune di Agosta (RM) II lotto	20/07/2012	20/07/2013	0	E42101	4.615
Società CO.RI.P	A12066 del 29/12/2011	Incarico professionale di supporto specialistico di rilievi topografici lavori urgenti per il recupero della stabilità spondale e dell'ufficiosità dell'alveo del fiume Marta, in località "Piane della Perazzeta, in comune di Tarquinia (VT)	01/08/2012	01/08/2013	0	E42510	23.595
DATTI Leonardo	A2847 del 6/4/2011	Lavori di ripristino dell'ufficiosità idraulica del fiume Salto in località "Madonna delle Rose", frazione Grotti di Cittaducale (RI). Capitolo E42101 anno 2010.	01/08/2012	01/08/2013	0	E42101	7.416
Impresa Baglioni	A9972 del 17/10/2011 A00340 del 23/1/2012	Interventi di ristrutturazione degli impianti idrovori del circondario idraulico del fiume Tevere - Aniene. Impianto idrovoro di Corcolle.	31/07/2012	31/07/2013	0	C12572	655.333
CALABRESE CHRISTIAN	A00842 del 9/2/2012 A9137 del 21/9/2011	Lavori di ripristino della sezione di deflusso nel tratto d'asta del fiume velino in località Rosce compreso tra i comuni di Consigliano e Colli sul velino (RI).	18/07/2012	18/07/2013	0	C12572	8.584
I.C.A.P. S.R.L.	A02848 del 5/4/2012 A9956 del 20/10/2011	Lavori di S.U. per il ripristino e la protezione della battigia del lago di Bolsena lungo viale Luigi Cadorna, in comune di Bolsena (VT).	20/06/2012	20/06/2013	0	E42510	65.351
SARRO DIANA	A9002 del 16/9/2011 A02847 del 5/4/2012	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori di somma urgenza per la stabilizzazione dei fenomeni franosi della sponda sinistra del fiume Tevere comune di Roma- loc. Acqua Acetosa- circolo Ministero degli Esteri.	20/07/2012	20/07/2013	0	C12572	7.405
SARRO DIANA	A9964 del 20/10/2011 A02324 del 22/3/2012	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori urgenti nel tratto d'asta del fiume Velino compreso tra il comune di Borgovelino e Castel Sant'Angelo per la messa in sicurezza della frazione Ponte Basoo e della S.S. Salaria.	20/07/2012	20/07/2013	0	E42510	8.164

MASOTTA STEFANO	A9961 del 20/10/2011 A02323 del 22/3/2012	Lavori urgenti per il ripristino delle arginature e della sezione di deflusso nel tratto d'asta del fiume velino compreso tra il Ponte di S.Erasmo in Comune di Castel Sant'Angelo e Caporio in comune di Cittaducale(RI).	31/07/2012	31/07/2013	0	E42510	8.295
Impresa Costruzioni Recchia Giovanni	A8531 del 22/8/2011	Lavori di Somma Urgenza per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo del fiume Sacco nei tratti occlusi da tronchi e alberature divelte dalle acque di piena nei comuni di Colleferro e Segni (FR)	18/07/2012	18/07/2013	0	E47501	15.641
GEOPOLARIS	A11735 del 20/12/2011 A02852 del 5/4/2012	Lavori di difesa costiera del tratto di litorale di Ostia Levante dal Canale dei Pescatori alla spiaggia di Castel Fusano I stralcio. Affidamento di attività di campionamento per la caratterizzazione dei sedimenti dell'area marina a largo di Capo d'Anzio.	08/08/2012	08/08/2013	0	E42515	47.674
SALOMONE FRANCOIS	A11463 del 13/12/2011 A6383 del 24/11/2010 A5649 del 6/6/2011	Incarico professionale per affiancamento tecnico (aspetti naturalistici) alla D.L. per la fase di realizzazione dell'intervento relativo al prog di sistemazione idraulica F.Tevere a monte di Roma F.Paglia,F. Nera,torrente Treja, fosso Rio Vicano	12/04/2012	12/04/2013	0	E42510	4.538
IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL	A04568 del 17.5.2012	Fiume Sisto - Bacini regionali e Interventi di risanamento e ripristino della funzionalità idraulica degli argini destro e sinistro al fine di ridurre le condizioni di rischio idraulico delle aree contermini e Comune di Terracina.	03/09/2012	03/09/2013	0	C12572	35.991
SAPPA GIUSEPPE	A08076 del 3/8/2012	Progetto della messa in sicurezza idraulica, in loc. Monterotondo Scalo, della Media Valle del Tevere a tutela della Città di Roma, integrato con il Collegamento Stradale tra l'autostrada A1 DIR e la s.s. 4 Salaria a Monterotondo Scalo "Bretella Sud"	19/09/2012	19/09/2013	0	E42510	212.481
SARRO DIANA	A05101 del 30/5/2012 B4570 del 11/10/2010	Incarico coordinatore della sicurezza in fase esecutiva lavori per la rimozione della pericolosità idraulica del fiume Aniene a ponte Mammolo nel comune di Roma	21/09/2012	21/09/2013	0	T94600	10.419
RECCO MARIA CRISTINA	A4116 del 13/4/2011	incarico professionale responsabile archeologo lavori di somma urgenza per il ripristino dell'efficienza idraulica delle Martarelle site in località La Cannara a valle dell'incile del lago di Bolsena in comune di Marta	21/09/2012	21/09/2013	0	E42510	7.260
BITTI ANGELA	A9956 del 20/10/2011 A02848 del 5/4/2012	incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori urgenti di ripristino e protezione battigia del lago di Bolsena lungo via Luigi Cadorna in comune di Bolsena (VT)	21/09/2012	21/09/2013	0	E42510	3.050
SCOSTINI DOMENICA	A4418 del 28/4/2011 A08090 del 3/8/2012	Interventi di riassetto idrogeologico della Maremma Laziale Riqualficazione della foce del Mignone,Lavori di demolizione e rimozione costruzioni abusive sull'area golenale destra ripristino dell'argine a valle della strada litoranea in comune di Tarquinia	15/10/2012	15/10/2013	0	T92600	25.066
LUCARELLI MARCO	A05675 del 8/6/2012	disciplinare di incarico relativo ad attività di rilievo topografico e acquisizione ed elaborazione dei dati catastali realizzazione di un'arginatura a protezione dell'abitato di Isola Sacra in comune di Fiumicino	12/10/2012	12/10/2013	0	E42101	13.717
MARIANANTONI GIOVANNI	A09860 del 1/10/2012 A01428 del 28/2/2012	disciplinare di incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori urgenti per il ripristino della continuità dell'arginatura del fiume Velino in sponda destra in località Chiesa Nuova in comune di Rieti	28/05/2012	28/05/2013	0	C12572	4.137
MANCINI MASSIMILIANO	A9959 del 20/10/2011 A02429 del 27/3/2012	Lavori urgenti di ripristino della sezione di deflusso del fiume Velino compreso tra la foce del fiume Salto e Ponte Cavallotti in comune di Rieti.	11/10/2012	11/10/2013	0	E42510	6.490
ERGASIA appalti	A4419 del 28/4/2011 A9590 del 10/10/2011 A05441 del 6/6/2012	lavori di ripristino dell'efficienza della soglia mobile nel ramo sinistro del fiume Tevere a valle di Ponte Garibaldi in Roma	15/10/2012	15/10/2013	0	C12572	395.600

AMBROSIO GIANLUCA	A03323 del 17/4/2012	Lavori Urgenti per il ripristino delle normali condizioni di deflusso a seguito delle piene di Dicembre 2010 e Marzo 2011. Comune di Tivoli Fiume Aniene. Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.	28/09/2012	28/09/2013	0	E42510	11.474
RECCO MARIA CRISTINA	A9960 del 20/10/2011 A02849 del 5/4/2012	Incarico professionale di Responsabile Archeologo Lavori di messa in sicurezza delle sponde del fiume Velino nel tratto della città di Rieti compreso tra la loc. Ponte Cavallotti e lo sbarramento del consorzio di bonifica.	28/09/2012	28/09/2013	0	E42510	7.236
LUCARELLI MARCO	A01925 del 13/3/2012	Incarico professionale per attività di rilievo topografico e acquisizione ed elaborazione dei dati catastali. Lavori per la sistemazione idraulica del fosso del Fontanile in Roma e la formazione del bacino di decantazione e la realizzazione di soglie	22/10/2012	22/10/2013	0	C12572	12.584
SCOSTINI DOMENICA	A08524 del 22/8/2012 A09970 del 4/10/2012	Incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Lavori urgenti di risanamento e ripristino della funz. idr. degli argini dx e sx del f. Sisto al fine di ridurre la e condizioni di rischio idraulico delle aree contermini è comune di Terracina	22/10/2012	22/10/2013	0	E42510	1.500
GUERCIO ROBERTO	A08409 del 13/08/2012 A05675 del 08/06/2012	Incarico professionale per attività di esecuzioni di simulazioni idrauliche realizzazione di un'arginatura a protezione dell'abitato di Isola Sacra in comune di Fiumicino	31/10/2012	31/10/2013	0	E42101 E42510	9.000
Impresa Geomare	A08084 del 03/08/2012 A05463 del 06/06/2012	Lavori di difesa costiera del tratto di litorale di Ostia Levante, dal Canale dei Pescatori alla spiaggia di Castel Fusano I stralcio Lavori di campionamento per la caratterizzazione dei sedimenti dei fondali del porto di Anzio quadranti 8 e 11.	26/10/2012	26/10/2013	0	E42515	20.235
Impresa Vima	A09231 DEL 17/09/2012	Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'efficienza dell'alveo dei fiumi Liri e Fibreno, al fine di facilitare il m.d.v. nel periodo estivo e la capacità di deflusso della piena nell'imminente stagione autunnale, nei tratti sensibili dei comuni di Sora, Isola del Liri, Posta Fibreno, Fontechiari, Broccostella e Arpino	05/11/2012	05/11/2013	0	E42510	58.201
I.M.O.S	A05675 del 08/06/2012	Realizzazione di un'arginatura a protezione dell'abitato di Isola Sacra in comune di Fiumicino. Incarico professionale per attività di indagini geognostiche in sito, prove di laboratorio e consulenza.	09/11/2012	09/11/2013	0	E42101 E42510	44.626
Società Digigrafica	A7330 del 27/12/2010 A05195 del 31/5/2012	Incarico di servizi esterno relativo all'attività di supporto al Responsabile del Procedimento per il completamento della fase di espropriazione Opere di laminazione a protezione della città di Rieti I lotto	13/11/2012	13/11/2013	0	T94600	23.861
IDRAMAR SRL	A05100 del 30/5/2012 A08098 del 6/8/2012	Interventi di riassetto idrogeologico della Maremma Laziale Sistemazione del tratto focivo del fiume Marta. Progetto esecutivo di variante I lotto. Lavori di riparazione danni di forza maggiore.	14/11/2012	14/11/2013	0	T92600	152.236
BERARDI SANDRO	A06027 del 13/6/2012	Lavori di ristabilimento dell'area demaniale della Scalo De Pinedo con sistemazione della banchina di magra in sinistra idraulica in corrispondenza del Porto di Ripetta in Roma	12/11/2012	12/11/2013	0	C12572	15.730
SCOSTINI DOMENICA	A4630 del 4/5/2011	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Lavori di ristabilimento dell'area demaniale dello Scalo de Pinedo con sistemazione della banchina di magra in sx idraulica in corrispondenza del Porto di Ripetta in Roma.	20/11/2012	20/11/2013	0	C12572	13.100
Consorzio Stabile I.GE.M.A.S.	A5496 del 26/5/2011 A04439 del 14/5/2012	Lavori di difesa spondale per la messa in sicurezza della zona urbana di labaro e di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Traversa nel comune di Roma.	14/11/2012	14/11/2013	0	T94600	70.758
DUSCI LUIGI GIACOMO	A9963 del 20/10/2011 A02433 del 27/3/2012	Lavori urgenti per il ripristino dell'efficienza idraulica, compromessa dall'evento di piena dello scorso dicembre 2008, del fiume Velino dal Ponte delle FF.SS. in comune di Antrodoto fino al Ponte di Via Lungo Velino in comune di Borgovelino (RI)	20/11/2012	20/11/2013	0	E42510	7.470

Impresa SITA	A03581 del 24/4/2012	Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Vallerano dal GRA alla confluenza con il fiume Tevere - Imprevisti ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a1) del dlgs 163/06	15/11/2012	15/11/2013	0	E42109	81.785
IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL	A09861 del 1/10/2012 A08524 del 22/8/2012	Fiume Sisto - Bacini regionali Interventi di risanamento e ripristino della funzionalità idraulica degli argini destro e sinistro al fine di ridurre le condizioni di rischio idraulico delle aree contermini Comune di Terracina.	17/12/2012	17/12/2013	0	E42510	17.616
PRO.CO.GEST	A11314 del 7/11/2012	Lavori di ristabilimento dell'area demaniale dello scalo de Pinedo con sistemazione della banchina di magra in sx idraulica in corrispondenza del Porto di Ripetta in Roma è I lotto	26/10/2012	26/10/2013	0	C12572	916.785
						T O TALE	20.669.783
ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE ED ASSISTENZA TERRITORIALE							
Accademia Informatica s.r.l.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto stranieri edilizia Lazio	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	199.588
Ente Scuola per industrie edilizia ed affini della provincia di Latina, E.S.E.L.	B5083 del 24/6/2011	Realizzazione intervento denominato: Per i lavoratori che non sanno volare e per quelli che non vogliono essere seppelliti vivi.	28/03/2012	28/05/2013	0	H13567	100.000
SOLCO S.R.L.	B5083 del 24/6/2011	Realizzazione intervento denominato "Sicurezza on tur"	28/03/2012	28/03/2013	0	H13567	99.950
C.T.P. di Roma e Provincia	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: Corso di Formazione e Informazione per Dirigenti ed il Personale degli Istituti Tecnici del Lazio	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	180.000
E.S.E.V. di Viterbo	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: La sicurezza certificata: la norma BS OHSAS 18001:2007	01/08/2012	03/12/2013	0	H13580	65.000
E.S.E.V. di Viterbo	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	progetto: "Aiuta la sicurezza, diventa RLS".	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	120.000
FORMARE S.R.L.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: For.Si.Dal, Formazione sicurezza datori di lavoro	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	192.496
FORMARE S.R.L.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: R.L.S. Edilizia Lazio	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	200.000
SOLCO S.R.L.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto "Imprese turistiche in sicurezza"	01/08/2012	03/09/2013	0	H13580	170.560
ERFAP LAZIO	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: Prevenire è meglio che curare...diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole.	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	198.000

I.A.L. LAZIO S.r.l.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: LAIS, Lavoratori autonomi in sicurezza.	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	187.906
Scuola Secondaria di 1° grado "Luigi Settembrini"	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: "Cultura della sicurezza".	01/08/2012	03/12/2013	0	H13580	0
I.A.L. LAZIO S.r.l.	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: E.S.TER. - Educazione alla sicurezza nel Terziario.	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	180.000
C.T.P. di Roma e Provincia	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: Formazione per i datori di lavoro nel settore edile	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	200.000
C.T.P. di Roma e Provincia	D1769 del 5/5/2010 B02441 del 30/4/2012	Progetto: Corso sulla sicurezza per studenti universitari	01/08/2012	04/03/2013	0	H13580	180.000
Edilcassa del Lazio	B5083 del 24/6/2011	Realizzazione intervento denominato : Progetto ALTOX, campagna d'informazione di supporto alle aziende del settore edilizia per l'attuazione della normativa sull'alcool e tossicodipendenze.	28/03/2012	28/09/2013	0	H13567	100.000
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, C.T.P.	B5083 del 24/6/2011	Realizzazione n° 2 interventi " Azioni formative e informative per i lavoratori e i formatori nel settore edile, Linea Operativa 1", Azioni formative e informative per i lavoratori e i formatori nel settore edile, Linea Operativa 2".	28/03/2012	28/07/2013	0	H13567	174.590
						T O T A L E	2.548.090
ATTIVITA DELLA PRESIDENZA							
FONDAZIONE 'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE'	A02423 del 26/3/2012	ACQUISTO ABBONAMENTO SISTEMA GEO WEB STARTER	01/01/2012	31/12/2012	0	S27501	6.050
GUIDA MONACI	A05030 del 29/5/2012	SERVIZIO DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	11/07/2012	10/07/2013	0	R31902	38.720
LAit S.p.A.	A5239 del 18/5/2011 A12891 del 14/12/2012	PROG "RETE RADIO DIGITALE SISTEMI DI EMERGENZA/URGENZA" POR FESR ASSE I ATTIVITA' 7	14/12/2012	31/12/2015	0	E46516	16.481.481
LAit S.p.A.	A09520 del 21/9/2012 A4586 del 6/11/2009	PROGETTI SANITA' ELETTRONICA POR FESR 2007-2013 ASSE III ATTIVITA' 3	07/12/2012	31/12/2015	0	A38146 A38147 A38148	8.000.000
COM.E'-Comunicazione&Editoria	A11717 del 20/12/2011	Acquisto pagine di pubblicità e redazionali sul bimensile In-Forma	01/02/2012	31/01/2013	0	R31505	99.000
Wolters Kluwer Italia S.r.l.	A00871 del 13/2/2012	Contratto per l'attivazione di banche dati relative a Leggi d'Italia Professionale Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 destinato alla Biblioteca giuridica dell'area Studi e documentazione Biblioteca giuridica	01/01/2012	31/12/2012	0	R13900	55.660
A.P.R.	A10146 del 26/10/2011	n. 70 pagine o spazi equipollenti sulla testata "Cinque Giorni"	26/04/2012	25/10/2012	0	R31505	84.700
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA	A00750 del 12/2/2012	fornitura notiziario globale AGI	18/05/2012	17/05/2013	0	R31902	65.090
COM.E'-Comunicazione&Editoria	A04482 del 15/5/2012	Fornitura notiziari e servizi di agenzia di stampa di marchio DIRE	07/06/2012	06/06/2013	0	R31902	100.000

ASCA - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale	A04481 del 15/5/2012	Fornitura quotidiani e servizi di agenzia	07/06/2012	06/06/2013	0	R31902	9.357
Agenzia Italtpress	A04820 del 23/5/2012	fornitura notiziari e servizi di agenzia	08/06/2012	07/06/2013	0	R31902	52.000
NOVE COLONNE	A04598 del 18/5/2012	Fornitura del notiziario 9Colonne	18/06/2012	17/06/2013	0	R31902	20.000
Telesia	A04620 del 21/5/2012	progetto Lazio news 2012-2013	05/06/2012	04/06/2013	0	R31902	243.174
I Borghi	A04851 del 23/5/5012	Servizi ed Attività presso L'Auditorium della Conciliazione anno 2012	11/06/2012	31/01/2013	0	R31902	847.000
IMPRONTA	A05153 del 30/5/2012	Fornitura del notiziario il Velino e servizi di agenzia di stampa	22/06/2012	21/06/2013	0	R31902	53.000
ANSA agenzia nazionale associata	A05340 del 5/6/2012	fornitura notiziari e servizi di agenzia ANSA	21/06/2012	20/06/2013	0	R31902	400.000
Adnkronos Agenzia	A04981 del 28/5/2012	Fornitura notiziari Adnkronos e servizi di agenzia di stampa	06/07/2012	05/07/2013	0	R31902	380.000
EDIROMA	A04483 del 15/5/2012	Notiziari e servizi di agenzia OMNIROMA	11/06/2012	10/06/2013	0	R31902	110.000
TM NEWS	A0528 del 29/5/2012	notiziario e servizi di agenzia TNMEWS	16/06/2012	15/06/2013	0	R31902	60.000
Adnkronos Salute	A06714 del 2/7/2012	Fornitura notiziari Adnkronos salute	30/07/2012	29/07/2013	0	R31902	41.600
AGENZIA SVILUPPO LAZIO	A09776 del 27/9/2012	REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL "ROMA FICTION FEST"	28/09/2012	27/09/2013	0	G11901	1.239.669
						T O T A L E	28.386.501
ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI							
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.	B01197 del 27/2/2012	CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AVENTE AD OGGETTO UN'ANALISI CONOSCITIVA (DUE DILIGENCE) DEL CONSORZIO GAIA ("GRUPPO") S.P.A.	28/02/2012	14/03/2012	0	C11900	48.279
Sviluppo Lazio S.p.A.	C1163 del 3/6/2008 B06719 del 26/9/2012 B05740 del 5/9/2012	L.R. 20/03 - Art. 10- Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A	25/10/2012	31/12/2013	0	B21101	500.000
Sviluppo Lazio	B07078 del 5/10/2012	convenzione biennale per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica a favore degli uffici regionali, in materia di distribuzione commerciale e PMI, per lo sviluppo dell'attività legislativa settoriale e per la gestione e svi	30/12/2012	30/12/2014	0	B31900	450.000
Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici - Università degli Studi di Roma	B04647 del 24/7/2012	affidamento di una prestazione tecnico-scientifica riguardante gli adempimenti di cui alla L.R. 17/04, in particolare l'aggiornamento del PRAE e la redazione del Rapporto Annuale al PRAE	06/12/2012	31/12/2013	0	B22512	39.600
						T O T A L E	1.037.879
BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI							
AGENZIA DELLE ENTRATE	B01173 del 23/2/2012	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	01/01/2012	31/12/2012	0	T19514	5.250.000

AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	B04356 del 16/7/2012	TASSA AUTOMOBILISTICA - CONVENZIONE REGIONE LAZIO - ACI	01/01/2012	31/12/2013	0	T19505	3.473.729
Avv. Rodolfo Mazzei	B09771 del 27/12/2012	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari	28/12/2012	28/06/2013	0	H21503	25.168
Avv. Giorgio Calò	B09769 del 27/12/2012	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari	28/12/2012	28/06/2013	0	H21503	25.168
Avv. Alexandra Bompani	B09770 del 27/12/2012	Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per il supporto dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari	28/12/2012	28/06/2013	0	H21503	25.168
						T O TALE	8.799.233
CULTURA, ARTE E SPORT							
Fondo Ambiente Italiano	B01224 del 22/2/2012	realizzazione giornate fai di primavera 2012	04/06/2012	31/12/2012	0	G23900	30.000
Associazione culturale Ponte Mollo	B01261 del 1/3/2012 e B01122 del 22/2/2012	Grandi eventi Culturali 2011, LR 8/2002 art. 62 comma 3 lettera b, DGR 648/2011	02/03/2012	31/03/2012	0	G11900	10.000
Associazione Guido e Maria Carli	B01261 del 1/3/2012 e B01122 del 22/2/2012	Grandi eventi Culturali 2011, LR 8/2002 art. 62 comma 3 lettera b, DGR 648/2011	15/03/2012	31/03/2012	0	G11900	15.000
Associazione G. Petrassi	B01261 del 1/3/2012 e B01122 del 22/2/2012	LR 8/2002 art. 62 comma 3 bis. DGR n. 648/2011 Grandi eventi culturali	15/03/2012	31/03/2012	0	G11900	50.000
Associazione culturale Forza Venite Gente	B01261 del 1/3/2012 e B01122 del 22/2/2012	Convenzione tra la Regione Lazio e l'Associazione culturale Forza Venite Gente secondo quanto previsto dalla D.G.R. 648/2011	15/03/2012	31/03/2012	0	G11900	15.000
CLUB ALPINO ITALIANO	B04504 del 20/7/2012 B06889 del 1/10/2012	Monitoraggio della rete dei sentieri e della viabilità minore nonché della segnaletica della Via Francigena del Nord	25/10/2012	26/10/2013	0	G23900	12.000
Eccom Progetti srl	B8998 del 24/11/2011	Progetto interregionale per la realizzazione di osservatori regionali e la collaborazione con l'Osservatorio nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo	24/01/2012	24/07/2012	0	G11507	7.200
I Magi	B2700 del 11/4/2011 e B3629 del 9/5/2011	Convenzione tra la Regione Lazio e la Società I Magi Srl ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso allegato alla DGR n. 876 del 28/11/2008	13/02/2012	12/02/2022	0	G24546	95.429
Parrocchia di San Felice da Cantalice	B2700 del 11/4/2011 e B3629 del 9/5/2011	Convenzione tra la Regione Lazio e la Parrocchia di San Felice da Cantalice ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso allegato alla DGR n. 876 del 28/11/2008	17/02/2012	16/02/2022	0	G24546	100.000
GIAMBELLUCA Ugo	B9070 del 28/11/2011	Immissione, bonifica e integrazione nel SIT regionale di n. 130 schede OA e S/MI corredate dalle schede BIB e AUT, elaborate con i programmi T3 e Desk dei Comuni di Bolsena, Civitella d'Agliano, Montelibretti, Onano, Valentano, acquisizione delle foto	20/02/2012	30/07/2012	0	G23506	4.000
ALTOBELLI Dario	B9070 del 28/11/2011	Schedatura informatizzata di n. 933 immagini della Fototeca del CRD relative ai Beni Demoetnoantropologici	20/02/2012	14/09/2012	0	G23506	3.500
GARBINI Riccardo	B9070 del 28/11/2011	Archiviazione e informatizzazione dei materiali e schede cartacee attinenti la Cartografia Storica	01/02/2012	01/02/2013	0	G23506	3.500
Iside	B3629 del 9/5/2011	Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Iside srl ai sensi dell art. 8 dell Avviso allegato alla DGR n. 876 del 28/11/2008	07/03/2012	06/03/2022	0	G24546	71.400
Ass. Regionale Lazio Esercenti Cinema e Teatri (ANEC LAZIO)	B8952 del 24/11/2011	E cinema per tutti	01/01/2012	31/12/2012	estensione	G11503	20.000

ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Regionale del Lazio	B8692 del 17/11/2011	E cinema per tutti - Il grande cinema negli ospedali delle Province del Lazio	01/01/2012	31/12/2012	0	G11503	80.000
RUGGIERO Elisabetta	B9070 del 28/11/2011	Bonifica di schede già informatizzate, per l'integrazione dei dati mancanti o incompleti e/o informatizzazione di schede non ancora inserite nel Sistema Informativo Territoriale (SIT), per un totale di 300 unità.	20/02/2012	14/09/2012	0	G23506	4.000
LENTINI Stefano	B9070 del 28/11/2011	Schedatura informatizzata di n. 933 immagini della Fototeca del CRD relative ai Beni Demoetnoantropologici	20/02/2012	14/09/2012	0	G23506	3.500
Real & Virtual s.r.l.	B2251 del 17/4/2012	Affidamento dell'incarico per la stampa di prodotti tipografici e per la duplicazione di un prodotto audiovisivo	24/04/2012	08/06/2012	0	A34201 A34202	9.830
Parrocchia San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina	B3629 del 9/5/2011	Convenzione tra la Regione Lazio e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso allegato alla DGR n. 876 del 28/11/2008	22/03/2012	21/03/2022	0	G24546	196.256
Istituto Regionale Ville Tuscolane	B02929 del 17/5/2012	Atto di transazione tra la Regione Lazio e l'Istituto Regionale Ville Tuscolane	17/07/2012	31/10/2013	0	G23900	1.328.264
FI.LA.S.	B05374 del 13/8/2012 B08784 del 12/11/2012	Definizione degli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo	26/10/2012	26/10/2013	0	G11900	393.000
GANGEMI EDITORE	B01121 del 22/2/2012	Stampa del volume "Il dono dei Fiori. Creatività e tradizione nelle infiorate del Lazio"	01/03/2012	30/04/2012	0	G23900	9.500
Zetema progetto cultura	B08212 del 26/10/2012 B09152 del 27/11/2012	Convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale per la gestione delle attività della Casa del Cinema tramite la società ZETEMA Progetto Cultura s.r.l. per l'annualità 2012	01/01/2012	31/12/2012	0	G11900	180.000
TOURING EDITORE	B2313 del 19/4/2012	Stampa della Guida La Via Francigena da Proceno a Roma	07/05/2012	07/05/2013	0	G23900	19.968
FORA MAURIZIO	B07079 del 5/10/2012	Schedatura informatizzata e scansione di un max di 2.500 immagini della fototeca del C.R.D. relative ai Beni Archeologici. Redazione dei corrispondenti indici analitici per la creazione di un repertorio di immagini e coordinamento dei tirocinanti che colla	13/11/2012	31/05/2013	0	G23900	8.000
MIRANDA Rosalba	B9070 del 28/11/2011	Informatizzazione delle schede dei beni architettonici. Informatizzazione di n. 160 schede non ancora inserite nel SIT e/o bonifica di 400 schede già informatizzate.	12/03/2012	11/03/2013	0	G23506	4.000
ALESSI ANDREA	B07079 del 5/10/2012	Schedatura informatizzata e scansione di un max di 1800 immagini della Fototeca del C.R.D., relative ai Beni storico-artistici. Redazione dei corrispondenti indici analitici per la creazione di un repertorio di immagini e coordinamento dei tirocinanti	13/11/2012	06/05/2013	0	G23900	8.000
FANTI LAURA	B07079 del 5/10/2012	Schedatura informatizzata e scansione di un max di 1800 immagini della Fototeca del C.R.D., relative ai Beni storico-artistici. Redazione dei corrispondenti indici analitici per la creazione di un repertorio di immagini e coordinamento dei tirocinanti	13/11/2012	06/05/2013	0	G23900	8.000
FOGAGNOLO STEFANIA	B07079 del 5/10/2012	Schedatura informatizzata e scansione di un max di 2.500 immagini della fototeca del C.R.D. relative ai Beni Archeologici. Redazione dei corrispondenti indici analitici per la creazione di un repertorio di immagini e coordinamento dei tirocinanti che colla	13/11/2012	31/05/2013	0	G23900	8.000
						T O T A L E	2.697.347
POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE							
FONDAZIONE CENSIS	B04717 del 26/7/2012	REDAZIONE DI UN DOSSIER DI APPROFONDIMENTO SUL RAPPORTO TRA LA DONNA E I MEDIA NEL Lazio	01/06/2012	15/12/2012	0	F31900	48.279

BIC LAZIO	B01562 del 19/3/2012 B05507 del 23/8/2012	affidamento d incarico di assistenza tecnica in merito all avviso Apprendimento per generare occupazione, sviluppo delle competenze e occupazione A.G.I.S.C.O.	30/03/2012	30/06/2013	0	F21107	411.095
Guida monaci	B06221 del 17/9/2012	pubblicazione banner assessorato su portale	01/01/2012	01/01/2013	0	F31900	12.100
						TOTALE	471.474
ENTI LOCALI E SICUREZZA							
ENAIIP IMPRESA SOCIALE	A09497 del 21/9/2012	CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI DETENUTI DEL LAZIO	18/10/2012	18/06/2013	0	R45900	280.000
Università di Roma Tor Vergata	A02125 del 19/3/2012 e A12003 del 28/12/2011	convenzione per il progetto "Teledidattica" destinato ai detenuti appartenenti al circuito comune e di alta sicurezza della Casa Circondariale di Rebibbia NC per l'annualità 2012/2013.	06/04/2012	06/04/2013	0	R45522	50.000
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	A11960 del 23/12/2011 A06252 del 18/6/2012	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO-AZIENDALE, PSICOTERAPIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE RIVOLTO AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DEL LAZIO	27/09/2012	27/02/2014	0	R45512	100.000
ENAIIP	A09496 del 21/9/2012 A12007 del 28/12/2011	FORMAZIONE PROFESSIONALE DETENUTI DEL LAZIO	18/10/2012	18/06/2013	0	R45522	280.000
ASSOCIAZIONE AMALTEA	A10126 del 9/10/2012	CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA "RAGAZZI FUORI"	13/11/2012	30/11/2013	0	R45900	26.208
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO	A10126 del 9/10/2012	CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA "RAGAZZI FUORI"	13/11/2012	30/11/2013	0	R45900	23.500
						T O TALE	759.708
INFRASTRUTTURE							
Tecnoparquet di Daniele Tega	A09044 del 11/9/2012 A06480 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Micigliano (RI).-26-	06/02/2012	08/01/2013	0	E47501	7.461
REA MP	A6935 del 7/7/2011 A11833 del 21/12/2011	Lavori di urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno alla strada comunale viale Dante nel Comune di Villa Santa Lucia (Fr)	21/10/2011	17/02/2012		E46506	107.920
RTI C.C.C. Società Cooperativa - Donati S.p.A.	DD B6761 del 24/12/2009 DD A10896 del 25/11/2011	Progetto "Realizzazione e progetto svincolo autostradale alla progressiva Km. 2 + 218 dell'autostrada A12 con interconnessione a Fiumicino"	Stipulato in data 16/01/2012	Entro 365 gg dal verbale di consegna		D12123	8.143.011
Edilcostruzioni Latina	A11747 del 21/12/2011	Comune di Sonnino "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino dei luoghi di culto nel cimitero"	06/12/2011	13/04/2012	0	E46506	224.237
EDILRESTAURI 2 C DI CRISTOFARI ENRICO & C.	A11753 del 21/12/2011	COMUNE DI LATINA "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN PIAZZA ALDO MORO".	06/12/2011	13/04/2012	0	F16401	156.627

Anas Spa	A01542 del 1/3/2012 e DGR 178 del 29/4/2011	Convenzione tra la Regione Lazio e l'Anas Spa per l'erogazione del finanziamento, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alla S.S. 675 Umbro-Laziale stralcio Monte Romano Est-Cinelli	07/03/2012	31/12/2016	0	D12522 C12107	117.000.000
ELEPHANT SCAVI	A11752 del 21/12/2011	CAMPAGNANO di ROMA - Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore principale in corrispondenza del Piazzale Ortonelli - Via delle Conce	19/12/2011	17/05/2012	0	E46506	226.010
EUR COSTRUZIONI SRL	A01773 del 9/3/2012	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale che collega la frazione Cerreto-Uotto nel Comune di San Biagio Saracinisco (Fr)	07/03/2012	04/07/2012	0	E46506	234.413
FATIGAPPALTI	A01737 del 8/3/2012	VALMONTONE (RM) - Lavori di somma urgenza per eliminare lo stato di pericolo in Via Colle Sant'Upica	16/02/2012	17/05/2012	0	E46506	197.908
EDIL GI.MA.	A017127 del 7/3/2012	ARSOLI - Lavori di somma urgenza per eliminare lo stato di pericolo relativo al muro di contenimento della scalinata in Via degli Orti	17/02/2012	17/05/2012	0	E46506	215.205
SKEMA	A11756 del 21/12/2011 e A01621 del 5/3/2012	TIVOLI - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del plesso scolastico bivio San Polo	28/05/2012	26/08/2012	0	F16401	185.460
Impresa Costruzioni D'Ortenzi Virginio	A02570 del 4/4/2012	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno a ridosso del piazzale della scuola elementare del capoluogo nel Comune di Piglio (Fr)	26/03/2012	24/06/2012	0	F16401	159.830
CHIARA APPALTI	A02413 del 26/3/2012	LAVORI URGENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PACIFICO ARCANGELI" IN VIA DEI CORDARI NEL COMUNE DI ORTE	01/01/2012	31/12/2012	0	F16401	132.570
Sabelli Tetti	A04058 del 4/5/2012	SAN CESAREO - Lavori di Somma Urgenza per eliminare pericolo lo stato di pericolo nell'auditorium della Scuola Elementare E. Giannuzzi	05/04/2012	04/07/2012	0	F16401	51.040
E.G.	A02751 del 4/4/2012	CERRETO LAZIALE - Lavori di somma urgenza causa caduta dall'alto di porzioni di intonaco e tegole dal solaio di copertura a tetto nell'edificio scolastico adibito a scuola Elementare e Media.	12/03/2012	10/06/2012	0	F16401	150.326
AURELIA70	A04873 del 24/5/2012	ROCCA DI PAPA - Lavori di Somma Urgenza per consolidamento muro a sostegno di via della Ruccia	04/04/2012	04/04/2012	0	E46506	134.552
BAGLIONI	A11744 del 21/12/2011	GORGA - Lavori di urgenza causa frana nella Strada comunale Via San Marino.	07/05/2012	07/08/2012	0	E46506	64.517
LAMA COSTRUZIONI	A02021 del 16/3/2012	CASTELNUOVO DI PORTO - Lavori di somma urgenza causa distacco di porzioni di intonaco dai cornicioni dell'istituto scolastico comprensivo Guido Pitocco in Via Roma	22/02/2012	22/05/2012	0	F16401	111.487
ROMAGECO	A04782 del 22/5/2012	RIGNANO FLAMINIO - Lavori di Somma Urgenza per ripristinare il transito nella strada comunale Santa Maria - Parte di Sotto	24/04/2012	23/07/2012	0	E46506	214.612
Costruzioni Generali	A11755 del 21/12/2011 e A01622 del 5/3/2012	Lavori urgenti per la messa in sicurezza plesso scolastico La Pisana - Roma Capitale	12/07/2012	12/10/2012	0	F16401	168.313
Romageco	A05171 del 31/5/2012	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Scuola Materna e Elementare e Media in Piazza IV Novembre nel Comune di Vallerotonda (Fr)	18/05/2012	16/08/2012	0	F16401	190.229
DUE M APPALTI	A11754 del 21/12/2011 A02332 del 23/3/2012	MORLUPO - Lavori di urgenza per la messa in sicurezza delle strutture portanti del giardino della scuola materna comunale Giovina Tamburelli	13/03/2012	13/08/2012	0	F16401	82.774
DELTA COSTRUZIONI	A04783 del 22/5/2012	LAVORI DI URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO PIAZZALE CONVENTO PADRI PASSIONISTI NEL COMUNE DI SORA (FR)	23/05/2012	20/08/2012	0	E46506	172.761
R.D. Appalti	A05216 del 1/6/2012 A04147 del 8/5/2012	Lavori di Adeguamento e livellamento della strada Monte Solo nel Comune di Pastena.	20/07/2012	19/07/2013	0	D12505	279.403
A.S.G.S. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GUIDA SICURA	A09787 del 28/9/2012 A08518 del 21/8/2012	GIORNATA REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE	08/10/2012	31/12/2012	0	D11900	129.726

Costruzioni Stradali e Consolidamenti	A04274 del 24/5/2012	Comune di Castelliri (Fr).Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area comunale Largario Macci.	27/04/2012	25/07/2012	0	E46506	134.306
DUROMARTUS	A09044 del 11/9/2012 A06354 del 21/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Camerata Nuova (Rm)	06/02/2012	03/10/2012	0	E47501	26.519
GRA	A09044 del 11/9/2012 A06365 del 21/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Arcinazzo (Rm)	06/02/2012	09/10/2012	0	E47501	21.270
EDIL VALLE	A09044 del 11/9/2012 A06822 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SETTEFRATI (FR).	07/02/2012	15/02/2012	0	E47501	19.970
IMPRESA SKEMA	A09044 del 11/9/2012 A06825 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI PALESTRINA (RM).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	22.556
IMPRESA SABELLI TETTI	A09044 del 11/9/2012 A06827 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FERENTINO (FR).	08/02/2012	13/02/2012	0	E47501	25.073
IMPRESA SKEMA	A09044 del 11/9/2012 A06824 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SETTEFRATI (FR).	09/02/2012	16/02/2012	0	E47501	27.360
IMPRESA MORRA	A09044 del 11/9/2012 A06811 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI PATRICA (FR).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	28.682
MARIO CIPRIANI	A09044 del 11/9/2012 A06804 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI CERRETO LAZIALE (RM).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	29.634
IMPRESA RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06817 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012.COMUNE DI FERENTINO (FR) Frazione di Porciano	05/02/2012	13/02/2012	0	E47501	63.782
CRIMAC COSTRUZIONI	A09044 del 11/9/2012 A06828 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SERRONE (FR)	07/02/2012	12/02/2012	0	E47501	74.614
IMPRESA MORRA S.R.L.	A09044 del 11/9/2012 A06809 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE.FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FROSINONE.	03/02/2012	09/02/2012	0	E47501	126.877
IMPRESA RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06818 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE.FEBBRAIO 2012.COMUNE DI FIUGGI (FR)	05/02/2012	13/02/2012	0	E47501	128.023
DE.SCA.	A09044 del 11/9/2012 A06823 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI PRIVERNO - SR 156 "MONTI LEPINI".Tratto Priverno/Frosinone	10/02/2012	13/02/2012	0	E47501	11.465
CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	A09044 del 11/9/2012 A06799 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI ARNARA (FR).	06/02/2012	13/02/2012	0	E47501	24.289
IMPRESA EN.EC.AM.	A09044 del 11/9/2012 A06819 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SERRONE (FR).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	17.423
EDIL VALLE	A09044 del 11/9/2012 A06821 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SORA (FR).	10/02/2012	13/02/2012	0	E47501	10.651
POPOLLA ANTONIO & POPOLLA ROBERTO	A09044 del 11/9/2012 A06820 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI VALLECORSIA (FR).	04/02/2012	12/02/2012	0	E47501	10.498
IMPRESA RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06831 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. ENEL - Lavoro n.1.	08/02/2012	09/02/2012	0	E47501	9.001

GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	A09044 del 11/9/2012 A06806 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI TORRICE (FR).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	7.158
IMPRESA RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06832 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. ENEL - Lavoro n.2.	09/02/2012	10/02/2012	0	E47501	5.864
IMPRESA COSTRUZIONI TERREZZA	A09044 del 11/9/2012 A06801 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI POFI (FR).	11/02/2012	12/02/2012	0	E47501	4.363
IMPRESA RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06833 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. ENEL Lavoro n. 3.	09/02/2012	10/02/2012	0	E47501	2.873
PONTARELLI	A09044 del 11/9/2012 A06830 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI ROCCA D'ARCE (FR).	06/02/2012	07/02/2012	0	E47501	4.038
PONTARELLI	A09044 del 11/9/2012 A06808 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SANTOPADRE (FR).	10/02/2012	12/02/2012	0	E47501	5.755
GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	A09044 del 11/9/2012 A06829 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. FROSINONE-CECCANO-GIULIANO DI ROMA -SR 156 "Monti Lepini" - Tratto Frosinone/Priverno.	10/02/2012	13/02/2012	0	E47501	6.149
GIORGI STEFANO	A09044 del 11/9/2012 A06812 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI PASTENA (FR).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	17.245
CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	A09044 del 11/9/2012 A06800 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FERENTINO (Fraz. PORCIANO) (FR).	06/02/2012	13/02/2012	0	E47501	20.658
MALU' LAVORI	A09044 del 11/9/2012 A06814 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI ACUTO (FR).	06/02/2012	13/02/2012	0	E47501	32.007
MUCCITELLI	A09044 del 11/9/2012 A06807 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI TORRICE (FR).	06/02/2012	12/02/2012	0	E47501	32.086
SABELLI TETTI	A09044 del 11/9/2012 A06826 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FUMONE (FR).	08/02/2012	13/02/2012	0	E47501	36.337
TREVIO	A09044 del 11/9/2012 A06815 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FILETTINO (FR)	06/02/2012	14/02/2012	0	E47501	44.801
EDIL RESTAURI 2C	A09044 del 11/9/2012 A06803 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO	05/02/2012	13/02/2012	0	E47501	54.240
RECCHIA GIOVANNI	A09044 del 11/9/2012 A06816 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI FUMONE (FR)	06/02/2012	13/02/2012	0	E47501	87.667
EUROSCAVI CILIA	A09044 del 11/9/2012 A06805 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI SAN VITO ROMANO	05/02/2012	13/02/2012	0	E47501	99.827
EDIL RESTAURI 2C	A09044 del 11/9/2012 A06802 del 4/7/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. COMUNE DI ROCCA DI CAVE.	05/02/2012	13/02/2012	0	E47501	139.011
TEKNA	A09044 del 11/9/2012 A06406 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Agosta (RM).- 34-	07/02/2012	01/01/2013	0	E47501	2.052
Federici Giuseppe Marino	A09044 del 11/9/2012 A06477 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Borgorose (RI).- 22-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	33.477

MOSELLI C.	A09044 del 11/9/2012 A06415 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Agosta (RM). 35-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	2.655
F.LLI ANTONIELLI	A09044 del 11/9/2012 A 06485 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Sambuci (RM). -30-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	11.780
GROSSI ARNALDO	A09044 del 11/9/2012 A06484 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Sambuci (RM). -29 -	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	7.461
CO.E.SAL	A09044 del 11/9/2012 A06486 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Sant'Oreste (RM). -28-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	57.305
Cianchetti Marcello	A09044 del 11/9/2012 A06481 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Micigliano (RI).-27-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	7.739
CODISAB	A09044 del 11/9/2012 A06482 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Pescorocchiano (RI).-25-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	147.643
SCAFATI ROBERTO	A09044 del 11/9/2012 A06479 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Borgorse (RI).- 23-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	23.384
De Angelis Giancarlo	A09044 del 11/9/2012 A06478 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Borgorse (RI).- 23-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	33.092
Edil Ra.Ma	A09044 del 11/9/2012 A06472 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM)- 3-.	04/02/2012	01/01/2013	0	E47501	16.611
D.&G. Ristrutturazioni di Guglielmo Davide e Niki	A09044 del 11/9/2012 A06475 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 5-	03/10/2012	01/01/2013	0	E47501	37.532
Costruzioni Stabili	A09044 del 11/9/2012 A06410 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM). -7 -	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	10.259
Eco Service	A09044 del 11/9/2012 A06411 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 8-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	69.980
Cave 97 Soc. Coop. Soc. Onlus r.l	A06412 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).-9-	04/02/2012	01/01/2013	0	E47501	18.929
Eco Scavi	A06409 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 10-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	36.300
Capitolium Artis	A06407 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).-11-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	17.747
Euro Scavi Cilia	A06413 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 12 -	07/02/2012	01/01/2013	0	E47501	3.467
Tre Emme Service	A06476 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 13-	11/02/2012	08/01/2013	0	E47501	257
Grillini Costruzioni	A06408 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).-14-	11/02/2012	08/01/2013	0	E47501	6.893
Di Mario Olivo	A06483 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Rignano Flaminio (RM). -15 -	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	21.315
Romageco	A06487 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Castelnuovo di Porto (RM). -16-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	15.114

Romageco	A06488 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Capranica Prenestina (RM).-17-	05/02/2012	01/01/2013	0	E47501	84.217
Romageco	A06489 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Capranica Prenestina - Frazione Guadagnolo (RM).- 18-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	46.371
Romageco	A06490 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Bellegra (RM). -19-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	109.212
Romageco	A06491 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Olevano Romano (RM).- 20-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	45.757
Romageco	A06492 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Gerano (RM).- 21-	06/02/2012	01/01/2013	0	E47501	12.912
CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	A09044 del 11/09/2012 A06372 del 21/06/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Terelle (Fr)	05/02/2012	03/10/2012	0	E47501	104.195
BERTI UMBERTO	A09044 del 11/09/2012 A06364 del 21/06/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Rocca Priora (Rm)	06/02/2012	03/10/2012	0	E47501	25.455
PAPALEO srl	A09044 del 11/09/2012 A06362 del 21/06/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Rocca di Papa (Rm)	06/02/2012	03/10/2012	0	E47501	21.224
ZC EDIL RESTAURI	A09044 del 11/09/2012 A06367 del 21/06/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Palestrina (Rm)	05/02/2012	03/10/2012	0	E47501	101.903
CHERUBINI ERCOLE	A09044 del 11/09/2012 A06357 del 21/06/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Marano Equo (Rm)	05/02/2012	03/10/2012	0	E47501	45.107
CROCE MAURIZIO	A06416 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Agosta (RM)- 33-	06/02/2012	08/01/2013	0	E47501	8.036
R.L. Artigiano Distribuzione	A09044 del 11/9/2012 A06470 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 1-	03/02/2012	08/01/2013	0	E47501	103.053
Ferri Simone	05981 del 13/6/2012 A07937 del 1/8/2012	Lavori di urgenza per eliminare il pericolo di crollo della copertura della scuola materna-elementare del Capoluogo nel Comune di COLLI SUL VELINO (RI).	09/07/2012	01/07/2013	0	F16401	142.335
Fondazione SMA - AIPIS	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Mis.Si. - Miss Sicurezza"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	31.200
Vittime della Strada Onlus	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Young Driver, Safe Driver"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	34.000
Associazione Parrocchiale Parrocchia di S. Sebastiano e Rocco	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "SICURVIA"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.986
Associazione Tutela Familiari E Vittime della Strada Onlus	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "DISCOSICUREZZA"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Le Rondini	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Corso di sicurezza stradale per ragazzi"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.571
Associazione Culturale Psicoanalisi Contro	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Albino, sai guidare?"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.900

Foro Giovanile	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "La Sicurezza si fa (in) strada"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Associazione Parrocchia di S.Michele Arcangelo	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "SicuraMENTE"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
A.E.C.I. LAZIO	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "EDUCARE"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
ENARCHE'	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Codice Manifesto"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.049
AIREISIS	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "ConCorrere senza incidenti"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.300
COTEK8	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Sulla strada ... a passo sicuro"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
ELEUSIS	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Corti on the road"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Automobile Club Roma	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Tassisti Sicuri"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	19.200
Automobile Club Frosinone	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "SICURI A SCUOLA"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	27.080
NASCHIRA	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	CONVENZIONE per l'attuazione dell'iniziativa denominata "STRA-SICURI"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	42.000
E.I.P. Italia	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Wivi la sicurezza stradale nelle lingue dei 27 persi membri dell'UE"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	50.000
Legambiente Lazio	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Sicuro in bici è meglio"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	48.000
IPPOCAMPO	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Cortometraggio per la sicurezza stradale"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	30.000
MONDOCONSUMATORI	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Occhio alla Strada"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	50.000
ERANOS PMI	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "La Strada siamo noi"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	47.370
AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Una vita d'amare"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	48.000

A.S.G.S. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GUIDA SICURA	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Su strada in sicurezza"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	50.000
S.I.C.E.S. Società Italiana Centri Educazione Stradale	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Teoria e pratica per la sicurezza e l'educazione stradale"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	45.000
Iris T&O	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Giochi di Strada"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	50.000
SMAILERS	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Strade future?... Strade sicure!!"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
VIRTUS ITALIA	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Una strada di tutti, una strada più sicura"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
ASdSG Associazione Sportiva dilettantistica specializzazione alla guida	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "I giovani scrivono il loro spot sulla sicurezza stradale"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Associazione Benedetto Croce	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Sorridi in sicurezza"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Slow Think	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Strascuola: la scuola in... strada"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
OrangeDream	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Corri il rischio vivi sicuro"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
CIVIS	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Giovane Sicuro"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
FORMASICURO	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Progetto Rifletti, ragazzo a bordo"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
LA NOSTRA TERRA	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Sicurezza per strada - Sicurezza per la vita"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
Azione Legale	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Bollino Zebra Sicura"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
JUPPITER Associazione Giovanile di Promozione sociale	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Save As"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
AZIONE SOCIALE RIETI	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Rieti sicura e sTrade amiche"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	9.800
Marino cresce onlus	A10401 del 16/10/2012A11097 del 31/10/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Giornata della sicurezza stradale"	31/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000

D.&G. SERVICE 2008	A06414 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM). -6-	03/02/2012	08/01/2013	0	E47501	30.729
AREACONSUMATORI	A11534 del 12/11/2012 A07816 del 27/7/2012	Convenzione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Piccoli consumatori sulla strada della sicurezza"	30/10/2012	31/12/2012	0	D11900	10.000
A.M.F.L. Soc. Coop.	A06405 del 22/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Agosta (RM). - 31 -	06/02/2012	08/01/2013	0	E47501	24.267
Assetti e Bonifiche	A09044 del 11/9/2012 A06471 del 25/6/2012	EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nel Comune di Cave (RM).- 4-	03/02/2012	01/01/2013	0	E47501	50.697
Autostrade per l'Italia	B3981 del 16/9/2009	Atto aggiuntivo alla Convenzione ASPI/Regione Lazio per la disciplina dei rapporti connessi alla realizzazione del Casello autostradale di Ferentino (FR)	19/03/2012	31/12/2038	estensione	D12503	1.032.000
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Lazio	A5385 del 29/10/2010	Campagna di informazione sulla sicurezza stradale "GuidiAMO la vita"	13/07/2012	31/12/2012	0	D11502	19.500
Astral	B4526 del 11/10/2010 e A11956 del 23/11/2011	Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato: Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della Regione Lazio	02/05/2012	02/11/2013	0	D12125 D12532	4.300.000
						T O T A L E	137.859.879
ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI							
ASAP	B09158 del 27/11/2012 B00191 del 24/1/2013	realizzazione programma di intervento modello regionale orientamento scolastico "Scuola Orienta Lazio"	10/12/2012	10/12/2013	0	F11502	135.000
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA"	B00099 del 16/1/2012 e B9031 del 25/11/2011	TRASCRIZIONE DI TESTI ACCESSIBILI PER DISABILI VISIVI DELLE SCUOLE DEL LAZIO.	17/01/2012	31/07/2013	0	F11504	300.000
FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH e ISTITUTO ROBERTO ROSSELLINI	B01522 del 16/3/2012 - B9033 del 25/11/2011 e B9951 del	Attuazione del progetto «La geografia della memoria nel Lazio»	17/03/2012	17/03/2013	0	F11502	69.000
BIC LAZIO S.P.A.	28/12/2011 B03462 del 11/6/2012	Piano Annuale "Interventi a favore dei giovani". Azione "Assistenza Tecnica"	02/04/2012	31/12/2014	0	R31900	253.900
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	B9032 del 25/11/2011	PROSECUZIONE DEL PROGETTO "LA SCUOLA ALL'OPERA" - IL FLAUTO MAGICO - A.S. 2011/2012	17/03/2012	17/03/2013	0	F11502	50.000
Laziosanità	B9023 del 25/11/2011	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MULTICENTRICO EUROPEO DENOMINATO "UNPLUGGED" - SECONDA ANNUALITA'	02/07/2012	02/07/2013	0	F11504	70.000
Castellum a.c.s.d.	B09284 del 3/12/2012	Azione Bando delle Idee - Associazione Castellum	28/06/2012	28/06/2013	0	T91600	12.360
Orange Dream	B09284 del 3/12/2012	Azione Bando delle Idee - Associazione Orange Dream	09/07/2012	09/07/2012	0	T91600	24.000

Continente Nuovo	B09284 del 3/12/2012	Azione Bando delle Idee - Associazione Continente Nuovo	22/06/2012	22/06/2013	0	T91600	24.000
Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo	B01275 del 2/3/2012 B5304 del 29/10/2010 D4270 del 21/12/2009	Azione Bando delle Idee - Associazione Università per la Cooperazione e lo Sviluppo Onlus	07/08/2012	07/08/2013	0	R31514	23.800
Associazione Chirone	B01275 del 2/3/2012 B5304 del 29/10/2010 D4270 del 21/12/2009	Azione Bando delle Idee - Associazione Culturale Chirone	02/08/2012	02/08/2013	0	R31514	8.000
Laziosanità-ASP	B6829 del 30/12/2010 B9026 del 25/11/2011 B06222 del	Attuazione del programma di interventi mirati ai problemi della balbuzie infantile e dislessia negli studenti delle scuole della Regione Lazio.	01/10/2012	01/10/2013	0	F11502	97.735
Associazione culturale Artestudio	B8442 del 9/11/2011 B030066 del 21/5/2012	LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999 N.6 ART.82 ANNUALITA 2008	17/07/2012	16/08/2012	0	R31510	78.305
Associazione Sportiva Motoclub Milani	D4270 del 21/12/2009 B9948 del 28/12/2011 B01275 del 2/3/2012 B5304 del 29/10/2010 B09284	Azione Bando delle Idee - Associazione Sportiva Motoclub Milani	03/10/2012	03/10/2013	0	T91600	24.000
Gruppo Giovanile Parrocchiale	D4270 del 21/12/2009 B9948 del 28/12/2011 B01275 del 2/3/2012 B5304 del 29/10/2010 B09284	Azione Bando delle Idee - Gruppo Giovanile Parrocchiale	22/10/2012	22/10/2013	0	T91600	24.000
Associazione Filminart	D4270 del 21/12/2009 B9948 del 28/12/2011 B01275 del 2/3/2012 B5304 del 29/10/2010 B09284	Azione Bando delle Idee - Associazione Culturale Filminart	19/09/2012	19/09/2013	0	T91600	18.400
AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA	B9025 del 25/11/2012 B9026 del 22/11/2012 B09563 del	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'ANSIA NEGLI STUDENTI ADOLESCENTI DEL LAZIO.	03/12/2012	03/12/2013	0	F11504	100.000
Associazione Giovanile PRO.DIGI.CASSINATI	18/12/2012 B8442 del 9/11/2011 D0766 del 23/2/2010	L.R. N. 6 DEL 7 GIUGNO 1999 ART.82 ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - APQ LAZIO 2007-2009	14/12/2012	14/12/2013	0	R31510	60.153
						T O T A L E	1.372.653
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO							
AUSL RM C	A11455 del 9/11/2012	Accordo per l'erogazione di un servizio di prima assistenza e sala di medicazione presso la sede regionale di Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 tra la Regione Lazio e la AUSL Roma C per le esigenze della Sala di medicazione.	19/11/2012	18/11/2013	0	S15900	62.496
Opera Costruzioni srl	A10711 del 17/11/2011	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 alla Ditta Opere e Costruzioni srl dei lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza di n. 15 unità immobiliari di proprietà della Regione Lazio	01/03/2012	30/03/2012	0	S22501	22.683

UNIPOL UGF Assicurazioni	DD A11398 del 12/12/2011 DD A06435 del 22/06/2012	Coperture assicurative infortuni dipendenti in missione - infortuni lotto 4	Stipulato in data 09/10/2012 - decorrenza 28/02/2012	28/02/2015		S21403	67.238
INA Assitalia (delegatario) - Assicurazione Generali (delegante)	DD A11398 del 12/12/2011 DD A06435 del 22/06/2013	Coperture assicurative tutela legale - lotto 5	Stipulato in data 09/10/2012 - decorrenza 28/02/2013	01/03/2015		S21404	139.830
MARILAB Srl	DD A4505 del 30/10/2009 DD A8273 del 08/08/2011	Incarico sorveglianza accertamenti sanitari ex art. 41 D.Lgs. 81/2008 e ssmmii per i lavoratori della Giunta	29/02/2012 coincidente con la data di stipula	Due anni (28/02/2014)		S15405	65.795
A.T.I. CO.R.ES. Appalti Srl - CIET Srl	DD A2184 del 12/08/2010 DDA02826 del 05/4/2012	Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare della RL ad uso non istituzionale	Stipulato in data 28/08/2012	12 mesi dall'acquisizione del verbale di consegna		S22501	1.398.656
UNIPOL	DD A11398 del 12/12/2011 DD A06435 del 22/06/2014	Coperture assicurative kasko dipendenti in missione - lotto 6	Stipulato in data 09/10/2012 - decorrenza 28/02/2014	02/03/2015		S21405	21.494
E.Q. ELEVATOR SRL	A04593 del 18/5/2012	servizio di manutenzione ordinaria, totale ed integrale, degli ascensori siti nelle sedi regionali di Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo, Rom	14/06/2012	31/12/2012	0	S21900	40.395
LG	A02384 del 23/3/2012	LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI, ELETTRICI, EDILI E DI FERRAMENTA PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTA DA LAZIO SERVICE S.P.A. PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE LAZIO ANNO 2012.	24/04/2012	24/04/2013	0	S21501	72.000
SACAR APPALTI	A03336 del 17/4/2012	straordinaria manutenzione per sostituzione di 519 infissi esterni in appartamenti regionali siti in Roma, Via Monte Bianco n. 114, Via di Villa Pamphili n. 29, Via della Trasfigurazione nn. 6 e 14, Via Jenner n. 135, e in S. Felice Circeo, B.go Montenero	11/07/2012	15/05/2013	0	S22501	517.162
COSTRUZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.	A05429 del 6/6/2012	COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 163/06) PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMMOBILI SITI ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO DEMANIALE LA SELVA DI PALIANO , NEL COMUNE DI PALIANO	01/08/2012	11/09/2012	0	S22501	38.251
COSTRUZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.	A05428 del 6/6/2012	cottimo fiduciario (art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/06) di straordinaria manutenzione per la per la messa in sicurezza dell'immobile demaniale denominato ex Colonia , sito in Santa Severa nel Comune di Santa Marinella	01/08/2012	11/09/2012	0	S22501	32.447
LA GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	A07606 del 24/7/2012	Straordinaria manutenzione per le opere edili propedeutiche e successive allo smontaggio e allo smaltimento dell'amianto presente sulle lastre di copertura dell'immobile regionale sito in Roma, Via Monte Bianco n. 114	03/09/2012	05/11/2012	0	S22501	37.547
INTERECO SERVIZI S.R.L.	A07605 del 24/7/2012	Straordinaria manutenzione per lo smontaggio e lo smaltimento dell'amianto presente sulle lastre di copertura dell'immobile regionale sito in Roma, Via Monte Bianco n. 114	28/08/2012	08/10/2012	0	S22501	8.800
DEBI S.r.l.	A11478 del 9/11/2012	Servizio di conduzione, gestione e manutenzione completa ed integrale, con servizio di pronto intervento, degli impianti di climatizzazione e condizionatori ausiliari installati presso alcuni edifici delle sedi istituzionali della Regione Lazio	06/12/2012	05/03/2013	0	S21900	41.140
DESINA Angelo	A2276 del 2/9/2010	Affidamento del servizio di Direttore dei Lavori per i lavori di "Smaltimento amianto presso alcuni immobili di proprietà Regione Lazio"	11/04/2012	11/04/2014	0	S22501	5.000

Consorzio Unisan	A03270 del 17/4/2012	Programma di sostegno presso l'asilo nido aziendale	04/05/2012	31/07/2012	0	S15900	9.984
FIORELLI Domenico	A1280 del 31/5/2010	Affidamento del servizio di collaudo in corso d'opera per l'appalto "Ristrutturazione e messa a norma ascensori sede Giunta Regionale"	05/04/2012	05/04/2014	0	S22501	16.157
Schiaffini Travel	A00428 del 26/1/2012	Proroga tecnica per l'affidamento del servizio di bus-navetta per i dipendenti regionali	01/02/2012	31/07/2012	proroga	S15900	77.766
Azienda USL RM B	A00803 del 8/2/2012 e A01710 del 7/3/2012	Accordo per l'erogazione di prestazioni professionali in area di radiodiagnostica	08/03/2012	31/12/2012	0	S15900	21.060
A.S.A.P.	A01594 del 5/3/2012	Funzionamento e attività ASAP Esercizio finanziario 2012	01/01/2012	30/06/2012	0	S15900	690.000
Eur Ambiente	A01718 del 27/3/2012	Affidamento diretto lavori di manutenzione della durata di mesi due sugli impianti e sulle strutture delle motorizzazioni e dei controlli accessi esistenti nelle sedi e negli uffici della Regione Lazio	26/03/2012	25/05/2012	0	S22501	23.809
SILVIA CIOLI	A02804 del 4/4/2012 e A01309 del 24/02/2012	Redazione progetto definitivo e indicazioni relative alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un Asilo nido aziendale nella sede della Giunta della Regione Lazio, Via C. Colombo n. 212 Roma.	11/04/2012	31/12/2012	0	S22501	84.920
I.N.C.S.A.	A2549 del 24/9/2010	Servizio di verifiche periodiche biennali obbligatorie (ex art. 13 D.P.R. 162/99) sugli impianti di elevazione installati negli immobili di proprietà o in uso della Regione Lazio	14/06/2012	30/09/2012	0	S22501	17.525
EURO SCAVI 2003	A04344 del 11/5/2012	Lavori di ristrutturazione immobile di proprietà regionale sito in Roma, Largo Goldoni n. 47	27/06/2012	10/09/2012	0	S22501	285.190
CONTACT SRL	A06891 del 5/7/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI PER IMMOBILE DI LARGO GOLDONI 47 - ROMA	18/09/2012	30/09/2012	0	S22501	45.363
EDIL PROGET	A09261 del 18/9/2012	Affidamento diretto con procedura di somma urgenza ex art. 176 del DPR 207/2010, alla Ditta EDIL PROGET Srl, per lavori inerenti la messa in sicurezza degli appartamenti ubicati al 1 e 2 piano dell'immobile di proprietà regionale di Roma, via del Moro 37	05/09/2012	04/11/2012	0	S22501	73.332
PERFOR	A09751 del 27/9/2012	COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125 COMMA 1 LETTERA B), COMMA 6 LETTERA E) E COMMA 8 DEL DLGS 163/06) PER LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED ATTIVITÀ TECNICHE DI SONDAGGIO, PERFORAZIONE, PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI ED ANALISI DI LABORATORIO DI SUPPORTO ALL	13/11/2012	13/12/2012	0	S22501	19.939
Orem di Dromi Andrea e c.	A05900 del 12/6/2012 A10683 del 22/10/2012	Fornitura e posa in opera di n. 600 batterie elettriche per il funzionamento dei gruppi di continuità dell'impianto elettrico serventi la sede della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo n. 212 in Roma	27/11/2012	25/02/2013	0	S22501	94.195
SIMONCELLI DAVID	A6601 del 28/6/2011	Affidamento del servizio di pianificazione, direzione, conduzione ed interpretazione delle indagini geognostico-fondali con relative relazioni geologiche e geotecniche da effettuarsi presso l'edificio ex G.I.L. sito in Corso Duca di Genova, 80 - Roma	19/11/2012	01/06/2013	0	S22501	24.717
COGECO7	A06742 del 3/7/2012 A03339 del 17/4/2012 A05179 del 31/5/2012	CONTRATTO DI APPALTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DA DESTINARE A UFFICI DELLA REGIONE LAZIO SITO IN VIA ALDO MORO SNC NEL COMUNE DI FROSINONE	07/11/2012	06/05/2013	0	S22501	1.081.701
F.A.R. TEK di Arci Luigi	A07773 del 27/7/2012	lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico e di messa a norma del locale autoclave presso la sede del Genio Civile di Frosinone	14/12/2012	21/12/2012	0	S22501	7.296

Opera Costruzioni srl	A10723 del 23/10/2012	Lavori inerenti la messa in sicurezza di una porzione del muro perimetrale delimitante l'hotel Terminillo, immobile di proprietà regionale ubicato in località Terminillo nel Comune di Micigliano	15/10/2012	14/12/2012	0	S22501	71.684
GEOLAB SUD	A10723 del 23/10/2012	Lavori inerenti la messa in sicurezza di una porzione del muro perimetrale delimitante l'hotel Terminillo, immobile di proprietà regionale ubicato in località Terminillo nel Comune di Micigliano (indagini geognostiche)	15/10/2012	14/12/2012	0	S22501	3.337
IOVINO CIRO	A10723 del 23/10/2012	Lavori inerenti la messa in sicurezza di una porzione del muro perimetrale delimitante l'hotel Terminillo, immobile di proprietà regionale ubicato in località Terminillo nel Comune di Micigliano (incarico tecnico)	15/10/2012	14/01/2013	0	S22501	15.731
IANNI UGO	A10723 del 23/10/2012	Lavori inerenti la messa in sicurezza di una porzione del muro perimetrale delimitante l'hotel Terminillo, immobile di proprietà regionale ubicato in località Terminillo nel Comune di Micigliano (incarico di collaudatore)	15/10/2012	13/01/2013	0	S22501	2.337
CO. EDIL GROUP	A10032 del 5/10/2012	AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06) DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' NON ESCLUSIVA DELLA REGIONE LAZIO,UBICATO IN TERRACINA (LT),LOCALITA' BORGOMADAMA, VIA CESARE BATTISTI 77-79	16/10/2012	14/01/2013	0	S22501	112.136
IOVINO CIRO	A09124 del 13/9/2012	Incarico di progettazione, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121	15/04/2013	14/07/2013	0	S22501	33.329
CEREA STEFANO	A05979 del 13/6/2012	Affidamento del servizio di monitoraggio e verifica di idoneità statica dell'immobile di proprietà regionale sito in Roma, Via Val Seriana n. 19	20/08/2012	19/08/2013	0	S22501	18.876
MARADEI Pietro	A01847 del 12/3/2012 e A01847 del 12/3/2012	Contratto di prestazione d'opera intellettuale con il sig. Pietro Maradei per assolvere all'incarico di componente del "Collegio degli Esperti"	16/03/2012	30/06/2015	0	B11900	68.000
M.L. Lavori Edili	A03334 del 17/4/2012 A09940 del 3/10/2012	Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori, montascale a piattaforma, impianti elettrici, di rilevazione, segnalazione e spegnimento incendio, porte tagliafuoco ed altri serramenti automatici, dell'immobile sede degli uffici della Giunta Regionale	10/12/2012	10/08/2013	0	S21900	43.493
Palmanova	A07931 del 1/8/2012 A11471 del 9/11/2012 A1813 del	Lavori di fornitura e posa in opera di pareti divisorie mobili presso le sedi regionali di via del Serafico, 121 e Villa Greco in Roma	02/01/2013	10/02/2013	0	S22501	33.000
IOVINO CIRO	A12280 del 29/11/2012	Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei servizi igienici dell'edificio B della sede della Giunta Regionale	20/12/2012	20/12/2013	0	S22501	18.097
T O TALE							5.563.905
PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA, TERZO SETTORE SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI							
DITTA SCACCHI Francesco	A4057 del 4/5/2012	Incarico per assistenza legale in relazione alle problematiche relative agli interventi di edilizia agevolata emerse a seguito del procedimento penale n. 12707/12I- denuncia Sindacato ASIA USB/Consorzio regionale cooperative edilizie VESTA	04/05/2012	03/05/2013	0	E61900	23.000
EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI SNC DI FERRUZZI LUIGI E C.	A05115 del 30/5/2012	FORNITURA STAMPA DOCUMENTO "RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI PRESENTI NELLA DIREZIONE"	28/06/2012	06/08/2012	0	E61900	46.525
ASSOCIAZIONE CENTRO DIRITTI DEI CITTADINI CODICI	A04088 del 4/5/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	25/06/2012	31/12/2012	0	R31103	80.000

MOVIMENTO CONSUMATORI	A04088 del 4/5/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	25/06/2012	31/12/2012	0	R31103	75.000
Adoc Roma e Lazio	A04088 del 4/5/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	25/06/2012	31/12/2012	0	R31103	75.000
CONIACUT COORDINAMENTO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI C.O.N.I.A.	A04088 del 4/5/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	25/06/2012	31/12/2012	0	R31103	75.000
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	A5757 del 8/6/2011 A05694 del 8/6/2012 A07292 del 17/7/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	03/10/2012	31/12/2012	0	R31103	75.000
Federconsumatori Regionale Lazio	A5757 del 8/6/2011 A05694 del 8/6/2012 A07292 del 17/7/2012	Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III	03/10/2012	31/12/2012	0	R31103	75.000
						TOTALE	524.524
POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE							
LAZIO SERVICE SPA	B08261 del 26/10/2012	Affidamento in house providing per prestazione di servizi tra R. L. e Lazio Service SpA	18/07/2012	31/05/2013	0	F31900 F21101 F21104	5.794.173
Rti Società consortile Ass.For.SEO. a r.l.	D2407 del 4/8/2009 e B02367 del 24/4/2012	gestione di una Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l'internazionalizzazione, P.O.R. Lazio FSE ob. 2 2007-2013, Asse I Adattabilità, obiettivo specifico c).	06/07/2012	30/06/2015	0	A39101 - A39102 e A39103	1.013.980
BIC Lazio SPA	B01268 del 2/3/2012	Affidamento d'incarico di assistenza tecnica in merito alla Concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati è anno scolastico 2011-2012. Svolgimento delle attività di supporto alla promozione, gestione ed erogazione finale delle borse	05/03/2012	05/03/2013	0	F31900	50.000
Società consortile ASS.FOR.SEO. a r.l.	D3343 del 15/10/2009 B02064 del 10/4/2012	GESTIONE DI UNA SOVVENZIONE GLOBALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO E AL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE COOPERATIVE DEL LAZIO	02/10/2012	30/06/2015	0	A39101	873.620
Progetto Artiser snc	B01406 del 12/03/2012	Servizio e produzione stampa del II Rapporto - Donne al lavoro nel Lazio	12/03/2012	08/05/2012		F31900	7.460
Italia Lavoro	B03332 del 6/6/2012	MAsterplan regionale. Interventi esemplari di politica attiva. Intergrazione	26/06/2012	31/12/2012	0	A39104	400.000
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini	B04066 del 3/7/2012	Progetto SAP LAZIO: sperimentazione di servizi socio assistenziali evoluti	03/07/2012	31/12/2012	0	F31122	369.000
CENTRO REGIONALE SANT'ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER CIECHI	B06188 del 17/9/2012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIDATTICA DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2012/2012	01/09/2012	30/07/2013	0	F31900	700.000
						T O TALE	9.208.233
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Parsec Cooperativa Sociale a.r.l.	B01849 del 30/3/2012	Progetto AGAR I (ex art. 13 L. 228/2003) - Affidamento incarico attività n. 3 progetti individualizzati.	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	21.228

Scuola Secondaria Statale di I Grado "Lucio Lombardo Radice" - 4° CTP Luigi di Liegro	B8938 del 23/11/2011 e B00705 del 1/2/2012	Accordo di programma 2009 per la promozione e realizzazione di iniziative formative volte a l'apprendimento della lingua e cultura italiana rivolte a cittadini extracomunitari, minori e adulti, regolarmnete presenti sul territorio dello Stato Italiano	02/02/2012	30/06/2012	0	AH43107	373.002
Filas	B5488 del 12/7/2011	Contrastare il Fenomeno della Violenza di Genere: accompagnamento alla costruzione della rete regionale	29/03/2012	29/03/2013	0	H41591	300.000
CO.IN Cooperative Integrate	B10099 del 29/12/2011 e B01599 del 22/3/2012	CONVENZION TRA LA REGIONE LAZIO E IL CO.IN. COOPERATIVE INTEGRATE ONLUS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "PRESIDIO DEL LAZIO" DI CUI LAA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 644 DEL 28/12/2011	28/03/2012	28/09/2012	estensione	H41131	190.000
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	B01851 del 30/3/2012	Progetto AGAR I ex Art. 13 L. 228/2003 - Affidamento in carico attività di n. 9 progetti individualizzati	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	63.685
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	B01847 del 30/3/2012	Progetto AGAR II (ex art. 18 D. Lgs 286/98) - Affidamento incarico attività n. 3 progetti individualizzati.	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	28.396
Associazione Ora d'Aria	B01850 del 30/3/2012	Progetto AGAR I (ex art. 13 L. 228/2003) - Affidamento incarico attività n. 6 progetti individualizzati	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	42.457
Associazione Ora d'Aria	B01846 del 30/3/2012	Progetto AGAR II (ex art 18 D. Lgs 286/98) - Affidamento incarico attività n. 5 progetti individualizzati	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	47.327
Parsec Cooperativa Sociale a.r.l.	B01842 del 30/3/2012	Progetto AGAR II (ex art. 18 D. Lgs 286/98)	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	18.931
Associazione Cooperativa Sociale Magliana 80	B01848 del 30/3/2012	Progetto AGAR I (ex art. 13, L. 228/2003) - Affidamento incarico attività n. 2 progetti individualizzati	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	14.152
Cooperativa Sociale Il Cammino	B01844 del 30/3/2012	Progetto AGAR II (ex art. 18 D. Lgs 286/98) - Affidamento incarico attività n. 2 progetti individualizzati.	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	18.931
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni	B8847 del 22/11/2011 B04443 del 19/7/2012	Realizzazione del progetto "Monitoraggio strutture e rilevazione profili professionali - PRIR Lazio	01/08/2012	31/01/2013	0	H43510	39.000
BIC LAZIO	B05200 del 7/8/2012	Addendum alla convenzione tra Regione Lazio e bic Lazio spa "promozione di un sistema di qualità per le imprese sociali ed introduzione di un sistema di rating delle organizzazioni del terzo settore" (Reg. Cron. 14113/2011)	17/09/2012	30/10/2013	estensione	H41900	300.000
Associazione Cooperativa Sociale Karibu	B8768 del 21/11/2011 B01843 del 30/3/2012	Progetto AGAR II (ex art. 18, D.Lgs 286/98) - Affidamento incarico attività n. 2 progetti individualizzati	24/05/2012	23/05/2013	0	H41591	18.931
ASAP	B07352 del 12/10/2012	Corso di formazione sulle forme di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, rivolto agli uffici di piano dei Distretti socio-assistenziali e al personale regionale	25/10/2012	30/01/2013	0	H41900	49.500
CO.IN Cooperative Integrate	B09312 del 4/12/2012 B08482 del 2/11/2012	CONVENZION TRA LA REGIONE LAZIO E IL CO.IN. COOPERATIVE INTEGRATE ONLUS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "PRESIDIO DEL LAZIO" DI CUI LAA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 644 DEL 28/12/2011	19/12/2012	19/12/2013	0	H41900	190.000
A.S.A.P.	B05370 del 13/8/2012 B8766 del 18/11/2011	Interventi di formazione per il personale dei Gruppi integrati di lavoro per le adozioni: "adozioni nazionali ed internazionali"	21/12/2012	21/12/2013	0	H41106	200.000
A.S.A.P.	B07466 del 15/10/2012	REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DEL TERZO SETTORE.	21/12/2012	21/12/2013	0	H41900	180.000

E DENRED ITALIA SRL	B07659 del 17/10/2012 B08049 del 24/10/2012	Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher sociali del valore di 450,00 nell'ambito dell'iniziativa denominata bonus bebè	19/11/2012	18/11/2014	0	H41124 H41515 H41132	11.900.000
A.S.A.P.	B07465 del 15/10/2012	REALIZZAZIONE INTERVENTO DENOMENATO: "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RILANCIO DELL'IMMAGINE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE LAZIO".	21/12/2012	21/12/2015	0	H41123	1.000.000
ASAP per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche	B08792 del 12/11/2012 B09506 del 13/12/2012	Assistenza tecnica per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione, attività di formazione a distanza nell'ambito del progetto "PRILS Lazio" (prog-101513)	14/12/2012	30/06/2013	0	H43113	104.000
						T O TALE	15.099.539
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE							
SCIPIO GIOIA MARIA	B06999 del 3/10/2012	Fornitura di servizi giuridico-legali in materia di problematiche societarie	16/10/2012	15/04/2013	0	C11900	25.168
Unionfidi Lazio S.p.A.	B01860 del 30/3/2012	Atto di proroga della convenzione Reg. Cron. n. 14696 del 26/10/2011, integrato con atto Reg. Cron. n. 14925 del 30/01/2012.	01/04/2012	30/06/2012	proroga	C21900	375.000
UNIONFIDI Lazio SPA	B03052 del 23/5/2012	Gestione del Fondo denominato "Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS"	24/05/2012	31/12/2020	0	A38101 - A38102 e A38103	96.800
UNIONFIDI Lazio SPA	B 03052 del 23/5/2012 B08056 del 24/10/2012	ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REG.CRONOLOGICO 15252 DEL 25/05/2012	25/10/2012	25/10/2020	estensione	A38101 A38102 A38103	96.800
LEONE Velia Maria	B02162 del 13/4/2012	Proroga Contratto Fornitura servizio di consulenza legale	14/04/2012	14/04/2013	proroga	C11900	124.806
						T O TALE	718.574
PROTEZIONE CIVILE							
E.D.L. Sistemi s.r.l.	Decreto 478 del 20/10/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA DEL GIARDINO - COMUNE DI MARANO EQUO (RM)	30/01/2012	29/05/2012	0	Commissario Delegato	125.961
Eurocostruzioni di Iaquone Alessandro	Decreto n. 49 del 11/8/2011	ATTO AGGIUNTIVO - RIPR. E MESSA IN SIC. PARTI DI INTONACO NONCHE' DI ELEM. DI FABBRICA QUALI FRONTALINI,DEI BALCONI,CORNICIONI,PARAPETTI,SOGLIE,COPERTINE,...- ED. G11-VIA UGO LA MALFA,7-10-LOC. BAGNI DI TIVOLI - DITTA EUROCOSTRUZIONI DI IAQUONE ALESSANDRO	18/01/2012	17/05/2012	0	Commissario Delegato	716.599
Istituto Superiore di Sanità	A11092 del 29/11/2011	Convenzione Studio di fattibilità propedeutico alla progettazione di un intervento relativo al rischio connesso all'emissione di gas endogeni nell'area abitata di Cava dei Selci.	27/02/2012	04/07/2012	0	E47504	20.000
MA.GI.B. SRL	Decreto n. 457 del 29/9/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARI SMOTTAMENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE - COMUNE DI OLEVANO ROMANO (RM)	27/01/2012	02/08/2012	0	Commissario Delegato	141.834
CARPINETO COSTRUZIONI GENERALI SRL	Decreto n. 1 del 23/1/2012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA DELLE VALLI - COMUNE DI CAVE (RM) - DITTA CARPINETO COSTRUZIONI GENERALI SRL	28/02/2012	08/05/2012	0	Commissario Delegato	181.459
A.T.I. Heliwest Srl - Eliossola Srl	DD A03112 del 13/04/2012 DD A07516 del 20/0/2012	Servizio aereo spegnimento degli incendi boschivi per la Protezione Civile nel territorio del Lazio	Stipulato in data 02/10/2012 con	15/06/2013	Prorogabile	E23509 E46107	3.374.500

Piemme & Maticena	DD A5438 del 29/10/2010 DD A07515 del 20/07/2012 DD A08739 del 04/09/2012	Fornitura di dispositivi individuali per servizio di protezione antincendi boschivi	Stipulato in data 24/10/2012	90 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante		E46108	1.647.113
geotecna	A11991 del 27/12/2011	servizio per l'esecuzione di misure di rilievi topografici sull'asta fluviale del fiume aniene.	19/03/2012	19/08/2012	0	E42511	44.359
prometeo	A11992 del 27/12/2011	misure di controllo delle portate critiche sul reticolo idrografico principale nella stagione invernale 2011/12	19/03/2012	19/09/2012	0	E42511	48.000
IDRA.MAR. SRL	Disp. n. 326 del 24/11/2011	ATTO AGGIUNTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE DI FIUMICINO E FOCENE - DITTA IDR.MAR. SRL	01/03/2012	16/04/2012	estensione	Commissario Delegato	55.661
INTER CANTIERI SRL	Decreto n. 30 del 26/3/2012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA S. MARIA DELL'ULIVO - COMUNE DI ROVIANO (RM) - DITTA INTER CANTIERI SRL	02/05/2012	11/07/2012	0	Commissario Delegato	62.622
ENERGEST	A9487 del 5/10/2011	Bando per la concessione di finanziamenti per attività di diagnosi e progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione energetica relative a strutture ospedaliere di proprietà pubblica in attuazione del D.M. 22 dicembre 2006	24/02/2012	24/12/2012	0	E11104	115.197
GEOTECNA	A11990 del 27/12/2011	affidamento del servizio per accertamenti tecnici per l'identificazione delle superfici e delle destinazioni d'uso oggetto di condono legge 47/85 degli immobili siti in via Prato della Corte costituenti il centro operativo regionale di protezione civile	24/07/2012	23/08/2012	0	E42511	27.588
CAE	A04943 del 28/5/2012	atto aggiuntivo "servizio di adeguamento tecnico e manutenzione delle stazioni meteorologiche ed idrometriche e del relativo sistema di teletrasmissione"	27/08/2012	27/08/2014	estensione	E42511	215.683
CARPINETO NICOLA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	A01775 del 9/3/2012	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTOSISMICO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE SITO IN ROMA-VIA PRATO DELLA CORTE N°1125 DESTINATO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	20/04/2012	10/09/2013	estensione	E46516	6.748.621
UniversitàTor Vergata	A08848 del 6/9/2012	Convenzione per l'affidamento dell'attività di ricerca relativa alla Definizione di modelli operativi per la pianificazione comunale e provinciale di emergenza in materia di protezione civile e redazione delle relative linee guida.	05/10/2012	14/02/2013	0	E47900 E47401	36.300
Nerola Comune	A7620 del 22/7/2011	Risparmio energetico attraverso il Progetto Riducimballi 2011 - Comune di Nerola	15/10/2012	15/10/2013	0	E12510	25.000
LADURNER ENERGY	A7089 del 11/7/2011 A11192 del 1/12/2011 A1434 del 22/2/2011	Bando per la concessione di finanziamenti per attività di diagnosi e progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione energetica relative a strutture ospedaliere di proprietà pubblica in attuazione del D.M. 22 dicembre 2006.	14/02/2012	14/11/2012	0	E11104	116.797
progea	A11570 del 12/11/2012	affidamento per la realizzazione di un modello numerico off-line per la simulazione di scenari di previsione di piena da collegare al sistema del bacino del Tevere.	03/12/2012	03/12/2013	0	E42511	24.200
progea	A11571 del 12/11/2012	fornitura di un modello per la combinazione dei dati di precipitazione acquisiti dal radar meteorologico con quelli registrati della rete pluviometrica. rainmusic	03/12/2012	03/12/2013	0	E42511	33.154
CAE	A11572 del 12/11/2012	progetto di espansione del sistema di monitoraggio regionale di protezione civile per la misura di parametri idrometrici e meteorologici.	29/11/2012	29/11/2014	0	E42511	2.099.429
geotecna	A11569 del 12/11/2012	rilievo architettonico da eseguirsi con metodologia lidar sugli attraversamenti del fiume Tevere in ambito urbano.	07/12/2012	07/12/2013	0	E42511	47.704
prometeo	A11575 del 12/11/2012	servizio di misura quantitativa delle risorse idriche superficiali della Regione Lazio, misure di velocità e di portata in tempo reale su fiume e torrenti.	03/12/2012	03/12/2013	0	E42511	48.158

alpha consult	A11574 del 12/11/2012	servizio di consultazione in rete delle risorse idriche superficiali della Regione Lazio con sistema web-gis.	11/12/2012	11/12/2013	0	E42511	42.350
leonetti	A12349 del 30/11/2012	realizzazione nuovi impianti di condizionamento presso la sala operativa e del centro funzionale della Regione Lazio	14/12/2012	14/02/2013	0	E42511	16.698
studioiofridaalliegro	A08759 del 5/9/2012	Affidamento del servizio di "Gestione e controllo di livello delle spese sostenute nel Programma europeo Interreg IVC - Progetto Regions4GreenGrowth".	14/12/2012	31/12/2014	0	A34198	4.800
croce rossa italiana	A2060 del 19/3/2012	CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' FISICA PER I VOLONTARI DELLE ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2012	03/04/2012	31/12/2012	0	E23509	372.000
FERRACCI CLAUDIO	Disposizione n. 72 DEL 29/10/212	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA LACUALE ALL'INCILE DEL FIUME MARTA SUL LAGO DI BOLSENA NEL COMUNE DI MARTA (VT) - ARCH. CLAUDIO FERRACCI	26/11/2012	26/11/2013	0	commissario delegato	8.557
Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Dir. Reg. VV.F. Lazio	A02645 del 2/4/2012	Accordo Programma tra Regione Lazio Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Prot.Civile e Ministero Interno Dipartimento VV.F. Direzione Regionale Lazio per attività AIB - Protezione Civile - verifiche ex Dlgs 334/99 - anno 2012	04/05/2012	31/12/2012	0	E23516 e E24106	3.000.000
PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE	Disp. n. 27 del 17/4/2012	INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER GLI AGGIORNAMENTI DEGLI STUDI IDRAULICI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FIORA TRA LA S.S. 1 AURELIA E IL MARE - SOCIETA' PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE	23/04/2012	03/05/2012	0	Commissario Delegato	45.738
CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	Disp. N. 25 del 4/4/2012	LAVORI DI RISANAMENTO DELL'AREA IN DISSESTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI LUNGO LA DISCENDERA DI POGGIO MIRTETO SCALO (RI) - DITTA CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	11/06/2012	09/10/2012	0	Commissario Delegato	537.918
VALENTINA SRL	Disp. N. 11 del 21/2/2012	LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA LACUALE ALL'INCILE DEL FIUME MARTA SUL LAGO DI BOLSENA NEL COMUNE DI MARTA (VT) - DITTA VALENTINA SRL	11/06/2012	06/02/2013	0	Commissario Delegato	1.459.996
FAVELLATO CLAUDIO SPA	Disp. N. 40 del 12/6/2012	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURETTO DI SPONDA IN SINISTRA DEL FIUME TEVERE NEL TRATTO A MONTE DI PONTE MILVIO - COMUNE DI ROMA - DITTA FAVELLATO CLAUDIO SPA	31/07/2012	28/11/2012	0	Commissario Delegato	499.999
CO.RI.P. SRL	Disp. N. 50 del 6/7/2012	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FIORA TRA LA S.S.1 AURELIA E IL MARE E DEL FOSSO TIMONE TRA L'ABITATO DI MUSIGNANO E LA FOCE - CO.RI.P. SRL	01/08/2012	31/08/2012	0	Commissario Delegato	40.000
COSTRUZIONI GENERALI SRL	Decreto n. 42 del 21/5/2012	LAVORI PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE, IL RIFACIMENTO DELLA PAVIEMTAZIONE STRADALE DISSESTATA ED IL COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - COMUNE DI SAN VITO ROMANO (RM) - DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL	26/06/2012	24/10/2012	0	Commissario Delegato	431.223
CAPOZZI ALESSIA	D. 53 DEL 1/8/2012	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL MURETTO DI SPONDA IN SINISTRA DEL FIUME TEVERE NEL TRATTO A MONTE DI PONTE MILVIO - COMUNE DI ROMA - ING. ALESSIA CAPOZZI	09/08/2012	07/12/2012	0	commissario delegato	12.473
EUR-COSTRUZIONI SRL	Decreto 74 del 4/9/2012	ATTO AGGIUNTIVO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI ALLA "MURA CICLOPICHE" VIA FRATELLI CERVI - COMUNE DI CORI (LT) - DITTA EUR-COSTRUZIONI SRL	21/09/2012	06/11/2012	estensione	commissario delegato	138.171

GUIDA TIZIANA	DECR. 37 del 23/11/2012	INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER REDAZ. PROG. ESEC. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA FRANA PER COLAMENTO LENTO IN LOC. SPETINA - COMUNE DI BELMONTE CASTELLO (FR)- GEOL. TIZIANA GUIDA	19/12/2012	16/02/2013	0	commissario delegato	0
ANAS SPA	A7006 del 7/7/2011	CONVENZIONE REG.LAZIO/ANAS SPA-REALIZ. DELLA VARIANTE ALLA S.S. N.4 VIA SALARIA NEL TRATTO DI MONTEROTONDO SCALO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER CONTO ANAS PER IL COLLEG. STRAD. AUTOSTRADA "A1DIR"- "S.S.N.4 VIA SALARIA" LOC. MONTEROTONDO SCALO-BRETELLA SALARIA S	17/10/2012	13/08/2013	0	E42510	9.650.133
PERFOR	Disp.. 71 del 26/10/212	INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E SONDAGGI GEOGNOSTICI RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA ZONA NORD DELL'ISOLA DI PONZA	26/11/2012	24/01/2013	0	commissario delegato	36.300
MANELLI GIANLORENZO	Disp. N. 70 del 26/10/2012	INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA ZONA NORD DELL'ISOLA DI PONZA.	26/11/2012	25/12/2012	0	commissario delegato	16.940
						T O TALE	32.269.234
TERRITORIO E URBANISTICA							
Automobile Club d'Italia	A01556 del 2/3/2012	convenzione per la realizzazione di servizi per il centro regionale dell'infomobilità	12/03/2012	31/12/2012		estensione	A38140 - A38141 - A38142 10.491.600
GEOMARE SRL	A9596 del 10/10/2011 e A00613 del 2/2/2012	Realizzazione di una campagna di sondaggi a mare per l'esecuzione di analisi fisiche, microbiologiche e tossicologiche al fine della caratterizzazione dei sedimenti marini, da effettuarsi sui fondali marini relativi all'imboccatura del porto di Anzio	02/04/2012	02/04/2013	0	D22501	110.199
Geoconsult Service	A5530 del 29/10/2010 A10356 del 4/11/2011 A11075 del 29/11/2011 A01851	ATTIVITA' DI STUDIO DEGLI AMBITI PORTUALI, DELLE AREE MARINE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI PORTI DELLA COSTA LAZIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PORTI DI INTERESSE REGIONALE E REALIZZAZIONE DI UNA MAPPATURA SU SUPPORTO INFORMATICO GEORIFERITO	02/04/2012	02/04/2013		D21512	114.600
COTRAL PATRIMONIO	A5524 del 29/10/2010	Convenzione per l'espletamento delle attività d'istituto della COTRAL Patrimonio Spa - anno 2012	13/07/2012	30/12/2012	0	D41544 e D41102	550.000
C.I.T.E.R.A. Università La Sapienza Roma	A5187 del 26/10/2010 A04061 del 4/5/2012	Studio dei fenomeni di insabbiamento dei fondali e delle dinamiche di trasporto dei sedimenti costieri relativi ai bacini dei porti di competenza regionale di Anzio, Formia e Terracina, da realizzarsi tramite l'esecuzione di una campagna di monitoraggio a	07/05/2012	07/05/2013	0	D22502	237.260
Tailorsan	A07179 del 13/7/2012	CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 E <u>SS.MM.II</u> PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO 15.07-2012 - 30.09.2012 DI CUI 10 DA UBICARE NEL PORTO DI FORMIA, 5 NEL PORTO DI ANZIO E 5 NEL PORTO DI TERRACINA A	15/07/2012	30/09/2012	0	T19518	24.200
Rete ferroviaria Italiana	A12928 del 17/12/2012	Interventi potenziamento rete ferr. reg.le-linea campoleone nettuno-raddoppio campoleone-Aprilia	18/12/2012	31/10/2017	0	A38140	79.700.000
BIC Lazio	A01424 del 28/2/2012	Approvazione del Piano di Assistenza tecnica e dello schema di Convenzione con BIC Lazio S.p.A. relativo all'attuazione delle iniziative di supporto alla progettualità della Regione nell'ambito della Cooperazione territoriale legata all'utilizzo dei fondi	13/04/2012	10/12/2012	0	T19552	70.000

Sviluppo Lazio	A5489 del 26/5/2011 e A8156 del 5/8/2011	Fondo unico regionale per il Turismo annualità 2009 e annualità 2011	15/05/2012	31/05/2015	0	B44515	205.830
Sviluppo Lazio	A00746 del 7/2/2012	Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale del Lazio (art.41 della L.R.n.26 del 28/12/2007)	01/01/2012	31/12/2014	10341	B44516	820.000
Sviluppo Lazio s.p.a.	A04171 del 8/5/2012	Approvazione schema Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio Spa per realizzazione di programma di interventi turistico promozionali per sviluppo litorale del Lazio (L.R.1/2001), 2012-2013, € 1.138.679,93.	21/05/2012	31/12/2013	0	NESSUN CAPITOLO	1.138.680
BIC LAZIO		CONVENZIONE RELATIVO ALL'ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA DI ALTA FORMAZIONE RIVOLTA ALLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DEL LAZIO	16/07/2012	30/09/2012	0	B43900	121.000
Franco Zeffirelli	A06912 del 5/7/2012	Realizzazione di aggiornamenti e modifiche al video promozionale su Roma "Omaggio a Roma"	27/07/2012	20/09/2012	0	B43900	39.342
Unionfidi Lazio S.p.A.	B03992 del 28/6/2012	Atto di proroga della convenzione Reg. Cron. n.14696 del 26/10/2011, prorogata, da ultimo, con atto Reg. Cron. n. 15179/2012.	01/07/2012	30/09/2012	proroga	C21900	375.000
Comune di Rignano Flaminio	A7620 del 22/7/2011	Risparmio Energetico attraverso il progetto riducimballi 2011 - Comune di Rignano Flaminio	14/02/2012	14/02/2013	0	E12510	25.000
						T O TALE	94.022.711
UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO							
ICEM SRL	Decreto n. 2 del 7/2/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E AMBIENTALE DEL TERRAPIENO DEL CANALONE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE - COMUNE DI VENTOTENE (LT) - DITTA ICEM SRL	26/04/2012	20/02/2013	0	Commissario Delegato	251.421
DAM	Decreto n. 4 del 7/2/2012	INCARICO PERI RILIEVI TOPOGRAFICI CON LA TECNICA DEL LASER SCAN PER LA REDAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E DEI VERSANTI INTERNI IN LOC. FRONTONE, PARATA E BAGNO VECCHIO - COMUNE DI PONZA (LT) - DAM SRL	23/03/2012	22/05/2012	0	Commissario Delegato	18.150
MARCELLO ROSSI SPA	Decreto n. 3 del 7/2/2012	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SLARGO VIA LUIGI IACONO - COMUNE DI VENTOTENE (LT) - DITTA MARCELLO ROSSI SPA	26/04/2012	20/02/2013	0	Commissario Delegato	290.695
TAMBARA Franco	Decreto n. 6 del 9/12/2011	INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENTE GEOTECNICO E STRUTTURALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL FRONTONE - COMUNE DI PONZA (LT) - ING. FRANCO TAMBARA	20/03/2012	18/06/2012	0	Commissario Delegato	49.969
LANZINI Maurizio	Decerto n. 7 del 9/12/2011	INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E DEI VERSANTI INTERNI IN LOC. FRONTONE, PARATA E BAGNO VECCHIO" - COMUNE DI PONZA (LT) - DOTT. GEOL. MAURIZIO LANZINI	21/03/2012	20/05/2012	0	Commissario Delegato	35.792
EDIL MARICA	Decreto n. 5 del 12/3/2012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE NORD DI CALA ROSSANO IN LOCALITA' PIETRE TAGLIATE - COMUNE DI VENTOTENE (LT) - DITTA EDIL MARICA SRL	02/05/2012	10/08/2012	0	Commissario Delegato	585.465

LEMBO Fazio	Decreto n. 11 del 24/05/2012	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA LABRIOLA - COMUNE DI ROMA - PROF. ING. ALBINO LEMBO FAZIO	28/05/2012	17/06/2012	0	Commissario Delegato	48.423
E&G SRL - STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA E AMBIENTALE	Decreto n. 15 del 20/6/2012	INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZ. DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA CALA ROSSANO - TRATTO SOPRASTANTE ZONA GROTTA DEI PASSERI - COMUNE DI VENTOTENE (LT) - E&G SRL	05/07/2012	25/07/2012	0	commissario delegato	20.000
LEMBO FAZIO ALBINO	decreto n. 13 del 18/6/2012	INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PROGETT. GEOTECNICA E LA REDAZ. DEL PROG. DEF. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA LABRIOLA - COMUNE DI ROMA - PROF. ING. ALBINO LEMBO FAZIO	09/07/2012	29/07/2012	0	commissario delegato	24.000
						T O T A L E	1.323.915
AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI							
Univers. Roma La Sapienza - DATA	A01650 del 6/3/2012 A07050 del 10/7/2012	Ricerca finalizzata all'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio alla pianificazione delle aree naturali protette del Lazio	18/09/2012	15/06/2013	0	E21900	15.000
						T O T A L E	15.000
						T O T A L E G E N E R A L E	391.519.961

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

10.2 Le esternalizzazioni del Consiglio regionale nell'anno 2012

Nella tabella seguente sono rappresentate le esternalizzazioni di opere, servizi e forniture del Consiglio regionale per l'anno 2012.

Tab. n. 95

ESTERNALIZZAZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE - CONSIGLIO ANNO 2012								
Soggetto destinatario dell'affidamento	Riferimento normativo riportato nella determinazione di affidamento	Oggetto della determinazione dell'affidamento	Data di decorrenza dell'affidamento	Data di scadenza dell'affidamento	Proroghe o estensione	Importo complessivo previsto	Importo corrisposto al 31.12.2012 (in euro)	Capitolo imputazione delle spese
La Gazzetta Amministrativa srl	Affidamento diretto ex art. 57 d.lgs n. 163/06	Servizio formativo per i dipendenti della Regione Lazio e degli Enti locali sul territorio regionale - Approvazione convenzione, Impegno di spesa.	30/06/2012	30/06/2013		365.000	91.250	Capitolo 50, articolo 4 del Bilancio del Consiglio regionale
Medilife spa	Procedura aperta in ambito UE ex art. 55 cligs n. 163/06	Affidamento quinquennale per il servizio di gestione documentale del centro stampa e fotocopie nella sede del Consiglio regionale.	02/03/2012	01/03/2017		2.720.000	338.887	Capitolo 50, articolo 3 del Bilancio del Consiglio regionale
Picalarga srl	art. 125 d.lgs n. 163/06	Prestazione assistenza tecnica Aula consiliare.	01/01/2012	31/12/2012		158.400	79.200	Capitolo 50, articolo 3 del Bilancio del Consiglio regionale
Soluzione P.A.	art. 125 d.lgs n. 163/06	Prestazione di gestione dei servizi aula con presidio commissione.	09/03/2011	21/02/2013		60.000	60.000	Capitolo 50, articolo 3 del Bilancio del Consiglio regionale
Cedat '85	art. 125 d.lgs n. 163/06	Servizio reso contazione sedute aula e commissione.	01/01/2012	31/12/2012	Proroga	Corrispettivo orario	97.157	Capitolo 50, articolo 3 del Bilancio del Consiglio regionale
T O T A L E						3.303.400	666.494	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo – su dati forniti dalla Regione Lazio.

11. Gli organismi partecipati: Enti, Agenzie e Società che partecipano all'attività di governo della Regione Lazio

I cambiamenti istituzionali introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione, per molti aspetti anticipata dal decentramento avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59¹⁸⁰, hanno introdotto un nuovo modello di governo regionale, fondato sul decentramento delle funzioni.

Successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 112/1998, la Regione Lazio ha disegnato un nuovo quadro di ricollocazione delle funzioni con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" nell'ambito di un rinnovato sistema di relazioni con enti operanti sul territorio fondato sul principio della sussidiarietà e della concertazione.

11.1 Premessa

A tutt'oggi regna un'assoluta incertezza, anche da parte degli stessi organi regionali, sul numero e la natura degli enti che affiancano la Regione Lazio nell'assolvimento dei compiti istituzionali, come è testimoniato dalla documentazione trasmessa, risultata incompleta e spesso errata trasmessa.

La confusione, aumentata dal proliferare delle norme che, negli anni, si sono susseguite in materia, rende difficoltoso alla stessa Amministrazione regionale individuare la natura giuridica dei vari soggetti (Enti Pubblici o Agenzie), che, peraltro, cambiano frequentemente la loro denominazione, generando ancora maggiore incertezza.

Che la gestione di tali entità, il cui finanziamento è a carico del bilancio regionale, non sia adeguatamente presidiata è testimoniato dallo stesso bilancio di previsione 2012 della Regione Lazio, cui sono allegati, in contrasto con l'articolo 57 della legge di contabilità, i bilanci di previsione di enti diversi da quelli allegati al bilancio consuntivo dello stesso anno¹⁸¹.

¹⁸⁰ Legge 15 marzo 1997, n. 59¹⁸⁰ "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

¹⁸¹ Al Bilancio di previsione 2012 della regione Lazio risultano allegati solo i bilanci di previsione dei sottoindicati Enti, che non esauriscono la casistica degli Enti e delle Agenzie della Regione Lazio::

- ✚ Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse (ART);
- ✚ Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
- ✚ Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPALAZIO);
- ✚ LAZIODISU;
- ✚ Ente regionale Monti Cimini;
- ✚ Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;

A partire dal 2006 in poi, l'esame della produzione normativa in materia denota la consapevolezza del Consiglio regionale di procedere ad una riorganizzazione degli organismi partecipati, senza, però, che negli anni si sia pervenuto ad alcun risultato.

Al contrario, non solo non sono state concluse le azioni di riorganizzazione programmate, ma si è assistito ad uno sconcertante andirivieni di trasformazioni (da Enti Pubblici in Agenzie e viceversa) ed a limitatissimi interventi di dismissioni di partecipazioni societarie.

Già nella L.R. 10 del 2006 (legge di assestamento del bilancio preventivo 2006), articolo 1, commi 77 e 78, si indicava che la strategia regionale in materia avrebbe dovuto seguire la "*finalità di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema delle società partecipate dalla Regione*".

In quest'ottica veniva fissato il termine del 31 dicembre 2006 per procedere al riordino delle partecipazioni societarie dirette o indirette della Regione, dando mandato alla Giunta regionale di predisporre un piano complessivo di riassetto del sistema partecipazioni da sottoporre all'esame del Consiglio entro il 31 dicembre 2006. Le linee guida di tale operazione sarebbero dovute essere:

- la definizione di idonei strumenti di coordinamento e controllo;
- l'alienazione o l'incorporazione delle quote di capitale possedute;
- lo scioglimento e la liquidazione di società strategicamente non rilevanti o le cui attività potessero efficacemente e più economicamente essere espletate nell'ambito del proprio apparato organizzativo.

Con un successivo intervento normativo (legge finanziaria per l'esercizio 2007¹⁸²) si dispone, tra gli altri, la trasformazione in Agenzie di alcuni enti pubblici

-
- ✚ Ente regionale dei Monti Lucretili;
 - ✚ Ente regionale Parco naturale Bracciano-Martignano;
 - ✚ Ente regionale Parco Castelli romani;
 - ✚ Ente regionale Parco Appia Antica;
 - ✚ Ente regionale Parco riviera d'Ulisse;
 - ✚ Ente regionale Parco di Vejo;
 - ✚ Ente regionale Parco naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
 - ✚ Ente regionale Riserva naturale Monti Navegna e Cervia;
 - ✚ Ente regionale Roma Natura;
 - ✚ Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere e Farfa;
 - ✚ Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);
 - ✚ Ente regionale Parco naturale Monti Simbruini.

Nel rendiconto approvato dalla Giunta regionale (DGR 247/2013) mancano Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT) e il Parco di Vejo, mentre, in aggiunta sono presenti l'A.R.S.I.A.L (Agenzia Regionale per la mobilità nella Regione Lazio) e l'Agenzia di sanità pubblica (ASP), non presenti nel bilancio di previsione 2012.

¹⁸² Articolo 31 L.R. 26 del 2006.

non economici, per i quali la Giunta avrebbe dovuto entro il 30 marzo dell'anno successivo adottare una specifica proposta di legge¹⁸³.

L'articolo 32, comma 9, della stessa legge pospone al 30 marzo 2007 il termine di predisposizione di una proposta di riorganizzazione dell'assetto societario regionale, termine che resterà nuovamente disatteso.

Un timido accenno di riforma dell'assetto societario, limitato però a partecipazioni di scarso rilievo strategico, si ha con l'articolo 6 della legge di assestamento del bilancio preventivo 2007 (L.R. n. 15 del 2007), mentre resta inattuata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, che prevede il riassetto delle missioni delle società partecipate dall'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e delle regole di governance.

Con la L.R. n. 1 del 2008 viene dettata una normativa generale per le Agenzie (di cui all' articolo 54 dello Statuto regionale), informata ai criteri di *"celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione amministrativa"* (articolo 1, comma 1).

La *ratio* della costituzione ed esistenza delle Agenzie risiede nelle *"...particolari professionalità, conoscenze specialistiche..."* relative allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono *"...specifiche modalità di organizzazione del lavoro..."*. Quindi, da un canto tali professionalità non devono essere rinvenibili nell'organigramma regionale, dall'altro la peculiarità dell'attività svolta richiede e giustifica la creazione di un organismo autonomo, al quale *"...è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive..."* (articolo 2, comma 2).

Proprio con riferimento all'attività di indirizzo e controllo delle Agenzie è previsto che la Giunta adotti piani triennali di attività e gli altri atti di indirizzo e direttive, ai quali le Agenzie devono conformare la propria azione. Alla Giunta spetta anche il potere di vigilanza e controllo sull'attività svolta.

L'articolo 6 della stessa legge prevede che con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, *"...la Giunta regionale adotta, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 2, il programma annuale di attività di ciascuna agenzia, che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della"*

¹⁸³Molte di queste nuove agenzie (ASP; ARSIAL; AREMOL; IRVIT; ARPA; Istituto Carlo Iemolo) saranno, con successivi interventi normativi, ritrasformati in enti pubblici.

Giunta regionale nei confronti del direttore per l'attività amministrativa e gestionale dell'agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale vigente in materia...". Con il programma annuale la Giunta assegna al direttore gli obiettivi da realizzare e le risorse umane, finanziarie strumentali e patrimoniali ad esso commisurate (articolo 6, comma 3). Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16.

Con la stessa legge, all'articolo 8, vengono nuovamente trasformati in Enti pubblici dipendenti dalla Regione (articolo 55 dello Statuto) l'ARSIAL; l'ARPA; LAZIODISU; l'ASP; l'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio e l'AREMOL (già trasformati in Agenzie dall'articolo 31 della L.R. 26 del 2006).

Al comma 2 dello stesso articolo 8 si dispone che con successiva legge di modifica si provvederà alla riorganizzazione dell'Istituto Carlo Jemolo, istituito con L.R. 11 luglio 1987, n. 40, anch'esso trasformato in Agenzia dall'articolo 31 della L.R. 26 del 2006.

Il comma 5, sempre dell'articolo 8 L.R. n. 1 del 2008, conferma la natura giuridica degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.

Il comma 6 dell'articolo 8 dispone, poi, la trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione in agenzie regionali, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto dell'Agenzia Lazio lavoro, dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP), dell'Agenzia regionale per lo sport (AGENSPO), e dell'Ente regionale per la comunicazione "Istituto Montecelio".

Un nuovo intervento del legislatore regionale si ha con la legge regionale 10 agosto 2010 n.3 (legge di assestamento del bilancio preventivo 2010 e pluriennale 2010-2012), dove, all'articolo 8, nell'ambito dell'ennesima programmata operazione di riordino dell'assetto societario al fine di una riduzione e razionalizzazione dei costi, viene preannunciata una riforma complessiva del sistema societario regionale, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, affidando alla Giunta il compito di individuare le partecipazioni societarie, sia dirette che indirette, per le quali si ritenga opportuno mantenere la partecipazione regionale ovvero procedere alla cessione della partecipazione o allo scioglimento delle società.

Vengono, altresì, previsti interventi di dettaglio relativi alla messa in liquidazione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio spa, con il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato in Sviluppo Lazio spa o altre società controllate della Regione.

Singolare intervento è, poi, previsto dalla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo, che dà mandato alla Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, di autorizzare COTRAL spa ad assorbire con fusione per incorporazione COTRAL patrimonio spa, società costituita appena due anni prima (marzo 2008) per scissione parziale proprio da COTRAL spa.

Non è dato comprendere la motivazione dell'originaria scissione parziale, che ha comportato una duplicazione di costi gestionali (sedi, organi sociali, ecc.), decisione rivista dall'Amministrazione ad una distanza temporale assai breve e non motivata da una valutazione economico-finanziaria.

L'*incipit* del succitato articolo 8 fa richiamo alla normativa nazionale (articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nelle more intervenute, con la quale il legislatore ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

In relazione a tale adempimento la Regione Lazio ha effettuato una duplice ricognizione.

Con la DGR 612 del 29 dicembre 2010, con riferimento alle partecipazioni dirette, viene deliberato il mantenimento di 16 società e la dismissione di 4.

Con la DGR 223 del 20 maggio 2011, con riferimento alle partecipazioni indirette, vengono indicate:

- 11 partecipazioni indirette di Sviluppo Lazio, di cui si dispone: il mantenimento per 5 (FILAS, BIC, Unionfidi, BIL e Asclepion), la cessione per 4 (Consorzio Formazione Internazionale, Frosinone Multiservizi spa, Promex SCPA e società per il Polo tecnologico) e il trasferimento alla Regione per 2 (Interporto Civitavecchia e Investimenti SPA);
- 10 partecipazioni indirette di FILAS di cui si dispone: il mantenimento per 3 (i due parchi scientifici dell'alto e basso Lazio e il Consorzio Sapienza e Innovazione) e la dismissione per le restanti 6 (Sathech srl, Interporto centro Italia Orte, Simpleo spa, SIT, Società Polo tecnologico Industriale e Fidimpresa Lazio).

L'articolo 9 della L.R. n. 3 del 2010 fa, invece, riferimento ad una attività di riorganizzazione delle partecipazioni in associazioni ed altri enti privati.

Anche in questo caso, la Giunta avrebbe dovuto, previa ricognizione da effettuarsi secondo criteri fissati dalla stessa norma, provvedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, indicare gli Enti e le Associazioni in cui mantenere la partecipazione regionale, operando una valutazione di opportunità in conformità ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'articolo 10 della L.R. n. 3 del 2010 prevede, poi, la soppressione degli enti pubblici AGENSPORT e Istituto Montecelio (trasformate in agenzie regionali dalla L. 1 del 2008), disponendo che le Direzioni regionali competenti subentrano nei compiti istituzionali degli Enti soppressi.

Con l'articolo 2 della L.R. 9 del 2010 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011) si dettano disposizioni di riordino del sistema delle fondazioni, disponendo di recedere da alcune fondazioni (...) e la cessione della partecipazione in "Tuscia expo spa", e contestualmente prevedendo clausole di salvaguardia per il personale in servizio presso tali enti.

Il comma 67 detta nuove norme per il riordino dell'ARSIAL.

Con la L.R. 12 del 2011 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) vengono previsti interventi su società di importanza non strategica (Centrale del latte di Roma spa; Arcea Lazio spa; Alta moda SCpa: articolo 1, comma 82), mentre per le società strumentali *in house* si dispone che la Giunta, nel termine di sessanta giorni, disciplini, con DGR in modo organico ed omogeneo, le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società.

L'I.R.Vi.T. (Istituto regionale per le ville Tuscolane), trasformato da Ente pubblico in Agenzia con la L.R. 27/2006 torna ad essere Ente pubblico dipendente (articolo 1, comma 44). Viene, poi, ridisciplinata la modalità di partecipazione della Regione Lazio ad UNIONFIDI e vengono sciolte le Aziende di Promozione turistica, le cui funzioni sono trasferite all'Agenzia regionale per il turismo, istituita nel 2007.

Con la legge finanziaria per 2012 (L.R. n. 19 del 2011) viene previsto " *...un piano dettagliato ed organico di riordino dell'assetto del complesso delle partecipazioni societarie, al fine di procedere ad una razionalizzazione funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato*", da effettuarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, ad opera della Giunta.

Un timido tentativo di razionalizzare l'erogazione dei contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali è contenuto nell'articolo 12 L.R. n.

20 del 2011, dove si prevedono misure tese ad evitare che si crei avanzo di amministrazione nei bilanci degli enti dipendenti.

La L.R n. 4 del 2013, agli articoli 22, 23 e 24, ha infine previsto un'ennesima operazione di restyling degli Enti e delle società partecipate regionali, improntata alla ricognizione, riduzione e razionalizzazione degli organismi societari; operazione di cui l'Amministrazione regionale ha comunicato di aver definito le linee di indirizzo.

Pur nel rispetto delle autonome scelte che l'Amministrazione regionale intenderà avviare, il rischio che, in astratto, si profila nelle maxi-riorganizzazioni di sistema è quello di un travaso generalizzato ed automatico del personale dalle società regionali, che saranno dismesse, alle nuove compagini previste, prescindendo, da un lato, da puntuali valutazioni del fabbisogno rispetto all'assetto organizzativo e finanziario delle nuove società e, dall'altro, dell'assenza di selezione delle professionalità e delle tipologie contrattuali interessate al trasferimento.

Resta immodificata la necessità di dotarsi di un sistema contabile atto a rappresentare secondo il principio di veridicità l'effettivo peso sostenuto dal bilancio regionale per tutto il personale riconducibile al perimetro pubblico, stante l'assoluta inadeguatezza a tale scopo di quanto disposto dall'articolo 60 della legge di contabilità regionale, come già segnalato da questa Sezione di controllo.

11.2. Gli organismi partecipati nello Statuto della Regione Lazio

Lo Statuto della Regione Lazio individua agli articoli 54, 55 e 56 tre diverse tipologie di organismi.

Gli elenchi prodotti dalla Regione Lazio, con nota del Dipartimento Istituzionale e territorio – Struttura tecnico Amministrativa prot. N.96582/DA/30/00 del 12 marzo 2013, testimoniano la scarsa consapevolezza della stessa Amministrazione regionale circa il numero e la natura giuridica degli stessi

11.2.1 Agenzie

L'articolo 54¹⁸⁴ prevede la figura delle Agenzie regionali, istituite con legge, aventi natura di "unità amministrativa con direzione e responsabilità autonome", al

¹⁸⁴ Art. 54 (Agenzie regionali)

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed

cui vertice è preposto un dirigente regionale. Le Agenzie funzionalizzano la loro attività allo svolgimento di compiti specifici, nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale, con l'assegnazione di risorse organizzative ed economiche assegnate dalla legge. Esse non hanno autonomia di bilancio; i dipendenti sono dipendenti regionali, come il dirigente.

Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione¹⁸⁵, alla data del marzo 2013 le Agenzie regionali esistenti nella Regione Lazio , impropriamente spesso indicate con la dizione "Ente regionale" sono le seguenti:

1. Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse (ART)¹⁸⁶ ;
2. LAZIODISU – Ente pubblico dipendente per il diritto agli Studi universitari del Lazio¹⁸⁷;
3. LAZIODISU – Università degli studi di Cassino;
4. LAZIODISU – Università degli studi di Roma La Sapienza;
5. LAZIODISU – Università degli studi di Roma Tor Vergata;
6. LAZIODISU – Università degli studi di Roma Tre;
7. LAZIODISU – Università della Tuscia;
8. Parco naturale Nazzano Tevere Farfa – Ente regionale;
9. Parco naturale Monti Ausoni e lago di Fondi;

economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3. *Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.*

¹⁸⁵ Nota del Dipartimento Istituzionale e territorio – Struttura tecnico Amministrativa prot. 96582/DA/30/00 del 12 marzo 2013

¹⁸⁶ AGENZIA REGIONALE PER I TRAPIANTI E LE PATOLOGIE CONNESSE

L'Agenzia, istituita con L.R. 3 novembre 2003 n. 37, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la collaborazione e la reciproca integrazione tra unità operative di enti diversi, nel campo dei trapianti, e le coordina per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante un'attività collegiale e la definizione di codici concordati di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca;

b) formula proposte all'Assessorato competente in materia di sanità finalizzate all'adozione di linee guida e di protocolli operativi al fine di garantire uno standard uniforme ed elevato delle prestazioni ed una più razionale distribuzione delle risorse;

c) formula proposte di riorganizzazione del settore di competenza alle aziende sanitarie e all'assessorato regionale competente in materia di sanità;

f) promuove, coordina e realizza le iniziative formative, finalizzate all'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti;

g) favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica a supporto dell'attività di trapianto, delle patologie collegate e delle biotecnologie associate, anche grazie a collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, finanziatori istituzionali della ricerca nazionali e internazionali e aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di tecnologie elettromedicali;

h) promuove, di concerto con il centro regionale per i trapianti, la realizzazione di campagne informative al fine sia di sviluppare nell'opinione pubblica una maggiore propensione alla donazione di organi a scopo di trapianto sia di diffondere la conoscenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dalle strutture che operano sul territorio regionale.

¹⁸⁷ LAZIODISU - Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio

L'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, disciplinata con legge regionale n. 7 del 18/06/2008 è un ente strumentale preposto alla realizzazione degli interventi per il diritto agli studi a favore di tutti gli studenti afferenti alle Università della Regione, avendo sostituito le precedenti Adisu – Aziende per il diritto allo studio universitario.

Laziodisu è tenuto alla realizzare gli interventi in servizi e assicurare l'erogazione di contributi economici volti a sostenere gli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca in ambito universitario. Esso attua i suoi interventi attraverso sedi decentrate, denominate "Laziodisu territoriali" dotate di autonomia organizzativa e gestionale, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui viene a disporre.

10. Parco naturale Lago di Vico;
11. Parco regionale Castelli Romani – ente regionale;
12. Parco regionale Monti Aurunci – ente regionale;
13. Parco regionale Monti Lucretili – ente regionale;
14. Parco regionale Monti Simbruini – ente regionale;
15. Parco regionale Appia Antica;
16. Parco regionale Bracciano e Martignano – ente regionale;
17. Parco regionale Veio – ente regionale;
18. Parco regionale Monti Navegna e Cervia – ente regionale;
19. Parco regionale Riviera di Ulisse – ente regionale;
20. Consorzio di comuni – Riserva Parziale naturale Laghi Lungo e Ripasottile;
21. Ente regionale – Roma natura.

L'elenco fornito dall'Amministrazione regionale, a testimonianza della mancata conoscenza e controllo sugli organismi partecipati della struttura amministrativa regionale, risulta errato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 L.R. 1 del 2008, si riferisce a Enti pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, e non ad Agenzie regionali, ai sensi dell'articolo 54.

L'elenco risulta, oltretutto, incompleto.

Non viene, ad esempio, riportata ABECOL (Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio), istituita dalla L.R. n. 24 del 2009.

Con tale Agenzia la Regione ha inteso "...*favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale in coerenza con quanto previsto all'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche*" (articolo 1).

Dalla lettura dell'articolo 3¹⁸⁸, che definisce i compiti dell'ABECOL, emerge immediatamente che la struttura avrebbe istituzionalmente dovuto avere, sin

¹⁸⁸ Art. 3 (Compiti dell'ABECOL)

1. L'ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.

2. Nella fase del sequestro dei beni, l'ABECOL:

a) promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;

b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l'ABECOL:

a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;

b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami

dall'origine, compiti residuali e di supporto rispetto alle Autorità comunali, che, ai sensi dell'articolo 2 undecies¹⁸⁹, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono le destinatarie dirette della norma.

Non emerge, invece, dalla legge costitutiva quali siano "le competenze regionali" che hanno legittimato la creazione dell'ABECOL, che, istituita nel 2009, è, nei fatti, rimasta inattiva¹⁹⁰.

Comunque, alla data attuale, l'esistenza della citata Agenzia non risulta giustificabile per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento.

Infatti, deve, in primo luogo, osservarsi che la legge 575/1965 è stata abrogata dal d. lgs. n. 159 del 2011, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (art. 110), competente in via esclusiva per l'amministrazione dei beni confiscati, anche in via non definitiva, sul territorio nazionale (art.112).

trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;

c) promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 decies della l. 575/1965 e successive modifiche;

d) predispose i bandi regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L.R. 15/2001 e all'articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;

e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l'informazione pubblica anche per via telematica;

f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;

g) verifica l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;

h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della l. 575/1965 .

4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l'ABECOL:

a) propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della l. 575/1965;

b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull'utilizzo dei beni confiscati;

c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;

d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

e) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;

f) effettua il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all'assessorato competente lo stato del loro utilizzo;

g) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

¹⁸⁹ Articolo 2 undecies comma 2 lett. b): "I beni immobili sono: b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;.."

¹⁹⁰ Dal sito regionale dell'ABECOL si ha notizia di una convenzione con l'Agenzia U.S. Marshall Service, la cui utilità consisterebbe nell'apprendere una modalità di confisca dei beni più veloce. Non si comprende l'utilità di tale convenzione (di cui non si conosce la natura se a titolo oneroso o gratuito), in quanto la fase della confisca non è mai stata tra le competenze regionali. Dal sito si ricava anche la notizia dell'esistenza di due bandi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione e promozione e uso sociale degli immobili confiscati.

Inoltre, la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali simili a quelle di cui alla citata L.R. 24/2009, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in quanto aventi ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati. Da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2012¹⁹¹ ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) e lettera g), della Costituzione della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011 n. 7, che aveva istituito l'«Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali», con funzioni speculari e sostanzialmente sovrapponibili a quelle assegnate all'ABECOL dalla L.R. 24 del 2009.

Dall'elenco trasmesso dalla Regione risultano mancare, inoltre, anche l'ARPA, ARDIS¹⁹², ARP¹⁹³.

¹⁹¹ Corte Cost. sentenza n. 34 del 2012: «...In considerazione della ratio sottesa alla normativa, dianzi specificata, concernente la regolamentazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, le disposizioni in esame, peraltro sovrapponendosi in maniera distonica a quelle nazionali, invadono l'ambito di competenza esclusiva riservato allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Ed infatti l'istituzione di un'apposita Agenzia regionale «il cui nome di per sé evoca un ruolo operativo non ridicibile a meri compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca» e il fatto che l'ambito di intervento, inteso nel suo complesso, è «parzialmente sovrapponibile con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati» sono stati indicati da questa Corte (sentenza n. 325 del 2011) elementi già di per sé idonei a concludere che la Regione ha invaso la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost....noltre, le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione ed il loro utilizzo si sovrappongono a quelle previste in capo alla più volte menzionata Agenzia nazionale, la quale, oltre al potere-dovere di verificare detto utilizzo, dispone del potere di revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione (attualmente, art. 112, lettere g e h, del d.lgs. n. 159 del 2011). Del pari, la previsione della collaborazione con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca – oltre a ledere l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché stabilisce unilateralmente forme di coordinamento che coinvolgono attribuzioni dello Stato – coincide con le funzioni demandate all'Agenzia nazionale nella fase che precede la confisca (attualmente, art. 110, lettere b e c, del d.lgs. n. 159 del 2011)...

¹⁹² ARDIS - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo

L'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, istituita dalla L.R. 53/1998, poi modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2008 è una unità amministrativa della Regione Lazio ed è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo.

All'ARDIS, a seguito della legge 18 maggio 1989, n. 183, e in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state attribuite dalla Regione Lazio molte delle competenze in materia di difesa del territorio dal rischio idraulico, limitatamente al reticolo idrogeologico principale.

¹⁹³ ARP - Agenzia Regionale Parchi

L'ARP, Agenzia Regionale per i Parchi, è un ente strumentale della Regione Lazio istituita con Legge Regionale n° 21 del 27 aprile 1993, (art.27).

Tra i compiti dell'Agenzia, rientrano:

- l'assistenza agli organismi di gestione delle Aree naturali protette nella progettazione e nella realizzazione di programmi di sviluppo compatibile;
- la collaborazione con gli Uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette, ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari ed alla emanazione di specifiche direttive in materia di promozione e gestione delle aree protette;
- la cura per conto della regione della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle aree naturali protette.

Infine, emerge dall'analisi dell'organigramma regionale, avuto riguardo ai compiti delle strutture amministrative in oggetto, una sovrapposizione tra le competenze della Direzione regionale Ambiente con i compiti istituzionali di ARDIS (con riferimento all'Area Difesa del Suolo - Ufficio Concessioni Demaniali ed all'Area Bonifica e irrigazione) e l'ARP (con riferimento all'Area parchi e riserve naturali).

11.2.2 Enti pubblici dipendenti

L'articolo 55¹⁹⁴ prevede la figura degli Enti pubblici dipendenti, istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche di competenza regionale. Si tratta di Enti per i quali è previsto che i poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo spettino alla Giunta regionale.

Con la stessa legge regionale istitutiva devono essere fissate le funzioni ed indennità di carica degli organi istituzionali, per la cui nomina lo Statuto regionale prevede un *distinguo* articolato di competenze (comma 3), contemplando, altresì, la decadenza dalla carica entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, salva conferma (comma 4).

¹⁹⁴ Art. 55 (*Enti pubblici dipendenti*)

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.
2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.
3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.
4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.
6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.
7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.
8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Gli incarichi di direzione delle strutture di massima direzione sono conferiti dagli organi di amministrazione; per la decadenza è previsto un meccanismo analogo a quello degli organi istituzionali, il cui termine (90 giorni) decorre dal giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi istituzionali (comma 5).

A differenza di quanto previsto per le Agenzie (art. 54), il personale degli enti dipendenti è equiparato al personale regionale, *"fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva la diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni"* (comma 6).

Sul punto si evidenzia l'incongruenza di tale previsione normativa, che, da un lato, prevede l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli enti regionali al personale regionale, dall'altro fa salve le differenze economiche e giuridiche dei singoli contratti collettivi di personale assunto in strutture normativamente finalizzate all'esercizio di funzioni di competenza regionale.

Tale previsione comporta una ingiustificata crescita della spesa di personale, oltre che creare discutibili disparità di trattamento tra personale che svolge "funzioni amministrative, tecniche o specialistiche di competenza regionale" e spesso si propone come un duplicato delle Direzioni regionali.

Le modalità di esercizio del controllo e della vigilanza sull'attività degli Enti dipendenti e sugli organi istituzionali, che deve esercitare la Giunta ai sensi del comma 1 dell'art. 56, non sono definite, né nei modi, né nei tempi dalla norma statutaria, che si limita a prevedere l'obbligo per quest'ultima di riferire *"periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia"*.

Ulteriore criticità è rappresentata dall'ultimo comma dell'articolo 56, laddove si dispone che i bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici sono approvati dalla Regione sulla base di uno schema previsto dalla legge di contabilità regionale. Come già rilevato da questa Sezione¹⁹⁵, le modalità redazionali dello schema non risultano idonee a esplicitare le voci di spesa significative, come ad esempio la spesa del personale; ciò comporta, quindi, una approvazione al buio dei rendiconti medesimi, con quantificazione dei fondi erogati per il funzionamento degli enti parametrati non in base ad effettive esigenze valutate *ex ante* sul piano programmatico ed *ex post* sul piano effettuale del riscontro con gli obiettivi raggiunti, ma esclusivamente con un sistema del costo storico quantificato come rimborso a piè di lista.

Come comunicato dall'Amministrazione¹⁹⁶, alla data del marzo 2013 gli Enti

¹⁹⁵ Deliberazione n.123/2013/FRG- Rendiconto Generale 2011 – Regione Lazio

¹⁹⁶ Nota del Dipartimento Istituzionale e territorio – Struttura tecnico Amministrativa prot.

pubblici dipendenti esistenti nella Regione Lazio, risultano i seguenti:

1. Consorzio di bonifica – Sud di Anagni;
2. Consorzio di bonifica – Conca di Sora;
3. Consorzio di bonifica – Maremma Etrusca;
4. Consorzio di bonifica – Agro Pontino;
5. Consorzio di bonifica – Pratica di Mare;
6. Consorzio di bonifica – Sud Pontino;
7. Consorzio di bonifica – Tevere e Agro Romano,
8. Consorzio di bonifica – Valle del Liri;
9. Consorzio – Nucleo di industrializzazione di Rieti – Cittaducale (RI);
10. Consorzio – Conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo;
11. Consorzio – Tutela del formaggio pecorino;
12. Consorzio – Tutela del formaggio pecorino romano;
13. Consorzio – Area di sviluppo industriale del Lazio Roma – Latina,
14. Consorzio – Sviluppo industriale del Lazio meridionale COSILAM di Cassino;
15. Consorzio – Sviluppo industriale del Sud pontino;
16. Consorzio – Sviluppo industriale della Provincia di Frosinone;
17. Consorzio – Sviluppo industriale della Provincia di Rieti,
18. Consorzio – Polifunzionale Pegaso;
19. A.T.E.R – Comprensorio di Civitavecchia;
20. A.T.E.R – Comune di Roma;
21. A.T.E.R – Provincia di Frosinone;
22. A.T.E.R – Provincia di Latina;
23. A.T.E.R – Provincia di Rieti;
24. A.T.E.R – Provincia di Roma,
25. A.T.E.R – Provincia di Viterbo;
26. Azienda Ospedaliera S. Andrea;
27. Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini;
28. Azienda Ospedaliera San Filippo Neri;
29. Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata;
30. Azienda Ospedaliera Tor Vergata;
31. Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I;
32. Azienda Unità Sanitaria Locale “Frosinone”;

33. Azienda Unità Sanitaria Locale "Latina";
34. Azienda Unità Sanitaria Locale "Rieti";
35. Azienda Unità Sanitaria Locale "Viterbo";
36. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "A";
37. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "B";
38. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C";
39. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "D";
40. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "E";
41. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "F";
42. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "G";
43. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "E";
44. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "H";
45. Agenzia Regionale per l'Emergenza sanitaria – ARES 118;
46. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche - A.S.A.P.;
47. Agenzia Regionale per la Mobilità – AREMOL¹⁹⁷.;
48. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL¹⁹⁸;
49. Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – ASP – Laziosanità;
50. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale "Azienda Ambiente e Territorio";
51. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale "Azienda per il mercato immobiliare";
52. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale "Azienda Romana Mercati";
53. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale "Camera Arbitrale";

¹⁹⁷ AREMOL - Agenzia regionale per la mobilità

L' AREMOL, costituita con L.R. n. 9 del 26 marzo 2003, è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.

Essa esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta regionale, al fine di dotare la Regione e gli enti locale di un supporto tecnico operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.

¹⁹⁸ ARSIAL - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell' agricoltura del Lazio

E' un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione, istituito con legge regionale, (LL.RR. 2/95 e 15/2003), che esercita la propria competenza nell' ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.

Tale Ente promuove lo sviluppo e l' innovazione del sistema agricolo laziale, sostenendone il suo carattere multifunzionale, inteso quale allargamento delle competenze del mondo agricolo alla gestione degli agroecosistemi e dei servizi ai territori rurali.

Sono affidati ad ARSIAL, inoltre, la gestione dell' Osservatorio faunistico regionale e la vigilanza sugli organismi di certificazione previsti dalla legge sull' agricoltura biologica.

L'Agenzia cura, altresì, in collaborazione con l' Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, la gestione del servizio integrato agro-meteorologico (SIARL) e assicura la gestione ad esaurimento dei beni della riforma fondiaria.

54. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale IRFI;
55. CCIAA – Roma- Azienda speciale camerale PROMOROMA;
56. CCIAA - Provincia di Frosinone Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
57. CCIAA - Provincia di Latina - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
58. CCIAA - Roma- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
59. CCIAA - Provincia di Rieti - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
60. CCIAA - Provincia di Rieti - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – AZIENDA SPECIALE CENTRO ITALIA RIETI;
61. CCIAA - Provincia di Roma - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
62. CCIAA - Provincia di Viterbo- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
63. CCIAA – Viterbo – Azienda speciale Ce.F.A.S..

11.2.3 Enti privati a partecipazione regionale

Come comunicato dall'Amministrazione¹⁹⁹, gli Enti privati a partecipazione regionale esistenti nella Regione Lazio, risultano i seguenti:

1. Cooperativa artigiana di garanzia - Rieti;
2. Cooperativa artigiana di garanzia - Roma Nord Ovest;
3. Cooperativa artigiana di garanzia - Artigiantusco;
4. Cooperativa artigiana di garanzia - Roma e Lazio;
5. Cooperativa artigiana di garanzia - Centocelle;
6. Cooperativa artigiana di garanzia - Garanzie Artigiane;
7. Cooperativa artigiana di garanzia - Latina;
8. Cooperativa artigiana di garanzia - Primavera Artigiana;
9. Cooperativa artigiana di garanzia - Albano Laziale e Genzano di Roma;
10. Cooperativa artigiana di garanzia - Artigiancoop Emma Bianchini;
11. Cooperativa artigiana di garanzia - Artigiancoop Viterbo;
12. Cooperativa artigiana di garanzia - Coofidi Duilio Mincozzi,

¹⁹⁹ Nota del Dipartimento Istituzionale e territorio – Struttura tecnico Amministrativa prot. 96582/DA/30/00 del 12 marzo 2013

13. Cooperativa artigiana di garanzia - Roma,
14. Cooperativa artigiana di garanzia - Unione Artigiani di Anzio;
15. Cooperativa artigiana di garanzia - Zaccaria Negrone a.r.l.;
16. Cooperativa artigiana di garanzia - Artigiancoop Frosinone;
17. Cooperativa artigiana di garanzia - Artigiancoop Latina;
18. Cooperativa artigiana di garanzia - Centro Italia – sede in Rieti;
19. Cooperativa artigiana di garanzia - Viterbo;
20. Fondazione Angelo Frammartino ONLUS;
21. Fondazione Casa di riposo S. Francesca Romana;
22. Fondazione Protettorato di San Giuseppe;
23. Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia;
24. Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo;
25. Fondazione Cinema per Roma;
26. Fondazione Diritti Genetici – Fondazione non lucrativa di Utilità sociale;
27. Fondazione Lazio per lo sviluppo dell'audiovisivo;
28. Fondazione Mondo Digitale;
29. Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio;
30. Fondazione Teatro dell'Opera di Roma,
31. Fondazione Istituto Tagliacarne;
32. Fondazione RE.SE.T. Fondazione Rete servizi territoriali;
33. Comitato Crediti Lavoro – Unionfidi Lazio.

11.3 Il ruolo delle Società partecipate: premessa

La legge finanziaria per il 2008, per evitare che lo schermo societario divenisse uno strumento elusivo delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale o di finanza pubblica, ha inteso circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste.

L'art. 3, comma 27, della legge 244/2007 prevede, infatti, che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, debbano effettuare una ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie, direttamente detenute, o che intendano detenere attraverso la costituzione di nuova società, valutando, caso per caso, sulla base dell'oggetto sociale, se la propria partecipazione sia vietata *ex lege* - nell'ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi "non inerenti", cioè *non strettamente necessarie* per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o se invece sia legislativamente consentita, nel caso di

produzione di servizi di interesse generale, o di servizi di committenza o di centrali di committenza.

La valutazione de qua è rimessa all'organo consiliare. Infatti, il comma 28 della stessa legge prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento di quelle attuali debba essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata; il successivo comma 29, come modificato dall'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che entro 36 mesi²⁰⁰ le quote e/o azioni delle società ritenute non inerenti vengano cedute a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

L'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, ha disposto che la delibera consiliare di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni o al mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

Tale normativa rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione (Sezione di controllo Veneto, Par. n.5 – 2009) ²⁰¹.

11.3.1 Le società partecipate della Regione Lazio

L'articolo 56²⁰² dello Statuto prevede la figura delle società partecipate, istituite con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche di competenza regionale.

²⁰⁰ La predetta disposizione, peraltro, deve essere correttamente interpretata nel senso che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono *avviare* la procedura di dismissione; ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica (in tal senso cfr. Sezione Controllo Lombardia, Par n. 48 – 2008).

²⁰¹ Tale principio, che rappresenta un canone fondamentale per l'agire pubblico, è espresso innanzitutto dall'articolo 97 della Costituzione, secondo cui l'agire pubblico, improntato al buon andamento, deve essere valutato non solo alla luce del parametro della legalità, ma anche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità (cfr. sul punto Deliberazione 20/2010 di questa Sezione di controllo "Indagine di controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma – esercizi 2004/2007 con proiezioni al 2008"- pagg. 226 e ss.).

²⁰² Art. 56 (*Società ed altri enti privati a partecipazione regionale*)

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.

La Regione Lazio ha recepito l'art. 3, comma 27, della legge 244/2007 con l'art.8 della L.R. 10 agosto 2010, n.3, (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012) e la Giunta regionale ha provveduto, con proprie deliberazioni, all'individuazione ed alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie regionali.

Deve rilevarsi come in mancanza di una definizione univoca ed uniforme dell'allocazione delle varie funzioni tra i livelli di governo, un ruolo fondamentale nell'individuazione della nozione di attività istituzionale dell'Ente deve riconoscersi allo Statuto, che nel quadro ordinamentale vigente, determina gli ambiti d'intervento dell'ente stesso, oltre che alle attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, ed alla stessa struttura del bilancio dell'ente, e precisamente alle funzioni, - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività in concreto espletate.

In particolare, la Regione Lazio ha richiamato nelle citate delibere i seguenti articoli dello statuto: art.7 (Sviluppo civile), art. 8 (sviluppo economico) e art.9 (Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale), nonché la legge regionale 14/1999 e ss. mm. e ii., nella quale sono individuate in dettaglio le funzioni ed i compiti spettanti alla Regione stessa.

Con delibera n. 612 del 29 dicembre 2010 la Regione Lazio ha accertato di partecipare direttamente alle seguenti società, con riferimento alla data del 31 dicembre 2009:

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

Tab. n. 96

Società partecipate direttamente dalla Regione Lazio			
Denominazione Società	Forma giuridica	Capitale sociale	Quota di partecipazione
ASTRAL	S.p.a.	2.972.000	100%
LAZIO SERVICE	S.p.a.	408.000	100%
SAN.IM.	S.p.a.	600.000	100%
CO.TRA.L.	S.p.a.	11.043.223	86,73%
LAIT	S.p.a.	516.400	99%
Cotral Patrimonio	S.p.a.	2.100.000	86,72%
SVILUPPO LAZIO	S.p.a.	48.927.355	80,50%
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio	S.p.a.	1.000.000	51%
Arcea	S.p.a.	1.983.469	51%
Autostrade del Lazio	S.p.a.	2.200.000	50%
I.M.O.F.	S.p.a.	17.043.180	31,52%
M.O.F.	S.p.a.	516.450	29%
C.A.R.	Consorzio	69.505.982	20,00%
Tuscia Expo'	S.p.a.	412.800	25%
Investimenti	S.p.a.	280.773.207	12,43%
Alta Roma	Consorzio	1.751.280	18,54%
TECNOBORSA	Consorzio	814.620	3,17%
Centrale del Latte di Roma	S.p.a.	37.736.000	1,71%
Aeroporti di Roma	S.p.a.	62.224.743	1,33%
Fonte: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio			

In applicazione dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007, la Regione ha deliberato di dismettere le seguenti società: Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio spa e ARCEA spa, tramite scioglimento e liquidazione; Tuscia Expò e Centrale del latte spa, tramite cessione di quote con evidenza pubblica.

Con la delibera n. 223 del 20/5/2011 la Regione Lazio ha accertato di partecipare attraverso imprese controllate alle seguenti società:

Tab. 97

Regione Lazio Partecipazioni indirette di 1° livello (tot. 26)			
Denominazione società		Forma giuridica	Quota di partecipazione
Sviluppo Lazio		S.p.A.	
1	Filas	S.p.A.	100,00%
2	Unionfidi Lazio	S.p.A.	87,50%
3	Frosinone Multiservizi	S.p.A.	49,00%
4	BIC Lazio (*)	S.p.A.	31,74%
5	Interporto di Civitavecchia Piattaforma Logistica	S.p.A.	9,57%
6	Società Polo Tecnologico Romano (*)	S.p.A.	1,36%
7	Asclepion	S.C.p.A.	50,00%
8	Banca Impresa Lazio	S.p.A.	40,00%
9	Promex	S.C.p.A.	25,00%
10	Consorzio Formazione Internazionale		5,00%
11	Investimenti	S.p.A.	12,44%
CO.TRAL.		S.p.A.	
1	Atral	S.c.r.l.	70,00%
2	Terravision Lazio (in liquidazione)		51,00%
3	STL S.c.r.l.	S.c.r.l.	51,00%
CO.TRAL. Patrimonio		S.p.A.	
1	Cotral Progetti S.c.r.l.	S.c.r.l.	60,00%
2	Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana	S.p.A.	3,15%
FI.LA.S		S.p.A.	
1	BIC Lazio	S.p.A.	45,75%
2	PA.L.MER.	Scrl	45,76%
3	Consorzio Sapienza innovazione		25,00%
4	PSTAL	S.c.p.A.	42,00%
5	SARTECH	S.R.L.	48,78%
6	Interporto Centro Italia Orte	S.p.A.	1,56%
7	SIMPLEO	S.p.A.	5,06%
8	S.I.T.	S.p.A.	10,02%
9	Soc. Polo Tecn.co Ind.le Romano	S.p.A.	0,09%
10	Fidimpresa Lazio	S.c.p.A.	0,15%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Il sistema regionale delle partecipazioni societarie, con delibera n. 223 del 20/5/2011, in applicazione dell'articolo 3, commi 27 e ss., della legge finanziaria 2008, il cui testo è stato recepito dall'art. 8, co. 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012) ha proceduto alla ricognizione e riorganizzazione delle partecipazioni societarie indirette della Regione Lazio.

Con la delibera sopra citata la Regione Lazio decide:

- 1) di confermare l'interesse della Regione Lazio al mantenimento delle seguenti società partecipate attraverso Sviluppo Lazio:
 - FI.LA.S. SpA;
 - Unionfidi Lazio SpA;
 - BIC Lazio SpA;
 - Asclepion ScpA;
 - Banca Impresa Lazio SpA.
- 2) di autorizzare Sviluppo Lazio ad assumere le iniziative necessarie per la cessione alla Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, L.R. 6 agosto 2007 n. 15 (Assestamento del bilancio per l'anno 2007), della partecipazione azionaria in Investimenti S.p.A. e Interporto Civitavecchia Piattaforma Logistica SpA (ICPL SpA);
- 3) di autorizzare Sviluppo Lazio ad assumere le iniziative necessarie a:
 - cedere la partecipazione societaria in Frosinone Multiservizi SpA;
 - cedere la partecipazione societaria in Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano SpA;
 - cedere la partecipazione societaria in PROMEX ScpA;
 - esercitare il diritto di recesso dal Consorzio Formazione Internazionale (CFI);
- 4) di confermare l'interesse della Regione Lazio al mantenimento delle seguenti società partecipate attraverso FI.LA.S.:
 - BIC Lazio SpA
 - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale Scrl - PA.L.MER. Scrl;
 - Parco scientifico e tecnologico dell'alto Lazio SpA (PSTAL ScpA);
 - Consorzio Sapienza e Innovazione (CSI);
- 5) di autorizzare FI.LA.S. ad assumere le iniziative necessarie a:
 - cedere la partecipazione in Società Polo Tecnologico Industriale Romano SpA;
 - cedere la partecipazione in S.I.T. - Finanziaria di Sviluppo per l'innovazione tecnologica SpA;

- cedere la partecipazione in SARTECH Srl e SIMPLEO SpA, nel rispetto degli accordi sottoscritti tra le parti;
 - esercitare il diritto di recesso da Fidimpresa Lazio ScpA;
 - cedere la partecipazione in Interporto Centro Italia Orte SpA;
- 6) di autorizzare CO.TRA.L. SpA a porre in essere le azioni necessarie a dismettere le proprie partecipazioni societarie, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme vigenti;
- 7) di autorizzare CO.TRA.L. Patrimonio SpA a porre in essere le azioni necessarie a dismettere le proprie partecipazioni societarie, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme vigenti.

Si forniscono qui di seguito informazioni in ordine agli aspetti gestionali delle maggiori società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Lazio:

ASTRAL S.p.A. è una società partecipata dalla Regione Lazio al 100%. Istituita con legge regionale nel 2002 ha competenza in materia di rete viaria regionale. In sostanza si occupa di progettare, appaltare ed eseguire interventi anche di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché di vigilare sulla sicurezza della rete stradale in un'ottica di rispetto per l'ambiente. Si prefigge l'obiettivo di un miglioramento continuo in termini qualitativi, quantitativi e di sicurezza del servizio al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze del cittadino.

Tab. n. 98

ASTRAL S.p.A.						
						(in euro)
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	Var. % 2010/2009	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2010
Capitale sociale		2.972.000	2.972.000	0,00%	2.972.000	0,00%
Riserva legale	+	0	106.332	-	0	-100,00%
Altre riserve	+	0	0	-	0	-
Utili (perdite) portati a nuovo	+	-54.773	0	100,00%	-452.155	-
Risultato d'esercizio	+	161.106	-558.488	-446,66%	-6.054.670	-984,12%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.078.333	2.519.844	-18,14%	-3.534.825	-240,28%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	Var. % 2010/2009	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2010
Valore della produzione		15.129.614	15.560.065	2,85%	10.715.250	-31,14%
Costi di esercizio	-	4.131.499	4.417.806	6,93%	4.084.044	-7,55%
Valore aggiunto		10.998.115	11.142.259	1,31%	6.631.206	-40,49%
Costo del personale	-	9.948.659	10.099.488	1,52%	10.794.631	6,88%
Margine operativo lordo		1.049.456	1.042.771	-0,64%	-4.163.425	-499,27%
Ammortamenti e svalutazioni	-	663.203	1.656.000	149,70%	911.894	-44,93%
Accantonamenti	-	0	0	-	550.000	-
Risultato operativo		386.253	-613.229	-258,76%	-5.625.319	-817,33%
Proventi ed Oneri finanziari	+	278.572	147.293	-47,13%	-238.318	-261,80%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	-	0	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	197.535	470.006	137,94%	1.075	-99,77%
Risultato prima delle imposte		862.360	4.070	-99,53%	-5.862.562	-144143,29%
Imposte dell'esercizio	-	701.254	562.558	-19,78%	192.108	-65,85%
RISULTATO DI ESERCIZIO		161.106	-558.488	-446,66%	-6.054.670	-984,12%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Non è stato possibile effettuare il riscontro dei dati di bilancio 2012, in quanto il bilancio non risulta depositato presso il Registro delle Imprese di Roma.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 evidenzia una considerevole perdita pari ad euro 6.054.670 con un aumento del 984,12% rispetto a quello dell'anno precedente. I costi di esercizio risultano lievemente ridotti, mentre si evidenzia un'elevata riduzione del valore della produttività 31,14% in meno rispetto al 2010. Il costo del personale pari ad euro 10.794.631 è comunque aumentato del 6,88% in misura maggiore rispetto all'aumento riscontrato dai bilanci degli anni precedenti. Tale incremento è sicuramente da imputare all'aumento di ben 6 unità, due delle quali dirigenti, a fronte di una unità in pensionamento (capo redattore).

LAZIO AMBIENTE S.p.A., società partecipata dalla Regione Lazio al 100%, è stata istituita con L.R.15/2011 e costituita in data 27 dicembre 2011.

Lo scopo è quello di intervenire nelle situazioni di crisi gestionale del servizio pubblico, in relazione alla gestione integrata dei rifiuti, al fine di garantire la

continuità, la trasparenza e la corretta funzionalità del servizio stesso, assicurando la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Tab. n. 99

LAZIO AMBIENTE S.p.A.	
	(in euro)
PATRIMONIO NETTO	al 31.12. 2012
Capitale sociale	20.000.000
Riserva legale	+
Altre riserve	+
Utili (perdite) portati a nuovo	+
Risultato d'esercizio	+
	-188.714
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.811.286
CONTO ECONOMICO	al 31.12. 2012
Valore della produzione	0
Costi di esercizio (*)	-
	187.348
Valore aggiunto	-187.348
Costo del personale (*)	-
	0
Margine operativo lordo	-187.348
Ammortamenti e svalutazioni	-
	2.678
Accantonamenti	-
	0
Risultato operativo	-190.026
Proventi ed Oneri finanziari	+
	1.311
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+
	0
Proventi ed Oneri straordinari	+
	0
Risultato prima delle imposte	-188.714
Imposte dell'esercizio	-
	0
RISULTATO DI ESERCIZIO	-188.714

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Lazio Ambiente è operante da poco più di un anno ed alla chiusura del primo esercizio il bilancio 2012 risulta in perdita di euro 188.714, pur non avendo sostenuto costi inerenti le imposte di esercizio. I costi d'esercizio che, peraltro, corrispondono quasi interamente al risultato negativo di gestione, non comprendono le spese per il personale.

LAZIO SERVICE S.p.A. è una società partecipata al 100% dalla Regione Lazio. Istituita con legge regionale n.16 del 15 settembre 2005 opera oggi nel settore dei servizi, a mezzo di convenzioni di servizio, quali assistenza e supporto tecnico-organizzativo nel campo dell'informatizzazione, dell'accoglienza e relazioni

con il pubblico, dell'ausilio e supporto tecnico, gestionale e logistico allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di interesse regionale, della piccola manutenzione degli immobili di proprietà della Regione o comunque da quest'ultima utilizzati con i relativi accessori, di tutta l'attività connessa allo svolgimento dei servizi di progettazione di volta in volta finalizzati al perseguimento degli obiettivi normativi di interesse regionale, nonché di tutti gli altri servizi strumentali alle attività ed alle finalità della Regione Lazio.

Tab. n. 100

LAZIO SERVICE S.p.A.							
(in euro)							
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Capitale sociale		408.000	408.000	408.000	408.000	0,00%	0,00%
Riserva legale	+	78.678	81.600	81.600	81.600	3,71%	0,00%
Altre riserve	+	1.396.747	1.542.416	1.709.070	2.165.605	55,05%	26,71%
Utili (perdite) portati a nuovo	+	0	0	0	0	-	-
Risultato d'esercizio	+	148.590	166.653	456.535	1.514.541	919,28%	231,75%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.032.015	2.198.669	2.655.205	4.169.746	105,20%	57,04%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Valore della produzione		46.077.252	61.411.968	68.158.892	61.064.431	32,53%	-10,41%
Costi di esercizio (*)	-	10.064.953	14.498.217	13.531.948	11.714.348	16,39%	-13,43%
Valore aggiunto		36.012.299	46.913.751	54.626.944	49.350.083	37,04%	-9,66%
Costo del personale (*)	-	32.839.894	42.586.694	47.290.194	43.471.599	32,37%	-8,07%
Margine operativo lordo		3.172.405	4.327.057	7.336.750	5.878.484	85,30%	-19,88%
Ammortamenti e svalutazioni	-	1.461.730	898.572	1.614.836	1.243.601	-14,92%	-22,99%
Accantonamenti	-	193.252	1.040.866	973.710	1.031.801	433,91%	5,97%
Risultato operativo		1.517.423	2.387.619	4.748.204	3.603.082	137,45%	-24,12%
Proventi ed Oneri finanziari	+	266.987	97.969	132.810	42.173	-84,20%	-68,25%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	0	0	-	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	9.095	-200.461	-26.531	-42.916	-571,86%	-61,76%
Risultato prima delle imposte		1.793.505	2.285.127	4.854.483	3.602.339	100,85%	-25,79%
Imposte dell'esercizio	-	1.644.915	2.118.474	4.397.948	2.087.798	26,92%	-52,53%
RISULTATO DI ESERCIZIO		148.590	166.653	456.535	1.514.541	919,28%	231,75%

Nota: (*) Il dato relativo ai "costi di esercizio" 2011 (in particolare "costi della produzione per servizi") e al "costo del personale" 2011 riportati nel bilancio 2011 non coincidono con il dato riportato nel bilancio 2012 nella relativa colonna dedicata all'esercizio 2011.

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Nel bilancio del 2012 risultano modificate, per un importo di euro 107.703, le voci di seguito riportate, pur mantenendo inalterato il risultato di gestione:

costi di produzione: servizi euro 5291.873 a fronte di euro 5.184.170 riportati nel bilancio 2011; salari e stipendi euro 35.084.132 a fronte di euro 35.191.835 riportati nel bilancio 2011. La voce totale Costi per il personale viene riportata pari ad euro 47.182.491, anziché euro 47.290.194 come nel bilancio 2011.

L'esercizio concluso il 31 dicembre 2012 evidenzia, comunque, un utile di euro 1.514.541, in aumento del 231,75% rispetto all'esercizio precedente al netto delle imposte di esercizio corrispondenti ad euro 2.087.798.

La produzione risulta in lieve diminuzione, per un totale di euro 61.064.431 rispetto ad euro 68.158.892 dell'anno 2012 (-10,41%). In diminuzione anche i costi d'esercizio euro 11.714.348 rispetto ad euro 13.531.948 nel 2011(-13,43%).

Il costo del personale, pari ad euro 43.471.599, risulta in diminuzione dell'8,07% rispetto al dato 2011, a differenza del costante aumento di spesa riscontrato negli esercizi precedenti.

LAZIOMAR S.p.A. istituita con legge regionale nel 2010 e nata a dicembre dello stesso anno, è una partecipata diretta della Regione Lazio, che ha come obiettivo di assicurare la continuità del servizio di trasporto marittimo di passeggeri e merci da e verso le isole di Ponza e Ventotene.

Tab. n. 101

LAZIOMAR S.p.A.				
(in euro)				
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2011
Capitale sociale		300.000	300.000	0,00%
Riserva legale	+	0	9.801	-
Altre riserve	+	0	0	-
Utili (perdite) portati a nuovo	+	0	186.219	-
Risultato d'esercizio	+	196.020	-135.733	-169,24%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		496.020	360.287	-27,36%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2011
Valore della produzione		11.496.697	18.048.215	56,99%
Costi di esercizio	-	6.483.556	11.919.668	83,84%
Valore aggiunto		5.013.141	6.128.547	22,25%
Costo del personale	-	3.552.064	5.763.229	62,25%
Margine operativo lordo		1.461.077	365.318	-75,00%
Ammortamenti e svalutazioni	-	114.836	274.044	138,64%
Accantonamenti	-	760.000	0	-100,00%
Risultato operativo		586.241	91.274	-84,43%
Proventi ed Oneri finanziari	+	12.602	17.741	40,78%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	0	-29.658	-
Risultato prima delle imposte		598.843	79.357	-86,75%
Imposte dell'esercizio	-	402.823	215.090	-46,60%
RISULTATO DI ESERCIZIO		196.020	-135.733	-169,24%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2012 si è chiuso con una perdita pari ad euro 135.733 al netto delle imposte d'esercizio che ammontano ad euro 215.090. Il valore della produzione, pari ad euro 18.048.215, è in aumento del 56,99% rispetto all'esercizio finanziario precedente. Anche i costi di esercizio (euro 11.919.668) sono aumentati dell'83,84% ed in aumento è anche la spesa del personale (da euro 3.552.064 passa ad euro 5.763.229) nella misura del 62,25% in più rispetto al 2011.

L'incremento di quest'ultima spesa appare incongruo, giacchè il personale 2012 risulta essere di numero inferiore rispetto al 2011: infatti, i 74 dipendenti del 2011 sono diminuiti a 69 dipendenti nel 2012. Sull'argomento nessun commento è presente sulla nota integrativa del bilancio 2012.

SAN.IM. S.p.A., istituita con L.R. n.16 del 3 agosto 2001, è una società partecipata al 100% dalla Regione Lazio. E' una società finanziaria che ha per oggetto l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e la contestuale concessione in locazione finanziaria di detti beni alle stesse aziende venditrici, con facoltà per le stesse di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto.

La società ha facoltà di cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di acquisizione dei beni sopra citati ad altre società di capitali aventi i requisiti previsti dalla legge 130/99 (in materia di cartolarizzazione dei crediti) al fine di provvedere all'acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti avuti in cessione.

Tab. n. 102

SAN. IM. S.p.A.						
(in euro)						
PATRIMONIO NETTO	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Capitale sociale	2.200.000	600.000	600.000	600.000	-72,73%	0,00%
Riserva legale	+	0	120.000	120.000	-	0,00%
Altre riserve	+	0	1.097.057	1.298.150	-	11,29%
Utili (perdite) portati a nuovo	+	-130.637	0	0	-100,00%	-
Risultato d'esercizio	+	-203.377	201.093	146.516	194,61%	31,33%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.865.986	2.018.150	2.164.666	2.357.087	26,32%	8,89%
CONTO ECONOMICO	al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Valore della produzione	0	87.815.543	88.167.147	88.478.417	-	0,35%
Costi di esercizio	-	222.274	159.729	227.031	-22,37%	-24,00%
Valore aggiunto	-222.274	87.655.814	87.940.116	88.305.865	-	0,42%
Costo del personale	-	0	0	0	-	-
Margine operativo lordo	-222.274	87.655.814	87.940.116	88.305.865	-	0,42%
Ammortamenti e svalutazioni	-	3.385	23.333.765	25.036.930	-	7,03%
Accantonamenti	-	0	64.368.921	61.565.442	-	-2,30%
Risultato operativo	-225.660	-46.872	-113.237	-57.787	74,39%	48,97%
Proventi ed Oneri finanziari	+	24.580	12.776	29.176	30,72%	10,12%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	0	-	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	-2.297	282.287	277.550	-	-10,16%
Risultato prima delle imposte	-203.377	248.191	193.489	223.683	-	15,61%
Imposte dell'esercizio	-	0	47.096	31.262	-	-33,45%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-203.377	201.093	146.516	192.421	194,61%	31,33%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile di euro 192.421 al netto delle imposte di esercizio, pari ad euro 31.262, utile che risulta in aumento di oltre il 30% rispetto all'esercizio 2011.

Il valore della produzione, euro 88.478.417, risulta in lieve aumento, appena 0,35%, mentre in notevole ribasso sono i costi di esercizio pari ad euro 172.552, 24% in meno, rispetto al 2011.

CO.TRA.L. S.p.A. (Consorzio Trasporti Pubblici Lazio) costituita con legge regionale n.6 del 1999 vede come maggior azionista la Regione Lazio. Scopo della società è di garantire una rete di trasporto capillare nel territorio della Regione Lazio. Un contratto di servizio con la Regione Lazio definisce le linee programmatiche e gli standard minimi da garantire alla comunità in termini sia qualitativi che quantitativi. La Compagnia è il primo vettore, su scala nazionale, di autolinee di trasporto pubblico extraurbano.

Tab. n. 103

CO.TRA.L. S.p.A.							
						(in euro)	
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Capitale sociale		19.462.943	11.043.223	7.498.945	11.043.222	-43,26%	47,26%
Riserva legale	+	0	0	0	0	-	-
Altre riserve	+	1	2	1	2	-	-
Utili (perdite) portati a nuovo	+	0	0	0		-	-
Risultato d'esercizio	+	-8.419.721	-26.705.391	-27.696.489	-25.959.055	-208,31%	6,27%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.043.223	-15.662.166	-20.197.543	-14.915.831	-235,07%	26,15%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Valore della produzione		305.639.294	304.895.378	305.946.069	334.786.499	9,54%	9,43%
Costi di esercizio	-	132.118.213	135.787.515	149.680.020	163.337.661	23,63%	9,12%
Valore aggiunto		173.521.081	169.107.863	156.266.049	171.448.838	-1,19%	9,72%
Costo del personale	-	167.923.878	177.333.722	172.498.906	166.787.211	-0,68%	-3,31%
Margine operativo lordo		5.597.203	-8.225.859	-16.232.857	4.661.627	-16,72%	128,72%
Ammortamenti e svalutazioni	-	3.971.185	19.169.920	17.257.021	31.604.513	695,85%	83,14%
Accantonamenti	-	6.968.721	7.287.727	4.019.374	2.181.670	-68,69%	-45,72%
Risultato operativo		-5.342.703	-34.683.506	-37.509.252	-29.124.556	-445,13%	22,35%
Proventi ed Oneri finanziari	+	2.452.940	18.726.926	19.234.979	13.628.769	455,61%	-29,15%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	-2.651.734	0	0	-	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	1.489.687	-1.259.913	-3.018.200	-3.794.023	-354,69%	-25,70%
Risultato prima delle imposte		-1.400.076	-19.868.227	-21.292.473	-19.289.810	-1277,77%	9,41%
Imposte dell'esercizio	-	7.019.645	6.837.164	6.404.016	6.669.245	-4,99%	4,14%
RISULTATO DI ESERCIZIO		-8.419.721	-26.705.391	-27.696.489	-25.959.055	-208,31%	6,27%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

La società CO.TRA.L. Spa chiude anche l'esercizio finanziario 2012 con una perdita di euro 25.959.055, di poco inferiore rispetto a quella dell'esercizio finanziario precedente 6,27%. Il valore della produzione è pari ad euro

334.786.499 in aumento (9,43%) rispetto all'esercizio 2011. I costi di esercizio, euro 163.337.661, hanno subito un incremento del 9,12%, in linea con l'aumento del valore della produzione. Le spese del personale, euro 166.787.211 registrano un abbattimento del 3,31% in funzione di una diminuzione del personale dipendente di 153 unità distribuite fra dirigenti (-3), quadri (-10) e la differenza nel rimanente personale.

LAIT S.p.A. (acronimo di "Lazio Innovazione Tecnologica") è una società partecipata dalla Regione Lazio istituita con legge regionale nel 2001 con lo scopo di promuovere il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione regionale.

Tab. n. 104

LAIT-LAZIO S.p.A.						
					(in euro)	
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	Var. % 2010/2009	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2010
Capitale sociale		516.400	516.400	0,00%	516.400	0,00%
Riserva legale	+	45.418	50.550	11,30%	55.674	10,14%
Altre riserve	+	863.080	960.581	11,30%	1.057.944	10,14%
Utili (perdite) portati a nuovo	+	0	0	-	0	-
Risultato d'esercizio	+	102.633	102.486	-0,14%	27.483	-73,18%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.527.531	1.630.017	6,71%	1.657.501	1,69%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	Var. % 2010/2009	al 31.12. 2011	Var. % 2011/2010
Valore della produzione		61.762.431	55.224.991	-10,58%	55.179.160	-0,08%
Costi di esercizio	-	48.059.495	39.291.849	-18,24%	39.476.696	0,47%
Valore aggiunto		13.702.936	15.933.142	16,28%	15.702.464	-1,45%
Costo del personale	-	12.293.365	12.560.797	2,18%	12.766.605	1,64%
Margine operativo lordo		1.409.571	3.372.345	139,25%	2.935.859	-12,94%
Ammortamenti e svalutazioni	-	669.036	1.079.645	61,37%	1.040.574	-3,62%
Accantonamenti	-	0	485.000	-	0	-100,00%
Risultato operativo		740.535	1.807.700	144,11%	1.895.285	4,85%
Proventi ed Oneri finanziari	+	45.891	-238.172	-619,00%	-505.491	-112,24%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	-	0	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	141.324	-162.351	-214,88%	-318.066	-95,91%
Risultato prima delle imposte		927.751	1.407.177	51,68%	1.071.728	-23,84%
Imposte dell'esercizio	-	825.118	1.304.691	58,12%	1.044.245	-19,96%
RISULTATO DI ESERCIZIO		102.633	102.486	-0,14%	27.483	-73,18%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Non è stato possibile effettuare un controllo sui dati inerenti il bilancio 2012 poiché lo stesso non risulta pubblicato nel Registro delle Imprese di Roma.

Nel bilancio relativo all'esercizio 2011 si è riscontrato un utile pari ad euro

27.483 in netta diminuzione rispetto all'esercizio 2010 (-73,18%). Il costo relativo al personale è in lieve aumento 1,64% anche se si rileva un aumento dei collaboratori a progetto che dai 29 del 2010 diventano ben 45 nel 2011.

CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A. nasce nel 2008 dalla scissione di CO.TRA.L. S.p.A.. Cura la gestione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, mobiliare e immobiliare - strumentale e non strumentale - funzionale all'esercizio del trasporto pubblico regionale su gomma.

Tab. n. 105

CO.TRA.L. PATRIMONIO S.p.A.							
						(in euro)	
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Capitale sociale		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,00%	0,00%
Riserva legale	+	35.273	57.633	86.589	93.205	164,24%	7,64%
Altre riserve	+	670.478	1.095.323	1.645.494	1.771.190	164,17%	7,64%
Utili (perdite) portati a nuovo	+	0	0	0	0	-	-
Risultato d'esercizio	+	447.205	579.127	132.312	141.511	-68,36%	6,95%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.252.956	3.832.085	3.964.396	4.105.903	26,22%	3,57%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Valore della produzione		51.439.115	54.824.497	54.015.269	52.295.395	1,66%	-3,18%
Costi di esercizio	-	17.953.213	21.200.473	22.750.370	21.538.670	19,97%	-5,33%
Valore aggiunto		33.485.902	33.624.024	31.264.899	30.756.725	-8,15%	-1,63%
Costo del personale	-	8.212.762	7.552.694	7.398.552	7.364.878	-10,32%	-0,46%
Margine operativo lordo		25.273.140	26.071.330	23.866.347	23.391.847	-7,44%	-1,99%
Ammortamenti e svalutazioni	-	23.872.978	23.109.892	22.760.829	18.960.238	-20,58%	-16,70%
Accantonamenti	-	1.665.616	806.877	360.745	1.181.990	-29,04%	227,65%
Risultato operativo		-265.454	2.154.561	744.773	3.249.619	1324,17%	336,32%
Proventi ed Oneri finanziari	+	-605.881	-870.620	-1.191.825	-2.056.688	-239,45%	-72,57%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	0	0	0	0	-	-
Proventi ed Oneri straordinari	+	1.982.838	627.099	1.084.519	-196.135	-109,89%	-118,08%
Risultato prima delle imposte		1.111.503	1.911.040	637.467	996.796	-10,32%	56,37%
Imposte dell'esercizio	-	664.298	1.331.913	505.155	855.285	28,75%	69,31%
RISULTATO DI ESERCIZIO		447.205	579.127	132.312	141.511	-68,36%	6,95%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

La società CO.TRA.L. Patrimonio chiude il bilancio 2012 con un utile di euro 141.511, registrando una lieve aumento (6,95%) rispetto a quello del 2011. Il valore della produzione di euro 52.295.395 è sceso del 3,18%. In lieve diminuzione anche i costi di esercizio, euro 21.538.670 (-5,33%). La spesa relativa al personale che incide per circa il 15% sui costi di produzione è rimasta pressoché invariata, euro 7.364.878 (-0,46%), nonostante la diminuzione del numero dei dipendenti (4

fra cui un dirigente).

SVILUPPO LAZIO S.p.A. è una società a partecipazione diretta della Regione Lazio che detiene una quota pari all'80,5% del capitale sociale. Istituita con legge n.6 del 1999, opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale, in materia economica e territoriale, ovvero offre sostegno alle imprese locali attraverso forme di finanziamento comunitarie, nazionali o private, finalizzate al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, per l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione. La società gestisce le partecipazioni azionarie della Regione Lazio.

Per il raggiungimento degli obiettivi la società ha costituito o assunto partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società ed organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie.

Nella tabella di seguito si riporta un riepilogo delle società partecipate da Sviluppo Lazio S.p.A.:

Tab. n. 106

Partecipazioni indirette di 1° livello (tot. 12)		% capitale posseduto
1	Filas S.p.A.	100,00%
2	Unionfidi Lazio S.p.A.	100,00%
3	Frosinone Multiservizi	49,00%
4	BIC Lazio S.p.A. (*)	32,00%
5	Interporto di Civitavecchia Piattaforma Logistica S.p.A.	10,00%
6	Società Polo Tecnologico Romano S.p.A. (*)	1,36%
7	Risorsa S.r.l. (in liquidazione)	100,00%
8	Asclepion S.C.p.A.	50,00%
9	Banca Impresa Lazio	40,00%
10	Promex S.C.p.A.	25,00%
11	Consorzio Formazione Internazionale	5,00%
12	Valle Aniene Servizi (in liquidazione)	31,52%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Tab. n. 107

SVILUPPO LAZIO S.p.A.							
						(in euro)	
PATRIMONIO NETTO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Capitale sociale		48.927.355	48.927.355	48.927.355	48.927.355	0,00%	0,00%
Riserva legale	+	1.658	2.178	2.178	2.358	42,22%	8,26%
Altre riserve	+	2.298.502	2.303.179	2.385.620	2.387.242	3,86%	0,07%
Utili (perdite) portati a nuovo	+	-1.598.580	-1.593.384	-3.953.776	-3.951.973	-147,22%	0,05%
Risultato d'esercizio	+	10.394	-2.360.393	3.606	4.554	-56,19%	26,29%
TOTALE PATRIMONIO NETTO		49.639.329	47.278.935	47.364.983	47.369.536	-4,57%	0,01%
CONTO ECONOMICO		al 31.12. 2009	al 31.12. 2010	al 31.12. 2011	al 31.12. 2012	Var. % 2012/2009	Var. % 2012/2011
Valore della produzione		29.085.609	20.331.871	16.912.856	19.346.962	-33,48%	14,39%
Costi di esercizio	-	18.447.015	10.943.863	7.185.041	7.892.443	-57,22%	9,85%
Valore aggiunto		10.638.594	9.388.008	9.727.815	11.454.519	7,67%	17,75%
Costo del personale	-	8.817.022	8.950.610	9.191.452	9.460.951	7,30%	2,93%
Margine operativo lordo		1.821.572	437.398	536.363	1.993.568	9,44%	271,68%
Ammortamenti e svalutazioni	-	405.969	335.164	1.622.318	539.347	32,85%	-66,75%
Accantonamenti	-	180.000	2.714.147	283.102	1.970.036	994,46%	595,87%
Risultato operativo		1.235.603	-2.611.913	-1.369.057	-515.815	-141,75%	62,32%
Proventi ed Oneri finanziari	+	-14.629	991.877	695.689	511.813	3598,62%	-26,43%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni di partecipazioni)	+	-1.732	-1.276	-519	-1.144	33,95%	-120,42%
Proventi ed Oneri straordinari	+	-371.097	-26.006	1.350.622	673.876	281,59%	-50,11%
Risultato prima delle imposte		848.145	-1.647.318	676.735	668.730	-21,15%	-1,18%
Imposte dell'esercizio	-	837.751	713.075	673.129	664.176	-20,72%	-1,33%
RISULTATO DI ESERCIZIO		10.394	-2.360.393	3.606	4.554	-56,19%	26,29%

Fonte: Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio

Il bilancio 2012 della società Sviluppo Lazio chiude con un risultato positivo di euro 4.554, al netto delle imposte d'esercizio (euro 664.176), con un incremento del 26,29% rispetto all'esercizio 2011. Il valore della produzione, euro 19.346.962, è in aumento del 14,39% rispetto al bilancio 2011 mentre i costi di produzione, euro 7.892.443, sono aumentati meno del 10%. Il costo inerente al personale è rimasto pressoché invariato (2,93% in più).

12. Il conto del patrimonio e la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio

L'art. 51 della legge regionale di contabilità n. 25/2001²⁰³ dispone che il conto del patrimonio risulta articolato nelle due parti fondamentali costituite da:

- a) attività e passività finanziarie e patrimoniali comprensive delle variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e di quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

La gestione patrimoniale per l'esercizio 2012 presenta un'eccedenza delle passività rispetto alle attività di 21.520.001 migliaia di euro ed un peggioramento patrimoniale di - 3.884.664 migliaia di euro, rispetto all'esercizio precedente.

L'aumento del totale delle attività nell'esercizio 2012 rispetto al 2011, pari al 26,25%, è ascrivibile in parte all'incremento delle attività finanziarie (i residui attivi hanno registrato un incremento del 30,29%), ed in misura predominante dall'aumento delle attività disponibili del 73,20% (con un incremento dei beni immobili del 111,02%) e delle attività non disponibili destinate ai servizi generali della Regione del 117,19% (con un incremento dei beni immobili del 134,12%).

La consistenza delle passività è incrementata nel 2012 del 23,68%.

Le passività finanziarie (residui passivi) sono incrementate del 32,47%, le passività diverse del 16,43%.

L'incremento delle passività diverse è dovuto al fatto che per la prima volta sono state rendicontate alcune operazioni che fino all'esercizio 2011 sfuggivano dal calcolo dell'esposizione debitoria complessiva.

L'importo pari a 18.479.470 migliaia di euro è comprensivo:

- dello stock di perenzione (5.681.856 migliaia di euro);
- dei residui passivi eliminati, non esigibili nel 2012, da reimputare negli esercizi 2013 o 2014, ai sensi dell'art. 7, c. 3 del DPCM 28 dicembre 2011 (1.160.660 migliaia di euro) e dei residui ante esercizio 2012, non esigibili

²⁰³ Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili ed immobili; c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

neanche nel 2012, da reimputare negli esercizi 2013 o 2014, ai sensi dell'art. 14, c. 1 del DPCM 28 dicembre 2011 (378.066 migliaia di euro), per un importo complessivo pari a 1.538.726 migliaia di euro.

- dei debiti vari (mutui), pari a 11.258.887 migliaia di euro (aumentati dell'11,25% rispetto al 2011). Essi sono rappresentati dalla quota capitale rimasta da pagare in base al piano di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari accesi dalla Regione e sono comprensivi di alcune operazioni precedentemente non contabilizzate. All'importo di 9.819.965 migliaia di euro sono state correttamente aggiunte le altre forme di indebitamento: SAN.IM (1.068.827 migliaia di euro), Piano di rimborso della ricapitalizzazione ASL e AA.OO. (135.000 migliaia di euro), Mutui Cassa Depositi e Prestiti contratti dai Comuni (220.568 migliaia di euro) e Debito sanitario transatto (14.527 migliaia di euro).

La tabella che segue riporta la composizione dell'attivo e del passivo patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2012.

La Regione Lazio ha esercitato la facoltà di rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dall'art. 2, comma 4 del DPCM 28 dicembre 2011 che consente agli enti in sperimentazione di *"rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato."*

Tab. n. 111

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - ANNO 2012												
										(in migliaia di euro)		
ATTIVO						PASSIVO						
Rif.	DESCRIZIONE DELLE PARTITE	Consistenza al 1/1/2012	Variazione	Variazioni %	Consistenza al 31/12/2012	Rif.	DESCRIZIONE DELLE PARTITE	Consistenza al 1/1/2012	Variazione	Variazioni %	Consistenza al 31/12/2012	
A	Attività finanziarie	10.723.856	2.431.449	22,67%	13.155.305	A	Passività finanziarie	13.093.834	4.252.164	32,47%	17.345.998	
	Residui attivi	10.013.350	3.032.587	30,29%	13.045.937		Residui passivi	13.093.834	4.252.164	32,47%	17.345.998	
	Fondi di cassa	710.506	-601.138	-84,61%	109.368	D	Passività diverse	15.872.188	2.607.282	16,43%	18.479.470	
B	Attività disponibili	381.235	279.061	73,20%	660.296		Residui perenti	5.124.408	557.448	10,88%	5.681.856	
	Beni immobili	267.882	297.411	111,02%	565.293		Debiti vari (mutui)	10.120.169	1.138.718	11,25%	11.258.887	
	Beni mobili	0	0	-	0		Residui passivi eliminati	627.611	911.116	145,17%	1.538.727	
	Crediti	0	0	-	0		TOTALE PASSIVITA'	28.966.022	6.859.446	23,68%	35.825.468	
	Titoli di credito	113.353	-18.350	-16,19%	95.003							
C	Attività non disponibili (*)	225.544	264.322	117,19%	489.866						Aumento della consistenza delle attività	2.974.832
	Beni immobili	195.049	261.591	134,12%	456.640						Aumento della consistenza delle passività	6.859.446
	Beni mobili	30.495	2.732	8,96%	33.227						PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE	-3.884.614
	TOTALE ATTIVITA'	11.330.635	2.974.832	26,25%	14.305.467							

(*) Beni destinati ai servizi generali della Regione

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - su dati forniti dalla Regione Lazio.

12.1 Quadro normativo

Il patrimonio pubblico immobiliare è stato oggetto negli ultimi anni di un rinnovato interesse da parte del legislatore, che ha introdotto nell'ordinamento vigente criteri nuovi di gestione dello stesso.

La pubblica amministrazione è proprietaria, oltre che di un patrimonio immobiliare di enorme pregio, quali i palazzi storici o bellezze naturali, che rappresentano in sé vere e proprie opere d'arte e testimonianze culturali, anche di una mole di immobili di minor o nessun pregio artistico, come terreni, uffici, scuole, caserme, adibiti ad usi istituzionali, strumentali o di interesse pubblico, ma che spesso sono sottoutilizzati o addirittura dismessi, ovvero immobili già destinati ad uso abitativo o commerciale, la cui gestione, tuttavia, quasi mai si è rivelata redditizia per la pubblica amministrazione.

Anche a causa del periodo di crisi economica e dell'esigenza pressante di abbattere il debito pubblico, è emersa in maniera ormai ineludibile la necessità di valorizzare, razionalizzare e/o dismettere quegli immobili che non generano reddito, ma gravano sulla spesa pubblica, come, di recente, ribadito dal legislatore nell'articolo 3 del d. l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012 (cd. *Spending Review*) intitolato, appunto, "Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive".

12.2 Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

La normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico è stata caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative, succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993²⁰⁴.

Con riferimento alla normativa più recente, si ricorda che l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e

²⁰⁴Già la legge n. 127 del 1997, in materia di snellimento delle procedure amministrative, aveva stabilito, all'articolo 12, che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione²⁰⁵.

Inoltre, il legislatore, al fine di incentivare una gestione "attiva" del patrimonio immobiliare ha esteso agli Enti locali lo strumento della c.d. "concessione di valorizzazione" (già prevista per lo Stato), consentendo di affidare in concessione o locare a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo massimo di 50 anni, i propri beni immobili, affinché gli stessi siano riqualficati o riconvertiti mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, nonché attraverso il mutamento delle destinazioni d'uso finalizzato allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Il successivo comma 7 dello stesso articolo 58 autorizza l'Ente ad individuare

²⁰⁵L'originaria formulazione della norma disponeva che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisse variante allo strumento urbanistico generale, che, in quanto relativa a singoli immobili, non necessitava di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La *ratio* di tale disposizione era finalizzata a fornire uno strumento agile agli enti locali per renderli operatori concorrenziali sul mercato immobiliare, svincolando le approvando varianti dalle lungaggini amministrative.

Su ricorso di varie Regioni, la Corte costituzionale, con sentenza n.340 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.58, comma 2, del decreto-legge n. 112, nella parte in cui stabilisce che *"...la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante dello strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente..."*.

Secondo la Corte Costituzionale *"... la norma in esame, stabilendo l'effetto di variante...ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione, introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale...Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost."*

Per effetto di tale sentenza, la delibera di Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non può più costituire variante allo strumento urbanistico generale.

Purtuttavia, la norma conserva effetti giuridici rilevanti, tra i quali quelli che conseguono alla pubblicazione dell'elenco, secondo le forme di pubblicità previste da ciascun Ente. Tale pubblicazione produce, infatti, anche in assenza di precedenti trascrizioni, l'effetto dichiarativo della proprietà, gli effetti della trascrizione ai sensi dell'articolo 2644 cod. civ. e gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Questa Sezione di controllo, già prima della sentenza della Corte Costituzionale, ha posto in luce le contraddizioni che emergevano dalla previsione normativa del comma 2 dell'articolo 58: *"...Una diversa interpretazione della norma, che estendesse alla Regione - o, per altro verso, alla Provincia - la potestà derogatoria, prevista in favore del Comune, rispetto all'obbligo di promuovere un'apposita variante allo strumento urbanistico generale, di competenza dell'organo consiliare, sia pure nei (soli) casi e alle condizioni espressamente previste dalla norma, si porrebbe in contrasto non solo con la lettera della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 58 in applicazione del noto brocardo "ubi voluit" (il legislatore) dixit" (con quel che segue), bensì anche con la stessa Costituzione, atteso che una tale interpretazione comporterebbe un'invasione, da parte dell'Ente Regione, della sfera di competenza riservata al Comune, dalla legislazione urbanistica generale, rafforzata dalla collocazione equiordinata di quest'ultimo con la Regione (oltre che con lo Stato) in base al nuovo art.114 della Costituzione. E' da aggiungere ancora che il vigente art. 117 Cost. sancisce il principio di leale collaborazione tra i diversi Enti territoriali, venendo tale modello relazionale a sostituire il precedente sistema, per cui è da ritenere che esso si debba realizzare, nella concretezza della gestione quotidiana delle diverse politiche pubbliche multi - level, attraverso il ricorso alle diverse forme di collaborazione, peraltro codificate dalla legislazione vigente, da quella che viene definita "intesa" alle diverse ipotesi di "partecipazioni", ai casi in cui si debba ricorrere al "coordinamento" oppure risulti necessario "sentire" l'Ente interessato, in relazione a quanto disposto dall'art. 118 Cost...."*(Deliberazione n. 4/2009/PAR - Sezione di controllo per il Lazio).

forme di valorizzazione alternative, che, nel rispetto dell'interesse pubblico, utilizzino strumenti competitivi.

Il comma 8 estende agli Enti locali la disciplina di favore prevista, in relazione ai fondi comuni di investimento immobiliare aventi ad oggetto beni dello Stato, dagli articoli 4 e ss. del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Infine, il comma 9 dell'articolo 58 ha esteso ai beni dei Comuni oggetto delle operazioni cui al medesimo articolo, l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché l'esonero per la società cessionaria, in caso di rivendita di tali beni, dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni ed alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

L'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato modificato dall'articolo 27, comma 1, punto 7 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 (cd. "Salva Italia")²⁰⁶, nel senso di includere nei processi individuati di ottimale utilizzo anche i beni in proprietà delle società o Enti a totale partecipazione degli enti locali tra gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

12.3 Razionalizzazione dell'uso degli immobili

L'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni.

In particolare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono comunicare all'Agenzia del Demanio la previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo, le superfici da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire immobili in

²⁰⁶ Sempre il decreto legge n. 201/2011 - inserendo l'articolo 33-*bis* nel D. L. n. 98 del 2011 - ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscono delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l'Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. Il medesimo provvedimento (articolo 27, comma 2) disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale.

locazione.

L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) è tenuta ad accertare l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) è obbligata a verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) può stipulare i contratti di locazione ovvero può rinnovarli, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) è tenuta a consegnare gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere.

Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Le Amministrazioni dello Stato sono, poi, tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie.

Al fine di dare attuazione in modo compiuto a tale disposizione, il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto l'individuazione di un responsabile della comunicazione e ha disposto che la violazione dell'obbligo di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa.

L'art. 2, comma 222, della legge 191/2009, periodo quindicesimo prevede, quale norma di chiusura del sistema, la segnalazione delle Amministrazioni

inadempienti alla Corte dei conti.

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze è tenuta ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. Da ultimo, l'articolo 12, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto legge n. 201 del 2011 ha spostato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all'Agenzia del demanio.

Nell'ambito della politica di analisi e di revisione della spesa pubblica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il 30 aprile 2012 una direttiva per tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre la spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012. In particolare, con riferimento agli immobili pubblici, la revisione della spesa dovrà concentrarsi sui seguenti aspetti:

- ricognizione degli immobili in uso; riduzione della spesa per locazioni, assicurando il controllo di gestione dei contratti; definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni;
- restituzione all'agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni.

12.4 Il federalismo demaniale

Il decreto legislativo n. 85 del 2010, avente ad oggetto la materia del cd. "federalismo demaniale", prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è tenuto ad individuare i beni da attribuire a titolo non oneroso; l'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata, risultando obbligato a favorirne la "massima valorizzazione funzionale".

I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

12.5 L'attività di aggiornamento dell'Inventario dei beni immobili regionali

Il patrimonio immobiliare della Regione Lazio ha una composizione ontologicamente composita e variegata, che comporta vincoli e limiti all'azione di dismissione e valorizzazione stessa.

Oltre gli acquisti di immobili effettuati direttamente dall'ente Regione nel corso del tempo, ed ai beni pervenuti alla Regione a seguito dei vari decentramenti amministrativi delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario (D.P.R. 616/77, Decreto legislativo 112/1998, ecc.), vi sono i beni provenienti da Enti disciolti da leggi nazionali (ex O.N.C., ex Pio Istituto Santo Spirito), o regionali (ex APT).

Con DGR n° 183/2013 è stato approvato l'aggiornamento al 1° luglio 2013, ai sensi degli artt. 519 e 520 del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni, dell'inventario generale dei beni immobili regionali, contraddistinto con la dicitura "Libro n. 8" — in sostituzione del libro n. 7 allegato alla deliberazione di Giunta Regionale del 18 novembre 2011, n.535.

I criteri valutativi sono i seguenti: In via generale, le immobilizzazioni risultano iscritte in bilancio al costo di acquisizione dei beni. In carenza della perizia di stima dell'immobile ovvero dell'atto pubblico di acquisto, la stima è stata effettuata con le seguenti modalità:

- 1) per i beni ad uso abitativo i valori sono stati rilevati di norma nel rispetto dell' articolo 536 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni ovvero in base ai valori medi °Mi pubblicati, nel 11 semestre 2012 sul sito dell'Agenzie delle Entrate;
- 2) per i fabbricati e i terreni la valutazione di mercato è stata effettuata procedendo alla rivalutazione delle rendite catastali di cui al decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 "disposizioni urgenti per la crescita l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Tuttavia, per alcuni immobili di pregio quali il Palazzo Doria Pamphili in provincia di Viterbo, il Monastero San Magno e il Palazzo Baronale a Fondi, per i quali non è stata espressa dalla competente struttura tecnica alcuna perizia di stima, la struttura regionale, vista la complessità tecnica, sta ancora lavorando per le determinazioni delle singole stime²⁰⁷.

Dalla relazione Illustrativa sull'Inventario, allegata alla citata DGR, che bene illustra l'attività di ricognizione/riclassificazione fatta e da fare nella materia de qua, manca ancora la cognizione completa del patrimonio immobiliare regionale e si stima che per il completamento dell'attività di identificazione, censimento ed accatastamento di ogni singola partita, sulla base delle risorse umane e tecniche disponibili, *"...è necessario un periodo di 3/5 anni per definire la situazione ed entrare nella normalità operativa..."*.

Nella relazione si fa anche riferimento alla possibilità²⁰⁸ che parte del patrimonio regionale possa risultare, all'esito di tali verifiche, essere stato oggetto di azione acquisitiva da parte di terzi per usucapione ventennale.

Inoltre, emerge la *"...carente o pressoché nulla trasmissione dei dati relativi ai beni nella disponibilità delle Direzioni, Agenzie o Aziende regionali..."*, come nel caso dei 10 Consorzi di bonifica, dei reperti archeologici di ARSIAL, delle opere d'arte iscritte in chiese di proprietà (da censire) di un museo nel complesso

²⁰⁷Con nota 166293 del 6 settembre 2013 l'Amministrazione regionale ha comunicato di avere chiesto con nota n° 75740/2013 e nota 116586/013, alle competenti strutture, dalla Direzione Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, l'adeguamento ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 28 dicembre 2011 recante " Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni di cui all'art 36 del d. lgs. 23 giugno 2011 n 1 18" del sistema informativo di inventariazione dei beni mobili. Per i beni mobili inseriti nel sistema informativo regionale denominato " PAT- MOB", la struttura ha valorizzato i beni al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento che vengono iscritti in detrazione di ogni singola voce a cui si riferiscono. Ai fini della corretta procedura del calcolo delle quote di ammortamento sono state applicate le seguenti aliquote : per i beni mobili e arredi per ufficio il 10%;per i beni ambulatoriali, della cappella e della mensa il 10%; per i macchinari per ufficio il 20%.

²⁰⁸ *"...Il pericolo dell'usucapione è un retaggio dell'indeterminatezza dell'assetto proprietario, dalla prima riforma sanitaria almeno sino alla L.R. 14/2008, che definiva, riportandola alla Regione, la proprietà dei beni ex pio Istituto S. Spirito..."*

monumentale di S. Spirito in Sassia, ecc..

Per i beni provenienti dalla ex comunione delle ASL²⁰⁹, di cui all'articolo 1, commi dal 5 al 10 della legge regionale 11 agosto 2008 n. 14, i cui proventi a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione sono destinati a "... *contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2001, n. 149 ...*"²¹⁰, con nota prot. 138086 del 22 luglio 2013 l'Amministrazione ha comunicato di aver avviato il procedimento di nomina dei dirigenti regionali che svolgeranno le funzioni di commissario ad acta²¹¹ per i comuni che si sono resi inadempienti all'obbligo di immettere nel possesso dei beni immobili la Regione Lazio.

12.6 Lo stato di attuazione del procedimento di dismissione e valorizzazione

La Regione Lazio ha dato attuazione al disposto della legge 112 del 2008 con l'articolo 1, commi dal 31 al 35, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 22²¹².

In particolare il comma 35 di tale legge prevede che la giunta regionale riferisca annualmente al consiglio con apposita relazione a consuntivo sul grado di realizzazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare.

Ad oggi, tuttavia, tale disposizione normativa non ha ancora avuto alcuna applicazione²¹³.

Sul punto l'Amministrazione regionale si è limitata a riferire che al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2013 (L.R. 29 aprile 2013, n. 3) è stato allegato il piano delle valorizzazioni e/o alienazioni immobiliari redatto ai

²⁰⁹ Cfr. sulla problematica *de qua* il recente parere di questa Sezione regionale di controllo 66/2012/PAR.

²¹⁰ Nell'ultimo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili della Regione Lazio - approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2011, n. 535 "Approvazione del libro 7 "Inventario dei beni immobili regionali" e sostituzione del libro n. 6. Aggiornamento a ottobre 2011" - sono stati inseriti anche gli immobili provenienti dalla citata legge regionale n. 14/2008.

²¹¹ Ai sensi dell'articolo 1 comma 10 L.R. 14/2008. Tale funzione sarà svolta a titolo gratuito.

²¹² Il tema della valorizzazione immobiliare ha subito una stratificazione di interventi normativi, rimasti tuttavia privi di effetti sostanziali. Così ad esempio, già con la legge regionale 4 del 2006 (legge finanziaria per il 2006) si disponeva che con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, venissero stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio, disponendo che l'eventuale alienazione avvenisse a prezzi di mercato.

²¹³ Nota Dipartimento istituzionale e territorio- Direzione regionale Organizzazione, Personale Demanio e patrimonio prot. 394303 del 14 settembre 2012: "...l'attuale giunta si riserva di relazionare alla fine dell'anno 2012 a consuntivo sullo stato di attuazione del processo di dismissione .." in quanto "...il processo di dismissione degli immobili regionali inseriti nel piano di valorizzazione e/o alienazione ha avuto il suo concreto avvio con l'approvazione della L.R. 13 agosto 2011 n. 12..." e "... con il regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 si è data attuazione alla disposizione normativa di cui alla citata L.R. 12/2011..."

sensi dell' art. 58, L. 133/2008 e L.R. 22/2009.

Ai sensi dell'art.58 l.133/2008, in allegato al Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011 (legge regionale 24 dicembre 2010 n. 8), è stato inserito il *"Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art.58, L. n. 133/2008 e L.R. 11/2009 n. 22 art. 1 comma 31,32,33, 34, 35"* e successivamente con l'ultima legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (*"Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012"*) è stato approvato il *"Piano delle Valorizzazioni e/o alienazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art.58, L. n. 133/2008 e L.R. 11/2009 N. 22 art. 1 comma 31,32,33, 34, 35"*, che costituisce una proiezione di quello adottato con la legge regionale n. 8/2010.

Con successiva legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 *"Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013"* – all'articolo 1, commi dal 102 al 106, sono state previste modifiche all'articolo 19 della L.R. 2006 n. 4, disponendo che la Giunta, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b) dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Tale regolamento è stato pubblicato sul BURL del 7 maggio 2012²¹⁴ (Regolamento regionale n. 5 del 4 aprile 2012²¹⁵).

²¹⁴ Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art.1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

²¹⁵ Esso prevede due distinte modalità di alienazione a seconda che trattasi di immobili ad uso abitativo ovvero immobili ad uso diverso dall'abitativo.

Gli immobili ad uso abitativo sono suddivisi in base a "zone omogenee" individuate dall'Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari.

Gli appartamenti compresi "nella fascia centrale" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) vengono alienati al prezzo che scaturisce dai parametri di valore dell'OMI (articolo 5 Prezzo di Stima" del Regolamento) e sono offerti in prelazione ai conduttori con regolare contratto di locazione.

In casi particolari disciplinati dal regolamento, gli appartamenti vengono offerti in opzione e/o prelazione al conduttore (asta deserta, ecc...).

Ai conduttori che non abbiano esercitato il diritto di opzione e che rientrino nei limiti di reddito e sociali previsti nel regolamento, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di anni tre, prorogato di diritto per altri due ai sensi della legge 431/1998.

Ai conduttori di immobili con un'età superiore a 65 anni viene riconosciuto (nel caso in cui l'appartamento sia offerto in opzione al conduttore) il diritto di opzione per l'acquisto del solo diritto di "abitazione vitalizio", mentre la "nuda proprietà" viene alienata tramite asta pubblica.

Gli immobili liberi, invece, vengono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte in aumento secondo le procedure previste nel Disciplinare d'Asta, allegato al regolamento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima - rapportato ai parametri OMI - stabilito dall'Area Tecnica della Direzione regionale Organizzazione Personale Demanio e Patrimonio.

Gli appartamenti non compresi "nella fascia centrale" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) vengono alienati al prezzo che scaturisce dai parametri di valore dell'OMI (articolo 5 Prezzo di Stima" del Regolamento), con uno sconto del 30% se occupati, e sono offerti in opzione ai conduttori.

Qualora il conduttore non eserciti il diritto di opzione all'acquisto, il disciplinare d'asta prevede a favore del conduttore anche il diritto di prelazione in caso di vendita degli appartamenti ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione.

Inoltre ai conduttori che non abbiano esercitato il diritto di opzione e che rientrino nei limiti di reddito e sociali previsti nel regolamento, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di anni tre, prorogato di diritto per altri due ai sensi della legge 431/1998. Gli immobili liberi, sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte in aumento secondo le procedure previste nel Disciplinare d'Asta, assumendo come base d'asta il prezzo di stima - rapportato ai parametri

Negli scorsi referti sul rendiconto regionale²¹⁶ è stato già rilevato che l'attività di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare è iniziata solo a partire dal 2012, con l'approvazione del regolamento regionale 5/2012.

E', altresì, emerso che, negli anni precedenti al 2012, la gestione del patrimonio immobiliare della Regione è stata lacunosa²¹⁷ o, addirittura, carente e disattenta nei suoi elementi basilari (come la redazione di un inventario aggiornato).

Sono state evidenziate, inoltre, rilevanti criticità, come la presenza di occupanti abusivi²¹⁸, nonché rinvenimento di immobili di proprietà della Regione mai censiti al catasto, evidenziando che la mancata *policy* della gestione degli immobili ha, con molta probabilità, determinato mancati introiti economici (es. canoni di locazione non aggiornati o non riscossi) alle casse regionali fino ad arrivare, con riferimento ai beni di natura patrimoniale, ad ipotesi di usucapione da parte di soggetti terzi, aspetti in merito ai quale la competente direzione regionale dovrà effettuare le necessarie verifiche, anche individuando le eventuali responsabilità soggettive.

Tale inerzia desta preoccupazione soprattutto se si si rileva il numero dei soggetti che negli anni (2008-2012) sono stati coinvolti nell'attività di

OMI- stabilito dall'Area Tecnica della Direzione regionale Organizzazione Personale Demanio e Patrimonio.

Il regolamento di cui trattasi prevede anche forme di tutela a favore dei conduttori che abbiano un'età superiore a 65 anni, ai quali viene riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del solo diritto di "abitazione vitalizio", mentre la " nuda proprietà" viene alienata tramite asta pubblica.

Gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo sono alienati tramite asta pubblica (assumendo quale base d'asta i valori riferibili ai parametri dell'OMI ai sensi dell'art. 5 del regolamento) e ai conduttori, con regolare contratto di locazione viene riconosciuto il diritto di prelazione. In casi particolari disciplinati dal regolamento, gli immobili vengono offerti in opzione e/o prelazione al conduttore (asta deserta, ecc...).

Possono esercitare i diritti di opzione e/o prelazione, in luogo del conduttore e previa indicazione dello stesso, anche in concorso tra loro, il coniuge, i figli e i discendenti in linea retta, nonché, l'insieme dei soggetti — conviventi anagraficamente da almeno 5 anni, senza interruzioni-con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore nel medesimo alloggio.

Le persone innanzi indicate non possono esercitare il diritto di "abitazione vitalizio" che compete esclusivamente al conduttore che ha un'età superiore a 65 anni.

²¹⁶ Deliberazione 92/2012/FRG Il controllo sul rendiconto generale della regione Lazio – esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011, pagg 223 e ss..

²¹⁷ Nota Dipartimento istituzionale e territorio- Direzione regionale Organizzazione, Personale Demanio e patrimonio prot. 394303 del 14 settembre 2012:

"...Per quello che riguarda i pregressi piani di valorizzazione e/o alienazione lo sforzo effettuato dall'amministrazione regionale è stato principalmente orientato alla valorizzazione del proprio patrimonio tramite:

- *le richieste di censimento rivolte alla società Lazio Service;*
- *tramite l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2008, con la quale sono stati trasferiti in proprietà alla Regione i beni immobili da reddito a seguito della soppressione della ex Comunità delle ASL del Lazio;*
- *al rinnovo dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitativo sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale;*
- *con riferimento al piano di valorizzazione e/o alienazione relativo all'anno in corso si evidenzia che lo stesso è stato presentato, dall'Assessore al Bilancio, al Consiglio Regionale nella sessione dedicata all'approvazione del Bilancio..."*

²¹⁸ Sul punto si veda la relazione sulla gestione 2010 della società Risorsa srl e la precedente nota 147 con riferimento al castello di Santa Severa (RM).

dismissione/valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio²¹⁹.

Circa lo stato di attuazione dell'attività di cui trattasi si fa richiamo agli esiti della relazione di verifica sul rendiconto 2012 della Regione Lazio, approvata con delibera n. 254/2013/FRG di questa Sezione, da cui emerge che al capitolo 441105 "Entrate derivanti da dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti", nella competenza 2012 risultano incassati solo euro 314.004,55.

L'Amministrazione ha però comunicato²²⁰ che l'attività di dismissione sta procedendo nel corso del 2013 e che alla data del 10 ottobre 2013 risultano riscossi euro 4.869.482,49.

Nel corso dell'istruttoria sono stati esaminati gli atti pubblici di acquisto a titolo oneroso, relativi al quinquennio 2008/2012 trasmessi dall'Amministrazione regionale (Direzione Ambiente) con nota prot. 138096 del 22 luglio 2013.

Si premette che l'articolo 542, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 dispone che l'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con legge regionale di bilancio.

La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, legati o atti di liberalità è effettuata dall'area tecnica della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato"²²¹ di cui all'articolo 524, comma 3 dello stesso regolamento regionale.

In tali atti non si riscontra la piena conformità al dettato dell'articolo 542, 3° comma (atto di indirizzo della Giunta) e 4° comma (modalità di perizia di stima, a decorrere dal 2007) del Regolamento Regionale n. 1 del 2002.

²¹⁹ Competente Direzione regionale, per cui la gestione del patrimonio immobiliare regionale costituisce attività istituzionale; progetti affidati con contratto di servizio alla società Lazio service; convenzione stipulata con CDP; convenzione stipulata con CDP; convenzione stipulata con il consiglio notarile del Lazio; Costituzione di gruppi di lavoro con personale regionale.

²²⁰ Nota Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. n. 29188 del 15/10/2013

²²¹ Articolo 524, comma 3, reg. reg. 2/2001

13. Il sistema dei controlli interni

13.1 Quadro normativo

Il capo I del titolo IV del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale disciplina il Sistema di controllo interno (previsto dal titolo VI della legge di contabilità LR 25/2002 nelle forme del controllo di gestione e controllo di regolarità contabile).

Ai sensi degli artt. 29 e ss. del citato Regolamento, il sistema di controllo interno, in conformità decreto legislativo 286/1999, consta della valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; del controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; del controllo finalizzato alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale

L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed è svolta dal "Servizio di valutazione e controllo strategico", disciplinato dall'articolo 30 del Regolamento citato e svolge, altresì, l'attività di valutazione dei dirigenti utilizzando anche i risultati del controllo di gestione.

Il capo IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, dedicato all'organizzazione delle funzioni regionali di programmazione, valutazione e controllo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), ne disciplina la composizione (art. 14)²²², nonché le competenze (art. 15):

²²² Art. 14 Organismo indipendente di valutazione.

1. Presso ogni amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, è istituito l'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV, il quale riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. L'OIV sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, comunque denominati.

2. L'OIV è costituito da tre componenti, nominati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati. Nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale l'OIV è nominato con decreto del Presidente della Regione.

3. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

4. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'OIV, non possono essere nominati componenti:

L'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi ed assieme alla struttura tecnica permanente della Giunta regionale coordinano gli organismi di valutazione e controllo degli altri enti di cui all'art. 2²²³.

Tale organismo si è formalmente insediato solo il 12 luglio 2013.

Con DGR del 22 marzo 2013, n. 53 l'apparato amministrativo regionale è stato interessato da una completa riorganizzazione delle strutture organizzative, con la riduzione da 20 a 12 del numero delle Direzioni regionali, a decorrere dal 10/04/2013, ed una nuova ripartizione delle competenze ad esse attribuite.

Inoltre, la preesistente struttura "Servizio di valutazione e di controllo strategico, internal auditing" che svolgeva un'attività di coordinamento delle attività connesse alle diverse tipologie di controlli, (con esclusione del controllo di regolarità amministrativo-contabile), è stata sostituita dalla "Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, controllo e valutazione".

Tale struttura:

a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;

b) esercita le ulteriori funzioni previste dai regolamenti di organizzazione.

Con la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (art. 14) è stata, poi, determinata anche la nuova configurazione del sistema organizzativo della Giunta Regionale attraverso l'eliminazione delle strutture dipartimentali a decorrere dal 1° ottobre 2013, con la corrispondente soppressione dei livelli dirigenziali apicali e dei

a) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno dell'amministrazione che ha costituito l'OIV;

b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;

c) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

d) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

5. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, possono, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.

²²³Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li disciplinano.

2. Le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza dei principi di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e di trasparenza. A tal fine, la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'adeguamento dei rispettivi statuti nelle forme e nei modi previsti, alle disposizioni di cui alla presente legge.

livelli organizzativi collegati ai dipartimenti, accogliendo i rilievi critici formulati da questa Sezione nella Relazione sul rendiconto 2010²²⁴.

La modifica dell'assetto amministrativo, in base al quale sia le direzioni regionali sia le agenzie regionali (equiparate alle direzioni regionali) risultano ora qualificate come strutture amministrative di I° livello, impatta direttamente sulla riorganizzazione dei controlli interni, giacché, a seguito della ridefinizione delle competenze e del trasferimento di personale da una struttura organizzativa all'altra, si evidenzia l'esigenza di individuare nuovi referenti operativi per garantire il funzionamento dei controlli interni.

13.2 L'attività svolta dall' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Per quanto riguarda l'attività svolta dall'OIV, dall'esame della documentazione trasmessa ²²⁵, emerge una situazione ancora *in itinere*²²⁶, i cui effetti potranno essere oggetto di compiuta valutazione solo nel breve-medio periodo, anche alla luce delle nuove competenze in materia di controlli interni assegnate alle Sezione di controllo della Corte dei conti dall'articolo 1, comma 6, d. l. 174 del 2012, convertito con modificazioni, dalla l. 213 del 2012.

Risulta concretamente effettuata, con DGR 335 del 17/10/2013, solo la valutazione dei due direttori di Dipartimento per l'anno 2012 sulla base di un duplice criterio²²⁷: raggiungimento degli obiettivi assegnati (peso del 60%) e capacità gestionali (peso del 40%).

²²⁴ Deliberazione n. 92/2012/FRG " Il controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio – Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011" pag. 148.

²²⁵ Nota del Segretariato Generale – Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo prot. n. 50732 del 24 ottobre 2013.

²²⁶ Riguardo alla valutazione, per l'anno 2012, del personale dirigenziale non apicale "...al momento non è possibile fornire un quadro completo della situazione...". Riguardo al coordinamento degli OIV di Enti e Società risulta "... avviato uno specifico monitoraggio riguardante la costituzione ed il funzionamento degli organismi indipendenti di valutazione presso gli enti del servizio sanitario regionale...". Riguardo agli adempimenti relativi alla trasparenza ex art. 14 d. lgs 150/2009 "...sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, l'OIV della Giunta Regionale ha dunque provveduto a redigere e pubblicare entro il 30/09/2013.... il documento di attestazione e la griglia di rilevazione degli specifici obblighi di pubblicazione predisposti conformemente a quanto stabilito nella delibera n. 71/2013 della CIVIT" . Riguardo al monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile: "...in questo momento l'amministrazione sta procedendo alla rilevazione delle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel corso del 2012...". Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati esso risulta "...in fase avanzata di definizione..". Riguardo al Piano triennale della prestazione e dei risultati esso "...non è stato ancora adottato dall'amministrazione...". Riguardo al controllo strategico ed al controllo di gestione viene comunicato che i lavori del Progetto CO.RI.GE, sono in fase di implementazione dal mese di gennaio 2012.

²²⁷ da articolarsi sulla base di quanto rappresentato rispetto agli andamenti gestionali degli organi di controllo esterno in relazioni e rendiconti ufficiali.

La valutazione effettuata risulta, tuttavia, essere *inutiliter data*, in quanto resa in data successiva rispetto alla ricollocazione dei due Capi dipartimento nell'ambito dell'organigramma regionale.

Si richiama, pertanto, l'Amministrazione regionale ad improntare, nel più breve tempo possibile, tale attività ad una operatività concreta e generalizzata, in una tempistica fisiologicamente funzionale allo scopo della costituzione dell'OIV, risultando, in senso contrario, la costituzione di tale organismo un costo improduttivo a carico del bilancio regionale, oltre che rappresentare un apparato inutile ed autoreferenziale.

13.3 Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio

L'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.²²⁸

Il capo I della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione, è dedicato al Collegio dei revisori.

Con l'articolo 25 è istituito il Collegio dei revisori dei conti, con sede a Roma presso la sede della Giunta regionale quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

Il Collegio è composto in conformità all'articolo 2397, primo comma del codice civile. I membri del Collegio sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 31. Nei confronti dei membri del Collegio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2401 del codice civile. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Regione.

²²⁸Art. 14: "Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:... istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti...";

I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente (art. 26).

Gli articoli 27 e 28 elencano i compiti del Collegio:

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale e alla relazione trimestrale al Consiglio regionale sull'andamento della gestione stessa.

Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge.

Il Collegio, inoltre:

- effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- verifica la regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione ed il rispetto del patto di stabilità interno;
- esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- vigila sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo consiliare;
- verifica i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.

Il Collegio presenta annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al Comitato regionale di controllo contabile una relazione sull'attività svolta.

L'articolo 31 disciplina la tenuta dell'elenco regionale dei revisori dei conti.

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione delle Autonomie.
3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.
4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
 - a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.
5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 26.
6. In sede di prima applicazione, l'elenco è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio entro trenta giorni dalla costituzione dell'elenco.

Con avviso dell'8 agosto 2013, pubblicato nel BURL 16 agosto 2013, n. 66 il Consiglio regionale ha dato comunicazione dell'apertura dei termini per la candidatura alla nomina a revisore dei conti, e la formazione dell'elenco di cui al citato articolo 31, comma 1 della LR n. 4/2013.

Ciò stante, non si rinviene alcuna giustificazione al mantenimento del Comitato regionale di controllo contabile (Co.re.co.co), risultando l'art. 70 dello Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 un duplicato dell'articolo 31, comma 1 della LR n. 4/2013.

14. Conclusioni

Il presente capitolo riassume i profili critici emersi nel corso dell'istruttoria, e propone alcune raccomandazioni, finalizzate a correggere e migliorare gli aspetti esaminati, dando atto delle misure consequenziali adottate dall'Amministrazione regionale²²⁹ circa le criticità evidenziate sia negli scorsi referti sui rendiconti 2010 e 2011 sia nella presente relazione.

A. Mancata adozione dei documenti di programmazione

L'Amministrazione regionale non ha predisposto ed approvato il Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale (DPEFR) per il triennio 2012-2014, come già per i trienni 2010-2012 e 2011-2013, in violazione della normativa statale e regionale (articolo 10 L.R. 25/2001).

Il DPEFR rappresenta il documento pluriennale non contabile che, partendo dall'esame del quadro macroeconomico generale, definisce le azioni strategiche della Regione nell'arco temporale di riferimento.

Esso rappresenta il momento della pianificazione pluriennale degli interventi regionali nell'economia, che precede e supporta la programmazione economico-finanziaria, cioè la traduzione delle strategie evidenziate nei documenti contabili tenendo conto delle risorse a disposizione.

Nel quadro generale disegnato dal legislatore nazionale, che si articola nei momenti della pianificazione, programmazione e controllo, la funzione del DPEFR è centrale, in quanto consente al Consiglio regionale di conoscere le strategie e gli obiettivi di medio-lungo periodo della Giunta, che, a sua volta, deve redigere il bilancio preventivo e pluriennale secondo i criteri fissati nel documento approvato dal Consiglio stesso.

La carenza a livello di governo regionale di un documento di siffatta tipologia, in un quadro finanziario regionale da tempo economicamente compromesso, priva il decisore politico di un indispensabile strumento di programmazione.

Come già rilevato nella Relazione della Sezione relativa al rendiconto dell'esercizio 2011, il bilancio di esercizio 2012 ed il bilancio pluriennale 2012-2014 sono stati approvati in assenza del Documento di programmazione economico-finanziaria.

L'Amministrazione regionale, accogliendo la sollecitazione di questa Sezione,

²²⁹ Nota Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio prot. 111130 del 21.11.2013

ha comunicato di avere in corso la definizione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016, con cui gli obiettivi di medio-lungo periodo verranno definiti con modalità coerenti con i piani finanziari definiti in ambito nazionale e comunitario.

B. Approvazione del bilancio preventivo 2012 in equilibrio solo formale e conseguente non significatività dei documenti programmatori di bilancio

Passando, poi, all'analisi dei documenti contabili programmatori, densa di interrogativi appare la costruzione del bilancio preventivo 2012, in cui gli stanziamenti di entrata dei Titoli II (contributi e trasferimenti dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti) e IV (alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione crediti) non rispecchiano la reale situazione economico-finanziaria regionale, in contrasto con il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione, secondo cui l'equilibrio di bilancio deve essere effettivo e le entrate previste devono, in coerenza con le spese preventivate, presentare un sufficiente grado di sostenibilità ed attendibilità, in un'ottica di complessiva salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

L'orientamento consolidato della Corte costituzionale (sentenze n. 250 del 2013; n. 213 del 2008; n. 384 del 1991; n. 1 del 1966) evidenzia che l'equilibrio tendenziale del bilancio è un concetto dinamico e "*..consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Detto principio impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per veneti sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio.....*" (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 21 ottobre 2013).

Al contrario, nel bilancio preventivo 2012, la capacità di entrata (cioè le riscossioni complessive rapportate agli stanziamenti finali di cassa) e la capacità di spesa regionale (cioè i pagamenti totali rispetto agli stanziamenti finali di cassa) fanno emergere, rispetto alle previsioni assestate, percentuali di scostamento patologiche (40,59%, al netto delle partite di giro, per la capacità di entrata; 57,98%, al netto delle partite di giro, per la capacità di spesa), che testimoniano una incapacità programmatica dell'Ente.

Gli effetti di una previsione siffatta si riverberano negativamente sull'attività gestionale, in termini di effettivo utilizzo delle risorse, e sulla programmazione regionale nel suo complesso, rendendola incoerente rispetto alla scelte di politica

pubblica che ne sono alla base, oltre che inefficiente ed antieconomica nel suo insieme.

In conclusione, il bilancio preventivo 2012 risulta approvato in una situazione di pareggio solo formale, basato su una programmazione inidonea a garantire l'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 81 della Costituzione ed anzi idonea a favorire un disavanzo della gestione di competenza, che si è poi verificato.

Pertanto, come già rilevato nella Relazione di questa Sezione sul Rendiconto 2011, al fine di garantire la veridicità del bilancio preventivo e l'attendibilità dei dati contabili ivi contenuti, appare di assoluta priorità che la programmazione regionale venga, d'ora in poi, calibrata su una realistica capacità di entrata e di spesa.

Prendendo atto dei rilievi mossi da questa Sezione, l'Amministrazione regionale ha comunicato che, sotto il profilo degli equilibri finanziari, il bilancio preventivo 2014 non prevede entrate da alienazioni immobiliari e solo laddove esse si realizzino, si provvederà alla relativa iscrizione, adottando un criterio di "accertamento per cassa".

C. Il ciclo del bilancio: i risultati finanziari dell'esercizio 2012

I dati contabili dell'esercizio finanziario 2012, in relazione agli aspetti contenutistici del bilancio regionale, evidenziano una situazione di preoccupante deterioramento dei conti regionali, con valori negativi per tutti o quasi i saldi fondamentali di bilancio.

La gestione di competenza dell'esercizio 2012 non ha garantito l'osservanza del principio dell'equilibrio del bilancio, poiché si è conclusa con un disavanzo di competenza rilevante, pari a -4.420.221 migliaia di euro.

Gli accertamenti sono stati pari a 28.367.413 migliaia di euro, mentre gli impegni assunti sono stati pari a 32.787.634 migliaia di euro.

In sostanza, l'Amministrazione regionale ha sostenuto maggiori spese per 4.420.221 migliaia di euro rispetto alle risorse che ha accertato. In termini percentuali sono stati effettuati impegni superiori alle entrate in misura pari al +15,58%.

Il saldo di parte corrente presenta un risultato negativo di -2.942.711 migliaia di euro.

A fronte di entrate accertate pari a 13.243.272 migliaia di euro vi sono stati impegni pari a 20.637.524 migliaia di euro.

Siccome l'importo di 4.451.541 migliaia di euro è stato utilizzato per saldare parzialmente l'anticipazione di tesoreria dell'anno 2012, il saldo deve essere determinato sottraendo la somma in questione e, pertanto, il risultato negativo si

riduce a - 2.942.711 migliaia di euro. In termini percentuali sono stati effettuati impegni superiori agli accertamenti in misura pari al + 22,22%.

L'emersione di un disavanzo corrente deve costituire oggetto di attenta riflessione per l'Amministrazione, poiché segnala le difficoltà di riequilibrio dei conti.

Senza voler entrare nel merito di scelte squisitamente politiche rientranti nella esclusiva competenza e responsabilità della Giunta e del Consiglio Regionale, si segnala che, sotto il profilo tecnico-contabile, il percorso di risanamento dei conti pubblici non può che passare da un rigoroso contenimento della spesa corrente, agevolando, nello stesso tempo, la riduzione del debito.

Anche la gestione di parte capitale risulta in disavanzo, poiché, a fronte di impegni di spesa pari a 4.915.820 migliaia di euro, sono state accertate risorse per 4.643.653 migliaia di euro, per un risultato negativo pari a -247.168 migliaia di euro. In termini percentuali sono stati effettuati impegni superiori agli accertamenti in misura pari al + 5,86%.

Il dato negativo è costante nel triennio 2010-2012, anche se il dato 2012 risulta in notevole diminuzione, stante l'aumento degli accertamenti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa - pagamenti, dall'esame del dato 2012 relativo ai pagamenti totali, al netto delle contabilità speciali, pari a 18.082.327 migliaia di euro (rispetto al dato degli stanziamenti finali di cassa pari a 31.186.191 migliaia di euro) risulta evidente la crisi di liquidità strutturale della Regione Lazio, pur se i pagamenti del 2012 sono in leggero aumento rispetto al dato 2011 e 2010.

L'esame dei dati contabili relativi alla gestione di cassa - riscossioni, con un dato 2012, al netto delle contabilità speciali, pari a 14.174.570 migliaia di euro (su stanziamenti finali di 34.924.436 migliaia di euro) conferma la progressiva riduzione delle risorse disponibili da parte della Regione, con una percentuale inferiore al 50% rispetto agli stanziamenti finali di cassa (competenza + residui).

D. Il risultato di amministrazione

La situazione finanziaria fa emergere un risultato di amministrazione negativo, pari a -4.191 milioni di euro a fine esercizio 2012.

Il prospetto che segue calcola l'importo del disavanzo effettivo, ottenuto consolidando il dato del risultato di amministrazione, già negativo (-4.191 milioni di euro), con le indisponibilità, costituite dalle economie vincolate²³⁰ (2.292 milioni di

²³⁰Risorse acquisite in entrata dalla Regione (in termini sia di solo accertamento, sia di accertamento e riscossione) con vincolo di destinazione, ma non impegnate nell'esercizio di competenza. Il mancato impegno produce delle economie di spesa che influiscono in modo positivo sul saldo finanziario, dando luogo a un avanzo di carattere vincolato. Il miglioramento del risultato, di

euro) e dai residui passivi perenti ²³¹ (5.682 milioni di euro), in continuo aumento rispetto agli esercizi precedenti.

(in milioni di euro)					
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risultato di amministrazione	A	-1.461	-3.395	-2.370	-4.191
Economie vincolate	B	4.350	2.549	3.619	2.292
Residui passivi perenti (stock di perenzione)	C	2.948	3.833	3.946	5.682
Avanzo/Disavanzo effettivo	A-(B+C)	-8.759	-9.777	-9.935	-12.165

Come evidenziato nelle Relazioni della Sezione relative all'esercizio 2011 e 2010, il dato relativo allo stock dei residui passivi perenti risultante dal Rendiconto 2011, pari a 3.946 milioni di euro, non risulta condivisibile, in quanto tale quantificazione beneficia di modalità di calcolo, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale n. 25 del 2001 (residui passivi "non riconosciuti") e dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2012 (residui perenti "radiati"), valutate da questa Sezione di dubbia compatibilità rispetto al sistema costituzionale ed ordinamentale.

Adottando, invece, la modalità di computo che si giudica conforme all'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 36 R.D. n. 2440 del 1923, lo stock di perenzione 2012 è pari a 6.782 milioni di euro e porta il disavanzo effettivo 2012 ad un valore di -13.265 milioni di euro, in ulteriore peggioramento rispetto al dato 2011 (-11.650 milioni di euro) .

conseguenza, è soltanto "fittizio", perché queste risorse vincolate dovranno essere reiscritte (impegnate) nell'esercizio successivo, determinando così un peggioramento dei saldi del relativo bilancio. Per questo motivo la Corte dei conti le considera a tutti gli effetti una posta passiva nel risultato effettivo

²³¹ Residui passivi (spese già impegnate e non ancora ordinate, ovvero ordinate ma non ancora pagate) cancellati dalle scritture contabili, ma cui sono sottese obbligazioni certe, liquide ed esigibili nei limiti temporali della prescrizione civilistica.

		(in milioni di euro)			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risultato di amministrazione	A	-1.461	-3.395	-2.370	-4.191
Economie vincolate	B	4.350	2.549	3.619	2.292
Residui passivi perenti (stock di perenzione)	C	2.948	3.833	5.661	6.782
Avanzo/Disavanzo effettivo	A-(B+C)	-8.759	-9.777	-11.650	-13.265

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

E. Insufficiente grado di copertura dei residui passivi perenti

Rilevante è l'importo delle obbligazioni da onorare negli esercizi futuri, in corrispondenza a un volume di residui passivi pari a 9.529.384 migliaia di euro e di uno stock di residui passivi perenti pari a 6.782.000 migliaia di euro.

Sul punto la Sezione, reiterando le segnalazioni già effettuate negli scorsi referti regionali, evidenzia, ancora una volta, che le somme riscritte in bilancio a copertura dei residui perenti raggiunge nel 2012 la percentuale del 12,98%, assolutamente inadeguata a garantire i terzi creditori. Come infatti rilevato dal Giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenze n. 70 del 2012 e n. 250 del 2013) il grado di copertura ritenuto "congruo" non deve essere inferiore al 70%.

F. Costante ricorso all'anticipazione di tesoreria

In quanto strumento per fronteggiare esigenze di liquidità temporanee ed eccezionali, l'anticipazione di cassa deve rappresentare una eccezione, attivabile solo in mancanza di disponibilità di somme libere da vincoli di destinazione; d'altra parte, principi di sana gestione vietano che tale strumento sia utilizzato per il finanziamento di spese correnti aventi carattere ripetitivo.

L'esercizio 2012, come il 2011 ed il 2010, al contrario, si caratterizza per il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, che a fine 2012 è rimasta inestinta per 1.408.863 migliaia di euro ed è stata estinta, alla riapertura del nuovo esercizio finanziario 2013, con il ricorso a nuova anticipazione, il che testimonia la cronicizzazione della crisi di liquidità nella Regione Lazio.

La Sezione formula un forte richiamo all'Amministrazione regionale, affinché monitori attentamente tale problematica, evitando di trasformare, attraverso un utilizzo costante ed inestinto a fine esercizio con risorse proprie, l'anticipazione di cassa in un mezzo di finanziamento ordinario dell'Ente, in elusione degli artt. 45

della L.R. 25/2001 e 10 della L. 281/1970.

G. Violazione del divieto di indebitamento per spese correnti

Con riferimento al rispetto del vincolo qualitativo dell'indebitamento, normato dall'articolo 119, 6° comma della Costituzione, che limita il ricorso al debito al finanziamento delle spese di investimento, si rileva che nell'esercizio 2012, come già nell'esercizio 2011, molti capitoli del bilancio (pari a circa 31 milioni di euro²³²), contenuti nell' Elenco n. 5, allegato al bilancio di previsione 2012 e finanziato mediante ricorso al debito, sono risultati finalizzati al pagamento di spesa corrente.

La violazione della citata norma costituzionale è sanzionata dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo cui *"qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli"* e *"le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione"*.

L'Amministrazione regionale, a seguito dei rilievi mossi da questa Sezione, ha dato prontamente inizio ad una operazione di revisione analitica dei capitoli contenuti nell'Elenco 5, impegnandosi all'eliminazione, già dal bilancio preventivo 2014, di quei capitoli non riconducibili a spese di investimento (capitolo R32509 relativo agli interventi a favore delle parrocchie e degli istituti di culto; capitolo H32501, relativo al finanziamento delle ex gestioni liquidatorie; capitolo E22504, relativo al contributo straordinario all'azienda consorziale del parco regionale dell'Appia Antica).

H. Sostenibilità prospettica dell'indebitamento regionale

La tenuta della situazione finanziaria complessiva deve essere valutata con riferimento anche alla sostenibilità prospettica dell'indebitamento regionale, cioè alla capacità reale delle casse regionali di onorare quegli impegni, assunti in misura maggiore alle entrate (disavanzo di competenza), che, negli anni, sono stati coperti con lo stanziamento di mutui, poi non accesi.

Occorre infatti ricordare che le Regioni possono autorizzare spese di

²³² Tali impegni sono state nel 2012 pagate con anticipazione di tesoreria.

investimento in disavanzo di competenza, cioè in misura superiore alle entrate dell'anno, raggiungendo il pareggio del bilancio mediante indebitamento²³³.

La prassi di non contrarre o contrarre parzialmente i cd. "mutui a pareggio"²³⁴ deriva dall'osservanza delle norme di contabilità regionale, che subordinano l' "effettivo tiraggio" all'esistenza di reali esigenze di cassa²³⁵, per evitare di aumentare l'esposizione debitoria dell'ente.

Tuttavia, la mancata accensione del mutuo nell'anno di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata .

In altri termini, pur se al termine di un dato esercizio la Regione non è ricorsa al mercato finanziario, le spese di investimento in disavanzo, che nell'esercizio X sono sorte ed hanno trovato copertura con lo stanziamento del mutuo a pareggio, (poi non acceso), dovranno essere sommate alle spese di investimento in disavanzo impegnate nell'anno X+1, e così via.

Solo una Regione che ha disponibilità di cassa propria può permettersi di continuare a coprire spese in disavanzo con indebitamento stanziato, ma non acceso, in quanto riesce con la cassa a far fronte al disavanzo di competenza; al contrario, il sistematico ricorso al "mutuo a pareggio" per una regione in deficit di cassa, come la Regione Lazio , predispone le condizioni di dissesto.

Quindi, affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi dell'articolo 26, 2° comma, L.R. n. 25 del 2001, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del "mutuo a pareggio", cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in precedenza e coperte solo con entrate da indebitamento stanziate.

E' ovvio che la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio esiste solo in caso di differenza positiva tra l'indice di capacità qualitativa residua di indebitamento (dato dalla differenza tra l'ammontare degli impegni coperti con mutuo stanziato e l'ammontare dei mutui realmente accesi) e l'ammontare del disavanzo reale coperto con lo stanziamento del "mutuo a pareggio".

Nel caso della Regione Lazio, invece, l'indicatore della sostenibilità di indebitamento del periodo 2003-2012 è sempre negativo ed in misura significativa nell'ultimo triennio, dimostrando, quindi, che attraverso l'istituto del cd. "mutuo a pareggio" si è rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti.

In conclusione, la Regione Lazio si trova da almeno un decennio in stabili

²³³ Articolo 5, 2° comma, d. lgs. n. 76 del 2000.

²³⁴ Articolo 26, 2° comma, L.R. n. 25 del 2001.

²³⁵ Articolo 45, 5° comma, L.R. n. 25 del 2001.

condizioni di insolvenza finanziaria.

SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO								
(in migliaia di euro)								
Esercizio finanziario	Mutui a pareggio autorizzati con bilancio di previsione	Impegni di spesa di investimento	Residui passivi eliminati per insussistenza, perenzione, ecc.	Mutui a pareggio accertati	Riaccertamenti per insussistenza	Capacità qualitativa residua di indebitamento (Impegnato - accertato)	Mutui a pareggio autorizzati con assestamento	Indicatore sostenibilità indebitamento
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(b-c)-(d+e)	(g)	(f-g)
2003	232.048	652.463	84.433	300.000	0	268.030	304.955	-36.925
2004	724.717	1.164.246	69.200	0	0	1.095.046	899.153	195.893
2005	755.264	854.687	138.050	100.000	0	616.637	972.170	-355.533
2006	2.025.226	1.109.992	169.260	1.400.000	0	-459.268	2.049.705	-2.508.973
2007	1.643.950	1.430.428	399.150	0	0	1.031.278	2.094.681	-1.063.403
2008	1.685.353	1.814.064	445.494	1.500.000	0	-131.430	3.111.525	-3.242.955
2009	3.504.416	2.014.021	742.046	0	0	1.271.975	3.747.014	-2.475.039
2010	2.753.362	1.112.159	1.048.403	750.000	0	-686.244	5.090.833	-5.777.077
2011	2.974.620	1.137.998	1.024.473	0	0	113.525	5.144.535	-5.031.010
2012	4.141.329	633.010	424.883	0	0	208.127	5.088.521	-4.880.394

I. Limitata attendibilità del dato contabile relativo ai residui attivi

Gli indicatori dei residui attivi (entrate accertate e non riscosse nell'anno di competenza) pongono in evidenza una situazione complessivamente peggiorativa per il 2012: vi è, infatti, una ulteriore diminuzione nel 2012 dell'indice percentuale di smaltimento dei residui attivi (riscossioni ed eliminazione dei residui attivi iniziali) che dal 35,13% del 2011 è passato al 20,01% del 2012.

L'indice di consistenza dei residui attivi rimane costante nel triennio 2010-2012 (intorno al 47%), in leggero aumento nel 2012 ed, infine, l'indice di accumulazione (differenza tra residui finali ed iniziali rapportata ai residui attivi iniziali) cresce ancora nel 2012 arrivando al 30,62%.

Le verifiche effettuate, che hanno accertato residui attivi insussistenti - sui capitoli di entrata 441105 "Entrate derivanti da dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti" e 331523 "Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie" - per oltre 140 milioni di euro inducono a nutrire ragionevoli dubbi sull'attendibilità del dato contabile relativo ai residui attivi del bilancio consuntivo 2012.

Considerata l'incidenza che il mantenimento dei residui attivi riferiti a crediti inesigibili o inesistenti presenta sul risultato di amministrazione, componente essenziale della verifica svolta dalla Sezione nel giudizio di parifica, è necessario che l'Amministrazione ne valuti con rigore l'effettiva sussistenza, procedendo alla cancellazione dei residui inesistenti, inesigibili o prescritti, con ogni conseguente

correzione in relazione al dato contabile del risultato di amministrazione, necessità già evidenziata da questa Sezione nelle scorse Relazioni sui rendiconti 2010 e 2011 della Regione Lazio.

L. Mancata restituzione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale

La gestione dei rispettivi capitoli in uscita (cap. 23 rendiconto Consiglio regionale) e in entrata (cap. 331504 rendiconto Regione Lazio) dimostra che anche per l'esercizio 2012 (come per gli esercizi precedenti) non è stato restituito l'avanzo di amministrazione da parte del Consiglio e, conseguentemente, nulla è stato riscosso dalla Giunta con un ammontare a fine esercizio 2012 di residui attivi finali pari a 47.279.860,84 euro.

La mancata movimentazione dei relativi capitoli fa emergere, anche nel 2012 una notevole mole di residui attivi sul capitolo in entrata 331504, che, dall'esame della serie storica dei rendiconti precedenti, non è mai riscossa.

L'anomalia è stata già rilevata da questa Sezione negli scorsi Referti sul rendiconto regionale²³⁶.

Tali importi, in continuo e progressivo aumento dal 2005, come si evince dalla tabella che segue, contabilmente gonfiano la mole dei residui attivi, alterando l'importo complessivo dei residui attivi e, conseguentemente, del risultato di amministrazione del bilancio regionale.

Si ribadisce l'opportunità di operare il recupero secondo le ordinarie regole contabili, evitando di generare, con la creazione di norme speciali, possibili disallineamenti rispetto ai principi dell'ordinamento.

M. Erronea attuazione del principio della cd. "semplificazione gestionale"

La modalità concreta con la quale si è data attuazione all'articolo 10 della L.R. 20/2011, prescindendo da ogni preventiva verifica (normativamente prevista) circa la "affinità" tra capitoli accorpati comporta l'inidoneità/non congruenza della documentazione contabile a dare spiegazioni alle operazioni gestionali sottostanti, e la difficoltà, anche per la stessa Amministrazione, di effettuare un riscontro chiaro ed esaustivo delle causali di pagamento, in violazione, oltre che dell'espresso disposto dell'articolo 10 della legge regionale 20/2011, del principio n. 5 (principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del sistema bilancio), e del principio n. 6 (principio della significatività e rilevanza del dato contabile), di cui

²³⁶ Deliberazione 123/2013/FRG "Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2011", pag 25 e Deliberazione 92/2012/FRG "Il Controllo sul rendiconto generale della Regione Lazio - Esercizio finanziario 2010 con proiezioni all'esercizio 2011", pag. 21.

al d. lgs. 118/2011.

N. Mancata idoneità dell'allegazione di cui all'articolo 60 L.R. 25/2001 a rendere conoscibili le spese di personale degli enti dipendenti

La Sezione evidenzia la inidoneità del disposto dell'articolo 60, comma 2, L.R. 25/2001 e successive modifiche, a rendere conoscibili le spese di personale degli enti dipendenti, in quanto tale norma si limita a richiedere l'allegazione al rendiconto della Regione esclusivamente un quadro riepilogativo di entrate e spese di ciascun ente dipendente.

Pertanto, si suggerisce che il contenuto di tale prospetto venga conformato al disposto dell'articolo 1, comma 557 bis, legge 296/2006, esplicitando, come voce autonoma, le spese di personale dell'ente medesimo.

O. Aumento del dato di spesa di personale

Le retribuzioni per il personale regionale (Giunta e Consiglio), compresi gli oneri riflessi, comportano un onere annuale di euro 245.509.472, in notevole aumento rispetto al dato di spesa di personale del triennio precedente (2009-2011). Tale aumento è stato causato dall'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale del personale del comparto (878 unità) e della dirigenza (60 unità) dell'ex ruolo unico AA.NN.PP. (Aree Nazionali Protette) e del personale del comparto (64 unità) di ruolo delle ex A.P.T. (Aziende di promozione turistica) provinciali.

Tuttavia, il dato contabile non appare indicativo e non coglie le effettive sofferenze del bilancio regionale, in quanto la spesa del personale delle AA.NN.PP. ha sempre gravato sul bilancio della Regione Lazio e, precisamente, sul capitolo E21501 "Oneri del personale dei parchi e delle riserve naturali (LL. RR. 46/77 e 29/97)", pur non essendo, prima del 2012, mai consolidata tra i costi della spesa del personale della Regione, nell'assunto giuridico che il ruolo degli Enti parco fosse autonomo rispetto al ruolo del personale della Giunta e del Consiglio regionale, rendendo inattendibile la base di calcolo per la tendenziale riduzione delle spese del personale, come più volte evidenziato da questa Sezione negli scorsi referti sul rendiconto della Regione.

P. Attribuzione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità al personale di comparto

Nell'ambito, poi, del personale di comparto dell' area D, è stata rilevata una elevatissima percentuale di attribuzione di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità (1283, pari al 76,88% , su un numero di dipendenti inquadrati nella

categoria D pari complessivamente a 1669 unità). L'Amministrazione regionale ha comunicato che intende "... adeguare le procedure ed i criteri di conferimento degli incarichi agli orientamenti formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'ARAN e dal Dipartimento della Funzione Pubblica...".

Pur nel rispetto della intangibile potestà di auto-organizzazione dell'Amministrazione, si auspica che questa revisione si svolga nel rispetto del quadro normativo vigente, ed, in particolare, dell'articolo 4, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, relativo al comparto Regioni ed Autonomie locali, anche ai fini del controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, dal momento che l'attribuzione delle Posizioni Organizzative e Alta Professionalità ha una durata pluriennale e presuppone una quantificazione anche prospettica di sostenibilità della spesa.

Q. Tematica dei "cantieri Scuola-lavoro" della Regione Lazio

La generale deficitarietà, emersa nel corso dell'istruttoria, di dati contabili e gestionali relativi sia per i "cantieri Scuola-lavoro" gestiti rettamente dalla Regione e sia per quelli di competenza provinciale, oltre a generare l'inaffidabilità dei dati attualmente in possesso dell'Amministrazione, ha avuto, come effetto derivato, il sostanziale depotenziamento della rete di controlli, interni ed esterni, questi ultimi affidati dal legislatore alle Sezioni regionali della Corte dei conti (articolo 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005).

Il carattere di responsabilità, che connota l'attività amministrativa, presuppone un assetto manageriale capace di monitorare costantemente i fenomeni gestionali, al fine di supportare in tempo reale le decisioni che vengono assunte.

Per quanto riguarda la situazione dei cantieri scuola lavoro avviati fino al 2002, invece, l'Amministrazione regionale non è stata in grado di quantificare quanti e quali progetti si siano completati. Manca qualsiasi documentazione e le uniche notizie fornite sono relative ad un documento rinvenuto relativo al passaggio di consegne di un dirigente in cui alla data del 2011 si legge che: "...si possono ipotizzare "in circa 40 i Cantieri ancora da chiudere da un punto di vista amministrativo (presentazione della dovuta rendicontazione da parte degli Enti) e contabile (pagamento o richiesta di restituzione delle somme ricevute da parte della Regione)".

Non è stato rinvenuto alcun elenco che possa fornire il quadro chiaro delle situazioni aperte.

Con riferimento ai cantieri autorizzati e finanziati direttamente dalla Regione Lazio è stata effettuata una parziale ricostruzione dei cantieri scuola lavoro

completati o ancora in essere, ma dalla documentazione riassuntiva trasmessa emergono buchi temporali e documentali.

Un nodo da sciogliere riguarda l'ammissibilità del contributo per l'assunzione per tutti i progetti che sono terminati prima del 31.12.2008, data in cui con l'art. 41 della L.R. 31/08 si è esteso il beneficio a tutti gli Enti indicati dall'art. 15, comma I, della L.R. 29/96, e non soltanto agli Enti locali come precedentemente indicato all'art. 16, comma 6, della medesima legge.

Emerge, altresì, un disordine nelle regole contabili, essendo i contributi di cui trattasi talvolta erogati con risorse di parte corrente, talvolta con risorse di parte capitale.

Non risulta, infine, conosciuta la situazione dei cantieri scuola lavoro delle province di Latina e Frosinone, che non hanno trasmesso alla Regione alcuna documentazione.

Una situazione del genere non può essere a lungo sopportata dal sistema, richiedendo la gestione di una realtà estesa, complessa e problematica, come quello della Regione Lazio, una profonda e rigorosa professionalità gestionale e contabile della classe dirigente, tale da orientare nell'alveo della legittimità, della trasparenza e della correttezza amministrativa la gestione complessiva dell'Amministrazione.

Appare evidente che la problematica sopra specificata necessita di un approfondimento istruttorio da parte della stessa Amministrazione, anche al fine di effettuare verifiche mirate circa la regolarità delle erogazioni effettuate ed azionare le necessarie azioni recuperatorie nelle ipotesi di pagamenti già effettuati, ma non dovuti.

R. Il conto del patrimonio

Con DGR n° 183/2013 è stato approvato l'aggiornamento al 1° luglio 2013, ai sensi degli artt. 519 e 520 del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni, dell'inventario generale dei beni immobili regionali.

Dalla relazione illustrativa sull'Inventario, allegata alla citata DGR, che bene illustra l'attività di ricognizione/riclassificazione fatta e da fare nella materia *de qua*, emerge che manca nell'Amministrazione regionale la cognizione completa del patrimonio immobiliare.

La stessa Amministrazione stima "...necessario un periodo di 3/5 anni per definire la situazione ed entrare nella normalità operativa..." per il completamento dell'attività di identificazione, censimento ed accatastamento di ogni singola partita, sulla base delle risorse umane e tecniche disponibili, ipotizzandosi anche che parte

del patrimonio regionale possa risultare, all'esito di tali verifiche, essere stata oggetto di usucapione ventennale da parte di terzi.

Inoltre, emerge la *"..carente o pressoché nulla trasmissione dei dati relativi ai beni nella disponibilità delle Direzioni, Agenzie o Aziende regionali.."*, mentre per i beni provenienti dalla ex comunione delle ASL, i cui proventi sono per legge destinati a *"... contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2001, n. 149 ..."*, a seguito della sollecitazione di questa Sezione, l'Amministrazione ha avviato il procedimento di nomina dei dirigenti regionali che svolgeranno le funzioni di commissario *ad acta* per i comuni che si sono resi inadempienti all'obbligo di immettere nel possesso dei beni immobili la Regione Lazio.

Trattasi, quindi, di una situazione patrimoniale-contabile, i cui confini non risultano ancora definiti, con evidenti riflessi sulla attendibilità dei dati contabili riportati nel Conto del patrimonio esaminato.

Tuttavia, emerge, per la prima volta, nell'Amministrazione regionale la consapevolezza del problema e la volontà di pervenire ad una conoscenza piena del dato sostanziale e conseguentemente ad una rappresentazione contabile veritiera e corretta del conto del patrimonio.

S. Gli organismi partecipati dalla Regione Lazio

Altro fattore di preoccupazione è legato all'attuazione del riordino degli organismi partecipati dalla Regione, che si articolano in una pluralità di figure aventi diversa natura giuridica statutariamente previste.

Lo Statuto della Regione Lazio individua agli articoli 54 (Agenzie), 55 (Enti Pubblici Dipendenti) e 56 (Enti privati a partecipazione regionale) tre diverse tipologie di organismi.

A tutt'oggi regna un'assoluta incertezza, anche da parte degli stessi organi regionali, sul numero e la natura degli enti che affiancano la Regione Lazio nell'assolvimento dei compiti istituzionali, come è testimoniato dalla documentazione frammentaria e spesso errata trasmessa. La confusione, aumentata dal proliferare delle norme che, negli anni, si sono susseguite in materia, rende difficoltoso alla stessa Amministrazione regionale individuare la natura giuridica dei vari soggetti (enti pubblici o agenzie), che, peraltro, cambiano frequentemente la loro denominazione, generando ancora maggiore incertezza.

Che la gestione di tali entità, il cui finanziamento è a carico del bilancio regionale, non sia adeguatamente presidiata è testimoniato dallo stesso bilancio di previsione 2012 della Regione Lazio, cui sono allegati, in contrasto con l'articolo 57

della legge di contabilità n. 25 del 2001, i bilanci di previsione di enti diversi da quelli allegati al bilancio consuntivo dello stesso anno.

Nella galassia di Enti ed Agenzie, con funzioni spesso parallele o sovrapponibili a quelle delle Direzioni regionali, spicca il caso di ABECOL (Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio), istituita dalla legge regionale n. 24 del 2009, sostanzialmente rimasta inattiva ed il cui mantenimento non risulta giustificabile per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento.

Infatti, con il d. lgs. n. 159 del 2011 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), competente in via esclusiva per l'amministrazione dei beni confiscati, anche in via non definitiva, sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) e lettera g), della Costituzione della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011 n. 7, che aveva istituito l' "Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali", con funzioni speculari e sostanzialmente sovrapponibili a quelle assegnate all'ABECOL dalla L.R. 24 del 2009.

Con riferimento, poi, all'auspicata riforma dell'assetto societario regionale, negli ultimi anni il legislatore regionale ha previsto una serie di interventi normativi (L.R. 20/2006, L.R. 26 del 2006, L.R. 15 del 2007; L.R. 1 del 2008, L.R. 3 del 2010, L.R. 9 del 2010, L.R. 12 del 2011, L.R. 19 del 2011) per un riordino del complesso delle partecipazioni societarie, tutti rimasti sostanzialmente inattuati, tranne limitate modifiche non significative sul piano sistemico.

Da ultimo, la legge regionale n. 4 del 2013, agli articoli 22, 23 e 24, ha disegnato una completa riorganizzazione degli enti e società partecipate regionali, improntata alla ricognizione, riduzione e razionalizzazione dei medesimi, operazione di cui l'Amministrazione regionale ha comunicato di aver definito le linee di indirizzo.

Pur nel rispetto delle autonome iniziative che l'Amministrazione regionale intenderà avviare, il rischio che, in astratto, si profila nelle maxi-riorganizzazioni di sistema è quello di un travaso generalizzato ed automatico del personale dalle società regionali, che saranno dismesse, alle nuove compagini previste, prescindendo, da un lato, da puntuali valutazioni del fabbisogno rispetto all'assetto organizzativo e finanziario delle nuove società e, dall'altro, da una necessaria selezione delle professionalità e delle tipologie contrattuali interessate al trasferimento.

Resta imm modificata la necessit  di dotarsi di un sistema contabile atto a rappresentare, secondo il principio di veridicit , l'effettivo peso sostenuto dal bilancio regionale per tutto il personale riconducibile al perimetro pubblico, stante l'assoluta inadeguatezza a tale scopo di quanto disposto dall'articolo 60 della legge di contabilit  regionale, come gi  segnalato da questa Sezione di controllo.

T. Le norme regionali aventi riflessi finanziari

Infine, corre l'obbligo di evidenziare, in questa sede, che continuano a permanere, nonostante le segnalazioni di questa Sezione, ingiustificate asimmetrie di disciplina rispetto a principi di natura ordinamentale e costituzionale, con riferimento alle norme regionali aventi riflessi finanziari.

Dall'analisi svolta nella relazione emerge come le scelte legislative regionali in materia finanziaria (articolo 7 L.R. 20/2011; articolo 6 L.R. 20/2011; articolo 3 L.R. n. 3/2010; articolo 41 della l. 25/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 133, L.R. 13 agosto 2011 n. 12; articolo 8, commi 1-5, della L.R. 11 del 2012), siano state orientate alla riduzione della spesa non mediante una razionalizzazione e una rimodulazione strutturale della stessa, finalizzata all'eliminazione di spese improduttive o riduzione di spese comprimibili, quanto piuttosto attraverso una generalizzata compressione della capacit  di impegno e pagamento delle strutture regionali.

Tali scelte determinano effetti destrutturanti sull'intero sistema normativo regionale, oltre ad essere in grado di creare disequilibri, anche prospettici, di bilancio e pongono delicati problemi agli equilibri politici regionali.

Infatti, il blocco degli impegni e dei pagamenti di competenza, cos  come disciplinato dalle norme regionali, svuota di significato il potere di indirizzo e di controllo sulla destinazione delle risorse, di competenza del Consiglio Regionale, che lo esercita attraverso l'approvazione del bilancio preventivo.

Si suggerisce di ancorare l'operativit  di tali norme all'andamento delle entrate, onde avere parametri oggettivi e certi, scevri da qualsivoglia discrezionalit , in base ai quali contingentare gli impegni e i pagamenti, al fine di evitare o arginare il disavanzo della gestione di competenza.

In ogni caso, pur se oggettivizzate nei parametri di riferimento, tali norme, operando come misura contenitiva della spesa "a valle" senza una preventiva razionalizzazione della stessa "a monte", creano una massa critica di obbligazioni, che si riversano sugli esercizi futuri, e costituiscono un ulteriore elemento di rischio sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

Accogliendo i rilievi critici che questa Sezione ha formulato negli scorsi referti

sull'articolo 8 legge regionale n. 11 del 2012, l'Amministrazione regionale non ha applicato tale norma nell'esercizio 2012, consolidando l'ammontare dei residui perenti "radiati" del 2011, pari a 1.178.409 migliaia di euro, nello stock dei residui passivi perenti.